RACCOLTA

DI

LEGGI DECRETI E DISPOSIZIONI

SUL

BANCO DI NAPOLI

PER CURA

DI ACHILLE NARDI

Segretario dell' uffizio del Consiglio Generale
del Banco di Napoli.
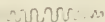
NAPOLI

STABILIMENTO TIPOGRAFICO RAIMONDI

Gran Cortile a S. Sebastiano 51

1867.

AGLI ONOREVOLI

COMPONENTI IL CONSIGLIO GENERALE DEL BANCO

Lo scopo di rendermi utile, più che ogni altro desiderio mi ha spinto a raccogliere e porre a stampa le diverse leggi per le quali il nostro istituto si governa. Ho creduto opportuno dividere l' opera in due volumi il primo, che è il presente, nel quale ho riportato le leggi e le disposizioni emesse fino al settembre del **1860**, il secondo che è in via di pubblicazione per quelle avvenute da questa ultima epoca fino al cader del passato anno.— E questa ripartizione ho fatto, quasi a dividere due stadii di tempo e di organizzazione che si differenziano profondamente fra loro.

Mi sono studiato d' essere il meglio che mi fosse riuscito esatto, ed ho la coscienza di non aver tralasciato alcun opera mia per ottenere questo scopo.

E nella fiducia che vorrete essermi larghi di compatimento passo a protestarmi.

Delle SS. VV.
Dev. Servo
ACHILLE NARDI.

R. Decreto 12 Dicembre 1816 — Costituzione del Banco delle Due Sicilie.

FERDINANDO I. ec. ec.

Considerando che fin dall'anno 1803 desiderammo di dare una organizzazione diffinitiva a'Banchi di questa Capitale, onde di nostro ordine da una deputazione di creditori apodissarii fu formato un piano, che Noi approvammo in dicembre dell'anno 1803, che per la guerra sopravvenuta non si potè mettere in esecuzione;

Considerando che in tutto il tempo dell'occupazione militare, molte e gravissime novità sieno avvenute di soppressione e ristabilimento di quest'antica ed utilissima istituzione nazionale, senza mai vedersi risorgere il credito pubblico, cui essa è principalmente addetta;

E volendo noi riordinarla;

Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze;

Abbiamo *decretato* e *decretiamo* quanto siegue:

Art. 1.° — Tutte le leggi e decreti emanati nel tempo della militare occupazione riguardanti i Banchi di questa capitale, e specialmente la legge de' 6 dicembre 1808, ed i decreti de'20 di novembre 1809, de'18 novembre 1810 ed 11 di febbraio 1813, sono e rimangono rivocati, a contare dal dì 1.° gennaio dell'anno 1817.

2.° Vi saranno d'allora innanzi due Banchi distinti e separati collo stesso nome di Banco delle Due Sicilie; uno pel servizio della tesoreria generale, di tutte le amministrazioni finanziere, delle opere pubbliche e del Corpo Municipale, e sarà distinto colla giunta alle fedi ed alle polizze notate-fedi di Cassa di Corte; e l'altro pel servizio di tutti i particolari della capitale e del regno, e delle particolari amministrazioni, distinto colla giunta di Cassa de'Privati.

3.° Saranno ambidue questi Banchi autorizzati ad emettere le loro fedi di credito della stessa forma attuale, non dissimile dall'antica, rappresentanti l'effettivo numerario, e che in tutte le nostre casse della capitale e del regno saranno ricevute come moneta contante.

TITOLO I.

Del Banco delle Due Sicilie. Cassa di Corte.

4.° La Cassa di Corte continuerà a tener due conti separati, uno di rame, e l'altro di argento, con mettere espressamente nell'epigrafe delle fedi e nel bollo delle polizze le parole *Rame*, *Argento:* e ciascuna fede o polizza sarà soddisfatta nella stessa qualità di moneta che rappresenterà, senzachè sia mai permesso pagare una carta indicante rame in argento, o al contrario (1).

5.° La Cassa di Corte sarà stabilita nel locale dell' abolito Banco di S. Giacomo, ove resterà fissata ancora l' officina della nostra Real Tesoreria. Sarà in libertà di tutti i particolari di potersene anche servire depositandovi il loro danaro, e disponendone con girate o con notate-fedi, per farne pagamenti. Riceverà con moneta effettiva le carte della Cassa de'privati, sotto la responsabilità de'cassieri e pandettarii per la loro legittimità e libero corso, coll'obbligo però di riscontrarle fra le 24 ore con quella Cassa a cui originariamente appartengono; onde i conti apodissarii de' due Banchi restino sempre distinti e separati.

6.° La Cassa di Corte sarà direttamente sotto gli ordini del nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze per tutte le operazioni che nella medesima gli converrà fare pel servizio della nostra real Tesoreria: e gli ordini manifestati con sue lettere ministeriali verranno immediatamente eseguiti. A quale effetto la Cassa di Corte avrà la sua dotazione distinta e separata; ed avrà ipotecati per cautela de' suoi creditori tutt' i beni dello Stato, ed in modo speciale tutte le rendite del Tavoliere di Puglia, da cui resterà perpetuamente garentita la carta che rappresenta il suo numerario.

7.° A misura de'mezzi che la Cassa suddetta avrà non solo dal fondo della propria dote, che dal ristagno del numerario depositato, secondo gli ordini del nostro Se-

---

(1) Per la legge monetaria del 24 agosto 1862 al Rame è sostituito il Bronzo, che non ritenuto per moneta legale non può essere accettato nei pagamenti che per le frazioni di lira. Il Consiglio Generale nella tornata dei 20 luglio 1863 sopprimeva la Cassa del Bronzo

I conti apodissarii del Banco attualmente sono fusi sotto la rubrica Oro od Argento.

gretario di Stato Ministro delle finanze, farà l'operazione dello sconto delle cambiali, e di anticipazioni di denaro sulle mercanzie esistenti in dogana, per animare sempre più il commercio, ed accrescerne i fondi. Un particolar regolamento sottoscritto dal nostro Ministro delle finanze darà la norma a queste operazioni in modo che restino soddisfatti i bisogni de'particolari, senza alcun rischio de'fondi del Banco.

TITOLO II.

Del Banco delle Due Sicilie. Cassa de' Privati.

8.° La Cassa de'privati, quantunque resterà sempre sotto la vigilanza del nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze, non potrà però servire ad alcuna delle operazioni della real Tesoreria. Essa per sua propria instituzione farà il servizio di tutt'i particolari della Capitale, e del Regno, e delle particolari amministrazioni. Non potrà essere obbligata a ricevere come contante le carte emesse dalla Cassa di Corte, se non ne sia debitrice per effetto della *riscontrata* mentovata nell' art. 5, onde i conti apodissarii dell'una non possono restar mai confusi co' conti dell' altra. La medesima avrà un solo conto in argento, nè potrà ricevere depositi in rame, nè dar fuori carta che lo rappresenti.

9.° La Cassa de'privati resterà stabilita nel locale dell'antico Banco della Pietà, dove attualmente si trova. Il più presto che sarà possibile, se ne aprirà un'altra nel locale dell' antico Banco di S. Eligio, riserbandoci di aprirne ancora delle altre, qualora l'affluenza de'depositi e le circostanze del commercio lo richiederanno.

10. La dotazione della Cassa de' privati sarà per ora formata dalla proprietà di tutti i beni fondi, rendite, valori di obbligazione e cambiali che per esecuzione del decreto del 1.° d'ottobre sono stati restituiti all'amministrazione della Reggenza del Banco dalla direzione della Cassa di ammortizzazione; riserbandoci di aumentarli a tenore del disposto nell'art. 5 del decreto suddetto, ad eccezione di quella porzione che crederemo assegnare provvisoriamente per lo mantenimento della Cassa di Corte. Un particolare regolamento fisserà definitivamente il metodo dell'amministrazione e dell'impiego delle rendite e capitali di detti fondi.

11. A misura de'mezzi che alla Cassa de'privati porgerà non solo il fondo de'capitali della propria dote, che l'eccessivo ristagno della moneta depositata, continuerà l'opera de'pegni sulle materie di oro, argento e gioie; e subitochè si potrà aprire l'altra cassa nel locale del Banco di S. Eligio, si farà la stessa opera sopra altre materie che abbiano un determinato valore, per accorrere a' bisogni di tutt' i ceti. Un particolar regolamento sottoscritto dal nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze darà la norma a queste operazioni. Ogni altro impiego del suo danaro gli è da Noi espressamente vietato.

12. La direzione dell' interna polizia di ciascuna Cassa e delle sue officine, tanto del Banco di Corte, quanto di quelle de' privati, sarà affidata a tre probi e conosciuti proprietarii nominati da Noi sulla proposta del nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze, de'quali uno sarà da Noi designato per Presidente, e gli altri due per Governatori. Tutte le casse saranno sopravvegliate da una reggenza centrale, alla quale sarà ancora affidata l'amministrazione delle proprietà e fondi del Banco. Questa sarà composta da un Reggente da Noi nominato e da'Presidenti delle due Casse.

Un regolamento sottoscritto dal nostro Ministro delle finanze determinerà le attribuzioni di tutti questi funzionarii, la durata del loro impiego, le annuali gratificazioni che crederemo loro accordare. Un altro regolamento fisserà i principali obblighi degl' impiegati nel servizio giornaliero del Banco.

13. Tutte le carte che si trovano emesse, e che si emetteranno dalle Casse di tutti due i Banchi, sieno fedi di credito, sieno polizze notate-fedi originali, non solo continueranno ad essere esenti da' dritti di bollo e registro, ma per accrescerne sempreppiù la circolazione, e repristinarle nel loro antico credito, serviranno di prova della numerazione del danaro. Come ancora tutte le dichiarazioni, convenzioni, condizioni e patti qualunque apposti nelle girate delle suddette carte formeranno quella pruova, e produrranno quell'effetto che la natura e qualità dell' atto seco porta, ancorchè non sieno registrate, bastando la giornata segnata nelle stesse per la loro passata al Banco, ed assicurarne la data: rimanendo soltanto soggette a registro le citazioni per atto di usciere che si faranno in dorso delle carte stesse di Banco, e che sieno

allegate alle medesime prima di passarsi al Banco, per ritirarne il denaro con quelle proteste che le parti crederanno di apporvi per loro cautela. Saranno parimenti soggette al registro fisso le così dette partite di Banco o sieno le copie estratte delle fedi o polizze, delle quali le parti vogliono fare uso legale, secondo le leggi vigenti.

14. Tutti i nostri Segretarii di Stato, per le parti che li riguardano, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Caserta 12 dicembre 1816.

Firmato, FERDINANDO
Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere
Firmato, TOMMASO DI SOMMA.

Pubblicato in Napoli nel dì 18 di dicembre 1816.

Al presente decreto di ricostituzione del Banco sono susseguiti i Decreti del 22 novembre 1860 luogotenenziale, e R. Decreti del 27 aprile 1863, 11 gennaio 1864, 11 agosto 1866.

Napoli li 10 febbraio 1817.

Decreto per riavere il valsente di un titolo andato disperso.

FERDINANDO I.

Sulla proposizione del nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro delle Finanze;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue:

ART. 1.° Le pleggerie delle polizze, o fedi di credito disperse non saranno più prestate presso i Tribunali, ma saranno prese in via amministrativa dalla Reggenza del Banco delle Due Sicilie secondo le istruzioni che ne darà il nostro Ministro delle Finanze.

2.° Qualunque Legge, Decreto, o Ministeriale disposizione in contrario resta rivocata.

3.° Il nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato, FERDINANDO
Segretario di Stato Ministro Cancelliere
Firmato: MARCHESE DI CIRCELLO

Per copia conforme
Ministro delle Finanze
Firmato: DE'MEDICI.

Copia — ISTRUZIONI DEL MINISTRO DELLE FINANZE PER LA ESECUZIONE DEL DECRETO DE' 10 FEBBRAIO 1817, CIRCA LE PLEGGERIE DELLE POLIZZE, FEDI DI CREDITO, O CARTELLE DE'PEGNI DISPERSE.

Art. 1.° Disperdendosi una fede di credito, per la quale il Banco conosce il solo intestatario del danajo, dietro la domanda del medesimo in carta bollata, e la fede che si farà dal Banco della esistenza della somma, mediante il pagamento di un dritto di grana venti per le somme di duc. 10, e di gr. 60, da duc. 10, 01 in sopra, potrà la somma in essa contenuta essere liberata al detto intestatario, coll'obbligo solidale: o di un qualche impiegato con soldo in pubblica Amministrazione, o di un qualche probo o conosciuto benestante, obbligandosi però costui innanzi alla Reggenza, di cavare il Banco indenne, ed illeso nel caso, che venisse ad esibirsi la fede originale, e soggettandosi anche all'arresto personale. Nel caso poi che la fede di credito fosse stata girata ad altri, e colui al quale è stata girata l'avesse dispersa, e ne domandi la liberazione, si esigerà ancora il consenso dell'intestatario.

2.° Se si disperderà una polizza notata fede, per la quale il Banco ha notizia dell'Intestatario non solo ma benanche della persona, a cui va diretto il pagamento, osservandosi tutte le stesse formalità di sopra indicate per le pleggerie, sarà sempre necessario di avere consensi di ambedue le parti prima della liberazione della somma rappresentata dalla polizza dispersa. E la pleggeria in tal modo avrà luogo per le somme che non oltrepassano li duc. mille, mentre per le pleggerie da riceversi per le polizze disperse, che oltrepassano tal somma, si riceverà l'obbligo di un benestante con una iscrizione ipotecaria, da dover sussistere per lo spazio di 10 anni, elassi i quali s'intenderà sciolta, e cassata di fatto.

3.° Per assicurarsi se venga a presentarsi al Banco la polizza o fede di credito asserita dispersa, la cui somma sarà stata sequestrata, non saranno liberate, se non dopo lo spazio di quindici giorni, le somme al di sotto di duc. cinquanta, e dopo un mese le somme maggiori.

Napoli li 10 Febbrajo 1817.

Visto ed approvato
Il Ministro delle Finanze
De' Medici.

Napoli 26 Febbrajo 1817.

Al signor Reggente del Banco delle Due Sicilie.

Signor Reggente,

In esecuzione degli articoli 7, 10, e 12, del Real Decreto de' 12 di Dicembre 1816 dietro mia proposizione, si è la M. S. degnata di approvare i regolamenti definitivi riguardanti le operazioni dello sconto delle cambiali, della pignorazione degli oggetti preziosi, e dell' amministrazione ed impiego delle rendite del Banco, come ancora le attribuzioni della Reggenza e del Governo del medesimo, e delle sue Casse; finalmente i doveri inerenti a tutti gl'impieghi, che lo compongono.

Io spero, che mediante la vostra indefessa, e vigilante cura, non che di quella di tutti gl' Individui, che la Reggenza ed il Governo de' Banchi compongono, dando a questi regolamenti fissi ed uniformi la dovuta ed esatta esecuzione, tolto di mezzo quel complesso di appuntamenti ed ordinanze, che in varie epoche formate, e vacillanti, vogliasi dare al Governo, ed al pubblico quella tranquillità, che un'opera così interessante richiede, ed ispirare maggior fiducia a' creditori apodissarii pe' fondi, che nel Banco vanno a depositare.

E perchè gl'Impiegati ancora della Reggenza e delle Casse del Banco possano con maggiore energia, ed esattezza eseguire le varie incombenze loro affidate, vuole il Re, che i soldi stabiliti per le diverse cariche sieno loro pagati netti di ogni altra ritenuta, oltre quella del 2 1|2 pel Monte delle vedove, e de' ritirati. Contemporaneamente si è la M. S. degnata di fissare un fondo di gratificazioni da distribursi nelle somme, proporzioni, ed epoche indicate nella determinazione trascritta in piè dell' annesso notamento.

In esecuzione adunque delle suddette Sovrane disposizioni, ho l'onore di acchiudervi; Signor Reggente, da me vistate.

1.° Le istruzioni, e regolamenti di sopra indicati, incaricandovi di farle imprimere per le stampe, e d' inviarmene una quantità di esemplari.

2.° Lo stato discusso degli introiti, ed esiti.

3.° Finalmente il notamento delle cariche, e de' soldi degl' Impiegati.

Con ciò restando deffinito il Piano organico del Banco delle Due Sicilie, vi autorizzo a dargli esecuzione come fosse stato approvato dal primo dello scorso mese di Gennajo, intendendosi in questo comprese tutte le autorizzazioni provvisorie, che vi ho precedentemente comunicate.

Gradite, Signor Reggente, gli attestati della mia distinta considerazione. — Firmato De' Medici.

REGOLAMENTO ORGANICO DEL GOVERNO DE' BANCHI E DELLA REGGENZA.

Art. 1.° Il Governo di ciaschedun Banco composto, com' è prescritto nell' Articolo 12 del Real Decreto de' 12 Dicembre 1816, da un Presidente e da due Governatori, invigilerà giornalmente sull'andamento di tutte le officine del Banco, ed individualmente sull' adempimento de' doveri di ciascuno Uffiziale. A questo effetto uno almeno degl' individui del Governo, compreso il Presidente, dovrà essere risponsabile di assistere personalmente nel locale del Banco in ogni giorno di negoziazione, potendosi dividere fra loro il lavoro per settimane, o in altro modo che ad essi riesca più comodo, purchè non manchi la presenza di uno di loro. Il Governatore sentirà le querele de' particolari, e risolverà momentaneamente tutte le quistioni, facendo subito eseguire tuttociò che possa condurre al disbrigo ed esattezza del pubblico servizio, e tutti gli uffiziali dovranno senza replica ubbidirlo. Ordinerà la verifica dell' esistenza delle somme per le polizze disperse. Una volta in ogni settimana si uniranno, a loro arbitrio, tutti tre per conferire su'disordini che si fossero introdotti, o sul miglioramento che si potesse dare al servizio, e per risolvere il conveniente. Allorchè si trattasse di novità di momento le proporranno alla Reggenza per l'organo del Presidente.

2.° Ogni Governatore di servizio nella giornata avrà la facoltà di sospendere, o di soldo, o di servizio, o dell'uno e dell'altro, qualunque individuo di tutte le officine del Banco, e nella giornata di unione ne farà partecipi i suoi colleghi, qualora colla sua prudenza non creda fra le 24 ore riabilitare il sospeso. Le multe di puntatura ne' soldi, come le gratificazioni, si proporranno nelle riunioni settimanali per farsi presenti alla Reggen-

za, la quale le risolverà definitivamente, e ne ordinerà l'esecuzione.

3.° Ogni Capo di officio al fine del travaglio della giornata farà un rapporto delle mancanze degli Ufficiali, e di ogni novità che sia accaduta nella sua officina, e lo consegnerà nella Razionalia del Banco, ove se ne formerà un plico, che si farà pervenire al Presidente, unitamente alla resta delle Casse in ogni sera. Le reste saranno parimenti inviate in ogni sera al Ministro delle Finanze, ed al Reggente.

4.° Il Governo colla sua prudenza risolverà quando convenga immettere o estrarre moneta dal Tesoro, e quando converrà fare delle improvvise contate di Cassa, l'eseguirà.

5.° Allorchè si trattasse di finale destituzione, o di giubilazione, o di passaggio di Uffiziale per morte, o di permuta da Banco a Banco, si discuterà dal Governo riunito, e se ne porterà il risultato alla Reggenza, la quale risolverà definitivamente, ed eseguirà il risoluto.

6.° La durata dell'impiego del Presidente, e de'Governatori sarà di tre anni, e potranno essere confermati. L'annuale gratificazione sarà pe' Presidenti di duc. 480., e pei Governatori di duc. 240., netti di ogni ritenzione, che saranno pagati per una metà a Pasqua, e per l'altra a Natale.

7.° Il Reggente avrà esclusivamente la sopravveglianza delle Officine della Segreteria, e Razionalia centrale, avrà la corrispondenza col Ministro, e la firma di tutte le polizze d'introito, e di esito del patrimonio del Banco nei limiti sempre dello Stato-discusso annuale, e delle mensili, o straordinarie autorizzazioni che si riceverà. Interverrà a nome dei Banchi a tutt' i contratti che verrà autorizzato a stipulare, e farà tuttociò che il Ministro delle Finanze crederà commettergli per l'utilità del servizio. Decreterà definitivamente le liberazioni del danaro per le polizze disperse, dopo date le cauzioni a norma del decreto de'10 di febbraio 1817.

8.° Almeno una volta la settimana si riunirà in Sessione coi due Presidenti, ed in essa si proporranno tutti gli affari mentovati negli Articoli 1, 2, e 5 come pure tuttociò che riguarderà l'Amministrazione delle rendite patrimoniali, a tenore delle istruzioni dell'Amministrazione, e tutto si risolverà a pluralità di voti.

9.° Formerà parimenti, unito ai due Presidenti, in ogni anno lo Stato discusso di tutte le spese occorrenti pel servizio de' due Banchi, e della Reggenza. Discuterà nello stesso modo l'iniziativa dello ingrandimento, o restrizione dell'opera de'pegni, e dello sconto delle cambiali per proporla al Ministro delle Finanze. Finalmente potranno discutere tuttociò che crederanno opportuno al miglioramento del servizio della Real Tesoreria, e del Pubblico per farne la proposta al Ministro delle Finanze. Tutte le ordinanze generali per lo servizio tanto de'Banchi, quanto delle Officine della Reggenza saranno formate dal solo Reggente.

10. La durata delle sue funzioni sarà di 5 anni, e potrà essere confermato. Siccome sarà egli sempre un impiegato superiore con soldo in altra carica, così per le funzioni di Reggente avrà un onorario di annui ducati mille netti di ogni ritenzione che saranno pagati nell'epoche stabilite nell'articolo 6.

11. Il conto d'amministrazione de' beni del Banco sarà reso in ogni anno alla Regia Corte de' Conti.

Annotazioni.

Sull'Art. 1. Al Governo dei Banchi han provveduto con nuovo organamento il Decreto Luogotenenziale del 22 novembre 1860 ed i R. Decreti del 27 aprile 1863 14 gennaio 1864 ed 11 agosto 1866 e seg.

Per gli stessi l'Amministrazione del Banco è confidata ad un Consiglio Generale ad un Consiglio Amministrativo ed al Direttore Generale.

Il Consiglio Generale, rappresentante l'universalità degl'interessi dei cittadini, è costituito dal Sindaco di Napoli, dal Presidente della Camera di Commercio dal Presidente del Tribunale di Commercio, e da un numero di membri elettivi dei Consiglio Provinciale e Comunale, della Camera degli Avvocati e della Camera di Commercio di Napoli e delle Città ove il Banco ha sedi.

Il Consiglio Amministrativo centrale costituente il potere esecutorio è formato dal Direttore Generale da due Consiglieri di nomina Governativa, da quattro delegati del Consiglio Generale. Il Consiglio di Amministrazione delle Sedi è formato dal Direttore locale da un delegato del Consiglio Generale e dagli Ispettori destinati a quella sede

Due Censori nominati dal Consiglio Generale con facoltà di poter intervenire nelle sessioni del Consiglio di Amministrazione provvedono all'esatta esecuzione delle leggi e regolamenti.

Art. 2. È permesso oggi al Sotto-Direttore di Sede in Napoli il sospendere un impiegato, con l'obbligo di riferirne tra le 24 ore al Direttore Generale (art. 7. Dec. 14 Gennaio 1864). Il Direttore di Sede potrà sospendere riferendone al Consiglio di Amministrazione locale, e rapportandone pei provvedimenti di risulta al Di-

rettore Generale ove dal Consiglio medesimo venisse confermata la sospensione.

Art. 5. La destituzione e ritiro di un impiegato è riserbata al Consiglio di Amministrazione Centrale (Dec. 11 agosto 1866, art. 9 Dec. 26 maggio 1867).

Art 6. Tanto il Direttore Generale quanto i Consiglieri nominati dal Governo non hanno più durata a tempo fisso — Il loro onorario pel Direttore Generale è di L. 15000 annue e pei Consiglieri di L. 7000.

Art. 9. Formato ogni anno il bilancio preventivo dell'Amministrazione è questo reso esecutivo dopo l'approvazione del Consiglio Generale (Dec. 26 maggio 1867).

Art. 11. La presentazione del Conto Consuntivo annuale è a farsi al Consiglio Generale.

REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DA TENERSI NEL BANCO DELLE DUE SICILIE DE'FONDI DI SUA DOTAZIONE.

Art. 1.° L'amministrazione di tutte le rendite de'Banchi, o sian provenienti dalle loro dotazioni, o da interessi di pegni ed altri introiti qualunque, si terrà dalla Reggenza del Banco, dipendente dagli ordini del Ministro delle Finanze.

2. La corrispondenza col Ministro delle Finanze, l'intervento nella stipula de' contratti di qualunque natura, la conoscenza degli affari contenziosi, la disposizione degli esiti, saranno nelle attribuzioni del solo Reggente. Niuna polizza d'introito, o di esito potrà esservi nell'Amministrazione senza la sua firma. Egli potrà conferirla in caso di bisogno ad uno de' membri della Reggenza, ferma restando la sua risponsabilità.

3. Apparterrà a' Presidenti membri della Reggenza, e potranno esserne incaricati anche i Governatori, il dettaglio degli affitti dei predj rustici ed urbani; la disposizione delle necessarie riparazioni, le quali per le case non debbono eccedere un'annata di pigione di ciascuna abitazione, ed occorrendo riparazioni che potessero importare somma maggiore, dovrà prima ottenersene l'approvazione dal Ministro. Gli stessi invigileranno all'esecuzione delle riparazioni delle medesime, o proporranno in Reggenza tutti quei mezzi, che crederanno proprii a migliorare la proprietà, e la rendita del Banco.

4. Il metodo pe' nuovi affitti sarà il seguente. Dietro la richiesta che ne sarà fatta, la Contabilità noterà il valor locativo indicato nell'antecedente contratto; indi si rimetterà all' esattore per la solvibilità dell' offerente; in

seguito il verificatore anderà ad osservare se sia suscettibile di aumento, o vi sia deteriorazione, ed in ultimo il Governo segnerà la conchiusione del contratto. Il Reggente, nè ordinerà l'esecuzione.

5. Pe'fondi urbani si procurerà sempre tenerne affittata l' esazione a partito forzoso con contratto approvato dal Ministro delle Finanze.

6. Vi sarà quel conveniente numero di Avvocati, Patrocinatori, ed Architetti, che sulla proposta del Reggente determinerà il Ministro delle Finanze. Siccome però le disposizioni sono, che tutte le proprietà sian vendute, e permutate in iscrizioni sul Gran Libro, ed in conseguenza anderà a cessare il bisogno di questi Funzionarj, così non avranno onorarj fissi, ma solo annuali gratificazioni.

7. Siccome la Direzione della Cassa di Ammortizzazione per esecuzione dell'art. 6 del Real decreto del 1 ottobre 1816, continua ad eseguire le vendite de'beni del Banco, così la Reggenza darà tutt'i lumi che dalla stessa le verranno richiesti, perchè tutto si esegua regolarmente.

8. L' Officina della Razionalia della Reggenza del Banco, terrà per l'Amministrazione suddetta una Scrittura a doppia partita, divisa in proprietà, e conto corrente, regolata in modo, che ciascuno di questi due rami dia tutti quei risultati che possansi desiderare in una ben diretta Amministrazione. La proprietà del Banco essendo destinata in garanzia de'suoi impegni, sarà tenuto nella scrittura di questo ramo il conto delle polizze vuote di fondi rimasti nell'antico Banco di Corte, e riconosciute dal nuovo. Indipendentemente da questa scrittura, ve ne sarà un'altra sullo stesso stile, per l' impiego in pegni, o in isconti de'fondi della Cassa Apodissaria, e de'profitti che il Banco ne ritrae, e che uniti alle sue rendite, ne formano la sussistenza.

9.° Saranno per detta Amministrazione aperte due Madrefedi del Banco di Corte, una colla intestazione *Frutti delle proprietà, e lucri del Banco*, ed un'altra di *Operazioni del Banco*. Nella prima s'introiteranno tutte le rendite di qualunque natura; nella seconda tutte le rate dei Capitali. Gli esiti autorizzati dallo Stato discusso si noteranno sulla prima: se i fondi non saranno sufficienti, si potranno improntare dei supplementi dalla seconda, coll'autorizzazione però sempre del Ministro delle Finanze.

10. In ciascun mese di dicembre di ogni anno sarà

fermato uno Stato discusso approvato dal Ministro di Finanze per fissare lo spesato di tutto l'anno. Siccome però questo per l'articolo delle spese varia in ogni mese, così deve questa parte in ciaschedun mese proporsi al Ministro delle Finanze per venire approvata, trattenendosi sempre ne'limiti della somma totale determinata. Se talora le circostanze portassero di doversi oltrepassare, dovrà ottenersene Sovrana approvazione.

11. In ogni fine di mese presenterà il Reggente alla Corte de'conti il bilancio dell'introitato, ed esitato, sottoscritto da'suoi contabili, e da lui vistato. Si darà il conto nelle debite forme alla corte medesima in fine di ogni anno.

12. Fissato il conto tra il Banco, e la cassa di Ammortizzazione, presenterà il Reggente al Ministro delle Finanze lo Stato di situazione della proprietà, e delle rendite, e pesi del Banco, per darsi da S. M. le provvidenze riservate nell' art. 5 del suo precitato real Decreto, onde fissarsi definitivamente la proprietà di cui il Banco dev'essere dotato.

Annotazioni.

Sull'Art. 1. L'Amministrazione dei beni patrimoniali del Banco è devoluta al Consiglio Generale (Art. 6. Dec., 27 aprile 63) Art. 13 Dec. 14 gennaio 1864. Art. 5. Dec. 11 agosto 1866.

Art. 6. L'albo degli avvocati patrocinatori ed architetti è formato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione (Art. 6 Decr. 14 gennaio 1864 Art. 9 Decr. 11 agosto 1866).

Art. 10. In ogni 1.° novembre quando cioè è fissata la riunione ordinaria del Consiglio Generale, è a presentarsi il bilancio presuntivo del venturo esercizio, *che sarà reso esecutorio dopo l'approvazione del Consiglio Generale.*

Art. 11. In ogni 15 giorni almeno dopo approvazione del Consiglio di Amministrazione è obbligatoria la pubblicazione per le stampe dello Stato di situazione dell'Istituto (art. 9 Dec. 14 gennaio 1864).

REGOLAMENTO PER LO NEGOZIATO DELLO SCONTO DI CAMBIALI, O ALTRI VALORI COMMERCIALI.

Art. 1. Sarà istallato separatamente dal Governo del Banco, e senza che abbia ingerenza col medesimo un Consiglio di sconto, composto di due, o più negozianti.

2.° La somma da impiegarsi allo sconto dovrà esser determinata in ogni sei mesi da S. E. il ministro delle Finanze. L' interesse che si esigerà su di esso sarà del 9 per 100 l' anno, di cui una parte da fissarsi dal Mini-

stro di Finanze anderà in beneficio de' Negozianti che garantiscono lo sconto, come appresso si dirà, ed il rimanente utile resterà al Banco. I Negozianti non percepiranno premio dagli effetti che disconterà la Tesoreria, o le Amministrazioni che ne dipendono, purchè non ne sia richiesta dal Banco la di loro responsabilità; come si richiede per gli altri effetti scontati.

3.° Gli effetti di commercio che si vogliano scontare, dovranno essere rivestiti di tre firme di negozianti, o almeno di due negozianti, e di un particolare proprietario conosciuto.

4.° Le Cambiali da scontarsi dovranno essere traettizie, e pagabili in Napoli, nè potranno avere scadenza maggiore di tre mesi.

5.° Li Deputati negozianti saranno solidalmente garanti delle somme che si scontano.

6.° Coloro che richiedono lo sconto, presenteranno la dimanda, una col notamento de' valori che si vogliano scontare, in mano del Segretario Generale della Reggenza, il quale farà segnarla dal Reggente, a cui è nota la somma ch' esiste, da potersi impiegare in questa operazione, e la passerà all' esame de' suddetti Deputati.

7.° Costoro si uniranno per fare scrutinio de' valori che si vogliano scontare: E quelli che resteranno ammessi, dovranno esser firmati al piede da' sudetti Negozianti, li quali firmeranno anche il notamento, che dovrà essere in carta bollata, restando così garanti dell'importo dello sconto.

8.° Allorchè lo sconto sarà stato ammesso sarà subito passato al Segretario Generale della Reggenza, il quale avrà cura di passare tutte le carte corrispondenti in Razionalia immediatamente, onde venga subito spedito il pagamento a favor di colui che avrà negoziato i suoi effetti di commercio.

9.° Un tal pagamento dovrà farsi con polizza notata fede giusta il sistema scritturale del Banco, quale sarà firmata dal solo Reggente: e tali polizze saranno formate in istampa tutte uniformi a tenore di un modello, che ne daranno i stessi Deputati Negozianti.

10. Vi dovrà esser sotto l' immediata ispezione del Razionale della Reggenza, un'Ajutante che abbia conoscenza del Codice, e della Scrittura Mercantile, il quale dovrà essere particolarmente incaricato del disbrigo di que-

sta operazione, e di tenerne il conto, e la Scrittura in regola.

11. Finalmente siccome potrebbe con facilità accadere che molte cambiali scadessero in una sola giornata, e che taluni de' negozianti facessero i pagamenti in estinzione delle medesime in numerario effettivo, e non già in polizze, ed in tal caso non solo si renderebbe difficile, ma anche rischiosa l'esazione, dovendosi affidare le cambiali in mano di molti che si ricevano la moneta da'Negozianti, così vi sarà un Cassiere dello sconto, persona proba, e solida, che si renda garante di questa esazione. Al medesimo saranno consegnate le cambiali, ed esso ne curerà l' esazione a misura delle scadenze, e ne avrà il discarico, o col versamento delle somme corrispondenti, o colla restituzione delle stesse cambiali, che dovrà aver cura di far protestare, qualora non venissero estinte al maturo, per esigersene l' importo da'Deputati Negozianti che han garantito lo sconto, al che li medesimi saranno obbligati, non ostante qualunque circostanza possa concorrervi. Il cennato Cassiere dovrà dare una cauzione di annui ducati trecento di consolidato, restando sotto la sua risponsabilità li commessi, de' quali dovrà avvalersi per la esazione delle cennate cambiali, acciò il Banco resti sempre al coverto di qualunque danno.

Annotazioni.

Al collocamento dei fondi del Banco provvede il Dec. 23 giugno 1818 ed il Regolamento del 2 aprile 1839. Gli art. 22 23 24 e 25 del Decreto 11 agosto 1866, provvedono ad alcune riforme per lo andamento di questa importante braccia di servizio. Con l' art. 2.° del decreto 14 gennaio 1864 lo sconto va esteso ai titoli di prestito ai Comuni, alle Provincie ed agli Stabilimenti pubblici la cui emissione sia regolare e legale, ed abbiano scadenza fissa sia per gl' interessi che per la quote di riscatto. Alle obbligazioni di Società industriale, con le modalità domandate dal Decreto stesso. Agli ordini in derrate a tre firme. Ai certificati di deposito di merci e derrate rilasciate dai Docks o Magazzini Generali.

L'art. 6. del Decreto 14 gennaio 1864 e 9 del Decreto 11 agosto 1866 attribuiscono al Consiglio di Amministrazione il riparto del fondo disponibile per le operazioni di Sconto e collocamento di fondi.

Un regolamento pubblicato nel 1825 ripartisce i fondi del Banco nelle proporzioni necessarie pel negoziato dei pegni e per gli Sconti.

Un verbale del 25 giugno 1863 di Commissione della Direzione del Banco discusso nelle tornate del Consiglio Generale del 21 23 27 luglio e 3 agosto 1863 stabilisce alcuni diversi altri modi d' impiego.

REGOLAMENTO PER L' OPERA DELLA PEGNORAZIONE.

Art. 1.° L' opera de' pegni, che si rende di grandissimo sollievo per la Nazione, di sommo utile per il commercio, e che è una sorgente di ricchezza per il Banco, nell' atto che accorre ai bisogni de' particolari, si continuerà a fare sulle materie di oro, argento, e gioje nel locale dell' antico Banco della Pietà col fondo de'Capitali della propria dote della Cassa de'Privati, potendovisi anche impiegare il denaro in detta Cassa depositato, qualora il ristagno ne fosse eccessivo; locchè si eseguirà secondo la prudenza del Reggente del Banco, coll'autorizzazione però sempre del Ministro delle Finanze.

2.° I pegni si potranno fare anche di picciole somme inferiori ai duc. 10, e fino alla somma non eccedente, duc. 500 per ora, potendosi in appresso a tenore delle circostanze aumentare: Su di ogni pegno di qualunque somma egli sia, si esigerà l' interesse alla ragione del nove per cento l' anno calcolato per giorni.

3.° Ogni pegno non potrà godere una mora maggiore di mesi sei, elassi i quali dovrà dispegnarsi. Se però un pignorante in fine del termine accordato volesse rinnovare il pegno pagando l'interesse decorso, sarà permesso di eseguirsi, consegnandosi una nuova cartella, e descrivendosi ne' libri dell' impegnata, come un pegno allora fatto.

Egualmente sarà considerato e descritto nel libro, come pegno allora fatto, qualora un pegnorante in fine del termine accordato, o anche prima volesse diminuire il pegno, venendo a pagare l' interesse decorso, ed una porzione della sorte principale, nel qual caso anche li sarà consegnata una nuova cartella.

E finalmente se un pignorante in fine del termine accordato, o prima ancora, venisse a pagare l' interesse decorso, e volesse esser restituita una porzione degli oggetti pignorati, sarà questo permesso, purchè però venga pagato contemporaneamento dalla parte, quella porzione di danaro, che sarà giudicata dall'Orefice poter valere quelli oggetti che vuol essere restituiti: ed in tal caso sarà rinnovata la cartella, e formandosi un nuovo pegno, se ne prenderà ragione sopra i libri corrispondenti.

4.° Non potranno farsi pegni di vasi, o arredi sagri, nè di oro, e di argento coll' impronta Reale, senza per-

messo in iscritto delle autorità, alle quali compete, vistato dal Reggente del Banco, o almeno dal Presidente della Cassa.

5.° L'argento fino sarà pegnorato, valutandosi a duc. 11 la libbra, e l'oro fino alla ragione di duc. 13 l'oncia, senza tenersi conto della manifattura per eccellente che fosse. Le gioje saranno valutate per la metà del valore che corrono in piazza, allorchè sono pegnorate, senza tenersi affatto conto del lavoro; restando l'Orefice apprezzatore responsabile della qualità, e valore degli oggetti che da esso saran pignorati.

6.° In ogni pegno sarà segnato il nome e cognome del Pignorante, ed il domicilio, che lo stesso indicherà, affine che si possa mandare ad avvisare, qualora così si disponga dal Governo della Cassa, alquanti giorni prima che deve seguire la vendita, a dippiù del cartello di avviso che ne sarà affisso nel cortile del Banco. Questo avviso però si farà per mezzo dell' usciere del Banco medesimo, nè avrà dritto il padrone del pegno di reclamare dopo la vendita, asserendo di non essere stato avvisato; giacchè siccome nella cartella del pegno che si consegna al pignorante sta scritto, è dichiarato, che il termine è di mesi sei, così dev' essere noto a ciascuno che in uno di questo prefisso termine, quando il pegno non è dispegnato o rinnovato, deve mettersi in vendita, ed il suddetto avviso si da talvolta per una sola maggior attenzione.

7.° Allorchè sarà scaduto il termine prefisso, ed accordato dalla legge, ed i pegni non saranno stati dispegnati, o rinnovati, saranno essi venduti a pubblico incanto nella piazza degli Orefici per mezzo di pubblici incantatori, liberandosi al maggior offerente, allorchè l' Orefice apprezzatore conoscerà che non può vantaggiarsi dippiù; restando avanti il medesimo Orefice ai suddetti Incantatori, e restando benanche lo stesso Orefice garante delle persone, alle quali vengono liberati i pegni, e dalle quali deve riscuoterne l' importo nel momento stesso della liberazione: come il tutto sarà dettagliatamente dichiarato nelle istruzioni de' rispettivi Impiegati nell' officina dei pegni.

Per le spese occorrenti nell' incanto, dritto degli Incantatori, e di presenza degl' Impiegati che vi assisteranno, si riterrà secondo l' antico solito il 2 per cento.

8.° In ogni anno si farà l'inventario de' pegni esistenti in Guardaroba, eligendosi a tal effetto un Orefice revisore dal Signor Reggente del Banco; dovendo intervenire a tal atto il Segretario ed il Razionale della Cassa, ed assistervi ancora un Governatore della Cassa medesima. L' orefice Revisore, resterà garante solidalmente coll'Orefice apprezzatore del valore impiegato dal Banco in ciaschedun pegno, e dell' interesse corrispondente.

Annotazioni.

Vengono pure ammesse a pegnorazione nella Cassa Pietà le pannine telerie stoffe e metalli rozzi (Dec. 29 dicembre 1819).

Oltre la Cassa Pietà venne inaugurata la succursale dello Spirito Santo a cui oltre il servizio Apodissario fu affidata l' opera dei pegni per i soli metalli preziosi (Dec 23 agosto 1824).

Anche la Sede del Banco stabilita nella Città di Bari esegue la pegnorazione dell' oro ed argento — Con Decreto Luogotenenziale fu aperto nel già Monastero di Donnaregina un Monte di Pietà dedito al pignoramento delle pannine usate cucite e bagnate, una deliberazione del Consiglio Amministrativo del Banco aggregava a questo Monte anche l' Officina di pannine nuove, togliendola dalla Cassa Pietà presso cui oggi eseguonsi pegni di sole Gioie, oro, argento, e metalli rozzi.

(Dec. luogotenenziale 7 Settembre 1861 e Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 13 Febbraio 1865.

Ad ampliare l' opera di pegnorazione il Consiglio Generale nella Seduta del 16 luglio 1863 votava l' apertura di altri Monti di Pietà nelle vicinanze di Mercato e Piedigrotta. Questa deliberazione non ha per anco avuto effetto.

Se questa specie di pignoramento è massimamente dedita a coloro che nella sventura delle proprie fortune vi trovano appoggio. Altra forma, anche di pegno il Banco adotta la quale anzi d'esser soccorso, a mò di Dochs o Magazzini Generali è un potente mezzo di circolazione e in pari tempo sicuro deposito delle merci — E veramente dispiacevole che il Commercio Napoletano non per anco sciogliendosi dai gretti vincoli del pregiudizio non usi del potente soccorso della Pegnorazione della Mercanzia stabilita presso il Banco, sia per dare con capitale sovvenuto maggiore sviluppo al nostro commercio, sia per rendere a mezzo del titolo di deposito nel Banco più facilmente trasmissibile i suoi generi e mercanzie. Il regolamento ministeriale del 2 Giugno 1860 designa i generi ammissibili a pegnorazione. Ognuno dalla lettura dello stesso potrà persuadersi del potente sbocco che il Commercio Napoletano tiene, e di cui se con più sollecitudine usufruisse, la ricchezza nazionale troverebbe più facile e positivo sviluppo.

Questa istituzione è succedanea all'altra della pegnorazione delle merci senza che queste venissero tratte dai Magazzini della R. Dogana — Questo sistema dovette andar soppresso, per i gravi imba-

razzi che portava l'avere un' Amministrazione innestata per così dire in altra Amministrazione d'indole e scopo affatto differente.

Sull' art. 2.° Il Dec. 6 luglio 1818 fissa l'interesse sui pegni d'oro argento gioie e metalle rozzi al 6 per 100 — Il rescritto 18 marzo 1839 e la Ministeriale del 28 giugno stabiliscono l' interesse del 4 per 100 sulle lanerie telerie e sulle verghe d'oro ed argento raffinato e sulle monete estere. Sui pegni di pannine usate cucite e bagnate fatti nel Monte a Donnaregina l'interesse è anche stabilito al 4 per 100.

Sull' art. 5. Il Dec. 12 febbraio 1832 ed il Rescritto del 25 settembre 1835 regolano la pegnorazione delle gioje, per un valore superiore o inferiore alle L. 425.

Sull'art. 6.° — Il Banco a maggior facilitazione degli interessati che si trovassero fuori Napoli usa far seguire la pubblicazione dello avviso anche nel Giornale Officiale (Disp. Minist. 13 febbraio 1828).

Sull' art. 8.° Le prescrizioni contenute in questo articolo sono derogate, pel diverso sistema adottatosi di avere due *Guardarobe* l' una attiva nella quale vengono fatti i pegni, l' altra passiva che rinnova dispegna o vende gli oggetti depositati.

È dal Governo del Banco oggi adottato il sistema di nominarsi due Ragionieri Custodi, ognuno dei quali per un anno pegnorerà e per l' altro susseguente provvede all'estinzione della sua gestione— In siffatto modo l'esercizio di un Custode viene ad essere assodato ogni fine di anno dovendosi i pegni dopo un anno o dispegnare o vendere o rinnovare, operazione che importando novella pegnorazione fa passare gli oggetti al Custode attivo.

Essendo stabilito presso ogni Custode di preziosi un Orefice Revisore per rivedere gli apprezzi eseguiti il Consiglio Generale, approvava nella tornata del 31 Decembre 1863 la fusione dei due officii di Revisore-Orefice e Custode — Decorso un anno questo sistema fu novellamente abolito, con delib. del Cons. Generale del dì 8 Dicembre 1864 a proposta del Cons. d' Amminis. (verbale del 6 Decembre 1864) e ciò pei serii inconvenienti che tale fusione creava sia nel servizio pratico sia nella scelta degli individui nei quali era indispensabile rinvenirsi capacità amministrative e valentia artistica.

PER LO SEGRETARIATO GENERALE DELLA REGGENZA DEL BANCO.

Obblighi del Segretario

Art. 1.° Essendo costituita la Segreteria ad essere la depositaria di tutte le leggi del Banco, tanto in ordine alla economia, ed amministrazione del suo patrimonio, quanto per rapporto al negoziato apodissario, ed avendo tali leggi la di loro origine, o da sovrane determinazioni, o da stabilimenti consegrati dall' esperienza e dall' antichità, o in fine da determinazioni, ed ordinanze della Reggenza,

che per utilità, e buon servizio de'Banchi stessi nelle occasioni sian fatte, fa d' uopo che il Segretario ne tenga un esatto conto, onde abbiano una inalterabile osservanza. Intanto siccome la moltiplicità degli affari nella Segreteria si aumenta, e si diversifica a misura delle circostanze, e le operazioni della medesima si rapportano in massima parte alle cognizioni, attività, e zelo di colui che regge una carica tanto delicata, così si dettagliano le sole precise obbligazioni personali del Segretario, ed i Registri che debbono tenersi nel Segretariato Generale, lasciando il dippiù alla prudente condotta del Segretario medesimo.

2.° Deve il Segretario Generale assistere giornalmente nel locale ov' è situata la Reggenza per la firma delle carte, per il disbrigo degli affari, e per assistere al sig. Reggente in tutto ciò che può occorrere; come ancora per invigilare al buon ordine, ed alla condotta degli officiali per la parte che lo riguarda.

3.° Tutte le volte che si riunirà la Reggenza, dovrà intervenire alle sessioni. Allorchè sarà fatta una determinazione con maggioranza di voti, dovrà subito il Segretario notarla in ristretto di suo proprio pugno, ad oggetto di distenderne quindi il corrispondente appuntamento. Disteso l'appuntamento in borro, lo farà cifrare da' Signori componenti la Reggenza, ed indi lo firmerà anche esso. Il borro così cifrato si trascriverà nel libro degli appuntamenti, il quale dovrà esser munito del visto del Reggente, e della soscrizione del Segretario. Le ordinanze giornaliere saranno firmate dal solo Reggente, e dal Segretario. Le matrici tanto degli appuntamenti, quanto delle ordinanze saranno conservate in volumi, co'loro indici corrispondenti.

4.° Dovrà distendere tutt' i rapporti da farsi al Re, e a' suoi Ministri di Stato, e tutte lettere di officio, e di corrispondenza con tutte le altre Amministrazioni, e regj tribunali, secondo occorrono a misura delle circostanze. Le matrici saranno conservate come sopra, e dal Segretario saranno similmente fatte trascrivere sopra registri parati, con farne prendere notamento negl' indici rispettivi.

5.° Di tutte le risoluzioni della Reggenza che richiedono doversi eseguire dal Razionale, o di dover essere all' intelligenza del medesimo per regolamento degl' interessi del Banco, della scrittura, della polizia interna delle

diverse officine, o della condotta degli officiali, dovrà il Segretario farne certificati, e muniti di sua firma passarli al Razionale in Capo, ed anche quando occorre ai Segretarj e Razionali delle Casse, per parteciparsi a chi altro convenga per l' esatta osservanza, riscuotendone le ricevute in piè degli originali. Trattandosi di avvisi da darsi dal Reggente a' Governatori delle Casse, si eseguiranno con lettere di ufficio, le quali saranno dirette ai Presidenti delle rispettive Casse, e firmate dal Reggente e dal Segretario.

6.° Dovrà custodire con somma gelosia i Libri, e Registri di sopra indicati, e non potrà estrarne copia, nè formar certificati di qualsivoglia natura, senza l'ordine in iscritto del sig. Reggente.

7.° Qualora la Reggenza assista alle contate di Cassa, o a qualunque altra funzione, dovrà intervenirvi anche il Segretario generale per registrarne gli atti, e farne eseguire le disposizioni.

8.° Gli ordini Sovrani, e le lettere Ministeriali, dovrà aver cura il Segretario che siano trascritte in un Registro a parte, facendovi notare in margine le rispettive disposizioni, che su di esse saranno state date dal sig. Reggente, facendone far menzione benanche nell'indice corrispondente. Di tutte le altre carte, e lettere di ufficio, oltre le suddette Ministeriali, se ne faranno fascicoli separati, apponendo ad ogni carta il suo numero d'ordine, onde non se ne disperda alcuna, riducendosi poi in volumi secondo il bisogno.

9.° Dovrà essere nel Segretariato generale un registro. nel quale ciascuno in foglio separato, saranno annotati tutti gl' Individui, ed Impiegati nel Banco, tanto per lo ramo di Regia Corte, quanto di quello de' Particolari, e sua amministrazione, co' loro nomi, e cognomi, età, epoca de' loro servizj, cariche che stanno esercitando, soldi che godono, ed importo della cauzione che taluni di essi sono obbligati di dare; restando incaricato il Segretario in ogni caso di passaggio degl' Impiegati di passarne certificato alle rispettive Casse, e di far avvisato il Procurator Regio della Corte de' Conti per fare prendere le cauzioni da coloro che saranno obbligati di darle a motivo delle nuove cariche che anderanno ad occupare: e tale avviso si darà con lettera di officio firmata dal Reggente, e dal Segretario.

10. Dovrà il Segretario generale conservare con diligenza i rami delle fedi di credito, ed invigilare per mezzo di un suo Ajutante alla stampa delle medesime, quale stampa si farà in una stanza separata, ove vi abbia accesso il solo suddetto Ajutante del Segretario, ed i Stampatori, i quali dovranno esser chiusi a chiave in detta stanza per tutto il tempo che nella giornata lavorano, restando la chiave in mano del suddetto suo Ajutante. A misura che saranno stampate, e numerate dal medesimo Ajutante, le farà riporre in un armadio, di cui ne terrà esso Segretario la chiave, facendone prima assentare il numero delle Fedi, colla indicazione di quelle che sono a fogli intieri, e quelle a mezzi fogli, su di un libro, che sarà intitolato *Libro d' Immissione, e consegna delle fedi di credito*, facendo apporre la firma dell' Ajutante che le ha numerate sotto ogni partita d'immissione. A misura poi delle richieste in iscritto che ne avrà da'rispettivi Razionali delle Casse ne farà la consegna a'medesimi, o a'loro Ajutanti da essi destinati, ritirandone la corrispondente ricevuta su il libro anzidetto, onde colle partite di consegna vengano, discaricate le partite che sono state immesse; dovendo i suddetti Razionali delle Casse consegnarle, e conteggiarle co'rispettivi Fedisti, a norma delle loro Istruzioni.

11. Finalmente il Segretario per la parte che lo riguarda è obbligato d' invigilare alla buona condotta degl' impiegati.

Gli Ajutanti del Segretario e necessario che sian forniti di somma onestà, e segretezza, come anche degli altri requisiti di buon carattare, di esatta ortografia, e di quel buon discernimento. che caratterizza l' uomo di cognizioni, e d' intelligenza; e quindi si eligeranno sempre colla intelligenza del Segretario, restande sotto la sua direzione, e responsabilità.

Annotazioni

Con l'art. 10 del Decreto 11 agosto 1866, era il Segretario Generale chiamato a sostituire il Direttore Generale nei casi d' essenza o impedimento — Con l'art. 11 tal carica era resa di nomina governativa.

L'art. 1° del Decreto 26 maggio 1867 sopprime siffatte disposizioni.

ISTRUZIONI PER LA RAZIONALIA DELL'AMMINISTRAZIONE DE' BANCHI.

Disposizioni generali.

Presso la Razionalia dell' Amministrazione sarà tenuta la contabilità non meno della proprietà de' Banchi, che de' fondi depositati da' creditori apodissarj. Vi saranno perciò nella Razionalia dell' Amministrazione tre scritture portate a doppia partita. La prima sarà destinata pei fondi, che costituiscono la proprietà de' Banchi. La seconda riguarderà tutto il fruttato della proprietà, i profitti che il Banco ritrae dalle negoziazioni de' suoi fondi dotali, ed i pesi, e spese alle quali è soggetto. Conterrà la terza il conto generale degli apodissarj, l' uso che il Banco fa de' fondi rilasciati in deposito, e l' utile che percepisce da siffatte negoziazioni. Questa scrittura sarà bilanciata due volte l' anno, come si usa ne' libri apodissarj, affinchè nel darsi i bilanci dalle Revisioni, si possano confrontare con quelli già formati nella scrittura predetta, e rilevarsi se siano, o no in regola.

La Razionalia dell' Amministrazione essendo distaccata intieramente da' Banchi non potrà formare quest' ultima scrittura, se non avrà conoscenza ogni giorno de' movimenti degli apodissarj. Essa dunque riceverà da' rispettivi Razionali lo stato di situazione di tutte le Casse, ne' quali per totale sarà portato il negoziato di ognuna di esse, secondo il modello unito alle presenti istruzioni (a), come altresì lo Stato dei movimenti de' pegni per que' Banchi, ove una tale opera sarà tenuta (b). L' esattezza di questi stati, dalla quale l' esattezza dipenderà della scrittura, sarà nella più stretta responsabilità de' razionali, che li spediranno.

Ogni volta, che il Reggente vorrà verificare le Casse di un Banco, dovrà il Razionale dell'Amministrazione intervenirvi. Egli confronterà se le reste di debito de' rispettivi Cassieri, risultate dalla sua scrittura siano uniformi a quelle fissate nel Banco dal Libro Maggiore, e dal Razionale, e se ne accerterà colle rispettive loro firme nel processo verbale, che redigerà di tal verifica. Nelle verifiche di Casse, che si faranno per disposizione

(a) V. Alligati.
(b) V. Alligati.

de' Governatori di ciascun Banco, non sarà obbligato assistere il Razionale dell' Amministrazione.

Dovrà intervenire nell' inventario de' pegni, che si farà in quei Banchi, ove sarà tenuto tal negoziato, per così accertarsi della esistenza de' pegni, che componer devono la resta di debito risultata al Custode di essi nella scrittura tenuta dal Razionale medesimo.

Essendovi vendita di pegni, li sarà spedito dal Razionale di quel Banco, che l' avrà effettuita, l' atto della consegna fattane dal Custode al Credenziere, e dopo ultimata la vendita uno Stato distinto di tutti i pegni venduti, indicante il nome del Pignorante, la data, la somma del pegno, il giorno della vendita, l' interesse a favore del Banco, e l' avvanzo, o perdita che potrà risultarvi.

Questo Stato sarà formato dal Credenziere dei pegni, e certificato vero dal Razionale del Banco. Venendo il Proprietario per esigere l'avvanzo sul suo pegno venduto, il Credenziere ne formerà la spedizione in dorso della Cartella, che passerà al Razionale del Banco, il quale dopo averla riscontrata col registro delle vendite, che dovrà avere presso di se, la spedirà colla sua firma al Razionale dell' Amministrazione. il quale verificatala col cennato stato, e trovatala in regola, ne spedirà il pagamento.

Sempre che crederà necessario di fare qualche verifica straordinaria nelle scritture de' Banchi, la proporrà alla Reggenza, e con autorizzazione di essa la eseguirà.

Annotazione.

Il Decreto 30 giugno 1818 e la Ministeriale del 5 gennaio 1819 modificano e specificano le attribuzioni del Razionale dell'Amministrazione e nelle quali sono fuse, anche quelle dell' agente Contabile, officio poi unito in un solo individuo sotto la denominazione di Razionale Agente Contabile, oggi Ragioniere Generale.

Obblighi del Razionale dell' Amministrazione.

Dovrà intervenire in tutte le sessioni della Reggenza, per informarla di quanto potrà occorrere su gli oggetti, che saranno esaminati, e precisamente sullo Stato de' debitori, come appresso verrà detto.

Dovrà avere nelle Scritture a lui affidate quella pre-

cisione, ch' è propria di una grande Amministrazione, e che ne forma il carattere.

Sarà obbligato invigilare, che i Libri siano portati sempre in corrente, e non permetterà che si formi il menomo arretrato per qualsiasi ragione, restandone responsabile verso il Governo.

Dall' esattezza della Scrittura risulterà la conoscenza di quelli fra i debitori del Banco, che attrasseranno i pagamenti alle convenute scadenze, e ne farà la proposta in sessione affine di darsi dalla Reggenza le disposizioni analoghe al bisogno. Sarà responsabile dell' attrasso dell' esazione, qualora avrà trascurato di proporlo al Governo.

Siccome dal Segretario generale si terrà il Registro di tutte le disposizioni, che si daranno nelle sessioni dalla Reggenza, sia per affari contenziosi, sia per altro, così avrà cura, che glie ne siano passate le copie per tenerle registrate, e curarne l' esecuzione.

Rimarrà responsabile verso il Governo dei danni, che potranno causarsi all' Amministrazione, passando per innavvertenza espressioni pregiudizievoli a' dritti del Banco nelle polizze de' pagamenti; o ammettendo conteggi erronei, ed irregolari.

Non potrà spedire alcun pagamento senza precedente ordine della Reggenza spedito per la Segreteria, avvertendo sempre di riscontrare se confronti collo Stato discusso approvato.

Baderà scrupolosamente su la condotta de' suoi impiegati, de' quali egli resta sempre responsabile.

Niun pagamento potrà ricevere in contanti per conto del Banco, ma tutto dovrà essere incassato per mezzo di polizze, e versato in Madrefede.

In ogni mese formerà il bilancio da inviarsi alla Corte de'conti (a) e formerà ogni anno il conto dell'amministrazione nelle debite forme per passarsi alla stessa, e baderà alla più grande esattezza su li documenti non meno del l' introito che dell'esito. Un tal conto non potrà esser redatto, che dopo bilanciata la scrittura.

Qualunque polizza d' introito, o di esito dovrà essere dal Razionale sottoscritta in accerto della sua regolarità,

(a) Il Decreto 27 aprile 1863 devolve al Consiglio Generale del Banco la revisione dei Conti consuntivi e Bilanci preventivi (Art.6.)

dal che risulterà al medesimo la responsabilità in questo ramo di amministrazione.

La liquidazione delle note de' fornitori, di tutt'i conti, bilanci, o stati appartenenti all' Amministrazione, che saran resi da' ricevitori o Amministratori, è propria del Razionale. Egli ne proporrà il risultato alla discussione della Reggenza per attendere le disposizioni analoghe.

Avrà alla sua immediazione un Ajutante, o sia Coadjutore che possa rimpiazzarlo in tutte le sue funzioni qualora per qualsivoglia ragione fosse impedito.

PER LE SEGRETERIE DELLE CASSE

Obblighi del Segretario.

Art. 1.° Essendo affidata l' interna polizia di ciascuna Cassa ad un particolare Governo sotto la sorveglianza di una Reggenza centrale, alla quale è benanche affidata l' amministrazione delle proprietà, e fondi del Banco, è necessario che vi sia un officina, la quale conservando gli statuti del Banco, le istruzioni per l' esatto esercizio delle cariche di ciascun Impiegato, ed i regolamenti, ed ordinanze della Reggenza, tenga conto e registro delle particolari deliberazioni del Governo della Cassa, e delle generali disposizioni della Reggenza anzidetta. Questa ufficina è la Segreteria.

Il Segretario adunque dev' essere di conosciuta probità, e fornito di non ordinarie cognizioni, per adattarsi al disbrigo degli affari a misura delle circostanze.

2.° Il Segretario deve assistere giornalmente del Banco, per dar corso a tutti gli affari che convien disbrigare, ed affin di prestarsi a quanto gli sarà incaricato dal Governatore di servizio, per invigilare al buon ordine ed alla condotta degli officiali per la parte che lo riguarda.

3.° Tutte le volte che i Governatori si riuniscono, dovrà anch' esso intervenirvi, proponendo loro gli affari che cader devono in esame, facendoli istruiti delle circostanze che l' accompagnano, e di ciò che prescrivono i regolamenti del Banco, o le disposizioni della Reggenza, relativamente all' assunto. Delle risoluzioni che prenderà il Governo dovrà subito far notamento, e tenerne anche un registro. Le matrici corrispondenti dovranno essere sottoscritte da' Governatori, e da esso Segretario. Il Re-

gistro anzidetto basterà che sia vistato dal solo Presidente della Cassa, e firmato dal Segretario. Il suddetto libro dovrà esser foliato, e dovrà esservi il suo indice, onde sia facile di ritrovare ciascuna risoluzione, e ciascuno articolo in esso registrato.

4.° Dovrà distendere tutt' i rapporti, ed informi da farsi dal Governo del Banco alla Reggenza, anche per affari su de' quali occorresse ministeriale risoluzione, essendo riserbata al solo Reggente la corrispondenza col Ministro. Di tali rapporti, ed informi dovrà similmente il Segretario farne tenere un separato Registro coll' indice corrispondente.

5.° Di tutte le disposizioni, ed ordinanze della Reggenza che li saranno comunicate con certificati del Segretario Generale della medesima, e che richiedono l'esecuzione del Razionale, o la sua intelligenza per regolamento degli affari del Banco, della Scrittura, o della polizia delle Officine, o della condotta degli Officiali, dovrà farne le copie, e sottoscritte di suo pugno passarle al Razionale suddetto, al Libro Maggiore, a' Cassieri, o a chi altro convenga per l' esatta osservanza, riscuotendone ricevuta in dorso de' suddetti certificati, onde niuno possa allegare causa d' ignoranza degli ordini ricevuti. Lo stesso similmente dovrà praticare per tutte le momentanee disposizioni, che potran darsi da' Governatori della Cassa, conducenti al buon ordine, ed al disbrigo, ed esattezza del pubblico servizio.

6.° Dovrà fare tutte le decretazioni per la verifica, che sarà ordinata dal Governatore di servizio, della esistenza delle somme per le polizze che si asseriscono disperse, in dorso de' ricorsi delle parti, che dovranno essere in carta bollata; e tali decretazioni dovranno essere firmate dal cennato Governatore, e dal Segretario. La formola sarà la seguente: *Gli Officiali a' quali spetta verifichino l' esistenza della somma, per indi liberarsi dietro gli ordini del sig. Reggente*; essendo riserbato alla facoltà del solo Reggente di decretare diffinitivamente le liberazioni del denaro per le polizze disperse dopo date le necessarie cauzioni.

7.° Avrà cura che siano puntualmente incassati i dritti che si esigono sulle partite, certificati, bilanci, fedi ecc., tenendone un Registro di controllo a quello del Razionale; e non farà apporre il suggello del Banco a tali car-

te, se prima dalla Razionalia non sia stato certificato sulla carta medesima di aver incassato il dritto corrispondente.

8.° Non potrà estrarre copie, nè formare certificati di qualsivoglia natura senza l'ordine in iscritto di uno de'Governatori.

9.° Dovrà intervenire nelle contate di Cassa, ed in qualunque altra funzione, nella quale interviene il Governo per registrarne gli atti, e farne i corrispondenti rapporti alla Reggenza.

10. Sebbene nel Segretariato generale della Reggenza si tiene un esatto Registro di tutti gl'Impiegati nel Banco tanto del ramo di Corte, quanto de' Particolari, e sua Amministrazione, pur tutta volta nella Segreteria di ciascuna Cassa dovrà esservi un simile Registro di tutti gli Individui, ed Impiegati in essa co' loro nomi, e cognomi, impieghi che stanno esercitando, e soldi che godono. I passaggi da un impiego all' altro che saran presentati dai sig. Governatori, e determinati dalla Reggenza, come anche le mutazioni degl'impiegati da una Cassa all' altra, saranno annotati ne' rispettivi fogli, a norma del certificato che li sarà rimesso dal Segretario generale della Reggenza.

11. Dovrà conservare tutte le carte in fascicoli separati colla numerazione di ciascun foglio, onde non se ne disperda alcuno, facendoli poi ridurre in volumi secondo il bisogno.

12. Finalmente il Segretario per la parte che lo riguarda è obbligato d' invigilare alla buona condotta degl' Impiegati. E deve similmente soprainvigilare insieme col Razionale alla vendita de' Pegni, in conformità delle istruzioni per l' officina de' Pegni anzidetti.

Gli Aiutanti del Segretario è necessario che sian forniti di somma onestà, o segretezza, come anche degli altri requisiti di buon carattere, di esatta ortografia, e di quel buon discernimento, che caratterizza l'uomo di cognizioni e d' intelligenza; e quindi si sceglieranno sempre colla intelligenza del Segretario, restando sotto la sua direzione, e responsabilità.

Annotazione.

In questo ufficio sotto la denominazione di Segretario Capo è stato fuso anche quello di Razionale di Cassa (Riorganico personale 1864.)

PER LA RAZIONALIA DELLE CASSE.

Art. 1.° Distaccata interamente da' Banchi, ossia dalle rispettive Casse del Banco, tanto del ramo di Corte quanto de' Particolari, l' amministrazione patrimoniale, niuna scrittura rimane a peso del Razionale, ed in conseguenza egli è assolutamente destinato alla polizia interna del Banco, a tenere il conteggio delle reste de' Cassieri, e de' pegni, ed alla sopraveglianza, e direzione di tutte le officine.

Concorrendo dunque nel Razionale la piena conoscenza dell' indole, o natura di tutti gl' Impieghi del Banco, ed rapporti, che ciascuno di essi ha colla scrittura in generale; dovrà badare, che ogni impiegato personalmente adempia il suo dovere, secondo le istituzioni del Banco.

2.° Per accertarsi della esatta esecuzione dell' articolo precedente, sarà obbligato il Razionale visitare, il più spesso che sarà possibile, i libri di tutte le Officine, e dove troverà trasgressione, se questa sarà di picciol momento, ne procurerà egli stesso la correzione nel modo che la sua prudenza li suggerirà, ma ove fosse lesiva alla sicurezza degli interessi del Banco, e del pubblico, nè darà parte al Governo del Banco per le disposizioni convenienti.

3.° Il bilancio della scrittura esser dovrà la più essenzial cura del Razionale, affinchè non sia trascurata questa interessante operazione, che è la pruova ferma della condotta di tutti gl'impiegati nell' adempimento de'proprii doveri, e dà al Banco la sicurezza de'suoi interessi. Appurato il bilancio, il Razionale ne formerà il rapporto del risultato di esso in totalità, e lo passerà al Razionale dell' Amministrazione per l' uso che conviene.

4.° Sorveglierà sopra tutto alla condotta de'Cassieri, e dovrà tener conto esatto di tutti gl' introiti, ed esiti di ciascuno di essi, per formare le reste del rispettivo loro dare. Per la formazione di tal conteggio, il Razionale verrà assicurato delle somme da addebitarsi, ed accreditarsi a' Cassieri, dagli Ufficiali de' registri d' introito, e dell'Esito di Cassa. In ogni settimana dovrà confrontare le reste di debito de' Cassieri, risultanti dal suo conteggio con quelle del Libro Maggiore del Banco.

5.° Nelle contate di Cassa, che saranno eseguite per disposizione del Governo del Banco dovrà il Razionale as-

sistere per dirigere i verbali , e sorvegliarne tutte le operazioni. Sopra tutto osserverà un inviolabile segreto allorchè saran destinate le verifiche delle Casse, senza farne penetrare la disposizione a' Cassieri, a' quali dovranno sempre arrivare all' improviso. Fatta l'annotazione di tutt' i valori presentati da ciascun Cassiere , dovrà il loro ammontare bilanciare con la resta di debito formata dal Razionale stesso , dal Libro Maggiore , e dal Revisore, e nel caso che dalla verifica eseguita , risultasse qualche Cassiere debitore , dovrà il Razionale sul fatto avvisarne il Governo, che personalmente assisterà a tale interessante operazione , per le provvidenze prescritte da' Statuti del Banco. Nelle contate , che si faranno per disposizione della Reggenza, saranno le additate funzioni eseguite dal Razionale dell' Amministrazione. I verbali delle contate di Cassa accettate da' Cassieri, e vistati dal Governo, saranno sottoscritti benanche , e conservati dal Razionale , che vi sarà intervenuto.

6.° Invigilerà il Razionale, che alla chiusura di ciascuna giornata non resti in Cassa polizza alcuna , ma che tutte siano consegnate secondo le leggi del Banco , cioè quelle prese in confidenza al Libro Maggiore, e le altre passate per Ruota , all' esito di Cassa.

7.° Terminato il negoziato, e chiuse le Casse , sarà tenuto il Razionale del Banco formare lo stato delle Casse medesime , e de' Pegni , con le notizie dell'interesse esatto , nel modo, e forma, che gli sarà richiesto dal Razionale dell' Amministrazione , al quale lo spedirà munito di sua firma. Siccome da questo stato risultar dovranno i conti de' Cassieri , quello de' pegni , ed il complesso della scrittura apodissaria , così il Razionale sarà responsabile della sua esattezza in faccia alla Reggenza.

9.° Qualunque varietà , che potrà risultare su li conti de' Cassieri , sia per errori di conteggi , sia per polizze, che potranno esserli respinte per qualsisia ragione , sia per ogni altra immaginabile causa , sarà tenuto il Razionale del Banco spedirne ragionato certificato al Razionale dell' Amministrazione per poterne prendere scrittura.

9.° Qualora il Razionale scorgesse nelle Casse un quantitativo di numerario, che eccedesse il bisogno giornaliero delle medesime, ne potrà dare l'avviso al Governo, a fine di passarsene nel Tesoro la porzione, che sarà creduta superflua. Dell' immissione , o estrazione dal Teso-

ro, il Razionale ne prenderà esatto conto in un registro, onde potersi sempre conoscere la quantità, ed anche la qualità delle monete in esso esistente. Questo libro sarà formato in doppio per custodirsene uno nel Tesoro stesso, e l'altro presso il Razionale. Ogni operazione, che sarà in esso eseguita verrà sottoscritta dal Governatore intervenuto all'apertura del Tesoro, dal Razionale, e dal Cassiere Maggiore, che sarà il solo, che potrà immettere, o estrarre danaro dal medesimo. Allorchè seguirà l'immissione nel Tesoro, il Razionale ne spedirà bollettino al Libro Maggiore, ordinante di darsi credito delle somme immesse al conto del Cassiere Maggiore, e debito al conto del Tesoro. Un contrario bullettino spedirà allorchè la moneta sarà estratta. Questi bollettini saranno sempre sottoscritti dal Governatore interveniente all'atto. Di qualunque operazione, che potrà aver luogo sul conto del Tesoro, dovrà il Razionale passarne la notizia legalmente al Razionale dell'Amministrazione.

10. Nel Banco de' Privati, ove si esige un dritto su le polizze notate fedi, di credito, polizze di mandati, e su le disposizioni di danaro condizionato, dovrà il Razionale in fine della giornata raccogliere i certificati di tali prodotti dai rispettivi ufficiali, che sono incaricati di formarli, secondo l'ordinanza de' 7 Aprile 1813, e spedirli originalmente da lui vistati, al Razionale dell'Amministrazione (a).

11. Deve il Razionale gelosamente custodire le fedi di credito, che gli verranno consegnate dal Segretario Generale della Reggenza, dietro sua richiesta in iscritto, e ricevuta che ne farà sul libro sistente presso del suddetto Segretario, intitolato Libro d'immissione, e consegna delle fedi di credito, potendo, ne' casi di urgenza destinare un suo Aiutante a riceversi dette fedi di credito, e firmare in suo nome nel sudetto libro. Nel tempo stesso deve il Razionale della Cassa tenerne un esatto conto su di un libro, che a tal uopo formerà tanto per la ricezione, quanto per la consegna, che in seguito ne farà

(a) Il Real Decreto 20 giugno 1817 aboliva la percezione del dritto sulle fedi, polizze notate e mandati. L'ordinanza del 7 aprile 1832, è rimasta in vigore per quanto riguarda dritti che i terzi sono obbligati a pagare all'Amministrazione per polizze e pagamenti di denaro condizionato; la cui tariffa fu approvata con Ministeriale 24 febbraio 1809.

al Fedista. In fine di ciascuna settimana , o semprecchè egli nel corso di essa stimerà espediente , deve prenderne conto dal suddetto Fedista per assicurarsi se il numero delle fedi sopravvanzate , unite a quelle date fuori , giusta il risultato degl' introiti di cassa , e di ruota, corrisponda colla totalità della consegna fattagli. Quelle fedi di credito , che il Fedista porterà per lacere , dopochè li saranno state discaricate , si debbono bruciare dal Razionale in presenza di uno de' Sig. Governatori. Baderà il Razionale di buonare quelle sole fedi di credito lacerate, per le quali nella loro formazione sono corsi degli abbagli , o nelle somme , o ne' nomi , e cognomi , senzacchè in dorso di esse vi sia la menoma gira , o partita notata , sia d' introito , sia di esito. Accadendo però qualche altro abbaglio nel giro bancale, per cui dovesse assolutamente rifarsi la fede di credito , deve allora il Fedista darne parte al Razionale , il quale coll' intelligenza del Governo la farà rifare , avvalorando di sua firma quella da lacerarsi.

12. Assisterà alle vendite de' pegni scaduti, e ne regolerà tutte le operazioni ; dovendosi i medesimi liberare colla sua approvazione , dietro il parere dell' Orefice del Banco. Nel caso venisse a conoscere qualche maneggio fra i licitanti a danno degl' interessi del Banco , o de' Pignoranti , de' quali egli dovrà sempre sostener le ragioni , potrà sospendere la vendita degli oggetti su li quali cadrà il dubbio , e farli restituire in Guardaroba. Il Razionale conserverà presso di se il notamento de' pegni venduti , con la distinzione degli oggetti pignorati , del loro peso , del prezzo ricavatone , delle persone, cui saranno stati liberati , e del nome dell' Incantatore per mezzo del quale sarà stato licitato. Nel consegnarsi i pegni dal custode all'Orefice venditore, disporrà il Razionale del Banco , che ne sia formato distinto notamento, che sottoscritto da'due impiegati sudetti, e da lui vidimato, spedirà al Razionale dell' Amministrazione.

13. Appena terminata la vendita, ed ultimati i conteggi, dovrà il Razionale del Banco farne formare distinto stato dal Credenziere de' pegni coll' indicazione de' nomi de' pignoranti della data, e somma di ciascun pegno, del giorno della vendita, dell' interesse spettante al Banco, e dell' avanzo, o perdita, che potrà risultarvi. Questo stato da lui certificato vero, sarà spedito al Razionale dell'Am-

ministrazione per prenderne scrittura, e per *gli* altri atti di risulta.

14. Venendo un particolare ad esigere l' avanzo del suo pegno venduto, il credenziere ne spedirà il certificato in dorso della cartella, secondo il sistema attuale, e la passerà al Razionale del Banco, il quale dopo averla riscontrata col registro, che terrà de' pegni venduti, ed esaminatone il conteggio, lo autorizzerà con sua firma, e quindi la rimetterà al Razionale dell'Amministrazione, per spedirne il pagamento all' interessato.

15. Avrà l'obbligo il Razionale del Banco di rivedere, o di far rivedere da uno de'suoi Ajutanti l'interesse calcolato dal liquidatore su le cartelle de' pegni, secondo l' antica pratica, e prenderne registro in un libro, che all'uopo dovrà tenere, per metterlo d'accordo in fine della giornata con quelli del Credenziere, e del Cassiere.

ISTRUZIONI PER GLI OBBLIGHI DEL LIBRO MAGGIORE.

Art. 1. L'Uffiziale Libro Maggiore è responsabile in generale dell' intiera ufficina della Ruota. Deve perciò invigilare al buon ordine, ed alla esatta osservanza delle presenti istruzioni, e de'doveri di ciascuno degl'impiegati in detta Officina, relativamente alla scritturazione, ed alla possibile sicurezza del Banco, e del pubblico.

2. Egli è tenuto *de proprio* ad indennizzare il Banco di qualunque mancanza si commettesse da'suoi Ajutanti, o per criminosa malizia, o per colpevole negligenza, ovvero per semplice abbaglio. Questa responsabilità non esclude quella che i sudetti Ajutanti devono avere col Banco per effetto del loro impiego; di manierachè il Libro Maggiore sarà solidalmente co' suoi Ajutanti tenuto all' anzidetta indennizzazione, cioè gli Ajutanti per duc. 500 per ciascuno per le respettive proprie operazioni, e il Libro maggiore pel dippiù fino alla concorrenza della somma della di lui malleveria, per ciascuno di essi.

3. Deve egli sottoscrivere le polizze d'Esito che da'suoi Ajutanti si saranno addebitate sul Libro Maggiore, tanto per Cassa, quanto per giro detto di *Banco*, col corrispondente *visto buono*, onde assicurarne l' esistenza. Prima però di munirle del suo visto buono, e firma, badi, che sieno vistate dal Pandettario, ed adempite e firmate dal suo Ajutante, come stà prescritto nelle istruzioni di costui.

4. Delle polizze, fedi di credito, o mandati disposti dai possessori di formarsene fedi di credito, o accreditarsi in Madrefede, dopochè le medesime saranno state regolarmente addebitate, ed accreditate ne' respettivi conti sul Libro maggiore, ne deve egli di proprio pugno descrivere le corrispondenti partite ne' suoi libri d'Introito di fedi, e delle notate, con in margine il foglio corrispondente al credito; e con apporvi tutte le condizioni, cui tali partite fossero state forse sottoposte. Dovrà avvertire di mandare al Fedista il Libro d'Introito di fedi, per mezzo del Sopranumerario della Ruota ad oggetto di formarsene le nuove fedi di credito, dopo di che, firmate dal Pandettario, e da esso Libro Maggiore, coll' indicazione della somma in lettere, si consegneranno alle parti.

5.° Per le partite disposte di accreditarsi nelle madrefedi, dopo averle il Libro Maggiore descritte sul suo Libro d' introito *delle notate*, coll' indicazione delle condizioni, vincoli ec., del foglio del Libro Maggiore in margine, e di quello delle Notatefedi, e lettera corrispondente sotto la marca, si farà dalla parte esibire le madrefedi, nelle quali descriverà sotto l' introito le partite medesime, prima in lettera, e poi in abaco coll' indicazione del cognome di colui al quale la partita è stata addebitata, ed avendo tali partite assicurate colla sua firma, e bollo, conserverà tali polizze, affine di consegnarle in fine di ciascuna giornata alla persona destinata a trascriverle nel libro corrispondente, di unita alle altre, delle quali si sono formate fedi di credito, come si è detto di sopra; e passerà al Libro delle notate fedi la madrefede coll' anzidetto Libro d' introito, onde dal medesimo se ne possa prender ragione nel conto cui spetta, e poi consegnarsi la madre-fede alla parte.

6.° Prima di consegnare le succennate polizze passate a credito, deve il Libro Maggiore denotare nel fine della giornata, sopra ambedue i suoi Libri d'introito, il numero delle polizze convertite in nuove fedi di credito, e quelle accreditate nelle madre-fedi, onde dalla suddetta persona destinata a trascriverle si esprima tal numero nella sua ricevuta, che deve fare in piè della dichiarazione fattane dal Libro Maggiore.

7.° Esibendosi sulla Ruota sequestri sopra fedi di credito, dopo essersi il Libro Maggiore assicurato della sua esistenza, è obbligato di farne prender ragione sopra i

Libri delle notate fedi, ad oggetto d'impedirsi che la fede da sequestrarsi possa convertirsi in Madrefede, e poi ne farà seguire il notamento sul Libro Maggiore nel conto corrispondente. Lo stesso praticherà per lo sequestro delle polizze notate fedi nell' accerto dell' esistenza. Prima però d' intavolare il sequestro, egli fa duopo diligenziarsi nelle Casse, perchè qualora la polizza che s'intende sequestrare, fosse stata pagata in confidenza da' Cassieri nella buona fede prima dell'esibizione del sequestro, questo non potrà aver luogo, nè ledere il dritto del Cassiere di far passare liberamente la polizza sulli libri del Banco. A tal'oggetto il mandato di sequestro prima di assentarsi sul Libro Maggiore sarà certificato dai Cassieri, che fino a quel punto la polizza, o fede di credito che intende sequestrarsi, non esiste presso di loro. Il Libro Maggiore conserverà tali sequestri, ed anche i dissequestri, con ordine di data, e corrispondente epigrafe in un fascicolo per suo discarico, e cautela.

8.° Esibendosi sulla Ruota fede di credito, o polizza falsa, alterata, o viziata, deve il Libro Maggiore destramente far arrestare l' esibitore, e passarne sul momento l' avviso al Governo del Banco, ed in sua assenza al Segretario, o al Razionale per le ulteriori disposizioni. Se poi tale polizza, o fede alterata, viziata, o falsa si rinvenisse fra le polizze di Cassa, ne farà la consegna al Segretario del Banco, onde dal Governo si possano prendere le disposizioni conducenti tanto al castigo del reo, quanto all' indennizzazione al Cassiere della somma contenuta in tale polizza, da colui dal quale l'avrà presa in confidenza.

9.° Nelle contate di Cassa è obbligato il Libro Maggiore di dare al Governo le reste del debito delle Casse munite della propria firma, come le avrà rilevate da' conti de' Cassieri sul Libro Maggiore.

10. Venendo ordinato al Libro Maggiore di riferire sull' esistenza di una polizza asserita dispersa, farà praticare le possibili diligenze per assicurarsene. Se la polizza, o fede di credito in questione fosse de' semestri antecedenti, dovrà prima precedervi l' attestato del Revisore. Se si tratti di una polizza notata in fede del semestre corrente, dovrà similmente precedere l'attestato del Libro delle notate fedi. Che se fosse una fede di credito, fa d'uopo che lo stesso Libro delle notate-fedi certifichi,

che fino a quel momento non sia stata convertita in Madrefede. Dietro le indicate diligenze, potrà il Libro Maggiore fare il suo rapporto, e nel tempo stesso farà dal suo Aiutante, (nel conto al quale appartiene la polizza, o fede di credito asserita dispersa,) annotare la menzione di essersi per la polizza A. B. della data. . . . . formata relazione, ad istanza di N. N. nel dì . . . .

11. Nello spendersi con mandato di liberazione la polizza, o fede di credito dispersa, è tenuto il Libro Maggiore di fare sul conto sudetto altro notamento, ond' esibendosi in avvenire l' originale si eviti di pagarsi due volte la stessa somma. Siffatto notamento per le fedi, dovrà farsi, tanto nel foglio in cui si addebita la partita, quanto in quello, in cui è stata formata la fede di credito: e per le polizze notate-fedi, l' avvertimento dovrà farsi tanto nel Libro Maggiore, quanto in quello ove la polizza fu notata.

12. Quante volte accadesse, che una polizza, o fede di credito già spesa a pleggeria fosse esibita nel Banco nelle forme regolari, dopo essersi fatto sentire all'esibitore ch'è stata diggià esatta a pleggeria, e quando, e da chi; se ne farà rapporto dal Libro Maggiore al Governo per darsi le necessarie disposizioni.

13. È vietato assolutamente al Libro Maggiore di spendere somma alcuna, senza l'effettivo credito. Quindi qualora avvenga che nel volersi addebitare una polizza, non vi sia il credito corrispondente, è necessario appurare prima l' abbaglio che cagiona lo sbilancio di quel conto, per potersi poi addebitare regolarmente. Ciò però dovrà farsi colla possibile sollecitudine, onde non recarsi al pubblico il menomo trapazzo, ed occorrendo assolutamente del tempo, si usino coi particolari le più obbliganti maniere, per non irritare coloro, che hanno tutto il dritto di riscuotere prontamente i loro averi. Fermo restando quanto finora si è detto circa il non passarsi polizza, o fede di credito alcuna, senza il corrispondente credito; ne' casi ne' quali si scorgesse, che per doversi appurare un conto lungo, cui la medesima appartiene, gli interessi della parte ne venissero a soffrire del danno, il Libro Maggiore in tali casi dipenderà dalle disposizioni del Governo.

14. Sarà tenuto il Libro Maggiore di riceversi in fine della giornata tutte le polizze prese in confidenza da' ri-

spettivi Cassieri, cautelandoli con suo ricevo, ed indi nel giorno seguente farle passare interamente per Ruota colla data del giorno precedente.

15. Badi il Libro Maggiore di far custodire colla massima gelosia i Libri chiusi colle solite serrature. Non permetta, che restino aperti in assenza de'suoi Ajutanti, nè che vi si fermi chicchessia a leggere sotto qualunque pretesto.

16. I mandati dopo essere stati caricati, e puntati come si è detto di sopra, saranno dal Libro Maggiore consegnati alla persona destinata a scritturarli, e costui ne farà la ricevuta sopra un libretto, che a tal uopo conserverà il Libro Maggiore medesimo.

17. Richiedendosi da' particolari bilanci del conto di Mandati, il Libro Maggiore li farà estrarre dall'Ajutante che ne ha il carico, tali quali si rilevano dal Libro, e nelle forme consuete, e muniti di sua firma, li farà passare al Razionale, per apporvi il sugello, ed esigere i soliti dritti dalle parti. Venendo poi richiesti bilanci del Conto di fedi; è vietato al Libro Maggiore di estrarli senza preciso ordine *in scriptis* del Governo.

18. Il Libro Maggiore nelle occasioni delle provviste delle piazze de' suoi Ajutanti sarà interpellato dal Governo per sentire fra gli Ufficiali di egual graduazione ad un di presso, qual sia di maggior sua soddisfazione.

19. È proibito al Libro Maggiore di permutare sulle polizze già passate le date in cui sono state addebitate sulli Libri Maggiori, qualunque sia il pretesto per cui se li chieda tal cambiamento; e nel caso che taluni incidenti lo richieggano, dovrà precedervi l' ordine del Governo, che ne avrà conosciuta la necessità, ed aggiungersi sempre alla correzione la firma del Razionale.

20. Sarà cura del Libro Maggiore di far scegliere dal suo primo Ajutante per ordine di foliazione tutte le polizze, e fedi di credito che si passano nella giornata secondo le rispettive Casse.

21. Finalmente il Libro Maggiore è tenuto di dare la plegggeria di duc. 2000.

Annotazioni.

Le prescrizioni contenute nell'art. 10 vengono derogate dal Decreto 6 ottobre 1817 con che, le somme depositate in Banco non

possono andar soggette a sequestro da parte di alcuna autorità anche giudiziaria.

ISTRUZIONI PER GLI AIUTANTI DEL LIBRO MAGGIORE

Art. 1.° Ogni Ajutante deve riconoscere il suo capo immediato nella persona del Libro Maggiore. Quindi è tenuto di eseguire, quanto li verrà imposto dal medesimo, relativamente al buon ordine, e regolamento della scrittura, purchè le sue disposizioni siano analoghe, e conformi alle istruzioni, e regolamenti del Banco.

2.° Ciascun Ajutante disimpegnerà il Libro di suo carico, e sarà responsabile di tutte le operazioni, che in esso eseguirà.

3.° Prima di scritturarsi gl'Introiti de'Cassieri, fa d'uopo risommarsi, per rilevarsi se la totalità dell'Introito di ciascuna giornata sia stata da'Cassieri sommata esattamente. Sarà cura perciò degli Ajutanti del Libro Maggiore di fare la detta risommatura, e siccome non sempre si potrà eseguire dall' Ajutante, sul cui Libro sono situati i conti dei Cassieri, così sarà cura del Libro Maggiore di affidarne l' esecuzione a quelli, tra suoi Ajutanti, che saranno meno occupati, ed in mancanza di questi agli Ajutanti minori. Chiunque di costoro avrà l' incarico dell' anzidetta risommatura, dovrà apporre la sua soscrizione sotto della somma totale, per accerto di averla eseguita. Senza l' additata precauzione, non si potrà caricare l' Introito. Ogni errore, si dovrà immediatamente far correggere dal Cassiere, colla intelligenza del Razionale e sua firma, restandone risponsabile l' Ajutante del Libro Maggiore che ha il carico de'conti de' Cassieri, come ancora colui, che avrà sottoscritto per la risommatura.

4.° La totalità dell' Introito di ciascun Cassiere, verrà caricata a debito de' loro conti sul Libro Maggiore, apponendosi il foglio corrispondente al medesimo, accanto alla somma totale certificata dal Cassiere medesimo in lettere in fine di ciascuna giornata. Si passerà poi ad accreditare ciascuna partita d'introito al conto rispettivo di ciascuno degl' Apodissarii, colla scorta de' fogli che precedentemente vi avrà situati l' Uffiziale della Pandetta, o sia Indice; e l'Ajutante del Libro Maggiore in siffatta operazione indicherà sul Libro Maggiore a fronte di ciascuna partita la natura dell' Introito, cioè se se ne sarà

formata fede di credito, e se più fedi di credito di uguali, o differenti somme, ne farà la descrizione immediatamente sotto alla partita accreditata, in collettiva, onde col sommare le suddette diverse fedi di credito si assicuri, che unite compongono per appunto la somma totale; e nel caso che si accorgesse, che la totalità suddetta eccedesse per errore del Cassiere, dovrà farne menzione sul libro, e sul momento farne fare dal Libro Maggiore un rapporto al Governo per obbligarsi il Cassiere, e il Fedista a subito introitare al Banco la somma eccedente, altrimenti egli sarà responsabile d' indennizzare il Banco stesso di qualsivoglia danno. Lo stesso ancora eseguirà se l' introito si sarà accreditato in Madre-fede, o se ne fosse formato polisino per Cassa.

5.° Presentandosi sulla Ruota mandati, cioè talune particolari disposizioni che sogliono farsi da' luoghi morali, Amministrazioni, Stabilimenti pubblici ec. i quali con una sola polizza dispongono i pagamenti a beneficio di molte persone; dopo essere stato il mandato addebitato all' Amministrazione disponente, come ogni altra polizza, si passerà a credito di ciascuna delle persone in esso descritte la somma disposta a suo beneficio. Prima però devesi risommare dall' Ajutante del Libro Maggiore, che ha il carico del Libro, ove il Mandato deve accreditarsi, e nel caso d' impedimento di costui dal sotto Ajutante, o da quello fra gli Ajutanti, e sotto Ajutanti, che sarà stimato dal Direttore del Libro Maggiore, per assicurarsi se le somme parziali disposte in esso Mandato compongono per appunto la somma totale addebitata all' Amministrazione; Luogo Morale ec. nel qual caso si sottoscriverà da colui che l' avrà risommate, dovendone essere responsabile al Banco; e nel caso si trovasse che fosse maggiore, o minore, dovrà restituire tal mandato per emendarsi l' errore. Nell' ipotesi poi che non vi si trovasse alcun errore, dopo essersi a ciascuno accreditata la somma che li appartiene ne' fogli che saranno indicati dalla Pandetta, si deverrà al passaggio regolare de' respettivi Mandati.

6.° Nell' addebitarsi le polizze d' esito avvertano gli Ajutanti del Libro Maggiore di non eseguirlo per le polizze notate fedi, se prima non siano state discaricate dal Libro delle notate fedi, colla sottoscrizione del medesimo, e menzione della giornata in cui si passano. A tal uopo le polizze di Cassa notate fedi dopo essere state vistate

da' Pandettarj , passeranno ai Libri delle notate fedi , i quali saranno tenuti di discaricarle nella stessa giornata, e poi agli Ajutanti del Libro Maggiore , da' quali verranno regolarmente addebitate nella stessa giornata. Nell' addebitare i polisini di Mandati , procurino di fare scrivere in lettera per *extensum* da' sotto Ajutanti la somma addebitata sul polisino medesimo. Senza questa formalità il Libro Maggiore non potrà farvi il *visto buono*.

7.° Sono gli Ajutanti del Libro Maggiore responsabili dell' esatto adempimento delle condizioni, vincoli, sequestri ec. apposti nelle partite di credito, sia nelle polizze, e fedi di credito , sia nelle somme pervenute con Mandati, allorchè si dovranno spendere. Incontrando dunque sul Libro Maggiore notamento di condizione, che dal Pandettario non può rilevarsi dalla polizza, o fede di credito, è obbligato l' Ajutante del Libro Maggiore di notarla in piè della polizza medesima per l' intelligenza del Pandettario, ed in caso d' inadempimento , egli è responsabile di qualunque danno ne potrà derivare.

8.° Devono gli Ajutanti del Libro Maggiore tener sommati tutt' i conti del proprio Libro, tanto nel *Dare*, che nell' *Avere* per evitarsi costantemente il pericolo di spender somma senza il corrispondente credito. Sono obbligati nella fine di ciascun semestre di consegnare i Libri sommati di tutto punto, tanto nell' introito che nell' esito, per potersi eseguire lo spoglio.

9.° Accadendo l' abbaglio di caricarsi una partita di debito, o credito in un conto per un altro , è tenuto di correggere l' errore colla partita di storno, e vi denoterà in pochissime parole la cagione di tale storno coll' intelligenza e firma del Razionale, onde se ne abbia cognizione nel tempo avvenire. Le cassature , e le rasure in tali casi restano assolutamente vietate.

10. Procureranno gli Ajutanti del Libro Maggiore, che da' rispettivi sotto-Ajutanti, in tutte le polizze che spenderanno ne' Libri di loro carico , si tiri una linea trasversale sotto il foglio, e sotto la stessa linea si apponga la giornata corrente , dopo di che essi apporranno accanto al foglio la loro mezza firma , onde il Libro Maggiore venga accertato che tali polizze siano state scritturate a debito, e possa farci il suo visto buono, e firma.

11. Nell' addebbitarsi le fedi di credito , avverta l' Ajutante del Libro Maggiore di farne precedere la verifica,

riscontrando il credito, e rilevare, se effettivamente in quella tale giornata marcata sulla fede di credito, sia la medesima stata formata. Ritrovando, che realmente sia così, e che fino a quel punto la fede di credito medesima non sia stata esatta, apporrà in margine di detta partita la giornata in cui viene spesa. E per l' opposto a fronte della partita esitata apporrà l' epoca della formazione di detta fede.

12. Nell' addebitarsi i polisini, con i quali i particolari esigono i Mandati pervenuti in testa loro, avverta l' Ajutante del Libro Maggiore di fare le stesse espressioni espresse nell' articolo precedente: e lo stesso s' intende per le polizze.

13. Le polizze o fedi di credito formate ne'semestri precedenti, non si addebiteranno sul libro Maggiore, se prima le fedi di credito non saranno state verificate, e le polizze notatefedi discaricate dal Revisore, ne' libri ov' ebbero origine, coll' accertato di sua firma. Similmente per i mandati pervenuti nei semestri precedenti, dovrà procedervi l' attestato del Revisore medesimo, coll' indicazione de' rami, da' quali sono pervenuti, e delle condizioni alle quali fossero sottoposti. Nell' atto di addebitarsi sul Libro corrente, deve l' Ajutante del Libro Maggiore praticare lo stesso che si è detto negli art. 11, e 12. Le polizze, ed i Mandati da verificarsi nella Revisione, vi saranno inviate per mezzo del Chiamatore di Ruota, il quale le consegnerà in mano del Revisore, che ne farà la corrispondente certificatoria.

14. Nell' addebitarsi le polizze, o mandati, che dalle parti sono stati disposti passarsi a loro credito, avvertano gli Ajutanti del Libro Maggiore di annotarvi il foglio del conto a credito del quale si passa la partita, giusta il solito, e viceversa nella partita del credito notare il foglio nel quale è stata la partita medesima addebitata. Nell' accreditarsi si avverta di descrivere sul Libro Maggiore le condizioni, o vincoli, a' quali forse il denaro fosse soggetto, come ancora indicare la natura di tale introito, cioè se se ne sia formata fede di credito, ovvero se sia stata notata in madrefede. Accade alle volte, che di una sola polizza se ne devono fare per giro di Rota due, o tre accreditazioni diverse in altrettanti conti. In questo caso, nell' addebitarsi tale polizza si faranno tante partite; quante sono le richieste, ognuna colla riferta del fo-

glio nel quale va ad accreditarsi, situate però dentro la colonna, ed in collettiva, e la totalità sarà situata nella solita colonna destinata alle partite di esito.

15. Non si passeranno affatto le polizze di Cassa, se non vi sia il bollo rosso del rispettivo Cassiere, colla sua cifra, e colla data del giorno, nel quale è stata negoziata nella Cassa e 'l visto buono del Pandettario.

16. Come tutti gl'Introiti si devono scritturare a debito de' Cassieri, nel modo dettagliato di sopra, così del pari a credito de' medesimi devesi scritturare la totalità degli Esiti fatti da ciascuno di essi in ogni giornata, A tal effetto procurerà l' Ajutante del Libro Maggiore, che ha il carico de' conti delle Casse, di riscuotere dall' Uffiziale Esito di Cassa i certificati contenuti la somma totale dell' ammontare dall' esito fatto da ciascun Cassiere in ogni giornata, accompagnata dalla firma di costui: ci apporrà il foglio corrispondente del Libro Maggiore, e caricherà la somma suddetta a credito del Cassiere cui spetta. Questi certificati saranno conservati dall'Ajutante suddetto per sua cautela.

17. Oltre i conti de' Cassieri il Libro Maggiore conterrà benanche il conto del Tesoro del Banco. A debito vi si scritturerann le partite del contante che vi sarà introdotto, e di cui si darà credito al Cassiere Maggiore, il quale solo può introdurlo, ed a credito quelle somme che si estrarranno, e delle quali si darà debito al Cassiere Maggiore, cui sarà consegnato, e che ne avrà scritto l' introito, come fa di tutti gli altri de' particolari.

18. Non solo ne' Storni sono proibite le rasature, e viziature sul Libro Maggiore, ma benanche in tutte le altre occasioni, nelle quale devonsi rettificare le partite, sia di reste pervenute dallo spoglio de' Libri precedenti, sia per sommature erronee tanto negli esiti, che negl'introiti. Ma tutto si farà in margine colla intelligenza del Razionale, e sua firma.

19. Passate una volta le polizze sulli Libri Maggiori non potranno cambiarsi le date in cui sono state passate senza ordine del Governo il quale avrà conosciuti i motivi che dovessero dar luogo a tal cambiamento.

20. L' Ajutante del Libro Maggiore darà al Banco la cauzione di duc. 500. per la garanzia delle proprie funzioni, e ciò oltre la responsabilità del Libro Maggiore per tutto il dippiù al di là de' duc. 500 suddetti.

ISTRUZIONI PER GLI AIUTANTI MINORI DEL LIBRO MAGGIORE.

Art. 1.° Gli Ajutanti minori devono prestare la loro opera in ajuto di tutte le funzioni, alle quali son tenuti i respettivi primi Ajutanti cui sono destinati, ad eseguire quanto da' medesimi, e dal Libro Maggiore verrà loro imposto relativamente al servizio del Banco, e del pubblico.

2.° Il loro principale incarico è quello di chiamare all' Ajutante, presso di cui son destinati, tutte le partite, che si dovranno scritturare sul Libro Maggiore sì d' introito, che d' esito. Per l' introito, subitochè le avranno dettate, e si saranno accorti che dal principale sono state scritturate, dovranno sotto il foglio tirare una linea; e per le partite d' esito oltre la linea, dovranno sotto la medesima apporre la giornata, mese, ed anno corrente di proprio carattere, onde dall' Ajutante vi si possa fare la mezza firma, per indi farsi dal Libro Maggiore il *visto buono.*

3.° Sono essi obbligati di fare quant' occorre per correggersi sul Libro Maggiore gli errori, che forse si saranno ritrovati colla puntatura giornaliera di Ruota, come ancora quelli che si troveranno giornalmente nel passaggio delle polizze de' Cassieri, non escluse le diligenze nel caso che dovesse appurarsi qualche conto nel semestre corrente.

4.° Nel chiamare le polizze, o fedi di credito di esito dovranno avvertire se siano state prima vistate da' Pandettarj se le polizze notate fedi siano state discaricate sulli Libri delle medesime, e qualora siano di semestri antecedenti tanto le fedi, che le polizze notate, se siano state certificate dalla Revisione. Dovranno similmente avvertire (oltre l' obbligo che ne ha il Pandettario) se nelle polizze di Cassa vi sia il bollo, e la cifra del Cassiere colla data del giorno, in cui sono state presentate alla Cassa.

ISTRUZIONI PER L' UFFIZIALE DELLA PANDETTA DI FEDE, E PER L' ALTRA DE' MANDATI.

Art. 1.° Siccome la Pandetta contiene l' indice di tutt'i conti che sono annotati sul Libro Maggiore, e dall' esattezza con cui sarà regolata la medesima dipende la chiarezza de' conti e la regolarità della scrittura, così termi-

nato il negoziato delle Casse in ciascuna giornata, deve detto uffiziale riceversi da' Cassieri gli originali Libri d'Introito tirati d'accordo, e firmati da' medesimi. Colla scorta della sua Pandetta avrà cura di opporre a ciascuna partita il foglio corrispondente al Libro Maggiore, con apporre benanche il foglio del debito del Cassiere a fronte della somma totale dell'introito cerziorata dallo stesso Cassiere. In siffatta operazione avrà cura di esaminare con attenzione i nomi nella Pandetta, per evitare di duplicarsi i conti sul Libro Maggiore. Accorgendosi di essersi qualche conto duplicato, avrà cura di farlo riunire sul Libro Maggiore, accomodando sulla Pandetta i fogli corrispondenti esattamente a quello in cui il conto è stato riunito. Avrà cura benanche di badare se ne'suddetti Libri d'introito vi siano partite viziate, o rasate ne'nomi, o somme, nelle quali non apporrà il foglio, se prima tali rasure, e viziature non siano state replicate con nuova firma de' Cassieri, e vistate dal Razionale del Banco. Come i Libri originali d'Introito sono gli elementi della Scrittura del Banco, e perciò della massima importanza, ed al contrario bisognando continuamente alle diverse operazioni bancali, sono esposti più che ogn'altro Libro a disordini, a lacerarsi ec., perciò ad ovviare tali inconvenienti, detti Libri, sarà cura di tutti gl'Impiegati che devono maneggiarli, di custodirlo colla massima gelosia.

2.° Riguardo a' conti nuovi non ancora intavolati, dovrà mettersi di accordo cogli Ajutanti del Libro Maggiore per la corrispondente foliazione.

3.° Nelle polizze, o fedi di credito che verranno esibite sulla Ruota per passarsi, apporrà i fogli corrispondenti al Libro Maggiore. Ma se saranno disposte di passarsi a credito, che dicesi per Banco, oltre il foglio del debito, vi apporrà anche quello del credito, situandolo al di sotto di quello del debito, per evitarsi gli errori, e gli equivoci.

4.° Ne' mandati di liberazione spediti da' Tribunali, o altre scritture, nelle quali convenga, deve l'Uffiziale suddetto formare la solita partita, o più, quante ne occorrono, per facilitarne il passaggio sulli Libri, e dovrà munirle con sua firma, con farle cifrare anche dal Pandettario, che tiene l'obbligo di esaminarle.

5.° Circa due mesi prima di eseguirsi lo spoglio dei Libri Maggiori, è obbligato di prendere dal Razionale la

Pandetta nuova, e colla scorta della Vecchia regolare la ripartizione delle carte bisognanti per la nuova. Trascriverà in ciascuna lettera nella nuova alquanti nomi, e cognomi, colla stessa ripartizione, e simmetria della vecchia, ma senza fogli, i quali vi saranno posti in tempo dello spoglio dagli Uffiziali, che ne saranno incaricati.

6.° Toccante la Pandetta de' Mandati, è obbligato l'Ufficiale che ne ha il carico di apporre i fogli a ciascuna delle partite in essi descritte, corrispondenti al Libro Maggiore ; e circa i conti nuovi, si regolerà della stessa maniera dettagliata di sopra per la Pandetta di fedi. Avverta alle differenze de' conti, a distinguerli per evitare di caricarsi a credito di uno, quello che spettasse ad un altro; e procuri anche di evitare di duplicarsi i conti; come si è detto di sopra. Avverta similmente di non apporre il foglio alle partite de' Mandati, che forse ritrovasse rasate , o viziate ne' nomi , o nelle somme , o in altra parte essenziale di esse , senza le repliche marginali avvalorate da nuove firme del Computante , e Razionale ; o altro Contabile , cui appartenga il disporre tali Mandati , ad oggetto di non caricarsi, se prima non siasi adempito alla replica , e firma.

7.° Sarà obbligato di foliare i polisini che saranno esibiti da' particolari , per esigere i Mandati pervenuti a loro beneficio , dopo che saranno stati vistati dal Pandettario.

Isruzioni per i notai pandettarii.

Art. 1.° Tutte le polizze , e fedi di credito , che si devono passare sulla Ruota, dovranno prima vistarsi dal Pandettario. Egli è obbligato di esaminarne colla massima oculatezza le girate , e rilevare se le condizioni apposte in esse siano state esattamente adempite, se vi siano le firme de' giranti , e de' giratarii , colle autentiche richieste ne' diversi casi , giusta le istruzioni. Osserverà se le autentiche , e firme de'Notari , siano vere, e reali, e se le fedi di credito , e polizze notate fedi siano vere, non false, o pure viziate. Qualora nelle girate vi sian parole essenziali, con delle accomodazioni, o viziature, avrà cura, che siano replicate in fine delle girate medesime, e munite di nuova firma de' giranti. Similmente osserverà se ne' mandati di liberazione, ne' decreti, ed altre simili

carte, le firme de' Magistrati, e di altri curiali, a'quali spetta, siano vere, ed avvalorate da suggelli, e fornite delle altre formalità richieste dalla legge. Qualunque polizza, o fede di credito, che il Pandettario passerà colla sua cifra, o visto, senza le condizioni adempite, o sfornite di quei solenni che si richieggono, o con autentiche false, sarà tenuto di soddisfare de proprio tutto il denaro malamente pagato, o con falsità riscosso dal Banco, non potendo allegare in suo favore alcuna scusa, o pretesto.

2.° Nel passarsi fedi di credito di danaro condizionato, dovrà osservare la partita, dalla quale tal danaro è pervenuto, per rilevare se le condizioni apposte nella pervenienza siano state esattamente adempite nella fede di credito che si esibisce. Se poi il danaro condizionato sia stato disposto con una polizza notata in fede, basterà, che il Pandettario osservi, se sia munita col suo — *Si noti* —, che egli stesso vi appose prima di notarsi in fede, allorchè per l' esame fattone allora, egli si assicurò di essere state adempite le condizioni apposte nella pervenienza.

3.° Accorgendosi il Pandettario di essere stata esibita qualche fede di credito, o polizza falsa, alterata, o viziata, o mandato di Tribunale della stessa natura; o simili carte vere, e reali, ma con autentiche, e firme false, procurerà destramente di far arrestare l' esibitore, con darne subito l' avviso al Governo, ed in di lui assenza al Segretario, o al Razionale, per le disposizioni convenienti.

4.° Nelle polizze di Cassa, oltre le sopradette avvertenze, baderà il Pandettario, se siano adempite di tutte le formalità richieste dalle istruzioni delle diverse officine del Banco, se vi sia il bollo rosso, la cifra de' Cassieri, e la data in cui fu presa da' medesimi in confidenza.

5.° Affinchè il Pandettario sia certo della verità delle autentiche, e delle firme de' Notari, avrà un Libro ove con ordine alfabetico siano registrate di proprio pugno de' Notari le loro firme, cifre, ed autentiche: quelle che troverà sulle polizze dissimili dal Registro, o non registrate, non le passerà affatto; come similmente non passerà quelle de'Notari sospesi da'Magistrati. Nel caso che stimasse di doversi approvare, e legalizzare la firma di

qualche Notaro che li sembrasse dissimile da quella del Registro, procuri prima di accertarsene mediante il confronto col registro medesimo, ed indi replicare in dorso della polizza per l'accerto dell'autentica.

6.° Un altro Libro, o sia Registro simile avrà il Pandettario, nel quale saranno registrate le firme de' Razionali di tutt'i corpi morali, Stabilimenti, Amministrazioni, Ragioni di negozianti, loro Complimentarii, e de' Procuratori che si registrano nel Banco per loro comodo. Prima però di farli registrare nel suo Libro, si farà esibire i documenti legali, onde costi, che realmente siano tali, quali si asseriscono. I Razionali di più Stabilimenti dovranno esibire tanti documenti diversi, quanti sono i Stabilimenti, e le Amministrazioni, cui sono addetti. Questi documenti saranno gelosamente conservati dal Pandettario per sua cautela.

7.° Incontrando il Pandettario delle difficoltà ragionevoli, deve notarle in piè della polizza, o fede di credito, aggiungendovi la propria firma, acciò dalle parti si possano adempire. Nelle polizze di Cassa, oltre la replica, e la firma, si apporrà la data corrente. Per non trapazzare ingiustamente il pubblico, non farà il Pandettario repliche insussistenti, o capricciose, o che siano prive di buon senso, e discernimento. Tutte le difficoltà che s'incontreranno, si faranno in una sola volta, onde i particolari non siano vessati ingiustamente ed obbligati ad andare, e venire, quanti sono li adempimenti che si richiedono.

8.° Nelle polizze, o fedi di credito disposte per passaggio di credito da un conto all'altro, deve il Pandettario dire in esse — *In credito di N. N.*, — apponendovi la parola *condizionati* o *sequestrati*, qualora vi fossero soggette, per regolamento del Libro Maggiore, e degli altri officiali. Ne'mandati di liberazione di qualunque polizza, o fede di credito, deve dopo *l' in credito di* N. N. soggiungere *coll' alligata polizza*, *o fede*, o altra scrittura che vi sia annessa in foglio separato.

9. Nel passaggio delle polizze, nelle quali si richiede la partita della Pandetta, dopochè la medesima sarà stata fatta dall'Uffiziale, cui appartiene, è obbligato il Pandettario di esaminare se siasi fatta con esattezza; dappoichè incorrendo il Libro Maggiore, o quello delle notate fedi, in qualche errore per causa della partita malamente fat-

ta, sarà tenuto il Pandettario, e l'Ufficiale della Pandetta di pagare *de proprio* il danno arrecato al Banco, o ai particolari, per cagione dell' errore corso nella partita.

10. Le polizze che si dovranno addebitare nelle madre fedi di danaro condizionato, o vincolato, si dovranno prima esaminare dal Pandettario, il quale ritrovando di essersi le condizioni, o vincoli esattamente adempiti, apporrà nelle polizze da notarsi, di proprio carattere la parola — *Si Noti* —, munita di sua firma.

11. Dopochè le polizze o fedi di credito vistate dal Pandettario saranno passate sulli Libri della Ruota, torneranno di nuovo in mano del Pandettario, il quale osservando la sua vista appostavi sul momento, in cui tali polizze furono esibite sulla Ruota, il *visto buono, e firma del Libro Maggiore*, e tutt'altro che si richiede, secondo le particolari istruzioni, vi porrà di proprio pugno *la pagata*, colla somma distesa in lettere, e colla sua firma. Prima però di fare la suddetta pagata, osservi con attenzione, se le condizioni registrate sul Libro Maggiore, alle quali il danaro forse fosse soggetto, e che l'Ajutante del Libro Maggiore medesimo avrà notato in piè della polizza, siano state esattamente adempite. Passando siffatte polizze inadempite, ne resta responsabile *de proprio.*

12. Esibendosi da' particolari polizze con lunghe girate e che han bisogno di molta riflessione, non può il Pandettario obbligare la parte, che venga il giorno seguente, per darli tempo di esaminarle, ma è tenuto di farlo nella stessa giornata bensì nell' ultime ore del Banco, qualora il disbrigo del pubblico non permettesse di esaminarle sul momento.

È obbligato anche il Pandettario di vistare tutte le polizze che da' Particolari vorranno passarsi in confidenza nelle Casse e dopo che saranno state cifrate da' Cassieri che le prenderanno, munirle di sua firma, ricevendole dalle mani del Chiamatore a cui dovrà restituirle per consegnarle alle parti.

13. Oltre gli obblighi finora descritti, saranno i Pandettarj tenuti di osservare tuttociò che ha rapporto al loro impiego. Nelle occorrenze straordinarie non prevedute sarà tenuto di consultarne il Governo per ricevere gli ordini corrispondenti all'assunto.

14. È obbligato il Pandettario di dare al Banco la cauzione di duc. 2000.

Annotazioni.

Sull'art. 5. Per la legalizzazione della firma di Notai residenti in Provincia è bastevole pel Pandettario il *visto* della Camera Notarile della Provincia cui appartengono.

La Ministeriale 12 settembre 1818 permette che per la conoscenza della firma dei Notai certificatori, basti la trasmissione del loro autografo a mezzo degl'Intendenti senza occuparsi della verità e legalità di tutte le firme dei giranti sulle polizze. È permesso al Pandettario. (Ordinanza del Reggente 18 marzo 1819) di esaminare solamente se sian vere e legali le firme degli ultimi giratarii che riscuotono il denaro dal Banco.

Sull'art. 6. Le polizze appartenenti a Stabilimenti di Beneficenza, non può il Pandettario vistare se non siano adempite della firma di tutti gli Amministratori. (Ministeriale 21 Settembre 1833). Pei Corpi di truppa il foglio autografo della firma del Delegato o Quartiermastro, deve essere certificato dal Consiglio di Amministrazione, e legalizzato dal Commissario di Guerra (Ministeriale 28 novembre 1819).

Il Decreto 1.° Febbraio 1845 regola le norme per lo pagamento delle fedi con vincolo dotale e pupillare. Promulgato il novello Codice Civile Italiano surse la quistione se questo avesse abrogato tutte le disposizioni contenute nel Decreto del 1845 — Presentata questa alla discussione del Consiglio Generale nella tornata del 14 aprile 1866 furono approvate le conclusioni di apposita Commissione composta dei signori Savarese, Cacace, Villari, Aveta e Cicarelli (V. Alligati).

La Ministeriale del 1.° luglio 1858 n.° 3447 vieta di derogarsi alle disposizioni di legge anche quando le polizze fossero rappresentate da piccole e tenuissime somme.

ISTRUZIONI PER L' UFFIZIALE CHIAMATORE DI RUOTA

Art. 1. Dovrà ricevere dalle mani de' particolari tanto le polizze che dovranno passarsi per Ruota, quanto quelle che saranno state cifrate da' Cassieri, che in tal modo dichiarano di prenderle in confidenza, per farle vistare da' Pandettarj.

2.° Adempite che saranno del giro di Ruota, le polizze corrispondenti del *visto buono* del Libro Maggiore, e della *pagata* del Pandettario, e cumulatane una discreta quantità, proporzionata al maggiore, o minor numero delle medesime esibite alla Ruota, onde il pubblico non venga ingiustamente trattenuto, dovrà pubblicamente, e con voce intelligibile chiamare il nome dell' ultimo giratario della polizza o fede di credito. Alla risposta della parte, è obbligato d'interrogarla di qual somma sia la sua polizza, e da qual Notaro autenticata, ed assicuratosi,

mediante queste interrogazioni, che alla persona che avrà risposto appartenga realmente, la condurrà alla Cassa per farle riscuotere l'equivalente. Tuttociò potrà farsi anche dal suo Aiutante, sempre però sotto la responsabilità di esso Chiamatore. Ne'polisini di mandati, nelli quali ordinariamente la somma da riscuotersi è ignota all'esibitore, per accertarsi della legittimità della persona che avrà risposto, basterà d'interrogarla solamente del nome del Notajo che avrà fatta l'autentica del girante; o del giratario, secondo le circostanze. Le polizze cifrate da'Cassieri, e vistate dal Pandettario per prendersi in confidenza, si potranno consegnare alle parti medesime che le hanno esibite.

3.° Prima di condurre nelle Casse le persone chiamate, colle corrispondenti polizze, dovrà il Chiamatore firmarle, e registrarle sopra un Libretto, col nome dell'ultimo giratario, e colla somma rispettiva. Nelle Casse dovrà di bel nuovo chiamarle, ed esibito al Cassiere il detto Libretto, li consegnerà le polizze, e ne farà il confronto col medesimo, riscuotendo dal Cassiere la sua sottoscrizione sul cennato Libretto, per documentare, che le polizze siano state da esso Chiamatore consegnate al Cassiere, e per mano legittima siano dalla Ruota passate nelle Casse. Anche questa operazione potrà farla per mezzo del suo Ajutante, restandone, però esso Chiamatore sempre responsabile ed obbligato a firmare di suo pugno il Libretto. Quindi resta proibito al Chiamatore di consegnare le polizze passate in mano di chicchesia; come del pari resta proibito a' Cassieri di riceverle da altri, fuorchè dalle mani del Chiamatore, o suo Ajutante, e colla formalità descritta. Nascendovi controversie, sarà responsabile il Cassiere, ed il Chiamatore di qualunque danno possa risultare dalla controvenzione.

4.° Procurerà il Chiamatore di distribuire le polizze passate per Ruota fra i Cassieri in modo, che uno non venga gravato più dell' altro. Laddove si accorga, che il Cassiere a cui spetti la chiamata, fosse affollato per cui non potesse prontamente soddisfare il pubblico, procurerà di farle pagare da un altro meno affollato, e se ne ricorderà nelle chiamate successive, ad oggetto di equilibrarsi per quanto è possibile la fatica fra i Cassieri, non escluso il Cassiere Maggiore, e darsi al pubblico il menomo incomodo possibile.

5.º Le polizze, o fedi di credito che saranno state replicate da' Pandettarii, o dal Libro Maggiore, per mancanza di adempimenti, saranno dal Chiamatore restituite alle parti, chiamandole similmente con voce intelligibile, ed assicurandosi che la polizza chiamata, appartenga realmente a colui, che ha risposto. Lo stesso osserverà per le fedi di credito formate per giro di Ruota.

6.º In fine della giornata, restando in possa del Chiamatore fedi nuove per Banco, ovvero polizze passate, e non riscosse dalle parti, per non essersi trovate presenti nel momento della chiamata, le dovrà il Chiamatore consegnare in possa del Libro Maggiore, il quale ne darà parte al Razionale, e questi, se lo crederà, al Governo.

7.º Dovrà il Chiamatore portare nella Revisione tutte le polizze, o fedi di credito de'semestri precedenti, come anche i polisini per l' esazione di Mandati pervenuti in detti semestri precedenti, acciò dal Revisore vi si possano fare i soliti certificati, potendo anche ciò fare per mezzo del suo Ajutante. Il Revisore poi è obbligato di rispingere alla Ruota per mezzo di un Sopranumerario di sua fiducia tali polizze, fedi di credito, e polisini, col suo certificato. Il Chiamatore, o suo Ajutante, nel consegnarle in mani del Revisore prenderà nota del numero delle medesime sulla prima polizza della filza di ciascun mazzo, onde nella Revisione non se ne disperda alcuna.

8.º Finalmente il Chiamatore è obbligato di eseguire tutto e quanto dal Libro Maggiore, li verrà imposto per servizio del Banco, e del Pubblico.

Istruzioni pel notator in fede.

Art. 1.º Questo Ufficiale è il capo dell' Officina di suo carico, e come tale è responsabile dell'esattezza delle operazioni di tutta l' Officina, tanto in rapporto al Banco, che al Pubblico. Quindi procurerà, che tutto venga regolato con prudenza, e buon ordine, e si evitino le parzialità, onde non darsi motivo di doglianze a coloro, che avendo esibite le Madri-fedi prima degli altri, hanno il dritto di essere prima degli altri disbrigati.

2.º Egli riceverà dalle parti le Madri-fedi colle polizze da notarsi, ed esaminerà per quanto le circostanze del servizio del pubblico lo comporteranno, se siano vere, e

reali, se vi sia adulterazione di somme, e se il credito esistente nelle Madri-fedi equivaglia al quantitativo delle polizze esibite. Qualunque difficoltà che si potesse scorgere, o nella realità della Madre-fede, o nelle viziature di partite d' introito, ed esito, dovrà il Notator in fede dilucidarla col riscontro dei Libri d'introito originali. Risultando dalle operazioni delle notate abbaglio in danno del Banco, o de' particolari, è tenuto il Notatore a soddisfarne de proprio l' importo, assieme con tutti gli altri Ufficiali, che saranno concorsi nell'abbaglio, ognuno per la parte che ci avrà avuta.

3.° Passerà poi la Madre-fede, e le polizze esibite al suo Ajutante, il quale avendo prima notate in esito le polizze dietro la Madre-fede, e sommandone l'importo assicuratosi che sia capiente nella somma del credito esistente sulla stessa, e fatta in piè di ciascuna polizza la citazione della somma, e data della Madre-fede, e dell'ultimo introito fatto in essa, ed avvalorata colla sua firma, le restituirà al detto Notatore, il quale intieramente di suo carattere ci farà la notata nella forma consueta, colla sua sottoscrizione. Questa operazione interessantissima, non potrà farsi da altri, che dal solo Notator in fede; e ne' casi di suo fisico impedimento, al solo Governo è riserbata la facoltà di sostituirvi altro Ufficiale a sua soddisfazione, precedente nomina che ne farà in iscritto lo stesso Notatore in fede.

4.° Notate in fede le polizze, si passeranno una colla Madre fede al Registro, dal quale al Libro Maggiore delle notate, e da questo adempita vi si farà apporre il bollo dal soprannumero assistente in detta Officina, e si consegneranno alla parte. Questo bollo, e l' altro indicante: *Esito*: che si appone in ogni fede di credito, allorchè diventa Madre-fede, saranno gelosamente custoditi dal Notator in fede, il quale non permetterà che restino in possa d' altri, e senza la sua presenza non permetta neppure agli Ajutanti di farne uso.

5.° Dovendosi notare in fede Mandati, o sia disposizioni che talune Amministrazioni, o Stabilimenti pubblici fanno con una sola polizza di varie somme a beneficio di più, e molte persone, è obbligato il Notator in fede di farne precedere la sommatura da uno de' suoi Ajutanti, o da altro impiegato nella sua Officina, che le circostanze del momento faranno stare meno occupato, per rileva-

re se tutte le somme parziali compongono per appunto la totalità della somma asserita nel Mandato. Rilevandovi abbaglio, in più, o in meno, lo farà correggere dalla parte; ed essendo uniforme, certificata che sarà tale conformità, dalla persona che lo avrà sommato, in piè dello stesso Mandato, allora potrà il Notator in fede notarlo nelle solite forme.

6.° Ne'mandati di liberazione, ed altre simili scritture nelle quali fa d'uopo, avrà cura di farvi precedere la solita partita della Pandetta, e sotto la medesima farà la sua notata.

7.° Accade delle volte, che dopo essere stata notata in fede una polizza, il disponente chiede di stornarsi, e sostituirvene un'altra di simil somma pagabile alla stessa persona, con espressioni differenti da quelle contenute nella prima polizza. In tal caso, accorgendosi il notator in fede che la prima polizza essendo tuttavia in mani del disponente (del che farà pruova l'esibizione della Madre-fede originale) non sia passata ancor nel dominio del girante, può, lacerando la notata di questa sostituirvi l'altra, facendo far lo stesso dal suo Ajutante, e dal Libro Maggiore delle notate. Se poi la nuova polizza che si chiede sostituire fosse di somma diversa, o pagabile ad altra persona diversa dalla prima, allora lo storno non potrà eseguirsi. Le polizze poi notate a beneficio della Regia Corte, del Tesoro, o altre Amministrazioni, e dipendenze fiscali, non potranno a patto alcuno stornarsi senza l'autorizzazione del Governo, sotto le pene stabilite dai regolamenti del Banco.

8.° Dovrà dare la pleggeria di duc. 2000.

Annotazioni

Il Registro di cui è nota nell'art. 4 venne abolito con verbale di Reggenza del 31 agosto 1822.

Con Sovrano rescritto 22 Giugno 1865 furono aggiunti alle presenti istruzioni due articoli. V. Rescritto etc.

Istruzioni per l'aiutante del notator in fede

Art. 1.° Deve nel suo impiego dipendere dalla direzione, e dagli ordini del suo Principale.

2.° Deve addebitare nelle Madri-fedi le polizze da notarsi, nel modo consueto, apponendo prima la giornata corrente, poi il cognome della persona, cui la polizza

è pagabile , e poi la somma , prima in lettere, e poi in abaco in collettiva. Tutte le polizze così addebitate , le dovrà sommare , per vedere se la totalità corrisponde al credito esistente sulla Madre-fede, e nel caso ch'eccedesse, dovrà ritenere una, o due polizze, quante corrispondono al quantitativo dell'eccesso , e far notare soltanto quelle che sono capienti nella somma del credito. La sommatura che farà delle polizze notate comprenderà benanche le altre che saranno state notate antecedentemente , se ve ne siano.

3.° Assicuratosi che le polizze da notarsi corrispondono al credito, passerà a notare in piè di ciascuna di esse la somma della Madre-fede , colla sua data, e la somma dell'ultimo introito fatto in essa, e soscriverà questo notamento, giusta il solito. In queste operazioni esaminerà, se nella Madre-fede vi siano state fatte rasure , o viziature tanto negl' introiti , che negli esiti , e rilevandone, farà verificarle col Libro Maggiore delle notate fedi. Nel caso che vi si ravvisassero delle frodi , ne avvertirà il Notator in fede , per darsene avviso al Governo, per le provvidenze convenienti.

4.° Qualora la Madre-fede sia nuova, ed in quel punto divenuta tale da semplice fede di credito ch'era prima di addebitarvi le polizze , vi apporrà il bollo dittante; *Esito*; con tirare due linee trasversali sul sugello della fede medesima , onde rendersi visibile a primo aspetto , che quella fede sia divenuta Madre.

5.° Addebitate che avrà le polizze nella Madre-fede , ed in piè di ciascuna di esse notata la somma, o la data della Madre-fede , e dell' ultimo introito, passerà l' una , e le altre al suo principale , per fare alle polizze la notata ; lo che adempito , passerà una colla Madre-fede al Registro.

6.° Non esclusa la responsabilità del Notator in fede di soddisfare *de proprio* qualunque danno risultasse al Banco, ed a' particolari , sarà tenuto egualmente l' Ajutante d'indennizzarlo , qualora fosse stato cagionato per suo errore nella sommatura dell' esito , o dell' introito della Madre-fede.

7.° Prima di addebitarsi li Mandati, che con una sola polizza dispongono più , e diversi pagamenti, è obbligato l' ajutante che sarà destinato dal Notator in fede , di risommarli , ed assicurare se le somme parziali formano la

totalità della somma espressa nel mandato; nel qual caso si sottoscriverà sotto l'anzidetta totalità. Rilevandovi poi degli errori in più, o in meno dovrà, restituirlo alla parte per farlo accomodare.

Istruzioni per lo libro maggiore delle notate fedi.

Art. 1.° Il Libro Maggiore delle notate fedi è obbligato di tenere sempre sommati tutt' i conti del suo Libro tanto nel Dare, che nell' Avere, onde nelle nuove scritturazioni di polizze possa a colpo d' occhio rilevare se le disposizioni fatte siano corrispondenti alla resta di credito in ciascun conto.

2.° Nello scritturare le polizze di esito laddove scorgesse essere la somma disposta maggiore dell' Avere, dovrà immantinenti avvisarne il Notator in fede per farli trattenere quel quantitativo di polizze che corrisponde all' eccesso. Se per un semplice abbaglio qualche conto riuscisse in debito, ne resta responsabile il Libro Maggiore suddetto, non esclusa la responsabilità del notator in fede, e de' suoi Ajutanti. Gli errori poi cagionati da oscitanza, ovvero da malizia, si tirano dietro la sospensione, la privazione dell' impiego, e il gastigo stabilito dalla legge.

3.° Presentandosi una Madre-fede con polizze da notarsi sopra un introito fatto in quella stessa giornata nella Cassa, è obbligato il Libro delle notate-fedi di caricare l' introito suddetto da sopra la Madre-fede, qualora però vegga apposto il bolletto tanto della Cassa ov'è stato fatto l' introito, quanto della Ruota, a fronte della partita d'introito, e la firma del Cassiere; e coll'obbligo di riscontrare il giorno seguente li suddetti introiti coi Libri originali di Cassa, e di Ruota, per evitarsi gli abbagli, e forse anche le frodi che l' altrui malizia potrebbe fare sulla Madre fede.

4.° Dopo di aver caricato l'introito sul conto corrispondente alla Madre-fede, passerà a descrivervi a debito le polizze notate, e di già dal Registro scritturate, colla distinzione della giornata corrente, del cognome della persona cui vanno pagabili, e colla somma, nel modo solito, e consueto, come le verranno dettate dall'Ajutante, il quale in ogni polizza, immediatamente sotto la firma del Notator in fede, apporrà la lettera indicativa del Li-

bro , e il foglio corrispondente al medesimo. Immediatamente il Libro Maggiore suddetto si riceverà dette polizze dalle mani dell' Ajutante , e sotto l' additato foglio apporrà la sua firma , avendo cura di confrontare ciascuna polizza nell' atto della firma col suo Libro. Dopo tal firma si farà un confronto delle partite addebitate sulla Madre-fede col Libro Maggiore, mediante la chiamata che ne farà il detto suo Ajutante. Assicuratosi che non vi sia errore , consegnerà le polizze, e la Madre-fede alla parte.

5.° Non scritturerà alcun Mandato cioè le disposizioni che i luoghi morali, le Amministrazioni, i pubblici stabilimenti ec. fanno con una polizza di diverse somme a beneficio di più persone , se non sarà stato risommato , e certificato dall' Ajutante del Notator in fede di non esservi errore.

6.° Nella fine del negoziato delle Casse in ciascuna giornata , è obbligato di prendere da' Cassieri i Libri d' introito originali delle notate-fedi , e di caricare a credito di ciascun conto le somme che ivi troverà descritte, colla scorta dei fogli che sotto la marca di ciascuna partita vi avrà apposto il suo Ajutante , rilevate dalla Pandetta. Non dovrà accreditare soltanto quelle partite introitate nelle Madri-fedi , sulle quali vi si sono notate polizze in esito , ma tutte senza distinzione alcuna, o vi si sia fatta esito , o no. Dovrà similmente in margine di ogni partita indicare il cognome del Cassiere, nella cui Cassa saranno tal' introiti seguiti.

7.° Subitochè una fede di credito diventa Madre-fede, deve procurare il Libro Maggiore di scritturarla sopra i primi fogli bianchi che ha nel suo Libro, e dal suo Ajutante far apporre sullo Scudo della medesima la lettera indicativa del suo Libro , e il foglio corrispondente ; e passando quel conto ad altro foglio nello stesso Libro , dopo aver occupato l' intiero primo foglio , dovrà similmente notarlo sulla Madre-fede accanto al primo, e così in appresso , tanto nello stesso semestre , quanto ne' semestri seguenti , ne'quali la parte si servisse della stessa Madre-fede.

8.° Nello stesso caso , che una fede di credito diventa Madre-fede , deve riscontrarla nel modo indicato nell'articolo 3. per le partite a credito , e vi dovrà far apporre similmente sulla marca il segno M. F., indicante, che quella fede sia divenuta Madre-fede.

9.° Gl' introiti che si accreditano nelle Madre-fedi dal Libro Maggiore per giro di Banco, saranno accreditati dal Libro delle notate-fedi da sopra la Madre-fede medesima, coll' indicazione del cognome della persona dalla quale pervengono, e nel riscontro che ne farà col Libro d' introito di Banco, farà dal suo Ajutante sotto la marca di ciascuna partita apporre il foglio corrispondente al conto, nel quale li avrà caricati sul suo Libro; se pure tal foglio non vi sia stato posto dal Libro Maggiore.

10. Le polizze notate-fedi, non escluse quelle di Cassa, non potranno addebitarsi sul Libro Maggiore degli apodissarii, se prima non saranno state spese, ossia discaricate dal Libro delle notate fedi, il quale è tenuto apporre in margine di ciascuna di esse sul suo Libro la giornata corrente, e fare sulla polizza il suo *visto buono*, che consiste nell'apporvi similmente la giornata corrente (che vi sarà notata dal suo Ajutante in atto che li chiama), e la sua sottoscrizione. Se coll'appuramento della scrittura in Revisione si levassero delle polizze passate per Ruota, e non spese nel Libro delle Notate, il Libro Maggiore di Ruota, o il suo Ajutante, ne verrà castigato; ma se vi sia sulla polizza originale il *visto buono* del Libro delle notate, senza la spesa corrispondente sul suo Libro, ne verrà castigato egli severamente.

11. Ogni novello conto aperto sul Libro delle notate, avrà cura il Libro Maggiore delle notate fedi di farlo assentare sulla Pandetta col foglio corrispondente. E passando un Conto in altro foglio, procuri egualmente di farlo nella Pandetta descrivere.

12. Nel sequestrarsi qualche fede di credito, deve prima il Libro Maggiore delle notate diligenziare il suo Libro, per osservare, se quella fosse divenuta fede Madre, e rilevando che no, deve attestarlo con suo certificato in piè del sequestro, e prendersene notamento sopra un registro che avrà a tal uopo, per evitarsi che la fede sequestrata possa in seguito fraudolentemente convertirsi in Madre-fede.

13. Qualora il proprietario di una Madre-fede volesse servirsi del residuo di credito, che resta sulla medesima, non già con addebitarvi un nuovo polisino, ma con esibire la stessa Madre-fede, deve il Libro Maggiore delle Notate confrontarla tanto negl' introiti, che negli esiti col suo Libro, e certificare nel fine della stessa Madre-fede

in lettere, ed in abaco la somma residuale ; onde di tal residuo potersi dar debito sul Libro Maggiore degli Apodissarj, dopochè il Libro delle notate-fedi avrà lo stesso avvanzo addebitato, e discaricato sul suo Libro, e saldato il conto.

14. Spendendosi polizza notata, o resto di Madre-fede formata ne' semestri precedenti, potrà il Libro Maggiore delle notate respingerle in Revisione, onde dal Revisore si facciano sulli Libri , sulla polizza, o sulla Madre-fede le stesse operazioni dette di sopra.

15. Non potrà estrarre il Libro Maggiore delle notate-fedi bilancio di Madre-fedi , senza l' espresso ordine *in scriptis* del Governo del Banco.

16. Spendendosi polizza dispersa a pleggeria, è obbligato il Libro Maggiore delle notati fedi di assentare il solito avvertimento , tanto sul Libro , ove la polizza fu notata , che in quello , ove si spende, onde comparendo l' originale non se le dia sfogo alcuno , giusta l' antico solito.

17. Darà al Banco la cauzione di duc. 500.

Annotazioni.

Le prescrizioni contenute nell'art. 12 restano derogate dal Decreto 10 ottobre 1817.

ISTRUZIOMI PER L' AIUTANTE DEL LIBRO MAGGIORE DELLE NOTATI FEDI

Art. 1.° In tutte le operazioni del suo principale, egli è obbligato di ajutarlo, e disimpegnare quando dal medesimo , relativamente al servizio del Banco , li verrà ordinato.

2.° La Pandetta del Libro, sarà uno de' suoi principali doveri.

3.° Un mese prima dello spoglio di ogni semestre è obbligato di prendere la Pandetta nuova, e colla scorta della vecchia, regolare la ripartizione di essa.

4.° Nel caricarsi gl'introiti de'Cassieri delle notate-fedi, egli è obbligato di apporre i fogli corrispondenti al detto Libro Maggiore, sotto la marca di ciascuna partita, e chiamarli fedelmente al medesimo : lo stesso per gl' introiti per Banco.

5.° Nell' addebitarsi le polizze d' esito sul Libro delle

notate, egli è obbligato di chiamarle al suo Principale, apponendo sopra ciascuna il foglio e lettera corrispondente al detto Libro, sotto del quale, il suo principale medesimo dare la sua firma. Immediatamente dopo deve fare il confronto delle polizze suddette, con quelle che si trovano già addebitate dal Notatore sulla Madre-fede, per rilevarne l' uniformità. Simile confronto darà benanche per le partite d' introito.

6.° Avrà cura il detto Ajutante di apporre sopra lo Scudo di ciascuna Madre-fede dalla parte sinistra, il foglio, e la lettera corrispondente al Libro Maggiore delle notate: facendo lo stesso ogni qual volta il conto di una Madre-fede passa in altro foglio, o ne' semestri seguenti.

7.° Nello spendersi sul Libro delle notate-fedi le polizze, dovrà a ciascuna di esse apporre la giornata corrente, sotto la quale il suo principale dovrà sottoscriversi.

8.° Dovrà fare quand' occorre per la verifica, e correzione degli errori, che sul Libro Maggiore delle notate-fedi saranno ritrovati seconde le istruzioni.

ISTRUZIONI PER LO REGISTRO DELLE NOTATI FEDI

Art. 1.° Subitochè le polizze saranno state notate dal Notatore, ed addebitate in dorso della madre-fede, passeranno questa, e quelle al detto Uffiziale del Registro. Sarà egli obbligato di aprire sul suo Libro la giornata corrente, e descrivervi le polizze notate col metodo seguente. Il detto Libro sarà foliato, ed in ogni pagina avrà due ripartimenti, quello a destra destinato per l' introito, e quello a sinistra per l' esito. Nella parte sinistra descriverà il nome in testa di chi è la madrefede. Nella destra la data, e la somma della medesima, col foglio, e lettera corrispondente al Libro Maggiore delle notate. Immediatamente sotto vi descriverà l'ultimo introito fatto in detta Madre-fede colla sua data. Passando poi alla sinistra vi descriverà da sopra la stessa madre-fede tutte le polizze notate, una sotto l' altra.

2.° Confronterà poi ognuna delle polizze notate, col suo Registro formato come sopra, e rilevatone l' uniformità, apporrà in piè di esse la parola: *Registrata fol. . . . .* con sua firma, e le passerà una colla Madre-fede al Libro Maggiore delle notate per scritturarsi.

3.° Qualora la fede madre allora sia divenuta tale , il Registro dipenderà dal Libro Maggiore delle notate fedi, per sapere il foglio, nel quale dovrà intavolarsi. Di questo Registro se ne farà poi la puntatura col Libro Maggiore suddetto delle notate fedi ; come verrà dettagliato nelle istruzioni per l' Officina della Revisione.

Annotazioni.

Siffatto ufficio venne abolito con verbale di Reggenza del 31 agosto 1822.

ISTRUZIONI PER LO GIORNALETTO D'ESITO DELLE NOTATE FEDI

Art. 1.° Tutte le polizze notate fedi, tutte le fedi divenute Madri col solo introito, e da' proprietarj esatte per intiero, e tutte le reste di Madre-fedi, che si esitano dai proprietari medesimi coll' esibizione della stessa Madre-fede, dovranno registrarsi sopra il detto Giornaletto.

2.° Questo Libro sarà foliato. Egli, il cennato ufficiale in ciascuna giornata farà due divisioni, cioè prima scritturerà le polizze di Cassa, e poi, divise da queste, quelle di Banco. Si riceverà quelle di Cassa dall' uffiziale Esito della medesima, ed aperta nel suo Libro la giornata corrente , vi descriverà tutte le polizze Madre-fedi, o resti come sopra, una dopo l' altra , come le troverà sopra la filza , avendo l' attenzione di distinguere una Cassa dall' altra , ed apponendo a ciascuna il numero d' ordine , cioè descriverà prima la lettera , ed il foglio del Libro delle notate fedi , poi il nome, o cognome del disponente , la data della notata fede , il cognome della persona cui va pagabile; finalmente il foglio corrispondente al Libro Maggiore degli Apodissarj, e la somma nella colonna in collettiva alla medesima destinata.

8.° Dopo la scrittura di Cassa descriverà quella di Banco collo stesso ordine detto disapra. La detta scrittura di Banco, una coi Mandati de'Corpi Morali, de' Stabilimenti pubblici ec. che sono di questa rubrica , se li consegneranno dal Libro Maggiore.

4.° Nelle Madre-fedi nelle quali non vi sono state notate polizze, ma che vengono ad esitarsi per intiero, non essendovi, epoca di notata, vi descriverà la data, e somma della medesima, soggiungendo : *con altro introito notatovi*, poi la persona cui va pagabile, ed il dippiù come sopra.

5.º Finita la giornata di Cassa, apporrà il detto giornalista la parola: *fine della giornata tale. . . .* per dimostrare, che nella filza che ha scritturato non vi erano altre polizze notate-fedi da scritturarsi, ond' evitarsi che altri possa soggiungervene per capriccio, o anche per frode. Similmente nella Scrittura di Banco.

6.º In tutte le polizze che avrà registrate sul suo Giornale, apporrà sul foglio corrispondente al Libro Maggiore di Ruota il segno: *Registrata*

Annotazioni.

Conformemente al Registro delle notate fedi, anche il suddetto giornaletto di esito veniva abolito col verbale di Reggenza del 31 agosto 1822.

ISTRUZIONI PER LO REGISTRO DE' MANDATI

Art. 1.º Il Registro de' Mandati ha un triplice oggetto; il primo per aversi una copia fedele da' medesimi in caso di dispersione degli originali- 2.º Per essere il Banco sicuro, che tutte le somme parziali in esso descritte sono uguali al totale disposto col mandato, ed addebitato al Luogo Morale, Amministrazione, ec. che lo ha spedito al Banco. 3.º Per comodo della ripuntatura de' mandati medesimi nella Revisione.

2.º Deve quindi detto ufficiale di detto Registro riceversi, mediante ricevuta che ne farà al Libro Maggiore, i mandati, a misura che saranno stati caricati, e fedelmente trascriverli sul Libro (il quale sarà foliato) sotto la giornata in cui sono stati passati sulli Libri Maggiori, senza omettere la benchè menoma cosa di ciò che contengono. Finita la totalità d'accordo con quella addebitata all'Amministrazione che lo ha spedito, ne farà Certificato in piè pel medesimo con dire: *Registrato fol. . . . . .*, e si sottoscriverà.

3.º Nel caso di difficoltà, egli è obbligato di far correggere l' abbaglio da chi si conviene, avvertendone il Notator in fede, e 'l Libro Maggiore, ed il Razionale del Banco, i quali avranno cura di far rimborsare il Banco dell' abbaglio in più o restituire all'Amministrazione suddetta il meno; e nel tempo stesso prendere gli espedienti che saranno convenienti contro gli Ajutanti del Notator in fede, omisero la sommatura, o la fecero malamente,

prima di notarsi in fede. Mancando l'officiale del registro a questa parte essenziale di suo dovere, sarà responsabile al Banco per la parte che lo riguarda.

4.° In ogni mese è obbligato di passare al Revisore i Mandati Originali da esso lui scritturati, e ne farà prender notamento dal medesimo sul Registro che conserva a tal uopo.

5.° Nel frattempo che i mandati sono in suo potere potrà estrarne le copie di partite che verranno richieste; e dopo di averne firmato il certificato d'estratto, le dirigerà prima al Revisore, che anche vi apporrà la sua firma per indicare che ne ha preso ragione, ed indi al Razionale per esigere i soliti dritti, ed apporvi il suggello.

6.° Nel caso di dovers' i Mandati originali esaminare dagli Ufficiali dei Libro Maggiore, o altri, dovrà farlo fare in sua presenza, e sarà responsabile di qualunque alterazione che potesse farvisi per sua negligenza: dovrà però passare al Revisore il suo Libro appena che avrà terminato di trascriversi i Mandati per farne seguire immediatamente la puntatura su i Libri di Ruota.

7.° Non passerà alcuna viziatura ne' mandati sì nelle somme, che ne' nomi, e cognomi, o altra parte essenziale, se tali viziature non siano state replicate marginalmente dai Razionali, o altri contabili delle amministrazioni, che li hanno spediti.

8.° Nel consegnare in fine di ciascun semestre il suo Registro compito al Revisore, baderà che costui ne prenda notamento sul Registro medesimo.

ISTRUZIONI PER I CASSIERI

Art. 1.° Le operazioni de' Cassieri essendo elementari di tutte le altre del Banco richieggono in conseguenza la maggior esattezza possibile, e per avere immediato rapporto col Pubblico, esigono dalla parte del Cassiere una somma integrità, ed onoratezza, ed una maniera avvenente, cortese ed obbligante verso il pubblico medesimo. La condotta contraria non sarà affatto tollerabile.

2.° Egli è responsabile di tutte le operazioni de' suoi Ajutanti, sia per malizia, per negligenza; o per semplice abbaglio: Gli Ajutanti dovranno eseguire quando li verrà ordinato dal Cassiere.

3.° I Libri d' introito de' Cassieri saranno foliati.

4.° I Cassieri dovranno scrivere di proprio pugno i Libri d' Introito, descrivendovi le partite colla possibile chiarezza, per evitare gli abbagli, che non di rado incorrono sulla Pandetta, e sulli Libri Maggiori per la loro negligenza, e cattivo carattere. In caso di necessità saranno dispensati di scrivere gl' Introiti di proprio pugno, precedente appuntamento del Governo: benvero però dovranno firmare detti Libri pagina per pagina, facendone la sommatura in fine di ogni pagina di lor carattere, e restandone sempre essi responsabili.

5.° Egli dovrà passare tutte le polizze allo *Squarcio*, il quale ne descriverà la natura degl' Introiti sul suo Libro con tutta distinzione, e chiarezza, indicando la qualità del contante, e facendo distinguere le polizze colla solita indicazione. Potranno i Cassieri assentarsi sopra un loro squarcetto particolare le somme assentate sul Libro Squarcio della Cassa, per evitare al possibile gli errori, e trovarsi d'accordo col medesimo. Dietro ciascuna polizza assentata sullo Squarcio sarà apposto il foglio corrispondente allo Squarcio suddetto, e propriamente vicino la firma di colui dal quale si sarà presa in confidenza, e se sia polizza di Ruota, accosto alla *pagata* del Pandettario. Colla scorta di questo foglio si avrà in ogni tempo avvenire una certezza della vera polizza assentata sullo Squarcio.

6.° Dal Libro Squarcio egli passerà a descrivere gl'Introiti su i Libri d' Introito a misura che saranno seguiti. In uno vi noterà quelli destinati a farsene fedi di credito, e nell'altro gl'Introiti notati nelle Madri-fedi, e gl'Introiti sciolti..

7.° Nel descrivere i primi, quante volte di un introito si richiedessero molte fedi, egli è obbligato di segnare sotto la partita in collettiva il numero e la somma di ciascuna fede, e sommarle per indicare, che il totale corrisponda esattamente alla partita d'introito già scritta.

8.° Per gl' Introiti notati dopo averne descritta la partita, giusta la rubrica delle Madre-fedi, senz' abbreviatura alcuna, egli è obbligato di notare immediatamente sotto di essa la somma, la data, la lettera ed il foglio della Madrefede, per regolamento del Libro Maggiore delle notate.

9.° Gl' Introiti sciolti saranno dalli Cassieri distinti col solito segno marginale.

10.° Subito che avrà assentate sopra l' Introito di fedi alquante partite, lo farà passare per mezzo del soprannumerario che assiste nella Cassa al Fedista, dal quale, formate le fedi credito e munite di suggello, li saranno riportate dallo stesso Soprannumerario, ed il Cassiere dopo averne fatto il confronto collo Squarcio , e collo stesso Libro d'introito, accertata la somma in iscritto, e firmatele col suo cognome, le consegnerà alle parti.

11.° Negli introiti di contante non dovrà ricevere monete rasate , o diminuite , e ricevendole resteranno per conto suo. Per le false , dopo essere state riconosciute tali dal pesatore delle monete, è obbligato il Cassiere di farle tagliare, e ritenendone la metà per un attestato di tal falsità , avvolta in una carta , sulla quale scriverà il nome dell'esibitore, consegnerà l'altra metà allo stesso esibitore.

12.° È proibito al Cassiere d'introitare, o sia pignorare monete estere , sì d' oro , che d' argento , all' infuori di quelle, il di cui corso in questa piazza sia stato autorizzato dal Sovrano. In generale sopra quest' articolo i Cassieri dovranno regolarsi sempre colle disposizioni, che a seconda delle circostanze stimerà dare il Governo.

13.° Per gl'introiti da notarsi nelle Madri-fedi , i Cassieri avranno un bolletto per segnarne le partite sulle Madri-fedi medesime, dopo averli accreditati, ed avvalorati colla loro firma.

14.° Finito il negoziato della Cassa, i suddetti due libri d'introito saranno in ogni giorno confrontati collo Squarcio, e sommati. La totalità degl' introiti notati , dopo essere stata dal Cassiere cerziorata in lettere, ed in abbaco , colla sua firma , rarà riportata sotto quella di fedi , colla quale unita, formerà l'intiero ammontare dell'introito di quella giornata. Questa seconda totalità , dovrà similmente essere cerziorata dal Cassiere in lettere , coll'aggiunzione della sua firma , per potersi poi scritturare sul Libro Maggiore a debito del Cassiere.

15.° Tutte le polizze che si prenderanno in confidenza, è obbligato il Cassiere prima di cifrarle per far conoscere al Pandettario ch'esso le riceve in confidenza, e consegnandole alle stesse parti le riceverà poi vistate dal Pandettario , ed allora sarà obbligato di bollarle immediatamente , in presenza di coloro che l' esibiscono col bollo rosso o prima o nell' atto di assentarsi sul Libro

Squarcio , e di apporvi la giornata corrente. Il bollo rosso sarà situato nelle fedi sotto lo scudo, e nelle polizze accosto o sotto la notata, o la data sotto la firma dell'ultimo giratario. Lo stesso bollo apporrà benanche sulle polizze di Ruota.

16.° Essendo il Libro Squarcio destinato a tramandare all' avvenire le più minute circostanze che hanno avuto luogo in tutte le operazioni giornaliere della Cassa , ne deriva la necessità di annotarvi benanche le polizze pagate per intiero tanto in confidenza, quando dopo il giro di Ruota. Basterà allora di notare — *polizza o polizza passata duc. tot* — e si soggiungerà al di sotto — *Contanti a N. N.*, cioè alla persona, cui dal Cassiere saranno stati consegnati. Similmente volendosene di una polizza passata per Ruota fare introito in tutto , o in parte , avrà cura il Cassiere di farvi assentare — *polizza passata.*

17.° In fine di ogni giornata è obbligato il Cassiere di confrontare tutte le polizze prese in confidenza collo Squarcio, e farne dal Soprannumerario assistente prender registro sullo Squarcio detto de' *mazzi di Cassa*, soltanto per somme, con rilevare il numero , e il quantitativo di ogni mazzo. Li stessi mazzi infilzati ognuno ne' soliti laccetti saranno immediatamente consegnati al Libro Maggiore, dal quale sarà fatta ricevuta del numero delle polizze di ciascuno di essi in piè di detto Registro.

18.° Passate le polizze anzidette per Ruota, e dal Libro Maggiore restituite al Cassiere, una colle altre che forse saranno state respinte dalla stessa Ruota nell' andarsi a passare su i rispettivi Libri, il Cassiere per le polizze di confidenza respinte dalla Ruota dovrà al momento indennizzarne il Banco , e delle già passate ne farà prender registro similmente per le sole somme sopra il suo particolare libretto di esito , con unirvi le polizze di Ruota passate nella stessa giornata corrente, per rilevare il totale ammontare dell' esito fatto in quel giorno , e finalmente formatane la filza corrispondente , la passerà all' Ufficiale dell' Esito , il quale dopo di averle scritturate sopra il detto suo Libro, dovrà andare d'accordo coll'anzidetto particolare libretto di esito del Cassiere. La totalità di quest' esito sarà quindi accreditata al conto del Cassiere sul Libro Maggiore degli Apodissarj.

19.° Delle polizze prese in confidenza, il Cassiere ne sarà sempre responsabile, e di qualunque accidente cui fos-

sero soggette dovrà risponderne, non dovendone il Banco risentire alcun danno.

20.° Nello scrivere i Libri d'introiti dev'evitare le cassature, e rasure. Incorrendo in qualch'errore, dopo averlo accomodato con chiarezza, dovrà replicare le parole accomodate in margine o sotto la partita, sottoscriversi, e farla vistare dal Razionale.

21.° Non potrà il Cassiere ricevere in confidenza polisini di mandati, o fedi di credito, e polizze di denaro condizionato e vincolato. La controvenzione, sarà punita severamente.

22.° Non potrà ricevere le polizze passate per Ruota, che dalle mani del suo Chiamatore, sul di cui Libretto contenente il notamento di tali polizze, egli è obbligato di sottoscriversi dopo averle ricevute, e dopochè in sua presenza saranno state chiamate di bel nuovo le persone cui appartengono.

23.° Prima di pagare le anzidette polizze di Ruota, badi attentamente se sono compite di tutte le formalità richieste dalle leggi del Banco, con i corrispondenti *visti buoni* del Libro Maggiore, *pagate* del Pandettario e firme del Chiamatore. Prima di pagare, dovrà chiamare ad alta voce il nome, e cognome dell'ultimo giratario, e da lui saper la somma della sua polizza, o fede di credito, ed avvertirà di tirare la solita linea sopra lo Scudo, o sopra la notata compresa la girata, ed apporvi il bollo rosso.

24.° Dal punto che le polizze passate per Ruota perverranno° in mani del Cassiere, non permetterà che tornino, novellamente, anche per momenti, in mano de' particolari, i quali potrebbero nelle girate farvi delle viziature, aggiunzioni ec.

25.° Nel presentarglisi dall' Uffiziale Esito di Cassa il certificato della totalità dell' esito di ciascuna giornata, è obbligato il Cassiere di unire la sna firma a quella del cennato Uffiziale Esito, onde farsene l'uso prescritto nelle di costui istruzioni.

26.° Tutte le fedi che tra i Cassieri si faranno per comodo del negoziato delle respettive Casse, dovranno portare la caratteristica *di Cassiere* unita al nome e cognome, onde non potersene far altro uso nel commercio.

27.° Il Cassiere Maggiore dovrà dare la cauzione di duc. 5000, e gli altri Cassieri duc. 2000.

Dal solo Cassiere Maggiore s' immetterà il denaro nel

Tesoro, ed a lui si consegnerà, allorchè se ne farà l'estrazione. Se il denaro sarà maggiore del bisogno nelle altre Casse, passerà nella Cassa Maggiore, dalla quale si faranno le corrispondenti fedi di credito agli altri Cassieri per loro discarico ; e quindi dal Cassiere Maggiore se ne farà l'immissione nel Tesoro. Il discarico si farà per giro di Banco con un bollettino del Governo , il quale nella stessa giornata sarà scritturato sul Libro Maggiore a debito del Tesoro ed a credito della sua Cassa; e vice versa si praticherà con simile bollettino allorchè si faranno estrazioni.

Una delle tre chiavi del Tesoro sarà custodita dal Cassiere Maggiore , giacchè egli resta sempre responsabile della quantità, e qualità del denaro che in esso per mezzo suo vi sarà stato introdotto.

Annotazioni.

All' art. 11. La legge monetaria Napoletana 20 aprile 1818 dichiara rifiutabili le monete, quando le stesse siano visibilmente ritagliate, cioè manchino del loro contorno legale.

Similmente la legge monetaria italiana del 24 agosto 1862 dichiara escluse dal corso e quindi non più ricettibili le monete calanti oltre la tolleranza della legge , (cioè 3 millesimi in più o in meno per le monete di argento ; 5 millesimi per le monete di bronzo) , le tosate , bucate sfigurate e logore per modo che non ne sia più riconoscibile l' impronta da ambo i lati o da un solo.

Saranno per effetto della stessa legge 24 agosto 1862 ricettibili quelle monete estere (in oro e da 5 lire argento) che coniate col sistema della medesima legge, abbiano avuto autorizzazione di corso legale con Regio Decreto.

Il Cassiere non è autorizzato al taglio delle monete uso consunte ma di quelle che sieno false o fraudolentemente tosate. (Minist.e 1 luglio 1853 delle Finanze).

All' art. 21. L'ordinanza del 26 marzo 1818 commina la pena della sospensione ai Cassieri, se a richiesta degl' impiegati facessero a questi anticipazioni sui soldi.

All' art. 27. Per lo scioglimento della cauzione Vedi dispaccio 26 aprile 1798.

Molte e diverse disposizioni danno norme e regolamenti pel servizio dei mandati di Zecca e pervenienza in Banco della moneta riconiata.

Divisa però l' Amministrazione del Banco da quella delle monete con la quale formavasi unica Direzione, noi stimiamo inutile riportarle.

In ultimo uno degl' importanti servizii per la responsabilità che ne deriva al Cassiere, e per l' utile che ne proviene alla circola-

zione dalle carte bancali è la riscontrata, ossia ricezione fiduciaria in una cassa di polizze formate in altra.

Un rapporto del fu Cassiere Maggiore signor M. Lettieri del 25 ottobre 1848 designa la pratica che andava adottata dai Cassieri. La stessa oggi nelle stesse forme va seguita per quanto riguarda riscontrata interna cioè tra le Casse di Napoli. — Per la riscontrata poi con le sedi del Banco stabilite nelle province è adibito apposito e cambio Ufficio con la denominazione di Cassa dei riscontri.

ISTRUZIONI PER L' UFFIZIALE SQUARCIO DI CASSA.

Art. 1.° Il Libro Squarcio di Cassa sarà foliato. Esso, oltre di essere un fiscale del Cassiere, dimostra tutte le operazioni della Cassa, e delle circostanze, che le accompagnano. L' Uffiziale che ne ha l'incarico bisogna che sia accorto, attivo, esperto nell'arte dei conti, e che non lasci sfuggire alla sua attenzione tutte le operazioni del Cassiere e del suo Ajutante, ad oggetto di prenderne ragione sullo Squarcio.

2.° Lo squarcio sarà in ogni pagina diviso in otto colonne. Le prime quattro dimostreranno la natura de' valori introitati: le altre quattro le disposizioni che di essi si faranno.

3.° L' Uffiziale dunque, ch' eserciterà questa carica deve assentare nella prima colonna l' intestazione degl'introiti: nella seconda i cognomi degli avventori: nella terza e quarta i valori immessi, indicando nella terza que' derivanti da polizze, e nella quarta gli altri derivanti da contanti, nella 5.ª e 6.ª le disposizioni fatte, indicando nella 5.ª le fedi date fuori, e nella 6.ª le notate di accredito fatte sotto le Madri-fedi: nella 7.ª il contante ritirato: e nell' 8.ª finalmente descriverà tutte quelle operazioni, che dimostrano la natura degli effetti dati fuori dal Banco, cioè se gl'introiti sono stati accreditati sotto le Madrefedi, dovrà indicare la somma di essa, e l' epoca della sua formazione: se l' accredito sia stato in dorso di polizzino dovrà dire *polizzino:* e se siansi formate più fedi, dovrà indicarne le rispettive somme in collettiva.

4.° In fine della giornata dovrà sommare le rispettive colonne, e formare nello stesso Squarcio, in piè di detta giornata la resta del Cassiere, rapportando quella del giorno precedente, l' importo delle fedi di credito date fuori nella giornata corrente, e quello accreditato in Madrefede, che dovranno esattamente corrispondere cogl'introiti del Cassiere: le quali partite sommate insieme formano il

risultato d' introito, dal quale dedottone l' esito fatto nella stessa giornata, risulterà l' effettivo debito del Cassiere.

5.° Nell' atto che lo Squarcio chiamerà al Cassiere le somme introitate per descriverle sul suo libro d'introito, a misura che in esso si descriveranno, lo Squarcio farà il solito segno sulla partita corrispondente nel proprio libro. per indicare che quella tale partita sia stata già passata sul libro d' introito.

6.° Formate che saranno le fedi di credito, lo Squarcio di unita col Cassiere ne farà il confronto col cennato suo libro, e vedutane l' uniformità, apporrà in margine della partita il segno — F —. Allorchè poi gl'introiti notati saranno stati dal Cassiere accreditati di proprio pugno nella corrispondente Madre-fede, egli è obbligato di fare similmente il solito segno indicante di essersi questa operazione di già eseguita, e di farsi esibire dal Cassiere la Madre fede per confrontare se la somma accreditata è uniforme al suo Squarcio, ed in caso di abbaglio farlo sul fatto correggere.

7.° Nell' assentarsi sullo Squarcio le polizze in confidenza, si avrà cura di notarvisi il foglio, sul quale sarà seguito tale assiento; e questo si farà o dal Cassiere, o dal suo Ajutante, o dallo Squarcio medesimo, come potrà riuscire, accosto la firma della persona, dalla quale si sarà presa in confidenza; e nelle polizze di Ruota sotto la *pagata* del Pandettario.

8.° Avverta lo Squarcio a non far pagare dal Cassiere veruna polizza senza esser stata prima assentata sullo Squarcio e bollata, e che sia stata egualmente vistata dal Pandettario.

9.° Nel fine del negoziato della Cassa è obbligato lo Squarcio di confrontare col Cassiere o col suo Ajutante tutte le polizze prese in confidenza nella giornata, e fare sullo Squarcio nella marca di ogni partita il solito segno trasversale.

10.° Le cassature viziature, e rasure restano assolutamente vietate sullo Squarcio, e qualora per accidente s'incorresse in qualch' errore, dovrà l'Uffiziale suddetto tirare due linee sulle partite errate, e notandovi sotto — *vana per errore* — ne darà parte al Razionale, per farle accomodare in quel modo che si conviene; ed accomodate che saranno, dovranno esser vistate dallo stesso Razionale.

11.° L'Uffiziale dello Squarcio deve considerarsi sotto due

rapporti. Per rapporto al Cassiere, deve con attenzione badare a' di lui interessi, e farlo avvertito nel caso, che il medesimo prendesse qualche svista, sia nell' assiento delle polizze, sia nella numerazione della moneta. Per rapporto poi al Banco, egli deve considerare, ch' è il Fiscale delle operazioni del Cassiere, ed in conseguenza deve badare che tutto segua colla dovuta regolarità.

ISTRUZIONI PER LO REGISTRO D' INTROITO DI CASSA.

Art. 1.° Come l'Ufficio *Esito di Cassa* è un controllo de' Cassieri relativo agli esiti, così il Registro d' introito è istituito per essere controllo de' Cassieri stessi per questo Ramo.

2.° Quindi caricatisi sulli Libri di Ruota gl' introiti dei Cassieri a credito degli Apodissarj, e a debito de' Cassieri medesimi, è obbligato questo uffiziale di farne da suddetti originali introiti il registro sopra il suo Libro, dimostrando separatamente l' introitato di ciascuna Cassa.

3.° Questo Libro dev' essere per intiero foliato, ed in esso il detto Ufficiale registrerà prima la giornata, e poi tutte le partite, tali quali le troverà notate, sugl' introiti originali, notando in margine il foglio corrispondente al Libro Maggiore degli Apodissarj, ed in prosieguo il nome, o cognome del deponente, colla somma tirata in abbaco nella collettiva destinatagli. Descriverà prima l' introito di fedi, e tirato d' accordo coll' originale, passerà a descrivere quelli notati in fede collo stesso ordine, e fattane la collettiva, l' unirà a quello di fedi, e ne vedrà il totale, che dovrà corrispondere esattamente a quello descritto sull' originale del Cassiere. Coll' istesso ordine proseguirà il registro delle altre Casse, ed indi ne formerà collettiva generale, rapportando in essa l' importo di ciascuna Cassa. In caso di difformità procederà, che sia sul fatto rettificato l' errore.

4.° Accertata la somma effettiva dell' Introito, il detto Ufficiale ne formerà il corrispondente certificato, uno per ciascuno de' Cassieri, che consegnerà al Razionale della Cassa per farne uso nel conto delle reste delle Casse; e simile certificato darà al Libro Maggiore per regolare la Scrittura di Ruota.

5.° Avvertirà, che negl' introiti originali de' Cassieri non vi siano rasure, e viziature ne' nomi e cognomi, e nelle somme: e se nel caso ve ne fossero, siano state

replicate dal Cassiere stesso nella margine con sua firma, e vistate dal Razionale del Banco.

ISTRUZIONI PER LO FEDISTA, E SUO AJUTANTE

Art. 1.° Le fedi bisognanti per il giornaliero consumo, saranno dal Razionale della respettiva Cassa consegnate al Fedista, precedente ricevuta che glie ne farà sopra un Registro destinato a tal uopo.

2.° A misura che gli perverranno dalle Casse o dalla Ruota del Banco, per mezzo de' rispettivi Sopranumerarj, i Libri d' introiti di fedi, egli è obbligato di formare le fedi di credito, che da' medesimi rileverà, colla possibile chiarezza, tanto ne' nomi, e cognomi, e nelle somme, e nella data corrente, badando ad apporvi tutt' i distintivi, condizioni ec., tali quali li troverà descritti sulli suddetti Libri d' introiti originali. Quantevolte di una partita introitata se ne richiedessero più fedi, egli è obbligato di sommare l' importo di tali fedi parziali, e rilevare se la totalità corrisponde a quella della partita introitata.

3.° Subito che avrà formate le fedi di credito descritte nel Libro d' introito, dovrà in margine di ogni partita sul Libro stesso fare il segno F » indicante essersi quella fede di già formata; e qualora di una partita se ne fossero formate più fedi, avrà cura di apporre sulla marca della partita medesima il numero delle fedi formatene. Non trascurerà il confrontare le fedi fatte col Libro d' Introito, di unita col suo Ajutante.

4.° Nell' atto che il Fedista forma le fedi di credito, il suo Ajutante ne prenderà notamento sopra il suo registro, ricavandolo dallo stesso Libro d' Introito, col Nome, Cognome, e somma in collettiva, ad oggetto di farsene il confronto colle fedi originali, le quali munite di suggello le invierà per mezzo dell' istesso soprannumero alle Casse ed alla Ruota; restando espressamente ad esso Fedista proibito di consegnare le fedi, o il Libro, in mano de' Particolari, dovendole assolutamente consegnare al suddetto Soprannumerario. Il Registro si prenderà dall' *Introito* ed il confronto si farà colle fedi originali, ond' evitarsi gli errori, o abbagli.

5.° Avvertirà il Fedista di non formare le fedi di credito di quelle partite che sopra gl' introiti originali trovasse viziate, accomodate o rasate, senzachè questi tali

sconci siano stati con chiarezza replicati dal Cassiere e muniti di firma del medesimo, in margine, o sotto della partita.

6.° Dovrà il Fedista segnare di proprio pugno il suo Cognome in ciascuna fede di credito nella sommità dalla parte destra , giusta il solito.

7.° Non farà fede di credito alcuna , prima di esibirseli il Libro d'introito originale del Cassiere, e le formerà collo stesso ordine , con cui le troverà registrate in detto Libro , senza distinzione di persona alcuna ; e facendo fedi anticipate , resterà sospeso dall' impiego.

8.° Incorrendo in qualche abbaglio o di nome o di somma o altro dovrà rifarle, portando le prime abbagliate per lacere ne' suoi conti che darà al Razionale.

9.° Darà conto in ogni settimana al Razionale snddetto delle fedi consumate , e di quelle rimaste in suo potere. Il consumo si rileverà cogl' introiti originali alla mano..

10.° Il numero delle fedi consumate in ciascuna giornata sarà dal Fedista attestato sul Registro che ne conserva il Razionale del Banco in ogni settimana , o sempre che lo stesso Razionale lo stima.

11.° Finalmente il Fedista è obbligato di dare la cauzione di duc. 500.

Annotazioni.

Il registro di cui è parola nell' art. 4 è stato abolito col verbale di Reggenza del 31 agosto 1822.

Un' ordinanza del Reggente 7 marzo 1815 prescriveva apporsi il numero d' ordine sulle fedi di emissione; questa disposizione è stata di fatto annullata tenuta presenta l' impossibilità dell' esecuzione.

Con verbale del 30 novembre 1864 il Consiglio di Amministrazione, ad evitare le falsità, stabiliva che le fedi di credito si avessero la seguente marca graduale.

1.ª da L. 50. a L. 200.
2.ª da L 201. a L. 500.
3.ª da L. 501. a L. 1000.
4.ª da L. 1001. a L. 2000.
5.ª da L. 2001. a L. 4000.
6.ª da L. 4001. a L. 6000.
7.ª da L. 6001. a L. 10000.
8.ª da L. 10001. in sopra.

Le emissioni quindi vanno attualmente fatte con fedi proporzionali alle somme.

ISTRUZIONI PER L' UFFIZIALE ESITO DI CASSA

Art. 1.° L' istruzione di questo ufficio ha un doppio oggetto ; il primo è quello di essere il controllo della

Cassa relativamente alle partite d'esito da bonarsi al Cassiere: il secondo è quello di aversi un Libro, nel quale ordinatamente siano registrate queste partite, una dopo l'altra, come si trovano nella filza originale, come più chiaramente si raccoglie da quanto siegue.

2.° È obbligato il detto Ufficiale di prendersi dalle mani de' Cassieri in ciascuna giornata le filze di tutte le polizze passate per Ruota colla loro numerazione ed indicazione della giornata, il Cognome del Cassiere, e la somma totale dell' importo delle polizze contenute nella filza appostavi dallo stesso Cassiere. Egli farà ricevuta del numero delle polizze suddette in piè del Libretto d'esito particolare del Cassiere.

3.° Per ogni Cassa avrà un Libro separato, nel quale scritturerà le filze col metodo seguente. Sulla sommità di ogni pagina scriverà la giornata corrente, e poi principierà a scritturare le polizze, apponendo nella margine il foglio corrispondente al Libro Maggiore, in prosieguo il nome, e cognome del disponente, il solo cognome del giratario, ed in fine la somma in abbaco tirata in collettiva.

4.° Compita la scritturazione di tutte le polizze della filza suddetta col metodo accennato, si farà la sommatura di ogni pagina, le quali raccolte poi tutte nell'ultima pagina, daranno la somma totale dell'esito di quella giornata. Questa somma confrontata col Libretto particolare del Cassiere, e trovata uniforme, sarà dall'anzidetto Ufficiale replicata in lettere accanto alla totalità suddetta scritta in abbaco, e costituirà la vera somma di esito da bonarsi a quel Cassiere. Se nel confronto vi si trovasse diversità, si dovrà col confronto di tutte le polizze vedere chi de' due abbia errato, e correggersi sul fatto l'errore, colla intelligenza, e firma del Razionale.

5.° Della totalità dell' esito di ciascuna giornata dovrà il detto Ufficiale formarne i certificati firmati da lui, e dal Cassiere, e consegnarne uno al Razionale, e l'altro al Libro Maggiore, per dal primo prendersene ragione sul Libro delle reste, e dal secondo scritturarsi sul Libro Maggiore a credito del Cassiere, cui spetta.

6.° Nello scritturare le polizze, avvertirà l' Uffiziale anzidetto di osservare se le polizze tutte sieno adempite delli corrispondenti *visti buoni* del Libro Maggiore, delle *pagate del Pandettario*, e di tutt' altro che richiede la

partita, e il giro della scrittura del Banco, e nel caso di ritrovarne alcuna mancante nelle necessarie formalità, è obbligato di farla immantinenti adempire. Se l'adempimento non potrà farsi sull' istante, dovrà restituire al Cassiere la polizza, (se sia polizza di Cassa, giacchè essendo di Ruota non potrà questo sistema adoprarsi) e rimettere nella filza un polisino di egual somma, che li consegnerà il Cassiere d'introito sciolto, in piè del quale egli annoterà, quel polisino essere per la polizza tale cui mancava il tale adempimento.

7.° Occorrendo che dopo l' elasso di alquanti giorni, o di qualche mese coll' appurarsi de'conti, si dovesse qualche polizza aumentare, o minorare, dovrà l'Ufficiale suddetto farla prima osservare al Razionale, e al Libro Maggiore, istruendoli de' motivi di tal novità, e indi farne la rettifica sul suo Libro, e farla fare sugli altri Libri correlativi del Banco. Dell' aumento, e della minorazione dell' Esito di quella giornata dovrà farne i simili certificati enunciati di sopra.

8.° Egli è obbligato di tener registro delle giornate, che consegna a' Sopranumerarii alunni che saran destinati a trascrivere le polizze, onde dopo di avere sul suo Libro d' Esito scritturata, e tirata d' accordo ciascuna giornata, ne faccia a' medesimi la detta consegna, precedente loro ricevuta in fine della giornata medesima sullo stesso Libro d' esito.

9.° Venendo richiesto di estrazione di partite dalle polizze che sono in suo potere, potrà farlo nelle forme consuete, dirigendole prima al Revisore che anche vi apporrà la sua firma per indicare che ne ha presa ragione, ed indi al Razionale per l'apposizione del suggello, e per l' esazione dei soliti dritti.

10. Dividerà la fatiga della scritturazione di detto Libro d' Esito fra gli Aiutanti che gli saranno assegnati dal Banco, i quali dipenderanno dalle sue disposizioni, e saranno sotto la sua responsabilità. La ricevuta però delle filze delle Casse, e li certificati sopradetti dovranno farsi dal solo principale.

11. L' ufficiale Esito di Cassa è obbligato di dare la cauzione di duc. 1000.

Annotazioni.

Col verbale del 31 agosto 1822 furono aggiunte due altre colonne al modulo di registro di esito, quella cioè pel foglio del libro delle notate fedi e l'altra per la della data della notata in fede.

ISTRUZIONI PEL REVISORE, E SUOI AIUTANTI

Siccome il Revisore co'suoi Aiutanti han finora principiato le loro operazioni dopo terminato il giro di un semestre di negoziato ; così devono ora , per effetto del nuovo sistema , che tende a correggere gli abbagli del giorno , e rendere più spedito l' appuramento del bilancio , anticiparne alcune nel corso dello stesso semestre.

Art. 1.° Appena dunque che sarà terminata la negoziazione del Banco deve subentrare sulla Ruota la Revisione , puntando tutte le partite d' introito e di esito ; e risommare tutt' i conti in cui vi è stato negoziato , per lo di cui oggetto i Libri Maggiori di Ruota devono sommare i conti apodissarii dopo una decina di partite del loro negoziato , sia d' introito , sia di esito per rendere così più spedita la risommatura.

2.° Fatta questa puntatura, e risommatura giorno per giorno, trovandosi, in fine del semestre, anticipatauna si lunga operazione , non resta allora altro a fare , se non il confronto del bilancione precedente , rettificandone le reste per indi passare alla formazione del bilancio.

3.° Fra di tanto dev' esser cura del Revisore di ritirare mese per mese dalle mani di coloro che avranno ricopiate nel giornale le polizze di Cassa , e di Banco le polizze originali già trascritte nel giornale , numerandole col riscontro del libro chiamato *esito di Cassa*, per rilevare se il di loro numero corrisponde esattamente col suddetto esito di cassa, ed indi di tal ricezione ne dovrà prender ragione su di un registro , che a tal' uopo conserverà.

4.° L' istesso dovrà parimenti fare per i mandati, ritirandoli dal giornalista in fine di ciascun mese, con farne il confronto col libretto delle ricevute del Libro Maggiore , e così rilevare l' uniformità del loro numero , delle somme , e delle date.

5.° In fine del semestre poi dovrà il Revisore ritirare dalle mani degli Officiali tutta la scrittura del Banco del semestre precedente, prendendone distinto notamento sullo stesso suo registro , onde mancando qualche libro possa

ripeterlo da quello Officiale, che dovea farne la consegna.

6.° Per quanto riguarda la puntatura, come che questa confluisce tanto alla sicurezza degl' interessi del Banco, quanto a quella degl' Impiegati, la prima operazione dev' esser quella di puntare sollecitamente i mandati, facendone il confronto col giornale di essi, affin di correggere qualche svista presa nel caricarsi erroneamente qualche partita: lo che farà coll'intesa del Libro Maggiore e suoi Aiutanti, e del Razionale del Banco.

7.° La puntatura di tutte le partite d' introito fatto per cassa, ed accreditate ne' rispettivi conti del Libro Maggiore dovrà farsi co'libri originali de'Cassieri. Per gli altri introiti poi accreditati per giro di Ruota, dovrà farsi cogl' *introiti* di Ruota, che conserva il Libro Maggiore.

8.° Le partite d' esito poi dovranno puntarsi coll' *esito di cassa*, in cui saranno descritte tali partite per decadenza di fogli. Nell'eseguirsi le puntature suddette si deve avere l' avvertenza di puntare ne' conti de'Cassieri il loro dare ed avere. La totalità de' mandati deve similmente puntarsi a debito di quell' Amministrazione, Corpo Morale, o altro Stabilimento che gli avrà spediti.

9.° Nel caso, che colla puntatura si rinvengono delle partite errate, si dovranno queste rettificare con partite di storno, senza praticarsi rasura alcuna, accennando in ristretto la causale di detto storno.

10.° Terminata che sarà l' intera puntatura di tutte le partite d' introito, ed esito, si devono rivedere colla massima diligenza per assicurarsi se tutte le partite di ciascun conto siano state puntate.

11.° La risommatura de' conti deve farsi colla più accurata esattezza, per evitarsi qualche abbaglio, che può facilmente in questa operazione avvenire, e che porterebbe in seguito un ritardo all'appuramento della scrittura, per cui sarà cura del Revisore di vigilare sull' esecuzione di questa operazione.

12.° Rettificate coll' anzidetto metodo tutte le reste dei creditori, e quelle de' conti debitori, cioè de' Cassieri, Tesoro, pegni, ed altri, si passerà alla rettifica del bilancione, dalla cui somma risulterà il totale credito di tutti gli Apodissarii, e poste a fronte della totalità delle reste de' sudetti conti debitori, dovrà esattamente bilanciare.

13. Tutte l' esposte operazioni saranno dirette dal Revisore, ed eseguite da' suoi Aiutanti.

14. Se accade di non potersi nel corso del semestre passare qualche polizza sulla Ruota dipendente dal semestre precedente per difetto della resta , dovrà il Revisore co' suoi Aiutanti occuparsi colla possibile sollecitudine a verificarla , dovendo spedirne una sua certificatoria al Libro Maggiore di Ruota per l'esecuzione regolare, e per di lui cautela.

15.° I Libri Maggiori delle notate fedi avendo tutta la correlazione cogli altri Libri Maggiori del Banco, devono similmente appurarsi dallo stesso Revisore, e suoi Ajutanti, per lo di cui oggetto deve fare le seguenti operazioni.

I. Il confronto di tutte le reste di credito , che dal libro del semestre antecedente appurato sono passate in quello da appurarsi , correggendo quegli errori, che forse potrà rinvenire.

II. La puntatura di tutte le partite d' introito cogl'introiti originali de' Cassieri , e di Ruota , cui succede la revista delle partite spuntate.

III. Il riscontro di tutte le nuove Madre-fedi formate nel semestre corrente , ed assentate sulli libri delle notate-fedi colla scorta degli originali libri d'introito di Cassa e di Banco.

IV. La puntatura di tutte le polizze notate in fede nel corso del semestre corrente, col confronto che se ne farà col registro del semestre medesimo.

V. La puntatura delle polizze spese nel corso del semestre , col confronto del giornale di esito delle notate fedi.

VI. La risommatura di tutt'i conti situati sulli libri delle notate fedi , tanto nel Dare che nel' Avere , e la correzione degli abbagli , che s' incontrano.

16. Risultando conti effettivamente debitori, tanto su i libri Apodissarii , quanto su quelli delle Notate fedi è obbligato il Revisore di farne un distinto rapporto al Governo per gli espedienti da prendersi , per rimborsare il Banco delle somme , di cui è scoverto , o che derivano da abbaglio , o che derivano da frodi , e ciò sotto la responsabilità del Revisore suddetto.

17. A rendere spedito l'appuramento del bilancio dei Libri Maggiori Apodissarii , si deve fare il confronto tra questi due Libri Maggiori tanto degl'introiti, quanto delle

partite di notate-fedi spese nel corso del semestre, essendosi per lunga esperienza osservato, che mediante tal confronto, si rettificano molti abbagli sugli anzidetti Libri Maggiori Apodissarii.

18.° Tutte le fedi di credito, o polizze formate ne' semestri precedenti, e che vengano ad esitarsi nel semestre corrente, dovranno prima di passarsi sul Libro Maggiore, respingersi nella Revisione, affin di verificarsi su i libri ove ebbero la loro origine.

19.° Per le fedi di credito, dopo essersene fatto il riscontro, e trovate uniformi nelle somme, e nelle date, e verificata similmente la loro esistenza, il Revisore, o quelli fra suoi Aiutanti dal medesimo destinati, discaricheranno sul Libro Maggiore la sudetta fede, notando a fronte di essa la giornata in cui si passa. Sulla stessa fede di credito poi si farà il notamento di esser stata discaricata, colla solita dicitura *Rivisione fol. . .* , firmata dal Revisore, o da' suoi Aiutanti, che avrà egli incaricati.

20.° Per le polizze d' introito sciolto, dopo essersi verificata la somma, verranno discaricate sul Libro Maggiore nel modo di sopra indicato, facendo su di esse le solite certificatorie.

21.° Le polizze notate-fedi dovranno similmente nella Revisione verificarsi, e discaricarsi sulli libri delle notate-fedi, dovendo il Revisore, o li suoi Aiutanti dal medesimo destinati notarvi la giornata del discarico, apponendo la sua firma, o de' suoi Aiutanti incaricati.

22.° Riguardo poi all'esazione de'mandati pervenuti nei semestri sistentino in revisione, è obbligato il Revisore, o i suoi Aiutanti dal medesimo destinati, verificarne il credito, e trovatolo esistente, deve formare in piè del polisino esibito la solita certificatoria indicando la pervenienza, e somma esistente. Avvertirà che sia prima munito del visto del Pandettario, e che sia disposto secondo la posizione del Libro Maggiore, ed indi farà nel sudetto Libro Maggiore la corrispondente menzione della certificatoria spedita, sia dell' intiera resta, sia di una parte di essa.

23.° I polizini de' mandati, le fedi di credito, e polizze notate fedi da verificarsi nella Revisione saranno consegnate numerate al Revisore, o a'suoi Aiutanti dal Chiamatore di Ruota. Adempite che saranno, verranno restituite alla Ruota per mezzo di un Soprannumerario destinato dal Revisore.

24. Sarà cura del Revisore di far tenere la scrittura tutta del Banco ben ordinata, e custodita, specialmente i Libri Maggiori, quali non permetterà che vengano da altri osservati.

25. De' mandati, e polizze originali dovrà procurare, che se ne formino i volumi corrispondenti. Baderà prima, che se ne faccia un riscontro esatto co'libri d'esito di cassa, cogl' introiti di Ruota, e co' giornali de' mandati, per assicurarsi, che non ne manchi alcuna, e farà con prudenza regolare la formazione de' volumi, col dovuto ordine, e di una competente voluminosità.

26. Procurerà, che le partite siano estratte con tutta la chiarezza, e senza errori. Richiesto dell' estrazioni di bilanci del conto di mandati, li farà estrarre nel modo consueto tali quali si rilevano da Libri Maggiori. Qualunque partita, bilancio, o certificato che darà fuori, l'invierà al Razionale per mezzo di un Soprannumerario, di unita alle parti, per farvi apporre il suggello, ed esigere i dritti stabiliti.

27. Non dovrà estrarre bilancio del conto di fedi senza ordine del Governo, abbenchè il conto pareggiasse. Potrà estrarre però quelli di madri-fedi, previo permesso del Segretario, o del Razionale.

28. Venendoli ordinato dal Governo del Banco di certificare sulla esistenza di qualche fede di credito, o polizza, ne farà l' attestato corrispondente, a tenore di ciò che si osserva da' libri, che dovrà esaminare colla possibile scrupolosità; e nel tempo stesso nel conto ove appartiene la polizza, o fede di credito farà annotare la menzione di essersene formato il certificato nel giorno tale ad istanza di N. N. Per le polizze notate la menzione dovrà farsi benanche sul Libro Maggiore delle notate.

29. Siccome tra gli Aiutanti del Revisore ve n' è uno, che non ha carico di appuramento di Libro Maggiore, così restando scevro di puntatura, sarà questo addetto, insieme co'Soprannumerarii, al servizio del Pubblico nelle diligenze, estrazione delle partite da' giornali, riordinazione della scrittura del Banco, ed ogni altro, che sarà d' uopo, sempre sotto la dipendenza del Revisore, lo che non esclude gli altri Aiutanti di prestarsi secondo le circostanze, ed il servizio pubblico richiede, restando tutti subordinati, e dipendenti dallo stesso Revisore secondo-

chè egli crede di adoperarli, mentre essendo il Revisore il capo, e direttore di questa Officina, deve sempre egli rispondere di tutte le operazioni della medesima e de'suoi Aiutanti, come altresì delle mancanze, che questi potessero commettere, sia per malizia, o negligenza, o semplici abbagli.

30. Il Revisore è obbligato di dare la pleggeria di duc. 2000.

ISTRUZIONI PER LA SCRITTURAZIONE NE' GIORNALI DELLE POLIZZE DI CASSA, E DI BANCO.

Art. 1.° Gli oggetti per i quali è stata stabilita la scritturazione delle polizze sopra libri denominati Giornali, sono i seguenti.

Per registrare in essi tutte le polizze, che vengono a passarsi giornalmente nel Banco, tutte le girate, e quanto contengono di firme autentiche, adempimenti di condizioni ec., affinchè nel caso che si disperdesse alcuna di esse per inopinati accidenti, si possa trovare assemplata sopra il Giornale per la futura cautela, tanto del girante, che del giratario, e del Banco.

Per verificarsi, mediante la copia che si fà sul giornale, se le polizze siano adempite in tutte le loro parti, tanto del giro della Scrittura del Banco, quanto delle firme, autentiche, e condizioni risultanti dalle girate.

Per aversi nel tempo stesso un Libro all' incontro di quello denominato *Esito di Cassa*, relativamente alla totalità degli Esiti giornalieri de' Cassieri; quindi il Libro Maggiore, e l' Officiale Esito di Cassa, colla intelligenza del Razionale, dovranno ripartire le polizze da trascriversi a quei Soprannumeri, o Alunni, che crederanno più idonei, attenti, e che abbiano intelligibile, e corretto carattere; consegnando ad ognuno di essi tutte le polizze, che compongono la totalità di una giornata, senza mai dare le polizze di altra giornata, se prima non avrà interamente trascritte le prime, tirate d' accordo, e consegnata la filza in Revisione. A qual oggetto il sudetto Officiale Esito di Cassa dovrà tenere un registro delle giornate che ha consegnate, per prender conto di tutto ciò che occorre.

2.° Li suddetti Soprannumeri, o Alunni si riceveranno dalle mani del detto Uffiziale tutte le polizze della gior-

nata loro spettante , che avranno l'obbligo di numerare, e riscontrare , e farne la corrispondente ricevuta sul Libro di Esito di Cassa , in fine della giornata medesima , denotandone il numero chiaramente in lettere, colla loro sottoscrizione.

3.° Saranno obbligati ne'giorni che corrono fino al maturo dell' altra giornata a ciascuno spettante , di scritturare tutte le polizze stateli consegnate dall' Esito, *de verbo ad verbum* coll' ordine seguente. Prima assenteranno nel fronte di ogni pagina la giornata , in cui quelle polizze sono state passate sulli Libri Maggiori di Ruota , poi principieranno a scritturare le polizze, apponendo in margine il foglio corrispondente al Libro Maggiore di Ruota , poi principieranno a scritturare le polizze, apponendo in margine il foglio corrispondente al Libro Maggiore suddetto , successivamente il nome, e cognome di quell' Amministrazione , luogo morale ec. che fa il pagamento , la qualità della polizza , cioè se fede di credito, polizza notata-fede , o d' introito sciolto , colla sua data, e finalmente la girata , tale quale trovasi nell' originale , con tutte le sottoscrizioni , autentiche ec. Soltanto nelle polizze colla gira per altritanti , loro è permesso di servirsi della formola. *E per esso il Sig. N. N. per altritanti.* Nelli polisini di mandati vi noteranno da qual ramo siano pervenuti, e ne'mandati di liberazione dopo aver descritta la partita della pandetta, copieranno *de verbo ad verbum* il mandato medesimo , e quanto altro contiene. In tale scritturazione s' avvertirà di non omettere la menoma cosa di quanto contengono le polizze , restando responsabili dei danni che forse potrebbero risultare dalle polizze estratte dal loro giornale mancanti in qualche parte. Accadendo di scritturare polizze, nelle quali la prima girata sia stata cassata , e surrogatane un' altra ad altra persona , o a se stesso , avranno cura di far menzione sul giornale di essersi cassata la prima gira, la quale non si ha obbligo di scrivere ; cosicchè nel principiare la girata si apporrà l' espressione; *Cassa per me* la prima girata , *e li pagherete ec.*

4.° Terminata ogni Cassa , e sommata ciascuna pagina occupata dalle polizze della filza corrispondente, ne faranno in fine la collettiva , e la totalità dovrà corrispondere esattamente a quella descritta sul Libro Esito di Cassa. Nel caso fossero dissonanti , ne faranno il confronto fra di loro , per vedersi chi de' due abbia errato.

5.° Nel fare la scritturazione delle polizze, si avvertirà se siano compite nel giro, e formalità richieste dalle leggi, e statuti del Banco, cioè foglio, passata, visti buoni del Libro Maggiore, e delle notate fedi, e pagata del Pandettario-

6.° Finita la scritturazione di ciascuna giornata: si consegneranno le polizze della medesima da colui che le ha trascritte in possa del Revisore, avendo cura, che costui in sua presenza, dopo averle numerate, ne prenda notamento sopra un registro destinato a tal uopo.

7.° In tutto il tempo in cui le polizze resteranno in potere di coloro che devono trascriverle, sarà ad essi vietato di farle passare in mano di chicchessia, essendone essi responsabili al Banco. Occorrendo di farsi osservare qualche polizza agli Officiali della Ruota, delle Casse ec. per diligenze analoghe a'loro impieghi, dovranno portare di persona la filza ove convenga, e non permetteranno che vi si faccia la menom' alterazione.

8.° Occorrendo di dover consegnare qualche polizza originale, precedente ordine di Magistrati di unita a quello del Governo, egli avrà cura di farne la copia esemplata fedelmente, e dopo di averla firmata, vi farà fare la ricevuta dell' originale, dalla persona indicata nell'ordine medesimo; e questa copia riporrà nella filza in luogo dell' originale.

9.° Il Sopranumerario, o Alunno che non ancora ha terminata e consegnata la sua giornata può estrarre, a richiesta delle parti, le partite dal Libro ch'esso sta scritturando, o le copie dalle polizze originali, e dopo averne sottoscritto il certificato di estratto, le porterà prima al Revisore, che vi apporrà la sua firma per indicare di averne preso ragione, ed indi al Razionale del Banco per l' apposizione del bollo, e per la riscossione de'dritti stabiliti.

10. Dovrà ognuno tenere scrupolosamente chiuso il Giornale, e lo stipetto ove conserva le polizze originali, ond' evitare gl'inconvenienti che potrebbero derivare dalla inosservanza.

11. Toccante il Giornale di Banco, i doveri dell' Impiegato in questo Libro saranno i medesimi descritti finora, eccetto che egli riceverà le polizze dalle mani del Libro Maggiore, precedente ricevuta che ne farà sul Libretto destinato a tal uopo; nella scritturazione di cia-

scuna polizza descriverà in fine il nome della persona, Amministrazione, luogo morale ec. a credito di cui si è posta la somma contenuta nella polizza, e nel principio, al foglio del Libro Maggiore corrispondente al conto nel quale si è addebitata la polizza, vi unirà sotto del medesimo quello del conto cui si è accreditata. Finita la giornata, descriverà in lettere il numero delle polizze passate nella medesima. Lo stesso Impiegato richiesto dal Pandettario di esibire il suo Giornale per osservare se nella spesa di qualche polizza di danaro condizionato siansi adempite le condizioni richieste nella polizza originaria, è obbligato di esibirlo, per istruzione del Pandettario.

Annotazioni.

Siffatto ufficio è stato abolito con Decreto Ministeriale del 17 settembre 1862.

ISTRUZIONI PEL CUSTODE DE' PEGNI.

Art. 1.° Il Custode è responsabile di tutte le operazione de' suoi Aiutanti, i quali perciò saranno sempre destinati dal Governo di sua intelligenza fra gli Uffiziali di graduazione corrispondente.

2.° Dal momento in cui li pegni sono passati in suo potere, egli n' è responsabile, fino a quello in cui saranno spignorati, o venduti.

3.° Dopo essere stati li pegni descritti sul Libro del Credenziere, il Custode li riceverà dalle mani dell' Orefice; e sopra il suo Squarcio farà descrivere la lettera indicativa del Libro, il suo foglio, il nome, cognome, e somma del pegno, tirata questa in collettiva, per potersi in fine della giornata rilevare la totalità. Di unita al pegno riscuoterà dal Credenziere tre cartelle del medesimo, contenenti le stesse indicazioni, e la somma in lettere, e in abbaco, e le confronterà col suo Squarcio. La prima cartella senza alcuna firma, sarà alligata al Pegno, per potersi rinvenire nel tempo del dispegno, della vendita, o dell' Inventario: La seconda, e la terza firmate da esso Custode, saranno consegnate al pignorante, che l' esibirà al Cassiere; e questi ritenendone una in cui dovrà essere apposta anche la firma dell' Orefice per suo discarico, restituirà l' altra, e propriamente la stampata al pignorante per conservarsela.

4.° In fine della giornata deve tirar d' accordo il suo Squarcio de' Pegni tanto col Credenziere, quanto col Cassiere , e sottoscrivere il certificato, che del numero , e totalità de' medesimi deve formarne il Credenziere per darsi al Razionale del Banco per l'uso da farne nella scrittura dei Pegni.

5.° Non permetterà di farsi pegni di somma maggiore di duc. 500 senza ordine del Reggente del Banco; nè tampoco di pegnorarsi vasi o arredi sagri, o argenti , o vasellame collo stemma reale , senza il permesso delle autorità cui spetta , di unita a quello della Reggenza o almeno del Presidente della Cassa.

6.° Non permetterà , fuorchè a' suoi Aiutanti , a chicchessia l'accesso nelle stanze del Guardaroba; e nelle occorrenze necessarie l' accompagnerà personalmente nell' entrata, dimora , ed uscita.

Tutt' i pegni di gioie , siccome si ripongono in un armadio separato, così tale Armadio dovrà esser munito di due chiavi; una di esse si terrà dal Custode, e l'altra si conserverà dall' Orefice apprezzatore , che sarà presente nel riporsi le gioie in detto Armadio , affine di evitarsi qualunque disguido, e formare così la reciproca loro cautela.

7.° Ne' dispegni esaminerà con attenzione se sulla cartella esibita dalla parte siasi dal Cassiere ricevuta la sorta , e l' interesse ; se l' interesse sia stato revisto dall'Aiutante del Razionale; se il Credenziere ne abbia fatta la scritturazione sul Libro Maggiore de' pegni; e finalmente se lo stesso Credenziere vi abbia descritta la roba pignorata. Colla scorta di detta cartella trovato il pegno, confrontata l' esistenza della roba pignorata , ed assicuratosi del vero esibitore, interrogandolo della sorta, ed interesse che ha pagato , e della roba , glie ne farà la consegna ; e dal suo Aiutante farà sullo Squarcio de' dispegni prenderne registro. In fine della giornata dovrà questo Squarcio tirarsi di accordo con quello del Credenziere, o del Cassiere , ed il Custode dovrà sottoscrivere i certificati , che ne forma il Credenziere , come si è detto dei pegni. Le cartelle de' dispegni saranno conservate in una filza , per depositarsi nell' Archivio in ogni semestre.

8.° Dovendosi procedere alla vendita de' pegni scaduti, il Custode dovrà allestire quelli che li saranno indicati nella nota del Credenziere sul Libro delle vendite; e nel

giorno stabilito ne farà la consegna all' Orefice, riscontrando la roba, e il peso col Libro anzidetto, e riscuotendone ricevuta su di un notamento che egli stesso avrà fatto in un registro particolare per sua cautela.

9.° Nel liberarsi li pegni al maggior offerente, dovrà il Custode esservi presente, e prender ragione di quelli che saranno liberati per discaricarli sopra il suo Registro, e per ritirare presso di se quelli, che forse restassero invenduti, quali egli dovrà immediatamente riporre nei proprii luoghi del Guardaroba.

10. Dovrà dare al Banco la cauzione di duc. 2000.

Annotazioni.

All'art. 10. La cauzione fu aumentata a duc. 3000, o L. 12750.

Siffatto ufficio a proposta del Consiglio di Amministrazione venne unificato con quello di Orefice Revisore dei Pegni nello esercizio 1864 in seguito di deliberazione del Consiglio Generale del 31 Dicembre 1863, scegliendosi la persona dalla Classe degli Orefici. In fine dell' esercizio 1864 la ricerca di un nuovo individuo riuscì affatto impossibile ed il Consiglio di Amministrazione ritornando sul deliberato del Consiglio Generale del 1863, proponeva ed otteneva da questo nell'8 Dicembre 1864 la revoca di quell'ordinamento tornandosi al vecchio sistema.

L' innovazione che abbiamo accennata trova il suo riscontro nell' amministrazione degli antichi Banchi; ed infatti il nostro Storico Rocco in un' annotazione a pag. 141 Vol. 1.° della sua storia Edizione MDCCLXXXV aggiunge. « In alcuni Banchi l'orefice è anche « Custode dei pegni ed è tenuto egualmente e con l' obbligo soli» dale a quello stesso che abbiamo detto del Custode », la mancata esecuzione, in seguito, di questo procedimento dovette essere consigliata dal poco successo e dalla sperimentata sua inesattezza osservata nella pratica.

ISTRUZIONI PEL CREDENZIERE DEI PEGNI

Art. 1.° Il Credenziere è il Fiscale immediato della Officina de' pegni. Egli ne dirige tutta la scrittura, e tutte le operazioni. Conviene perciò che sia abile, onesto, e di ottima condotta.

2.° Egli è responsabile delle operazioni del suo Aiutante, che travaglia sotto i suoi ordiui.

3.° Nel doversi fare un pegno, nel mentre che dal suo Aiutante fa descrivere sul Libro dettagliatamente il nome, e cognome del pegnorante, la qualità, e' l peso della roba pegnorata, la somma che dal Banco se li mutua, in lettere ed in abbaco coll' ordine consueto, ed il domici-

lio che sarà indicato dal pegnorante medesimo, egli ne forma tre cartelle colla indicazione della lettera, e foglio del Libro suddetto, e del nome, cognome; e somma del pegno in lettere, e in abbaco. La prima senza sottoscrizione alcuna dovrà restar alligata al pegno per facilitarne il ritrovamento. La seconda, che sarà stampata, e la terza saranno sottoscritte da esso Credenziere, e dal Custode; ed a quest'ultima, cioè alla terza, che dovrà restare nel Banco presso il Cassiere per suo discarico, ci dovrà essere anche la firma dell' Orefice. Ambedue si daranno alla parte, che le presenterà al Cassiere, e questi ritenendone una per discarico del pagamento seguito, consegnerà l' altra, cioè la stampata, alla parte medesima. Queste due cartelle porteranno anche il numero d' ordine, il quale verrà rinnovato in ogni semestre.

4.° Il Libro Maggiore de' pegni sarà formato in due Tomi, in cui alternativamente si scrive in ciascun giorno di pegnorazione, affinchè nell' atto che si scrivono i pegni che si fanno in una giornata sopra di un Tomo, si possa nella Guardaroba, insieme con un Aiutante del Credenziere, formare l' inventario de' pegni fatti, e dei scritti nell' altro Tomo. Il suddetto Libro sarà rinnovato in ogni semestre, ovvero secondo le circostanze esigeranno. I pegni saranno descritti in ogni pagina a sinistra, non meno di quattro, e non più di sei, secondo il bisogno, lasciandosi la parte destra per lo discarico del dispegno, o della vendita. La roba vi sarà descritta colla possibile distinzione, e chiarezza, e col peso che ne avrà fatto l' Orefice. Nelle gioie, e negli oggetti ne'quali all' Oro, ed Argento fosse annesso altro corpo estraneo, l'Orefice dovrà dare la valuta prudenziale, a seconda dei prezzi correnti nella piazza. Nel principio della partita sarà descritto il numero d' ordine, ed in fine la somma in lettere, tirata in abbaco nella colonna destinatali. In fine della giornata sarà sommata la totalità de' pegni fatti nella medesima, la quale dovrà sullo stesso Libro esser cerziorata da esso Credenziere colla sua firma, accompagnata da quella dell'Orefice, e vi sarà fatta menzione benanche del numero de' pegni fatti nella giornata suddetta. Questa totalità dovrà tirarsi d'accordo coi registri del Custode, e del Cassiere.

5.° Non permetterà che si facciano pegni di vasi o arredi sagri senza permesso delle autorità cui spetta, vi-

stato dal Reggente del Banco, o almeno dal Presidente della Cassa. Nè tampoco che siano pignorati argenti, vasellami ec. collo stemma Regio, senza le stesse accennate formalità.

6.° Presentandosi persona a dispegnare, dovrà la medesima prima presentare la cartella al Cassiere, il quale, esatto il denaro della sorta, ne farà la ricevuta sulla cartella medesima colla indicazione della giornata corrente e della somma in lettere, ed in abbaco, colla sua sottoscrizione, e farà del suo ajutante prender registro di tal dispegno sullo *Squarcio* a tal uopo designato. Sarà quindi la cartella presentata al liquidatore, il quale ne calcolerà l'interesse decorso dal giorno in cui si fece il pegno. e certificherà colla sua firma il quantitativo del detto interesse in lettere, ed in abbaco, dirigendola al Razionale del Banco, per farne la revisione. Ciò seguìto la parte ritorna al Cassiere, cui paga l'importo dell'interesse suddetto, ed egli fattane la ricevuta, e presone registro sul nominato squarcio, restituisce l'anzidetta cartella alla parte, che l'esibisce al Credenziere. Costui trovato il pegno sopra il suo Libro colla scorta del foglio apposto fin dal principio sulla cartella, dimanda all'esibitore la somma e la roba pignorata, ed assicuratosi in tal modo della legittimità dell'esibitore medesimo, discarica i pegno, cioè descrive a fronte del pegno, nella pagina bianca a destra, l'atto del dispegno, facendo menzione dello interesse pagato, e scrive dietro la stessa cartella la roba notata nel Libro. Finalmente dopo aver preso notamento di tal dispegno sopra un Registro colla indicazione tanto della sorta, che dell'interesse in due colonne separate, passa la cartella al Custode, dal quale sarà consegnata la roba alla parte. Il nominato Registro verrà in fine della giornata sommato per rilevarsene la totalità dei dispegni tanto della sorta, che dell'interesse, e dovrà battere, e confrontare co' registri, ossia squarci del Custode, e del Cassiere.

7.° Nelle vendite de' Pegni scaduti è obbligato il Credenziere di descrivere sul Libro destinato a tal uopo tutt' i pegni scaduti per l'elasso del tempo accordato a' pegnoranti per lo dispegno, a seconda de' statuti del Banco in vigore. Questo Libro sarà foliato. I pegni da vendersi vi saranno descritti ne' fogli dalla parte sinistra, lasciandosi la destra per notarvi l'atto della vendita, cioè la

persona a chi si è liberato il pegno, il nome dell' Incantatore, il prezzo di ultima licitazione, il peso, e l' importo totale del ricavato dalla vendita di ciascun pegno, ed a misura che passeranno i pegni sopra questo Libro, il Credenziere noterà sul Libro de' Pegni, *passato nel Libro delle vendite Lettera . . fol. . . .* Ve ne saranno in ogni volta notati tanti, quanti potranno vendersi in una giornata, a sentimento dell' Orefice nella giornata antecedente alla vendita, per evitarsi che venendosi per avventura a dispegnare, non si trovi il pegno passato sul Libro delle vendite. È obbligato ben anche il Credenziere di farne notamento distinto al Custode, che dovrà prenderne ragione sul suo registro di vendita.

8.° Nella mattina stabilita, se ne farà dal Custode la consegna all' Orefice, riscontrandosi la roba, e il peso col Libro suddetto delle vendite del Credenziere, badando il Credenziere, che l' Orefice ne faccia la ricevuta, pegno per pegno sul Registro del Custode, e che il peso nell' atto di tal consegna batta con quello notato sul Libro, allorchè si fece il pegno. Nel caso che vi fusse dissonanza, o nella roba, o nel peso, è obbligato di passarne notizia al Razionale del Banco per le disposizioni convenienti.

9.° Dopocchè i pegni saranno stati per mezzo degl' Incantatori esposti nella piazza degli Orefici per tutta la mattina, saranno liberati nelle ultime ore della medesima al maggior offerente, coll' assistenza del Segretario e Razionale del Banco, del Custode, e di esso Credenziere, il quale dovrà benanche rilevare la totalità dell' ammontare della vendita di tutt' i pegni fatti in quella giornata, e nella mattina seguente formarne certificato al Razionale della Cassa di accordo col conto che ne avrà formato il medesimo, o l' Ajutante da lui destinato, per obbligarsi l' Orefice a farne il pagamento al Banco.

10. Nella giornata seguente alla vendita, dovrà sul Libro delle vendite assentare l' atto della medesima colle stesse indicazioni enunciate di sopra. Successivamente farà a ciascun pegno la distinzione della sorta, dello interesse decorso, dell' importo del due per cento da ritenersi per rimborso delle spese occorrenti nell' incanto, dritto degl' Incantatori, e di presenza degl' Impiegati che vi assistono; e finalmente dell' avvanzo da restare a disposizione della parte. Finita la descrizione suddetta farà

la collettiva dell' importo di tutta la vendita, colla distinzione della totalità della sorta, dello interesse, del dritto del 2 per cento, e dell' avanzo.

11. Presentandosi un pignorante per esigere l' avanzo del suo Pegno venduto, il Credenziere deve annotare dietro la cartella la data in cui è seguita la vendita, il foglio del Libro, e la somma, indi descrivendo la sorta, l' interesse, e il dritto del 2 per cento ritenuto, farà risultare la somma dell' avanzo, spedirà la cartella medesima al Razionale della Cassa, il quale riconosciuti i notamenti suddetti di accordo col suo Registro, che terrà de' pegni venduti, ed esaminatone il conteggio, la munirà di sua firma, e la rimetterà al Razionale dell' Amministrazione, il quale ne spedirà alla parte il corrispondente pagamento dello avanzo.

12. Qualora un proprietario di un pegno abbia dispersa la cartella, dovrà ricorrere al Governo della Cassa, dichiarando la data, la somma, la persona, in testa di cui era il pegno, e la roba pignorata, e dietro l' ordine di uno del Governo suddetto, il Credenziere estrarrà dal Libro la partita di tal pegno. In seguito dietro la cauzione che darà il chiedente, si farà il dispegno, precedente ordine del Reggente del Banco; quale ordine di unita alla partita estratta come sopra, farà le veci della cartella che passerà per discarico del Guardaroba. Avvertirà nel tempo stesso di annotare sul Libro de' pegni, che si è dispegnato precedente pleggeria, e con ordine del Sig. Reggente, stante la dispersione della cartella originale. Gli ordini suddetti saranno conservati gelosamente dal Credenziere per sua cautela.

13. L' ajutante del credenziere è sotto la sua responsabilità.

14. Per l' Inventario, quantevolte occorrerà farsi, li saranno passati de' regolamenti particolari.

15. Dovrà il Credenziere in fine di ogni giornata rimettere al Razionale della Cassa il solito certificato indicante tutte le operazioni occorse nella giornata medesima, tanto in rapporto al numero de' pegni, e somma in esse impiegata, quanto per la sorta introitata da' dispegni, ed interesse corrispondente, una colla resta del Guardaroba, e della Cassa de' pegni, acciò si abbiano i dati necessarj per la scrittura de' pegni; ed il suddetto certificato, oltre la firma del Credenziere, dovrà esser munito ancora delle firme del Guardaroba e del Cassiere.

Il Credenziere dovrà dare al Banco la cauzione di D. 500.

Annotazioni.

Le soprascritte istruzioni son relative alla forma di scrittura adottata fino a pochi anni in quà. Questa forma importante grave lavoro e facilità di errori fu nel 1863 (Delib. 20 dicembre 1862 e 10 gennaio 1863) creduto derogarsi sostituendo un metodo molto più semplice ed adottato generalmente dai Monti di Pietà. Difatti, come in un quadro sinottico di tutta la pratica del pegno, è scritturato il pegno medesimo in tutta la sua durata dal *farsi* al *riscattarsi*. Il modulo alligato in fine del presente libro chiarirà praticamente il nostro dire.

È stato quindi organizzato nell'officina di Credenzeria ove va fatto il pegno, un registro a matrice; è tenuto questo da apposito ufficiale. Nello stesso vanno allogate le cartelle portanti le seguenti posizioni 1. Descrizione del pegno con data lettera numero d'ordine e somma (2. operazioni di dispegno) 3. rinnovazione e minorazione (4. Riscontro di Cassa , (5. Vendita seguita e risultanze ottenute). Per guisa che presentandosi persona a pegnorare lo stimatore dopo fattane la valuta chiama all'uffiziale incaricato (che avrà già sulla cartella posto il numero d'ordine la lettera e la data,) il nome e cognome del pignorante, nominando e facendo descrivere uno per uno gli oggetti dati in pegno col peso e misure corrispondenti e la valuta mutuata. Siffatte indicazioni vengono riprodotte sulla Cartella figlia identicamente, segnandosi poi nel cartellino di riscontro o sia 4.ª Colonna, la data il numero d'ordine la lettera e la somma mutuata , e quindi debitamente sottoscritta la cartella dallo apprezzatore e dallo impiegato viene inviata al Custode che verificatisi e ricevutisi gli oggetti la firma e poscia a mezzo di apposito Usciere invia le cartelle al Cassiere il quale staccando il cartellino medesimo che conserva a suo documento , restituisce alle parti la cartella del pegno, insiemamente alla somma mutuata.

Un registro complessivo segna sotto ciascun giorno per numero d'ordine, lettera , nomi e cognomi e somma , tutti i pegni seguiti in ciascuna Officina di Credenzeria.

Nelle operazioni di dispegno il procedimento è conforme al novello sistema adottato, per forma che presentandosi la parte per dispegno dovrà prima presentarsi all'Uffiziale liquidatore che computati gl'interessi decorsi nell'apposita casella ne segna la somma.

Quindi dovrà adire il Cassiere che riscuote la sorte dovuta e gl'interessi medesimi , ritenendosi la cartella e rilasciando alla parte il riscontro di Cassa da lui sottoscritto.

La cartella dal Cassiere va trasmessa al Credenziere che ne piglia nota sui registri , quindi la respinge al Custode che dopo le opportune operazioni di scrittura ritira dalle parti il cartellino di riscontro del Cassiere , ed osservando se combaci con la cartella da cui è stato distaccato , restituisce loro gli oggetti , mentre nel seguente giorno spetta al Custode di discaricare sui proprii registri i pegni , e quindi restituire le cartelle al Credenziere pel discarico opportuno sui libri a matrice.

Una grave e lunga quistione nel campo amministrativo, e non ancora trattata in quello giudiziario, è stata agitata sull' indole cioè delle cartelle di pegno se ritenersi come titolo al portatore o nominativo.

Il Consiglio di Amministrazione, sia facendo notare sul dorso della cartella stessa che gli oggetti son redimibili a presentazione di titolo, sia con deliberazione del 17 luglio 1867 con che deliberavasi, dover ritenersi tal titolo come al portatore, epperò niun conto farsi nemmeno di atti iniziati per ottenersi a pleggeria se in questo frattempo un terzo qualsiasi presentasse le cartelle, è venuto a giudicarli titoli al portatore.

Noi non sappiamo se il concetto sostenuto dal Consiglio di Amministrazione possa in contestazioni giudiziarie aver quella forza giuridica che valga ad arrestare i dritti del pegnorante che avesse perduto la cartella, ove si guardi che sulla stessa è segnato un nome e cognome, e che perdendosi una cartella possono gli oggetti ritirarsi a pleggeria, formole che distruggono l' indole di un effetto al portatore, notiamo però che le prescrizioni contenute nell' art. 12 restano in vigore ed attualmente in esecuzione.

ISTRUZIONI PEL CASSIERE DE' PEGNI.

Art. 1.° In ogni pegno saranno presentate al Cassiere due cartelle uniformi, una stampata, e l' altra manoscritta, la prima firmata dal Custode, e dal Credenziere, e la seconda firmata benanche dall' Orefice. Il Cassiere dopo di averne esaminata la realtà, e l' uniformità, farà dal suo Ajutante prenderne ragione sopra il Registro de' pegni, e ritenendo presso di se la cartella manoscritta, consegnerà la stampata alla parte, cui pagherà il danaro mutuato. Indi tirata una linea trasversale sulla cartella manoscritta in segno del pagamento seguito, la conserverà in filza per suo discarico.

2.° In fine della giornata dovrà tirare d' accordo il suo registro de' pegni con quelli del Credenziere, e del Custode, e firmare, tanto per i pegni, che per i dispegni i certificati, che ne forma il Credenziere per darsi al Razionale.

3.° Ne' dispegni esigerà prima la sorta, e ne farà ricevuta in dorso della cartella esibita dalla parte, colla indicazione della giornata, e della somma in lettere, e in abbaco, facendone prender notamento dal suo Ajutante sul registro de' dispegni nella colonna destinata per la sorta; e dirigerà la parte al Liquidatore per conteggiarvi l' interesse decorso. Ritornando a lui la parte colla cartella conteggiata nello interesse, e liquidato dall' Ajutante del Razionale, egli l' esigerà, e ne farà similmente

la ricevuta in dorso di detta cartella nello stesso modo che si è detto per la sorta; e nè farà prender ragione dal suo Ajutante sull' anzidetto Registro nella colonna degl' interessi: dopo di che invierà la parte al Credenziere, il quale dopo di aver descritti dietro la cartella medesima gli oggetti pegnorati come appariscono dal suo Libro, e fattone in detto Libro il corrispondente discarico, la passerà al Custode per la restituzione della roba pegnorata.

4.º Il Registro de' dispegni dovrà tirarsi egualmente di accordo in ogni giorno con quelli del Credenziere, e del Custode.

5.º Di tutto il danaro che proverrà per causa d' interesse dei dispegni, dovrà il Cassiere farne il versamento alla Reggenza in ogni otto giorni con sua polizza, vistata dal Credenziere, e dal Razionale della Cassa. Del danaro poi che perverrà da' dispegni per causa di sorta, sarà cura del Governo della Cassa di regolarne il versamento a misura della maggiore o minor somma ch'esisterà nella cassa de' pegni, onde potere regolarmente accorrere all' opera della pegnorazione.

6.º Il Cassiere è responsabile di tutte le operazioni del suo Ajutante, e Contatore.

7.º Dovrà dare la pleggeria di duc.

Annotazioni.

La modifica apportata alla Scrittura delle pegnorazioni, ha riformato le prescrizioni contenute nell' art. 1

Il Cassiere dei pegni attualmente riceve dal custode le cartelle di pegno di cui paga la valuta al pegnorante, ritenendo a suo documento il cartellino di riscontro che distacca dalla cartella medesima.

ISTRUZIONI PER L' OREFICE APPREZZATORE DE' PEGNI.

Art. 1.º L' Orefice del Banco, che dev' esser fornito delle migliori qualità della sua professione deve usare tutta l' attenzione nel pegnorare le materie preziose d' oro, ed argento, per distinguere il fino dal falso, ed adulterato. Qualunque abbaglio in cui incorresse anderà a suo rischio, e dovrà rimborsare al Banco tanto la sorta, che gl' interessi decorsi di quei pegni, di cui il metallo non si trovasse fino. Dovrà valutare l' argento a ragione di duc. 11. la Libra, e l' oro a duc. 13. l' oncia, per nulla calcolando qualunque manifattura per eccellente che fosse.

2.° Toccante le gioje, dovrà valutarle per la metà del valore corrente nella piazza, non facendo niun conto del lavoro. Dovrà similmente usare tutta l'attenzione per distinguere le vere dalle false , e sarà egualmente tenuto ad indennizzare il Banco della sorta, e degl' interessi decorsi, senza poter allegare alcuna scusa o pretesto in suo favore.

3.° Esibita la roba dal pegnorante, e riconosciuta dall' Orefice , dovrà pesarla esattamente in presenza della parte, e del Custode de' pegni ; indi farà descrivere dal Credenziere la partita sul Libro Maggiore de' pegni, nella quale verrà notato prima il nome e cognome del pegnorante, indi la somma che se li mutua, e poi la roba colla possibile distinzione, e chiarezza; col suo peso in lettere, e il domicilio che s' indicherà del pegnorante.

4.° Immediatamente consegnerà al Custode la roba pegnorata, e sottoscriverà una delle tre cartelle, che di tal pegno deve formare il Credenziere, e propriamente quella che deve restare nel Banco in possa del Cassiere.

5.° Nelle gioje , oltre al peso , dovrà sulla partita del Libro far descrivere anche la valuta che colla sua prudenza conoscerà meritare il pegno, qualora fosse di gioje, orologi, e di altri oggetti, ne' quali al metallo preziose è unito altro corpo estraneo.

6.° Non potrà pegnorare vasi sagri, o arredi destinati al culto divino, senza licenza in iscritto delle autorità cui compete , vistata dal Reggente del Banco , o almeno dal Presidente della Cassa ; e lo stesso dovrà praticarsi per gli argenti , vasellame ec. coll' impronta Reale. Tutto il danno che il Banco venisse a ricevere per sua trascuraggine su questo articolo , sarà del medesimo indennizzato.

7.° Finita la pegnorazione , e fatta dal Credenziere la collettiva sul Libro Maggiore de' pegni del totale di ciascuna giornata, l'Orefice è tenuto di certificare la totalità suddetta con sua firma , di unita al numero de' pegni , rendendosi in tal modo responsabile delle sue operazioni.

6.° Li pegni di gioje saranno conservati in un Armadio munito di due chiavi , una delle quali si terrà da esso Orefice, e l'altra dal Custode per reciproca loro cautela.

9.° In caso d' infermità, o altro legittimo impedimento potrà sostituire coll' intelligenza, ed approvazione del governo altr' Orefice nel suo impiego, il quale anderà a suo conto, e rischio. Ciò però s' intende allorchè esso Orefice

si troverà di aver data la cauzione co'suoi proprj effetti, e non già con beni-fondi, obbligo di altra estranea persona; nel qual caso dovrà accedervi anche il consenso del cauzionante per potersi accordare la sostituzione.

10. La vendita de' pegni scaduti si farà nella sua bottega nella pubblica piazza degli Orefici, come segue. Il Credenziere farà la descrizione de' pegni scaduti su di un Libro denominato delle vendite. Nel giorno stabilito l'Orefice li riceverà dalle mani del Custode, e di ognuno farà la ricevuta tanto per la roba, che pel peso descritto sul Libro suddetto. Nell' atto stesso egli li distribuirà a tant' Incantatori, quanti crederà esser necessarj al bisogno; e dopochè questi li avran portati incantando per tutta la giornata, saranno nel fine della medesima liberati coll' assistenza del Credenziere, del Custode, del Segretario, e del Razionale, al maggior offerente, precedente sentimento di esso Orefice, di essere il prezzo offerto, giunto a quello corrente nella piazza.

11. L' Orefice sarà responsabile al Banco per gl' incantatori suddetti, e dovrà tostochè il pegno sarà stato liberato, esigerne in danaro contante l' importo dal compratore, e versare quello della sorta al Banco nel giorno seguente, senza la menoma dilazione; ed il sopravanzo, di unita all' importo dell' interesse, passarlo alla Reggenza con sua polizza vistata dal Credenziere, e dal Razionale della Cassa.

12. Nel caso che il prezzo in ultima offerta non covrisse il Banco della sorta del pegno venduto, e dello interesse decorso, dovrà tutto il mancante rimborsarsi dall' Orefice *de proprio*, senza poter allegare la menoma scusa, o pretesto.

13. Oltre alle presenti istruzioni, l' Orefice dovrà eseguire quanto dal Governo li sarà ordinato a norma delle circostanze.

14. Dovrà dare la pleggeria di duc. 2000.

Annotazioni.

Siffatto ufficio venne fuso, e quindi separato da quello di Custode dei pegni (V. Annotazioni al Custode dei Pegni).

Per le verghe raffinate e per le monete straniere sono di regolamento la Ministeriale del 12 luglio 1823, e le notificazioni governative del 16 giugno e 24 luglio 1823 e 4 luglio 1826.

All' art. 10 — Siffatte norme sono state modificate per l' impianto dell'officina di vendita dei Pegni preziosi in Via S. Giacomo con ap-

posito regolamento approvato dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 dicembre 1864.

All' art. 14 — La cauzione per lo apprezzo delle Gioje venne aumentata di altri D. 500 (Art. 4.° del Regolamento approvato con Decreto 12 febbraio 1833.

Per la vendita dei pegni l' ordinanza del 10 luglio 1819 prescriveva le norme relative. Queste però hanno ricevuto modifica, avvegnachè credutosi opportuno, anzi di lasciare agl' Incantatori di pegni preziosi di girovagare con quelli nella piazza degli Orefici, di stabilire apposita officina che venne impiantata in via S. Giacomo, il Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 28 dicembre 1864 ne statuiva le norme regolamentarie.

La vendita degli altri pegni di pannine cioè e metalli rozzi và fatta nei locali stessi ove è stabilito il Monte di Pietà che l' esegue.

ISTRUZIONI PER GLI ARCHIVJ.

Le istruzioni per gli Archivj del Banco riguardano tre oggetti, cioè :

1.° L' ordine, e il registro della scrittura.
2.° La gelosa custodia della medesima.
3.° L' amministrazione.

Art. 1.° Toccante il primo, egli è obbligo preciso dell' Archivario di mantenere tutt' i Libri , e scritture dell' Archivio nel possibile buon ordine , e registro : al che giova di averne un Inventario, nel quale ogni stanza abbia il suo articolo, e numero d' ordine, ed in esso siano in ristretto annotati i Libri , e scritture che ciascuna di esse contiene. Avvertirà similmente, qual suo preciso dovere, che ogni Libro, ed ogni volume di scrittura abbia la sua epigrafe, ossia titolo.

2.° In fine di ogni operazione farà riporre ne' proprj luoghi que' Libri, e scritture che avranno servito alle diligenze richieste da' particolari, altrimenti si farebbe una confusione, la di cui riordinazione recherebbe del dispendio a danno di esso Archivario.

3.° Riguardo al secondo, egli dovrà custodire con somma gelosia i Libri, e scritture affidateli. Non permetterà che entri nell' Archivio persona alcuna senza l' assistenza de' suoi Ajutanti , della cui condotta sarà responsabile al Governo, nè che si esaminino Libri , e scritture estranee all' oggetto di cui si cercano le dilucidazioni. Avvertirà che tanto sulli Libri, che sulle polizze originali non vi si possano fare le menome alterazioni , e viziature , consistendo in ciò la cautela del Pubblico , e del Banco, e il

suo principal dovere. Questi delitti saranno puniti criminalmente.

4.° Nel caso di doversi rimettere Libri, o volumi di polizze a' Magistrati, che li richiedono, ne riscuoterà ricevuta dall' Officiale incaricato di portarle ne' rispettivi Tribunali che le han richieste, il quale ne resta ancora responsabile, ed ha obbligo di riportarle al Banco nella stessa giornata. E ciò avrà luogo fino a tanto che, a tenore del Codice di Procedura attualmente in vigore, le carte originali sulle quali cade dubbio di falsità, o alterazioni, devono esser presenti al tribunale il quale deve sentire le parti in dibattimento, ed una nuova legislazione non richiami ad osservanza l'antico sistema che assolutamente proibiva di cacciarsi dal Banco polizze originali, che formano la perpetua cautela del Banco medesimo, e del Pubblico; e quindi le perizie si facevano nelle stesse Officine del Banco in presenza de'capi di Officio che conservavano le scritture, e n' erano responsabili.

5.° Avrà un registro, nel quale descriverà tutt'i Libri, e scritture che da oggi in avanti li verranno consegnate. Le filze delle polizze originali e le scritture, saranno numerate, e nel registro vi si esprimerà il numero; ed i Libri dovranno essere intieri. Mancando nella ricezione una polizza, e qualche Libro non trovandosi intiero, egli dovrà farne partecipe il Governo.

6.° Avrà cura che nel prendersi i Libri, e scritture per le diligenze da farsi si abbia l' attenzione di non lacerarsene le coverture, e le ligature. Ma quantevolte per la lunghezza del tempo bisognasse accomodarsi le coverte, o rifarsi le ligature, egli ne farà un distinto rapporto al Governo per le providenze di risulta.

7.° Baderà similmente di fare in ogni giorno aprire tutte le stanze dell' Archivio per espellere l' aria gastica che vi domina, di far spazzare tutto l' Archivio, almeno una volta in ogni settimana, e di far togliere la polvere da' Libri. Similmente avrà cura, e darà ordine preciso a' suoi Ajutanti, che i Libri stiano sempre chiusi, ond' evitarsi di racchiudervisi la polvere, tanto nociva alle carte.

8.° Per ciò che riguarda l'Amministrazione, dovrà l'Archivario trattare i particolari con avvenenza, ed urbanità, dovrà illuminarli nelle loro dubbiezze, o facilitarli colla cognizione che egli ha della meccanica bançale a ritrovare ciò di cui vanno in cerca.

9.º Egli non potrà estrarre alcun certificato ec., senza l' ordine *in scriptis* del Segretario, o del Razionale del Banco, che sono stati dal Governo autorizzati a tal uopo. Nelle diligenze esigerà il solito dritto di un carlino per anno: del prodotto ne farà ogni giorno certificato, e lo passerà al Razionale, per indi in ogni quindici giorni farne il versamento con polizza. Simile carlino esigerà per ogni polizza originale che sarà richiesta esaminarsi da' particolari, versandone egualmente il prodotto come sopra.

10. Estratte che avrà le partite, copie, certificati ec. e munite di sua firma, le dirigerà per mezzo di uno dei suoi Ajutanti all' anzidetto Razionale per farvi apporre il suggello, ed esigere dalle parti i dritti stabiliti, facendone certificato in fine di ogni giornata dell' importo delle partite estratte, e che anche darà al Razionale come si è detto di sopra; tenendone anch' esso un Registro di riscontro.

11. Esigendo la giustizia, l' onoratezza, ed il buon costume che i particolari non siano gravati da altre spese all'infuori di quelle stabilite dagli statuti del Banco, l'Archivario non permetterà che vengano importunamente richiesti di regalie straordinarie da' suoi Ajutanti, o sopranumerarj. Se costoro colla loro avidità dassero luogo a lagnanze, i colpevoli ne saranno aspramente puniti dal Governo.

12. Le partite che verranno estratte da' giornali, avrà l' attenzione di rileggerle per emendarvi (confrontandole coi giornali medesimi) qualche errore forse corso nel copiarle. Nel caso di errori per parte de' suoi Ajutanti, e sopranumerarj, questi compreranno *de proprio* il foglio di carta bollata, che deve ricopiarsi; e se l' abbaglio era nel Giornale, questa spesa sarà a danno di colui che l'avrà trascritta quando si trovi ancora nel servizio.

13. Non potrà l' Archivario estrarre alcuna partita, copia, certificato ec. che non sia in carta bollata, a tenore delle leggi in vigore. In controvenzione incorrerà nelle pene stabilite dalle leggi medesime. Qualora però si richiedessero delle copie, o partite in carta semplice, senza l' *estratta*, e senza firma per semplici notizie, non potrà darle senza l' ordine in iscritto del Segretario, o del Razionale del Banco.

14. Esibendosi nel Banco per esigersi polizza, o fede

di credito formata ne' Libri in suo potere, egli ne farà la spedizione, a norma di ciò che si pratica dal Revisore. Se sia una fede di credito, assicuratosi prima della sua realità, e della sua esistenza, vi farà il segno « *Archivio*, sulla marca; e sulla fede, e propriamente sopra il suggello la certificatoria, indicando il foglio del Libro Maggiore nel modo seguente. *Fol. . . Archivio* « e si sottoscriverà. Se sarà polizza notata-fede, la discaricherà sul Libro Maggiore delle notate-fedi, colla giornata, ed anno corrente, e sulla polizza vi farà benanche la certificatoria dicendo « *Lettera.... Fol.... Archivio* » colla giornata corrente, e similmente si sottoscriverà. Nelle polizze d' introito sciolto, la certificatoria si farà come nelle fedi di credito. Se occorresse fare la spedizione di mandati pervenuti egualmente ne' Libri in suo potere, assicuratosi dell' esistenza di quelli che intendonsi esigere dalla parte, e che il polisino vistato dal Pandettario batta colla intestazione sul Libro Maggiore del Banco, apporrà sul Libro la menzione della spedizione, e della somma sotto la resta di credito, che passa nel Libro seguente, e sulla polizza la certificatoria dicendo *Fol..... dell' anno...* poi la somma in lettere, e in abbaco, e la natura del mandato, o mandati che spedisce, colla sua sottoscrizione. In tutte le certificatorie sopradette dovrà annotare le condizioni cui fosse soggetta la polizza, fede di credito, o mandato, che egli spedisce, se ve ne sieno.

15. L'Archivario è tenuto a dar cauzione di duc. 300.

Annotazioni.

La estrazione delle copie di polizze va fatta su carta da bollo ed a seconda delle prescrizioni contenute nel capitolato di accordi (art. 7) del 30 maggio 1864, ed a forma delle leggi di tassa e registro in vigore.

La cauzione dell' Archivario è stata aumentata a ducati 3000 o Lire 12750.

GIUNTA DEI BANCHI

Sovrano Dispaccio *del 26 aprile 1798 per lo scioglimento delle cauzioni degl' Impiegati.*

Il 27 aprile 1798.

Dalla Real Segreteria di Azienda è pervenuta a questa Giunta la seguente Sovrana Determinazione, in data de' 26 del corrente — Avendo cotesta Giunta umiliata al

Re una relazione del di lei Razionale, ove vengono individuati gl' impieghi de' Banchi pe' quali le pleggerie sono necessarie, colla distinzione di quelle che possonsi estinguere col cessare l' esercizio degl' impieghi, e di quelle che àn bisogno di prolungarsi al di là del tempo dell' esercizio; S. M. nell'atto che à osservato, che quanto colla cennata relazione si propone va molto a dovere, sì per la possibile cautela de' Banchi, che per la facilitazione agli Uffiziali di trovar le rispettive pleggerie, in conformità di quanto si è da essa Giunta proposto, à risoluto, e comanda, che a tenore della medesima relazione si regoli per tutt' i Banchi l' affare delle pleggerie da darsi dagli Uffiziali de' medesimi — La partecipa essa Giunta a cotesto Governo del Banco di S. Giacomo per intelligenza, ed adempimento, con rimettergli copia della enunciata relazione — Il Conte di Policastro — Il Marchese di Fuscaldo — Gennaro Bossi — Antonio Maria Crisafulli.

Agli Eccellentissimi Signori Deputati della Real Giunta de'Banchi — Sono ricorsi alla Maestà del Sovrano i Governatori del Banco del Popolo esponendo, che venendo prescritto nel nuovo piano del sistema dei Banchi, autorizzato dalla M. S., di dovere taluni uffiziali dar pleggeria per sicurezza de' Banchi, a cagione di qualche mancanza che potessero commettere nel disimpegno delle rispettive di loro cariche, si era creduto dal Governo di detto Banco, che tali pleggerie non dovessero finire col cessare detti Uffiziali dalle cariche per cui le avevano date, passando ad altri impieghi, o per morte di ciascuno di essi; ma dovessero reggere almeno per altro notabile corso di anni, a motivo che il difetto o la mancanza non potendo scovrirsi che dopo parecchi anni dal cessato disimpegno di tal carica, il Banco in tal caso rimarrebbe senza cautela a poter esser indennizzato dei danni, dei quali dopo molto tempo riesca venirne a giorno.

Proposto però agli Uffiziali questo loro intendimento, i medesimi si sono assolutamente negati a dare una simile pleggeria, sull' appoggio che riesca difficile il ritrovare chi vogliar star loro avanti al di là del tempo dell' impiego, ed anche dopo la morte; e dove pur si trovasse un fideiussore, dovrebbero essi soffrire il peso del premio per tutto il tempo della fideiussione, cosa che sarebbe loro gravissima.

In queste circostanze il Governo del detto Banco del Popolo implorava dalla M. S. la decisione di tal controversia, con prescrivere un temperamento cui attenersi, per provvedersi alla cautela del Banco, ed abilitare insieme gli Uffiziali a trovare chi si pleggi per essi, senza troppo loro gravezza.

In tale stato di cose si sono le EE. VV. servite comandarmi, che riferito avessi col mio sentimento, quali pleggerie potessero sciogliersi immediatamente dopo l' esercizio dell' impiego che da taluno Uffiziale si esercitava, o per passaggio ad altro impiego o per morte; e quali pleggerie potessero prolungarsi dopo qualche tempo per cautela de' Banchi.

In obbedienza di tale venerato comando, mi do l'onore di far presente alle EE. VV., come avendo riconosciuto il piano formato pel buon regolamento de' Banchi, ed approvato da S. M., dal medesimo ò rilevato per quali impieghi di maggior confidenza siano gli Uffiziali, che quelli esercitano, tenuti dar pleggeria per cautela e sicurezza dell' interesse de' Banchi, e di qual peso sia ciascuno di detti impieghi, e possa sciogliersi la pleggeria immediatamente che l'Uffiziale lascia di esercitarlo, o per morte, o per passaggio ad altro impiego, o pure debba prolungarsi per altro spazio di tempo per cautela e sicurezza de' Banchi.

Gl' impiegati soggetti al peso delle pleggerie sono i seguenti.

I due Revisori generali de' Pegni. Per questi possono sciogliersi le di loro pleggerie dopo che saranno estinti o per dispegno, o per vendita, i pegni da loro riconosciuti, ed approvati colla loro firma.

I Custodi delle Guardarobe e loro Aiutanti. Per questi possono sciogliersi le pleggerie dopo che si sarà fatto l'inventario e la consegna, ritrovandosi tutto a dovere.

I Cassieri dei Pegni con interesse. Per questi possono sciogliersi le pleggerie dopo che avranno consegnato la Cassa, e quella ritrovatasi a dovere, e dopo che si saranno passati ne' rispettivi Banchi i Riscontri, che forse avranno presi nelle di loro Casse.

Gli Orefici Apprezzatori, e gli Apprezzatori di pannini e rame. Possono sciogliersi le di loro pleggerie dopo che saranno estinti, o per dispegno o per vendita, i pegni da loro fatti; giacchè per gli Apprezzatori di gioie,

oro, ed argento, sono questi anche tenuti unitamente con gli Orefici Revisori.

Pei Credenzieri del Banco della Pietà e de' Poveri, che conservano presso di loro in officine separate, così i pegni de' panni con interesse e senza, che i piccioli pegni d' oro, argento, e piccole gioie, come anche i pegni di rame; e per gli Aiutanti di detti Credenzieri, può sciogliersi la di loro pleggeria dopo che si sarà fatta la consegna, o sia inventario di detti pegni.

Per i Cassieri delle vendite di detti pegni, che si fanno ne'cortili de'Banchi della Pietà e Poveri. Può sciogliersi la di loro pleggeria, trovandosi di avere introitato al Banco tutte quelle somme da essi esatte, da starne a fede del Credenziere, riconosciuto prima il tutto dal Razionale, quale dovrà fare certificato di non essersi ritrovata mancanza.

Per gli Esattori può sciogliersi la pleggeria col certificato del Razionale di essersi appurati i conti, e di non essersi trovata mancanza.

Pei Pandettarii, sebbene sembra per questi potersi sciogliere la di loro pleggeria dopo terminata la gestione, pure perchè potrebbe darsi il caso di avêr passata qualche polizza, o deficiente di adempimenti, o pure con firma falsa, locchè non può immediatamente scovrirsi, potrebbe per questi prolungarsi lo scioglimento della pleggeria dopo l' elasso almeno di quattro anni, con restituirsi o il biglietto di pubblico negoziante, o pure disobbligarsi qualche altra persona, che forse col Pandettario nel principio dell'esercizio del suo impiego si sarà *in solidum* obbligata per cautela del Banco con avere ipotecato la sua roba, restando però sempre fermo l' obbligo fatto dal Pandettario con pubblico istrumento a favore del Banco quando sarà entrato nell' esercizio di tal carica.

Pei Libri maggiori de' Banchi, e loro Aiutanti. Per questi potrebbe sciogliersi la pleggeria col certificato del Revisore, il quale secondo il piano è tenuto di rivedere quanto si è operato da detti Uffiziali, e dopo che sarà appurato il Libro-Maggiore, venendo con tale appurazione giustificata, e posta in chiaro la condotta così del Libro-maggiore, che de' suoi Aiutanti.

Pei Nota in fede e Libri maggiori delle notate fedi può sciogliersi la pleggeria dopo che dagli Uffiziali destinati dal Governo per l' appurazione di detti Libri-maggiori,

siasi fatto certificato di aver riveduti i libri suddetti, e quelli rinnovati a dovere e senza veruna mancanza.

Per gli Uffiziali che esercitano l' impiego della Pandetta, *così di arrendamenti che di fedi*, può sciogliersi la pleggeria immediatamente terminata la loro incumbenza.

Pei Fedisti può sciogliersi la pleggeria dopo che dal Razionale si attesterà di aver seguita la consegna di tutti gli scudi, ossiano fedi di credito sistenti in loro potere, e che il conteggio pel numero di dette fedi di credito vadi a dovere; e con altro certificato de' Cassieri, dal quale si rilevi, che tutte le fedi di credito date fuori dal Fedista, e notate nel suo libro siano uniformi alle somme trascritte ne' di loro libri d' Introito.

Per l' Archivario può sciogliersi la pleggeria immediatamente terminata la sua incumbenza, con seguire prima la consegna ne' libri ed altre scritture, che erano in suo potere, al successore Archivario.

Pei Revisori de' Banchi potranno sciogliersi le pleggerie dopo di essersi appurati i libri in seconda revisione.

Pei Cassieri Maggiori potrà sciogliersi la pleggeria dopo data la consegna della Cassa, e passati ne'rispettivi Banchi tutt'i riscontri e polizze di Cassa pigliate in confidenza, e dopo che si saranno appurati i Libri maggiori anche in seconda revisione. E comecchè le fedi di credito da loro firmate non possono venire a passarsi subito nei Banchi, e potrebbe darsi il caso di qualche abbaglio di somma in qualche fede di credito (locchè nemmeno colla revisione può appurarsi) in tal caso essendo incerto l'abbaglio, e per non obbligare i detti Cassieri o i di loro eredi a prolungarsi la pleggeria per molti anni, potrebbe restituirsi al bigliettante il biglietto dato per la pleggeria del Cassiere, o disobbligare quelle persone che forse col Cassiere si saranno *in solidum* obbligati nel principio del suo impiego, con avere ipotecato la loro roba; rimanendo però sempre fermo l'obbligo fatto dal Cassiere con pubblico istrumento a favore del Banco, quando sarà entrato nell' esercizio di tal carica.

Pei Sottocassieri potrà sciogliersi la pleggeria dopo di aver data la consegna della Cassa, e passate che saranno ne' rispettivi Banchi tutte le polizze de' riscontri da loro prese in confidenza, come anche dopo di essersi appurati i Libri maggiori benanche in seconda revisione. Ma perchè può darsi il caso che per abbaglio non abbia-

no scritte ne' loro libri d' introito talune somme notate sotto le fedi di credito, dovranno prima i detti libri d'Introito per le somme a credito riscontrarsi coi Libri maggiori delle polizze notate fedi.

PEI MONTI NELLA PIETA' E DE' POVERI.

Pel Guardaroba e suoi Aiutanti, si potrà sciogliere la pleggeria dopo di aver data la consegna di tutt' i pegni sistenti in Guardaroba, e quella ritrovatasi senza veruna mancanza.

Pei Cassieri de' pegni senza interesse, può sciogliersi la pleggeria dopo di aver data la consegna della Cassa, e quella ritrovata a dovere; e dopo che da loro in caso di passaggio ad altro impiego, o da' loro eredi in caso di morte, si sarà fatto obbligo *penes acta* della Delegazione di rimborsare al Monte quelle piccole somme, che forse potranno scovrirsi dopo la di loro amministrazione per cause di divario nelle cartelle de'pegni da essi loro sottoscritte.

Per gli Apprezzatori de' pegni senza interesse di oro, argento, e piccole gioie, panni, e rame, potrà sciogliersi la pleggeria, dopo che saranno estinti i conti o per dispegno, o per vendita di detti pegni.

Pei Credenzieri e Revisori de' Monti, si potrà sciogliere la pleggeria con certificato del Razionale di essersi data la consegna di tutte le scritture, e libri sistenti presso di loro, e dopo di essersi appurato l' Inventario.

Pei liberatori de' dispegni, si potrà sciogliere la pleggeria con certificato del Guardaroba, dal quale si rilevi che tutt' i pegni da essi liberati siano andati a dovere.

Pei Rinnovatori delle cartelle, potrà sciogliersi la pleggeria dopo data la consegna delle scritture presso di loro, e dopo di essersi costato con fede del Razionale, che per tutt' i disgravi di detti pegni ne sia seguito l' introito a beneficio del Monte.

In discarico della mia incumbenza ò stimato tutto ciò far presente all' EE. VV., sottomettendo questo mio debole sentimento alle illuminate menti dell' EE. VV., alle quali pieno di ossequio resto facendo profondo inchino — Dell'EE. VV. — Napoli Marzo 1798 — Divotiss. Obbligatiss. Servitor vero — Carlo Bossio Razionale.

Annotazioni.

Per gli ufficiali ed altri impiegati non preveduti nel presente dispaccio le leggi generali sui contabili costituiscono la norma regolatrice dei procedimenti in caso di disvincoli. — Difatti la legge 26 marzo 1816, richiama in vigore alcune disposizioni che vi sono attinenti.

La cauzione pei pandettarii non può essere sciolta se non due anni dopo la loro uscita di ufficio, e rilasciando un obbligo sottoscritto sia da essi o dai loro eredi con che s'obbligano di rifare il Banco in ogni tempo per fatti occorsi nella loro gestione, dando in ipoteca, beni fondi, o altri beni proprii. E ciò per le prescrizioni contenute nel R. Rescritto 4 dic. 1824.

Un successivo R. Rescritto del 13 luglio 1831 stabilisce dover durare per dieci anni a favore del Banco l'ipoteca sui beni dei Pandettarii, od il vincolo sulla Scheda notariale e sul patrimonio.

Non preveduta nel presente dispaccio la cauzione dell' uffiziale. Esito di Cassa, un'ordinanza di reggenza del dì 8 gennaio 1832 prescrive che la cauzione non può andar sciolta se non quando sia bilanciata e riveduta la scrittura relativa alla sua gestione.

Fino all'epoca del 27 aprile 1863 al Ragioniere generale contabile del Banco non poteva sciogliersi la cauzione se non in seguito di *declaratoria* della Corte dei Conti, cui il Banco era obbligato trasmettere i conti per revisione; sciolto però il Banco dalla dipendenza governativa e restituita l'amministrazione al Banco stesso, al Ragioniere generale và sciolta la cauzione in seguito di decisione del Consiglio generale cui è deferito lo esame dei conti dall' art. 6. del Dec. 27 aprile 1863 art. 13 del Dec. 14 gennaio 1864 e successivi.

Decreto 19 Febbraio 1806.

Noi non riportiamo per intero questo Decreto, e così tutti quelli i quali crediamo necessarii alla sola parte storica del nostro Stabilimento.

Con lo stesso, si fa pubblica assicurazione del credito dei Banchi pubblici. Si confermano le date disposizioni circa il pagamento dei titoli di Banco, e circa i beni assegnati a questo a ripiano del vuoto. Si annunzia che le polizze del Banco seguitano ad essere ricevute nelle Casse pubbliche.

Legge riguardante l' amministrazione de' Banchi della città di Napoli.

Legge 11 Giugno 1806.

Penetrati dalla necessità di dare ai banchi della città di Napoli quel grado di confidenza che è indispensabile per la pubblica prosperità, e per la sicurezza degl' interessi privati;

Visto il rapporto del nostro Ministro delle Finanze;
Udito il nostro Consiglio di Stato;
Abbiamo ORDINATO e ORDINIAMO quanto siegue:

ART. 1. L'amministrazione del banco di *S. Giacomo* sarà da ora innanzi divisa da quella di tutti gli altri banchi.

2. Il banco di *S. Giacomo* resta esclusivamente addetto al servizio della regia corte,

3. La scrittura d'introito della cassa de'privati esistente nel banco di *S. Giacomo*, sarà chiusa dal giorno della pubblicazione della presente legge. Continuerà essa però i suoi pagamenti, che dovranno essere, per quanto è possibile compiuti a tutto il prossimo luglio, la qual'epoca spirata, la sua scrittura e contabilità verrà trasferita al banco de' privati.

4. Tutte le rendite patrimoniali del banco di *S. Giacomo* restano addette al mantenimento del banco di corte.

5. I banchi de' privati saranno ridotti ad un solo. Sarà questi diviso in quattro casse diverse, che avranno per centro comune un' amministrazione medesima, e sola; conformemente al piano fatto dalla deputazione degli apodissarii, presentato dal Ministro di finanze, e da Noi approvato.

6. Il Ministro delle finanze, di concerto colla deputazione degli apodissarii, procederà alla liquidazione degl'interessi esistenti tra il banco della regia corte, e quello de' privati, e nella esecuzione del piano enunciato all' art. precedente veglierà particolarmente a ciò che concerne la sorte degli antichi impiegati.

7. La riscontrata, o sia il bilancio settimanile tra il banco di corte, e dei privati, sarà continuata, fino alla liquidazione, che sarà consumata fra due mesi.

8. A datare dal giorno della pubblicazione della presente legge, le polizze, e fedi di credito del banco di corte saranno di una nuova forma, tanto per i pagamenti in argento. che in rame.

9. Cesserà ogni obbligazione solidale tra il banco di corte, e quello de' privati. Non risponderà ciascuno di essi, che de' suoi impegni particolarmente contratti.

10. La deputazione degli apodissarii continuerà nell'esercizio delle sue funzioni attuali, finchè non venga altrimenti ordinato.

Vogliamo, e comandiamo che questa nostra legge si

pubblichi colle rituali solennità non solo ne' luoghi soliti di questa capitale, ma anche ne' suoi borghi, e casali, e nelle provincie del regno, da Noi sottoscritta, e munita del nostro sigillo, e riconosciuta dal nostro Ministro di finanze, vista dal nostro Vice-protonotario, e la di lui vista autenticata dal segretario della nostra real camera di S. Chiara.

Firmato GIUSEPPE

Decreto, con cui si prescrive agli amministratori regj di eseguire tutti i pagamenti con polizze del banco di corte.

Napoli 2 ottobre 1806.

Visto il rapporto del nostro Ministro di Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Gli esiti, che ogni amministratore regio farà, non si potranno fare che con polize del Banco di Corte, e così dovrà eseguirsi gradatamente dagli amministratori subalterni.

2. Sono eccettuati i pagamenti, che dagli amministratori principali dovranno farsi agli ammiuistratori subalterni residenti nelle provincie, e quei pagamenti, che dovendo soffrire una troppo piccola divisione, non possono non esser fatti in contanti.

3. Qualunque esito o pagamento, che non sarà fatto nel prescritto modo, non sarà mandato buono nella reddizione de' conti delle rispettive amministrazioni.

4. Il nostro Ministro delle finanze è incaricato dellá esecuzione del presente decreto.

Firmato GIUSEPPE.

Li 28 Febbraio 1807.

Regio Decreto con che è assegnato, a cominciare dal 1.° gennaio 1806, l' interesse sulle carte bancali di vecchio conto, ai possessori delle stesse.

Li 14 Aprile 1807.

Regio Decreto con che sono nominati a Governatori del Banco, in esecuzione della legge 11 giugno 1806, i sig. Zurlo — Garofalo — De Sinno — Bammacaro — Falconnet — Conte di Policastro — e de Marco.

Li 24 Aprile 1807.

Decreto Regio che nomina il sig. Caravita a Governatore del Banco a sostituzione del sig. Conte di Policastro.

Li 8 Giugno 1807.

Regio Decreto che nomina i sig. Giuseppe Carta e Ferdinando Politi ad amministratori del Banco.

Li 4 Agosto 1807.

Regio Decreto con che i sig. P. Bisignano — Ferri — Pisani — Delfico — C. di Policastro e M. Acquaviva sono chiamati a costituire una Commissione per la verifica dei conti, ed esame della amministrazione del Banco, proponendo le opportune riforme.

Legge 14 Settembre 1807.

È affidato al Banco il servizio delle rendite, e quello di ammortizzazione del Debito Pubblico.

Sono a tale effetto stabilite due Casse l' una denominata delle rendite l' altra di ammortizzazione.

Li 8 Ottobre 1807.

Real Decreto che ordina all'amministratore della ricetta dell'ordine di Malta di versare ogni mese al Banco i proventi ottenuti.

Li 26 Novembre 1807.

Real Decreto che assegna al Banco dei Particolari un fondo producente Duc. 12000 annui per completare le spese di mantenimento; si previene che le pensioni non capienti nei fondi del Banco saranno pagate dal Tesoro — E si ordina al ministro delle finanze di render conto delle misure adottate per assicurare la circolazione delle polizze e la garantia dei pagamenti.

Li 4 Febbraio 1808.

Regio Decreto che ordina che tutti i pagamenti destinati alla Cassa di ammortizzazione sieno fatti in polizze del Banco.

Decreto, col quale, sopprimendosi il banco de' particolari, e riunendosi i suoi crediti alla cassa di ammortizzazione, e gli altri suoi beni al demanio si regola l' indennizzamento de'suoi creditori, e si abilita il banco di Corte a supplirne il servizio.

Napoli 20 Maggio.

GIUSEPPE NAPOLEONE Re di Napoli e di Sicilia.

Visto il rapporto del nostro Ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
Art. 1. Il banco de'particolari, èsoppresso.
2. I suoi beni sono riuniii al demanio dello Stato.
3. I suoi creditori sono creditori dello Stato. Le sue polize saranno ammesse duranti tre mesi, cominciando dal giorno della pubblicazione del presente decreto, in pagamento de' crediti del banco tanto in capitali che in interessì, o attrassi di rendite descritti nello stato, che sarà determinato dal Ministro delle finanze, per una somma almeno eguale a quella delle suddette polize. Spirata la dilazione di tre mesi, quelle, che non fussero ammortizzate, saranno convertite in cedole, ammessibili in pagamento di beni dello Stato, e in acquisto di rendite sul gran libro; ed i crediti, che resteranuo, saranno riuniti alla cassa di ammortizzazione.
4. Il banco di Corte aprirà i conti correnti anche coi particolari tanto pe'pagamenti, che riceveranno dal tesoro pubblico, quanto pe' depositi, ch' essi faranno nel banco medesimo.
5. Su' beni del banco de' particolari saranno riservate due case per istabilirvi, se vi è luogo, delle casse di aiuto del banco di corte. Le case che saranno riservate, sono la Pietà, e la casa del banco de' Poveri.
6. L' amministrazione del banco di corte proporrà al Ministro delle Finanze un piano per l'organizzazione del servizio delle sue officine, e casse di aiuto, se vi è luogo. Essa v'impiegherà i soggetti del banco de' particolari più capaci, e più bisognosi.
7. Saranno accordate delle pensioni a coloro, che si trovano ne' casi previsti dalla nostra legge de' 5 Gennaio 1807.
8. Il nostro Ministro dalle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

firmato GIUSEPPE.

Li 5 Novembre 1808.

Con l' art. 1.° del suddetto Decreto risguardante il pagamento dei crediti verso lo Stato, è disposta la liquidazione e pagamento in concorrenza coi creditori per arrendamenti, adoc, fiscali e carte bancali « dei creditori istru« mentarii del Banco dei particolari ; e dei creditori di « carte bancali non ancora intestate perchè controvertite « o depositate ne' tribunali o nei pubblici Banchi.

Legge per lo stabilimento di un banco nazionale.

Li 6 Dicembre 1808.

Visto il rapporto del nostro Ministro delle Finanze :

Udito il nostro Consiglio di Stato ;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto siegue :

Art. 1. Noi istituiamo un banco nazionale , che avrà il titolo di *Banco delle due Sicilie.*

2. Il capitale del banco delle due Sicilie per ora sarà di un milione di ducati , diviso in 4000 azioni, di ducati 250 l' una.

3. Le attribuzioni di questo banco consisteranno.

Ad aprire i conti nel modo stesso che si praticava dai banchi di Napoli : le sue carte faran fede in giudizio , come per lo passato ;

A fare delle anticipazioni su delle materie d' oro ed argento , sulle monete forestiere , o sulle derrate e mercanzie ;

A fare de' prestiti sopra pegni ;

A scontare tutti gli effetti di commercio , le cambiali e le obbliganze verso il tesoro , con quelle cautele che verranno stabilite ne' regolamenti.

A ricevere in deposito tutte le somme che gli verranno confidate.

4. L' interesse de' pegni , che si porteranno in deposito nel banco, non potrà eccedere l'otto per cento l'anno.

5. Il banco verrà amministrato da sette governatori e tre censori, sotto la vigilanza di un reggente, che fa la funzioni di commessario regio.

6. Il reggente del banco sarà sempre nominato da Noi. I governatori ed i censori verranno scelti tra gli azionarii.

7. Il nostro Ministro delle finanze ci presenterà un prospetto sulla costituzione , regolamenti e servizio del

banco, perchè sia fatto noto a quelli che vorranno prendervi delle azioni.

8. Saranno messi alla disposizione degli azionarii del banco, per goderne durante il tempo del loro privilegio, i due edificii demaniali, conosciuti sotto nomi di banchi di poveri, e della pietà. Ci riserbiamo di accordar loro anche i banchi del Salvadore e dello Spirito santo, se il bisogno lo richieda.

9. Il banco delle due Sicilie verrà aperto al 1 gennaio 1809.

10. Il banco di S. Giacomo resterà solamente addetto al tesoro pubblico. All'epoca dell'apertura del banco delle due Sicilie, verrà chiusa la cassa de'particolari.

11. Il privilegio della istituzione del banco delle due Sicilie sarà ceduto agli azionarii per lo corso di venticinque anni, e potrà essere prorogato secondo le circostanze.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, e munita del nostro sigillo, si pubblichi colle ordinarie solennità in tutto il regno, per mezzo delle autorità cui appartiene, le quali dovranno registrarla, ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro Ministro Segretario di Stato è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Data in Napoli li 7 dicembre 1808.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Li 15 Dicembre 1808.

Legge risguardante l'organamento del Tesoro reale, Con l'art 34 è prescritto che gli esiti debbono farsi o in contanti o in fedi del Banco, o in obbligazioni sia a vista sia a prossima scadenza.

Li 22 Decembre 1808.

Legge per la riunione in un sol locale degli Archivii Con l'art. 1. va assegnato all'archivio del Regno l'archivio dei dismessi Banchi.

Decreto per la costituzione, regolamento, e servizio del Banco delle sue Sicilie.

Napoli 22 Dicembre 1808.

Visto il rapporto del nostro Ministro di finanze;
Udito il nostro Consiglio di Stato;
Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue:

TITOLO I.

Della costituzione del banco.

Art. 1. Il banco delle due Sicilie istituito colla legge de'7 dicembre 1808, sarà rappresentato dalla totalità dei suoi azionari, e questa da venticinque di essi.

2. I venticinque azionari, che uniti al reggente, a' governatori, ed a'censori costituiranno l'assemblea generale del banco, saran coloro cui costi da' libri del medesimo essere i più antichi e i maggiori proprietari d' azioni; e dovranno avere l'età non minore d'anni trenta.

3. Il dritto di voce deliberativa nelle assemblee generali si acquisterà colla cumulazione rappresentativa di dieci azioni almeno.

4. Ciascun numero di dieci azioni farà acquistare il dritto di un voto: ma ciascun votante non potrà mai averne più di tre, qualunque fosse la massa delle azioni, di cui sarà proprietario o rappresentante.

5. I sette governatori e i tre censori del banco incaricati della sua amministrazione sotto la presidenza del reggente commissario del Re, saranno scelti tra gli azionari dell'assemblea generale, e nominati, precedente scrutinio, alla maggiorità assoluta di voti.

I censori saranno scelti tra la classe de'negozianti azionari.

6. In ogni anno saran cambiati due governatori ed un censore. Nel terzo anno verran cambiati tre governatori.

7. L'uscita de'governatori e del censore avrà luogo nei primi tre anni per sorte; e negli altri consecutivi, per rango di anzianità.

8. I governatori ed il censore che dovranno uscire, potranno esser confermati, se avranno due terzi de'voti. La seconda conferma dev'essere a pieni voti.

9. Entrando in esercizio i governatori ed i censori, dovran giustificare ch' essi sieno proprietarii ciascuno di sei azioni almeno.

10. Il dì 10 di gennaio di ciascun anno vi sarà per dritto un'assemblea generale di azionari del banco, per esaminare il conto delle operazioni dell' anno antecedente, e per procedersi, precedente scrutinio, alla elezione de' governatori e del censore usciti, ed al rimpiazzo di quelli trapassati o dimessi.

11. L'assemblea generale potrà essere straordinariamente convocata da'governatori del banco, allorchè per causa di morte o di dimissione il numero de' governatori si troverà ridotto a meno di cinque, e quello de' censori ad un solo, o che si tratterà d' affari urgenti, o tali per loro natura che debbano esser sottoposti all'esame dell'intero corpo degli azionari.

12. Simile convocazione potrà egualmente aver luogo in seguito di domanda formale de' censori, e sulla quale essi avran deliberato fra loro, e dopochè avran fatto conoscere a'governatori i motivi della convocaaione.

13. I governatori e i censori eletti nel corso dell'anno in rimpiazzo de'morti, o di quelli che avran dato la loro dimissione, non potranno restare in funzione, se non durante il tempo che resterà a decorrere per completare l' esercizio di coloro a' quali saranno succeduti, salvo le conferme che potranno aver luogo nelle assemblee ordinarie, giusta il prescritto nell'articolo 8.

14. Il reggente di nostra nomina sarà scelto tra il numero degli azionari, e dovrà esser proprietario di dodici azioni almeno.

15. Per questa volta solamente i governatori e i censori saran nominati da Noi tra gli azionari.

TITOLO II.

Delle sue obbligazioni.

16. Il capitale del banco fissato dalla legge de'7 dicembre 1808 ad un milione di ducati, potrà esser nel tratto successivo aumentato, ma solo per la creazione di nuove azioni. È proibito qualunque aumento sull' azione fissata diffinitivamente per la somma di ducati dugento cinquanta.

17. Il corpo intero degli azionari sarà risponsabile degl'impegni del banco. Ma ciascun azionario individualmente altro non essendo che un semplice proprietario di azioni, non sarà mallevadore degl'impegni contratti dal banco, che fino alla concorrenza della quantità da esso posta in società; cioè a dire del numero delle azioni, pel quale egli si troverà iscritto al banco.

18. Il codice di commercio formerà legge per questa società.

19. Tutti gli atti giudiziari o estragiudiziari, che avranno luogo a favore o contro del banco, saran fatti in nome generico degli azionari rappresentati da' governatori.

20. Le offerte per interessarsi nelle operazioni del banco, saranno ammissibili immediatamente dopo la pubblicazione del presente decreto. Gli azionari verseranno lo ammontare delle loro offerte in ispecie metalliche d'oro o d'argento nel tesoro del banco, nel termine di quattro mesi a datare dal primo di gennaio 1809, in rate uguali scadibili in ogni mese. Saranno obbligati di sborsare la prima rata in contanti; e potranno dare per le altre tre rate altrettante cambiali da estinguersi alle rispettive scadenze. Non godranno però del beneficio della dividenda, se non avranno adempito all'intero pagamento delle azioni a cui si saranno obbligati.

TITOLO III.

Della sua organizzazione e del suo servizio.

21. I sette governatori del banco formeranno fra loro la Commissione generale, la quale sarà sotto la sorveglianza del reggente.

22. La Commissione generale sarà divisa in tre Consigli, i quali saranno privativamente incaricati de'principali rami delle operazioni del banco, e ne renderanno conto alla Commissione generale.

23. Vi sarà il Consiglio dello sconto e de'pegni;

Quello delle casse e de'biglietti;

Ed il Consiglio de' conti e della corrispondenza.

Questi Consigli saranno cambiati in ogni semestre, in modo che i membri del Consiglio dello sconto passino al Consiglio delle casse, e i membri di questo al Consiglio de'conti, e così alternativamente.

24. Il reggente presederà al governo del banco, e sarà incaricato della direzione generale di tutte le operazioni e de'rapporti del banco co'Ministri e colla real tesoreria. La Commissione generale formerà in nome del banco i trattati e le convenzioni che stipulerà. Essa avrà la nomina e la destituzione degli agenti, de'corrispondenti ed impiegati; e farà i regolamenti che concernono il servizio interno ed esterno del banco.

25. Nella sua qualità di commissario del Re, il reg-

gente avrà la sorveglianza cui esige la conservazione degli statuti fondamentali e costituzionali del banco, e l'esecuzione delle leggi, decreti ed ogni altro atto dell'autorità sovrana, relativo al servizio ed organizzazione del medesimo. Qualunque deliberazione de' Consigli o della Commissione generale non potrà aver forza alcuna, se non è approvata e vistata dal reggente. Egli occuperà sempre il primo luogo di onorificenza. Nessun'altra autorità potrà avere ingerenza nell' amministrazione del banco. La polizia interna del medesimo sarà affidata al reggente.

26. Il reggente sarà supplito in tutte le sue attribuzioni da un vicereggente, la nomina del quale apparterrà a Noi. Egli prenderà rango fra i governatori. Sarà scelto fra la classe degli azionari, e dovrà esser proprietario di otto azioni almeno.

27. I censori potranno prender cognizione dello stato delle casse, del portafoglio e de' libri del banco. Verificheranno il conto annuale che i governatori dovran rendere all'assemblea generale, e veglieranno affinchè le deliberazioni dell'assemblea ed i regolamenti della Commissione sieno esattamente osservati.

28. I censori non potranno far parte di alcun Consiglio e non avran voce deliberativa nella Commissione; ma vi assisteranno tutte le volte che lo crederanno necessario, e potranno proporre le loro osservazioni alla Commissione generale.

29. Le funzioni di reggente, di vicereggente, di governatore e di censore saranno esercitate gratuitamente, salvo i dritti di presenza, che saran proposti dalla Commissione, e determinati dall'assemblea generale.

30. Il servizio centrale ed il domicilio legale del banco verranno stabiliti nella cassa detta della pietà. La casa de'Poveri posta a disposizione degli azionari, e le altre che loro potranno esser concesse nel tratto successivo, altro non saranno che un locale annesso al banco, a cui la Commissione confiderà un ramo di servizio particolare risultante da'privilegi del banco.

TITOLO IV.

De' conti correnti.

31. Il banco riceverà in conto corrente tutte le somme in numerario metallico, che gli saran versate da'particolari, o dagli stabilimenti pubblici; e pagherà per essi fino alla concorrenza de' fondi, che avrà da'medesimi incassato, le polizze che saran tratte alla sua cassa.

32. I crediti in conti correnti saran dati sulle *madre-fedi* del cassiere del banco; e i debiti vi saran portati a misura delle polizze tirate sul banco.

33. La cassa de' conti correnti sarà distinta e separata dalle altre.

34. La scrittura, il registro e l' archivio de' conti correnti saran portati nel modo stesso che si praticava dagli antichi banchi.

35. Il banco esigerà un piccolo dritto sulle fedi di credito e polizze, per indennizzazione delle spese di servizio del conto corrente de' particolari. Rilascerà, quante volte gliene sarà fatta richiesta, copia delle polizze, o estratti de' registri; ed esigerà un dritto di conservazione, cercatura e spedizione. Per ciascuna partita di banco che si vorrà estrarre, la Commissione generica del banco ne formerà la tariffa, che verrà sottoposta alla nostra approvazione.

36. Il banco sarà aperto in tutt'i giorni, eccetto le domeniche e le feste di doppio precetto. Pagherà a *banco aperto* tutte le polizze che gli verranno presentate.

TITOLO V.

Dello sconto.

37. Il banco sconterà le lettere di cambio ed i biglietti ad ordine pagabili in Napoli, forniti però di tre firme di mercanti, negozianti e banchieri sudditi o esteri, notoriamente solvibili.

38. Vi sarà un Consiglio di sei negozianti azionari, che sarà chiamato dal Consiglio dello sconto a dare il suo parere sulla validità d' una cambiale, o d' un biglietto ad ordine, quando il bisogno lo richiegga; ma non sarà mai responsabile dell' evento. Questo Consiglio sarà rinnovato

in ogni anno dall'assemblea generale del banco sulla nomina della Commissione generale.

39. Gli azionarii del banco godranno della preferenza dello sconto in quella proporzione che verrà determinata da'regolamenti della Commissione. E gli effetti, che avranno più di due mesi a decorrere, non saranno ammessi allo sconto fino all'incasso della totalità delle azioni.

TITOLO VI.

De' prestiti sopra pegni, e delle anticipazioni.

41. Gli effetti mobili, che saran portati al banco per sicurezza de' prestiti che farà, saran deposti ne' suoi magazzini, dopo d'essere stati stimati dagli apprezzatori che sono addetti al banco.

42. Il banco non riceverà effetti mobili in pegno per una somma maggiore di cento ducati, che da persone conosciute e domiciliate, ovvero assistite da un mallevadore, il quale dovrà esser conosciuto e domiciliato. Non si potranno far pegni per una somma maggiore di ducati mille, nè minore di ducati venticinque.

43. I prestiti sopra le materie d'oro e d'argento corrisponderanno a' tre quarti del valore della stima del pegno: quelli sopra le gioie, alla metà: e per gli altri effetti, a'due terzi del prezzo di stima.

44. Nel pegnorare la somma regolata ne' termini dello articolo precedente, il banco gli rilascierà una ricognizione o sia cartella dell'effetto che egli avrà pegnorato.

45. I pegni saran fatti per sei mesi, colla facoltà di rinnovarli, spirato detto termine.

46. Per eseguire tal rinnovazione il pegnorante sarà tenuto di pagare gl'interessi fissati dalla legge in ragione dell'otto per cento fino allora decorsi.

47. Gli effetti dati in pegno al banco, e che non saranno stati spegnorati nel termine fissato nell' art. 45, ed enunciato nella cartella rilasciata al pegnorante, saran venduti pubblicamente all'incanto per conto del banco, il quale dal risultato della vendita si rimborserà del prestito, degl'interessi e delle spese, e bonificherà al particolare l'eccedente del prezzo colla restituzione della cartella.

58. L'interesse de'prestiti, che il banco farà sulle derrate e mercanzie, sarà regolato amichevolmente tra la

Commissione del banco ed il pegnorante. I prestiti sulle derrate saran fatti sopra i generi esistenti nella regia dogana, o nelle pubbliche conservazioni. La chiave del magazzino verrà deposta nella cassa del banco per la sua cautela. I generi deperibili non saranno ricevuti in pegno al banco.

TITOLO VII.

Delle azioni.

49. Le azioni del banco saranno rappresentate da una iscrizione nominativa sopra un registro, il quale sarà tenuto per duplicato, e di cui sarà rilasciato all'azionario un estratto firmato da'governatori e censori, e vistato dal reggente.

50. I trasferimenti d'azione avran luogo in virtù d'una semplice dichiarazione del proprietario, trascritta su i libri del banco, e certificata da uno degli agenti di cambio di Napoli, accreditati presso il banco.

51. Il trasferimento fatto a profitto d'una massa di azioni, sarà valutato proporzionalmente per una firma di sconto.

52. Saranno commerciabili le azioni del banco. Non saranno soggette ad ipoteca, e saranno sottoposte alle azioni de'creditori fino a che si trovino presso del debitore. Saranno esenti dalla tassa d'industria.

53. La dividenda delle azioni sarà regolata in ogni semestre dalla Commissione del banco, che la farà pagare dal suo tesoro a vista agli azionari, tostochè ne sarà stata determinata la quantità.

54. Le azioni del banco possono essere acquistate dai forestieri.

55. Le azioni obbligative del reggente, del vicereggente, de'governatori, e de'censori, non si potranno, alienare, durante il tempo della loro amministrazione.

TITOLO VIII.

Disposizioni generali.

56. Il banco riceverà a titolo d'impiego ad interesse tutte le somme che gli saran confidate, per esser pagate

in epoche convenute; ed a titolo di consegna ogni sorta di materie, derrate ed effetti reali.

57. Potrà emettere biglietti pagabili a vista, calcolando tale emissione in modo che col numerario effettivo riserbato nel suo tesoro, alla scadenza della carta esistente nel suo portafoglio, possa sempre pagare i suoi biglietti nel momento della esibizione, ed a banco aperto.

58. Potrà ugualmente rilasciare de' mandati su i diversi luoghi del regno, ne' quali manterrà de'corrispondenti,

59. Gl' impiegati che sono risponsabili e contabili del banco, saranno obbligati di dar pleggeria in danaro effettivo, o in azioni depositate al banco.

60. Gli obblighi degli impiegati ed agenti subalterni del banco, ed i loro soldi, saran determinati dalla Commissione generale del banco.

61. Il nostro Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Li 24 Febbraio 1809.

Ministeriale delle Finanze, con cui si approva la tariffa de' diritti che si esigono dal Banco.

Al signor Reggente del Banco delle Due Sicilie — Ho il piacere di parteciparle che S. M. nel mio travaglio di ieri si compiacque di approvare la tariffa da lei propostami col suo foglio de' 20 corrente — In conseguenza di ciò ho adottato anche io la stessa tariffa per il Banco di S. Giacomo, e ne ho dato il corrispondente incarico a quel Governo — Ho l'onore di salutarla con distinta considerazione — Firmato — Pignatelli.

Per ogni partita di Banco da un ducato fino a cento ducati inclusivi, grana . . .		20
da 100 fino a 300, grana		50
da 300 fino a 600, grana		60
da 600 fino a 1000, ducato	1	»
da 1000 fino a 3000, duc.	1	50
da 3000 in avanti, duc.	2	»

Oltre del suddetto dritto, si pagheranno altre grana cinque di copiatura per ogni foglio.

Per le fedi di pagamenti fatti, che comprendono più par-

tite di banco, si esigerà quel tanto che importerebbe il dritto delle partite che si comprendono nella fede, senza però esigersi la copiatura.

Per ogni Fede semplice o Certificato, si esigerà l'antico dritto di gr. 60

Per le Cercature si esigerà per ogni anno l'antico dritto di gr. 20

Pei Mandati di liberazione e polizze di danaro condizionato, il dritto sarà come segue.

Da ducato 1 a 20, grana 05
da ducati 20 a 50, grana 10
da ducati 50 a 100, grana 20
da ducati 100 a 300, grana 40
da ducati 300 a 600, grana 60
da ducati 600 a 1000, ducato . . . . 1 »
da ducati 1000 in sopra, ducato. . . . 1 20

Per le Cartelle de' pegni il dritto sarà come appresso.

Da ducati 25 a 100, grana 10
da ducati 100 a 300, grana 20
da ducati 300 a 600, grana 30
da ducati 600 a 1000, grana. 40

Firmato — Pignatelli.

Nota

Oltre a ciò per ogni carta di Banco, che si esibisce ai Magistrati per qualche perizia, si esige il dritto di carlini cinque a tenore degli antichi stabilimenti; e per le polizze attaccate di falso che rimettonsi ai Magistrati, lo stesso dritto pur si esige; che anzi veniva sempre anticipato dall'Amministrazione del Registro e Bollo, come dalla Ministeriale delle Finanze del 29 ottobre 1834.

Li 10 marzo 1809.

Con l'art. 2.° « Il banco delle due Sicilie è autorizzato « a ricevere in pegno senza essere bullati, tutti i lavori « d'argento dei particolari, già fabbricati, assicurandosi pe- « rò del valore intrinseco contenuto nei medesimi ».

Deroga col suddetto articolo l'art. 22 della legge 17 dicembre 1808 che riguarda siffatta specie di lavori.

Li 22 Marzo 1809.

R. Decreto per le pensioni agli antichi impiegati.

Visto il rapporto del nostro Ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Gl' impiegati del banco de' particolari, soppresso col decreto de' 20 maggio 1808, dell'età di anni 60 e più, saranno inscritti sul gran libro del debito pubblico per un'annua pensione corrispondente al terzo dell' appuntamento loro stabilito.

2. Il godimento di queste pensioni comincerà a datare dal primo del venturo maggio.

3. Sarà pagato dalla cassa delle rendite a ciascun pensionista in virtù di uno stato di distribuzione straordinaria un soccorso che corrisponderà a tre mesi della rispettiva pensione.

4. L' iscrizione delle pensioni concedute in virtù del presente decreto sarà fatta in seguito di uno stato che sarà subito formato dal ministro delle finanze, e sottoposto alla nostra approvazione.

5. Le disposizioni del presente decreto saran comuni ed applicabili anche a'giubilati, alle vedove ed orfani degl' impiegati degli antichi banchi, per la metà solamente della pensione ch'era stata loro conceduta.

6. Il nostro Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE

Li 22 marzo 1809.

Regio decreto con cui è disposto che il Cassiere della Commissione amministrativa degli Ospizii e beneficenza di Napoli versi nel Banco di Corte una metà del quindicesimo che dovrebbe versare alla Cassa di ammortizzazione, rimanendo le somme a disposizione della Commissione stessa.

Li 27 marzo 1809.

Regio Decreto col quale « i depositi in contanti che i « notai erano tenuti a fare, avanti di poter essere am- « messi ad esercitare le loro funzioni , e che in virtù « dell'art. 27 del decreto 3 gennaio 1809 (Regolamento pel « Notariato) doveano fare al Banco delle Due Sicilie, va « invece a versarsi nella Cassa di ammortizzazione (art. 1.° suddetto Decreto).

Li 21 agosto 1809.

Regio Decreto con che le polizze del Banco dei particolari che non sono state presentate all' Ammortizzazione

nel termine prescritto non sono più riconosciute dal Governo.

Li 12 Settembre 1809.

Decreto che dichiara sospesi e compensati tutti i dritti e ragioni che gli stabilimenti di pubblica beneficenza tanto soppressi quanto conservati potrebbero avere verso i rami del demanio ; e che riunisce al banco di corte i locali dell'ospedale di S. Giacomo e del banco del popolo.

Avendo col nostro decreto di questo giorno soppresso l'ospedale di S. Giacomo , e riunito i suoi beni a quelli degli altri ospizi di Napoli, ed avendo d'altronde provveduto a' bisogni degli ospizi anzidetti, con aver conceduto loro dugentomila ducati in beni, e lo affranco di una rendita annuale di ducati 9000, di cui erano debitori al nostro real demanio, indipendentemente da altre nostre concessioni.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue.

Art. 1. Tutti i diritti, ragioni, canoni e prestazioni di qualunque natura che gli ospizi soppressi e stabilimenti conservati potrebbero vantare o pretendere da'rami riuniti al demanio, sono sospesi e compensati definitivamente.

2. L' interno locale del soppresso ospedale di S. Giacomo, e quello del banco del popolo appartenente all' ospedale degl'Incurabili sono riuniti al nostro banco di corte con tutte le adiacenze che ne dipendevano , e formeranno parte della sua dote.

3. Il nostro Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE

Li 20 Novembre 1809.

Riunione del Banco di Corte e delle due Sicilie in un solo.

Considerando che il banco di S. Giacomo e quello delle due Sicilie organizzati e retti sopra differenti principii si pregiudicano scambievolmente nelle loro operazioni, senza recare alcun utile alle di loro casse, al pubblico o al Governo.

Che la riunione di questi due stabilimenti formando coi

loro capitali una sola massa, e dando un unico centro al moto de' loro fondi e dei loro effetti, procurerà nel medesimo tempo il vantaggio di una grande economia nelle spese di amministrazione, non meno che di un servizio più semplice, più regolare e meglio adattato a'bisogni ed agli usi del commercio;

Che gl'interessi ed i voti de' nostri sudditi sono diretti ad affrettare il ritorno di un sistema bancale, di cui l'esperienza di molti secoli ha dimostrato i vantaggi: instituzione nazionale, che presenta insieme un deposito sicuro e senza spese per tutt' i capitali ed un inviolabile garanzia per tutti i pagamenti, nell' atto che dà alla circolazione de' valori una sicurezza, una facilità ed una speditezza tale che ne produce la moltiplicazione;

Che volendo far risorgere degli stabilimenti, i di cui beneficii furono immensi, egli è necessario soprattutto di rimuovere con delle misure precise e severe gli abusi che gli fecero perire;

Che il banco avendo il maneggio de' denari dello Stato e di quelli che il commercio ovvero i particolari v'immettono; non ci sarebbe responsabilità troppo gravosa pe'funzionarii a' quali tante ricchezze sono affidate;

Che egli è giusto di ammettere il commercio alla sopravvegghianza di uno stabilimento depositario de' suoi più preziosi interessi; e che questa sopravvegghianza può ancora essere utile al tesoro dello Stato, quando essa sia esercitata da uomini versati negli affari e di uno sperimentato carattere, scelti fra i negozianti del regno i più distinti;

Visto il rapporto del nostro Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue.

TITOLO I.

Della costituzione del banco.

Art. i. Il banco di Corte ed il banco delle due Sicilie non formeranno più, a datare dal primo di gennaio 1810, che un solo e medesimo banco, il quale farà il servizio del Governo e quello de'particolari sotto il titolo di *Banco delle due Sicilie.*

TITOLO II.

Del capitale del banco.

2. Il Capitale del banco delle due Sicilie fissato dall'articolo 2 della legge de' 6 di dicembre 1808 ad un milione di ducati, diviso in 4000 azioni di ducati 250 per ciascuna, sarà da noi fornito a titolo di dotazione. Questo capitale sarà aumentato dal prodotto delle azioni realizzate e da realizzarsi da' particolari, da oggi sino al primo del futuro mese di luglio. Indipendentemente da detto capitale, il Governo provvederà a' mezzi di soddisfare tutte le polizze del banco di Corte che sono in circolazione.

3. In seguito delle disposizioni dell'articolo precedente, il patrimonio del banco delle due Sicilie sarà composto ;

I.° da' beni assegnati da' nostri decreti degli 11 di giugno 1806 e 12 di settembre 1809 al banco di Corte ;

II.° dal prezzo realizzato o da realizzarsi in moneta effettiva delle 800 azioni del banco delle due Sicilie acquistate dal Governo;

III.° dal prezzo delle altre 100 azioni dato alla nostra guardia ;

IV.° dal prodotto del riacquisto delle seguenti partite che apparterranno al banco, e che saranno nel medesimo versate a misura che avranno luogo; cioè:

rimborso che deesi fare dalla antica amministrazione de' lotti di Terra di lavoro . . .	30000
arretrati de' lotti	14800
arretrato dell' antico bollo	126830
dritti di sentenza	70000
pene contumaciali	144000
officii del regno.	2000
arretrato de'ferri , comprese diverse percezioni da farsi dopo i giudicati della Commessione de' titoli.	50000
Totale duc.	437630

V.° da un supplemento di beni scelti fra quei de' banchi soppressi, e fra le altre proprietà del demanio valutate a ragione del 6 per 100, netti e calcolati in modo che i fondi del banco (dopo l' esito fatto per far fronte alle polizze del banco di Corte) restino fissati ad un milione di ducati ;

VI.° dall' ammontare delle azioni de' particolari.

4. Tutte le azioni delle quali il Governo ne avrà somministrato i fondi, all' infuori di quelle date alla nostra guardia, apparterranno alla cassa d' ammortizzazione talchè la medesima sopra le 4000 ne possederà 3900 , e la detta nostra guardia 100.

5. Per mezzo de' fondi assicurati al banco dagli articoli precedenti, e del trasporto che al medesimo sarà fatto di tutt' i fondi esistenti in madrefede al banco di Corte per conto del Governo o de' suoi stabilimenti pubblici, e per conto de' particolari, tutte le polizze che si troveranno date fuori a tutto il di 31 dicembre 1809 , circoleranno per conto del banco delle due Sicilie, il quale ne diverrà garante dal giorno che saranno state riconosciute.

6. Tutti gli altri debiti del banco di Corte andranno a carico del Governo che li farà liquidare e pagare co' prodotti delle rendite arretrate di detto banco.

7. Per conoscere l' ammontare positivo delle polizze del banco di Corte che sono in circolazione, e per determinarlo con sicurezza, i possessori delle medesime dovranno presentarle, fra lo spazio di due mesi a contare dal giorno che sarà indicato, acciò sieno riconosciute. Il banco delle due Sicilie non si chiamerà debitore , nè pagherà se non quelle che saranno state sottoposte a tal verificazione: ed il termine a ciò stabilito sarà improrogabile.

8. I particolari azionarii del banco delle due Sicilie che non hanno adempito alle loro offerte, e coloro che desiderassero unirsi a' primi azionari per prender parte negli affari del banco, avranno sei mesi di tempo per fare o completare i fondi, senza per altro esservi costretto.

9. La cassa di ammortizzazione sarà autorizzata ad accettare i trasferimenti delle azioni che i proprietarii vorranno negoziare.

10. Nel caso che per effetto delle alienazioni il prodotto de' valori da Noi assegnati venisse ad eccedere l' ammontate delle polizze del banco di Corte e delle 4000 azioni che il Governo dee realizzare, l' eccedente sarà convertito in nuove azioni a favore della detta Cassa di ammortizzazione.

Nel caso poi che questo prodotto sarà inferiore alla somma per la quale saranno stati dati i valori, allora si assegneranno degli altri fondi per completarla.

11. Il banco avrà l' amministrazione intera di tutti i

suoi beni, sia per la loro alienazione sia per lo di loro regolamento, sotto la sorveglianza del Ministro delle finanze.

TITOLO III.

Della dividenda.

12. La dividenda che risulterà da' profitti che il banco potrà fare, sarà ripartita e pagata in ogni sei mesi.

13. Sino a che i valori assegnati al banco non saranno totalmente ratizzati, la cassa di ammortizzazione e la guardia parteciperanno della dividenza in ragione di 4000 azioni. Ciò non ostante sarà garantità agli azionarii particolari, durante il corso de'due primi anni, una dividenda che non potrà essere al di sotto dell'otto per 100 l'anno. La somma che potrebbe forse mancare per far salire a tal ragione la dividenda, sarà presa dalla dividenda della cassa di ammortizzazione.

TITOLO IV.

Del servizio del banco

14. Il servizio di tutti i fondi del tesoro pubblico, della tesoreria di Casa reale, della cassa delle rendite, della cassa d'ammortizzazione, dell'Ordine delle due Sicilie e di tutte le amministrazioni pubbliche residenti in Napoli, è confidato al banco delle due Sicilie.

15. Tutti gli stabilimenti pubblici, come sono gli ospizii ed altri luoghi di beneficenza dimoranti nella capitale, la Comune di Napoli, i luoghi pii e tutti i corpi ecclesiastici e civili faranno i loro introiti ed esiti per mezzo del banco. I di loro cassieri non potranno presso di loro conservare altro denaro effettivo se non quello che per le occorrenze giornaliere debbono necessariamente pagare fuori banco: e ciò in quella proporzione che loro sarà fissata da quel Ministro da cui tali stabilimenti dipendono, di concerto col Ministro delle finanze. Qualunque cassiere contravvenisse a questa disposizione sarà punito come colui che avrà traviato ad uso illecito delle somme a lui affidate. I debitori di detti stabilimenti non saranno legittimamente quietanzati, se i pagamenti che

avran fatti, non saranno comprovati dalle scritture del banco.

16. Il banco continuerà a ricevere, secondo l'antico sistema tutte le somme che i particolari vi vorran versare; e farà per di loro conto tutti que' pagamenti, la di cui prova desidereranno che sia conservata negli archivi di questo stabilimento.

17. La cassa che riceverà i fondi depositati da' particolari, e che ne farà i pagamenti per conto de'medesimi, sarà separata da quella che introiterà ed esiterà per conto dal Banco.

18. Le polizze del banco saranno ammesse tanto in Napoli che nelle provincie come danaro contante in tutte le casse pubbliche in pagamento de'pesi fiscali, dopo la necessaria verificazione, e sotto la responsabilità de'cassieri che le avranno ricevute.

19. I depositi de'particolari saranno cerziorati con delle carte di ricognizione, o dichiarazioni di crediti che potranno essere trasferite all'infinito per mezzo di una girata, e saranno pagate a vista colla quietanza dell'ultimo depositario, secondo l'uso degli antichi banchi di Napoli.

20. Le fedi credito del banco faranno fede e proveranno in giudizio la verità de'pagamenti pe'quali saranno state impiegate da' depositarii o giratarii: ma le stesse non avranno alcun effetto per istabilire de'pagamenti anteriori che potessero essere enunciati nelle girate, eccettochè detti pagamenti non fossero anche stati fatti per la via del banco. Queste fedi di credito non potranno giammai servire a provare quelle convenzioni che esigendo il consenso delle due parti, non potrebbero per loro natura altrimenti essere confermate se non in vigore di contratti sinallagmatici.

21. Le polizze e fedi di credito originali non saranno soggette ad alcun dritto nè di bollo nè di registro. Le stesse dichiarazioni de' notai che potessero essere incaricati di legalizzare e riconoscere le firme de'giratarii non saranno sottoposte ad alcun diritto.

22. Il banco avrà un archivio generale ove saran conservate tutte le polizze e fedi di credito quietanzate, e ne rilascerà in carta bollata tutte quelle copie o estratti che saranno dimandati dalle parti. Queste copie o estratti saran soggetti a'quei medesimi dritti di conservazione che son fissati dall'attuale tariffa del banco delle due Sicilie.

23. Tutti i depositi ordinati per via giuridica saranno versati nel banco delle due Sicilie per essere restituiti a' proprietarii tostochè ne sarà ordinata la liberazione, e sarà stata provata nelle forme prescritte dalle leggi.

24. Il banco è autorizzato a ricevere contro semplici carte di ricognizione tutti i depositi volontarii de' fondi che i particolari vorranno immettervi ; ed a bonificarne gl' interessi a quella ragione che sarà fissata nel principio di ogni semestre dal Ministro delle finanze, sul parere del Consiglio del banco. Questo interesse sarà pagato, a contare dal decimo giorno, dopo seguito il deposito, sino al giorno in cui sarà ritirato, purchè, per altro l' intervallo sia stato di un mese intero. Le frazioni di meno di dieci giorni non saranno calcolate.

25. I fondi depositati in conformità dell' articolo precedente saranno restituiti a' proprietarii dieci giorni dopo la domanda che ne faranno, unitamente agl' interessi che loro son dovuti.

26. I fondi volontariamente depositati, o versati in conto corrente del banco, non saranno sequestrati.

27. Il banco potrà fare de' prestiti sopra pegni, o sopra effetti di commercio sottoscritti almeno da tre negozianti o banchieri di una solvibilità sperimentata. Le somme che potranno essere impiegate a questi usi, saranno determinate di sei in sei mesi dal Ministro delle finanze, in seguito de' conti e degli stati di servizio del banco. La ragione dell'interesse sarà fissata nel medesimo tempo.

28. La dilazione conceduta per la restituzione delle somme prestate non potrà eccedere lo spazio di sei mesi.

TITOLO V.

Dell' amministrazione del banco.

29. L' amministrazione del banco delle due Sicilie sarà confidata ad un Consiglio composto da un reggente, dai dodici governatori, de' quali per lo meno sei saranno scelti fra il ceto de' negozianti i più accreditati del regno, e da tre censori.

30. Il reggente sarà nominato per cinque anni; sei dei governatori saranno da principio nominati per tre anni; e sei per due. In seguito sei ne saranno nominati in ogni anno, per esercitare le loro funzioni durante lo spa-

zio di due anni. I medesimi potranno sempre essere nominati di nuovo.

Il direttore della cassa di ammortizzazione, quello della cassa delle rendite, e quello del gran libro saranno di diritto censori del banco.

31. Il reggente avrà la direzione generale dell'amministrazione, la corrispondenza col Ministero, la presidenza del Consiglio, la nomina di tutti gl' impiegati del banco (salva l' approvazione del Ministro delle finanze) e la polizia interna del banco. Niuna deliberazione del Consiglio potrà aver forza o potrà essere eseguita senza essere stata approvata e vistata dal medesimo.

Tre governatori saranno costantemente di servizio, e regoleranno coll' autorità del reggente, il primo tutto ciò che concernerà la cassa incaricata degl' introiti ed esiti del tesoro; il secondo tutto ciò che apparterrà alla cassa de' particolari ed il terzo finalmente tutte le operazioni de' pegni.

32. I censori avranno la facoltà d'ispezionare, quando lo giudicheranno a proposito, tanto i registri di cassa, quanto il portafoglio; siccome ancora di presentare, riguardo a tutte le partite di servizio, sia al reggente, sia al Consiglio, i rapporti e le osservazioni che saran loro inspirate dallo zelo per gl' interessi del banco.

33. Il Consiglio del banco si riunirà almeno una volta al mese per deliberare sugli oggetti che gli veranno sottoposti dal reggente, da'censori, o da qualcheduno de'suoi membri. Esso riceverà e chiuderà ogni sei mesi, dopo aver inteso i censori, il conto che si renderà delle operazioni del banco; e delibererà, secondo le proposizioni del reggente, circa le somme che dovranno esser proposte al Ministro delle finanze per essere impiegate all'opera de' pegni, non meno che circa la ragione dell'interesse che dovrà esser fissato pel seguente semestre.

34. Due uditori del nostro Consiglio di Stato saranno incaricati sotto gli ordini immediati del reggente d' invigilare alla regolarità delle scritture ed al dettaglio delle operazioni.

35. I membri componenti il Consiglio generale del banco saranno nominati da noi. Essi presenteranno nelle nostre mani il giuramento di non permettere giammai che alcun pagamento regolarmente domandato soffra il menomo ritardo, nè che alcun fondo esca dal tesoro o dalle

casse del banco senza che il valore ne sia rappresentato da un discarico legale, o da un effetto creduto di un sicuro rimborso dal Consiglio del banco, o da un pegno facile a realizzarsi, e di un apprezzo eguale a quello che l'articolo 43 del decreto de' 22 di dicembre 1808 ha determinato.

36. Il reggente del banco ed i governatori di servizio saranno responsabili personalmente e sopra i di loro beni, di tutti i fondi depositati al banco, che eglino acconsentissero di rivolgere in altro uso diverso da quello a cui detti fondi saranno stati destinati, sotto qualunque pretesto o ordine ciò avvenisse. Niuna autorità potrà liberarli da questa garantia acquistata contro di loro da ogni parte interessata.

37. Nella fine di ogni semestre una porzione de'profitti del banco sarà prelevata per essere ripartita a titolo d'indennità fra i funzionarii che avranno avuto parte all'amministrazione del banco. Questa porzione che all'avvenire sarà anticipatamente determinata, resta fissata sino al primo di gennaio 1812 alla duodecima parte de' detti profitti.

38. La somma da distribuirsi sarà divisa in diciotto porzioni, tre delle quali apparterranno al reggente; una a ciascun governatore; una sarà ripartita fra i due uditori dei quali si è fatta menzione all' articolo 34; e le altre due resteranno a disposizione del Ministro delle finanze, per essere distribuite in gratificazioni (sulla proposta del reggente) a coloro fra gl' impiegati del banco che avranno dimostrato più zelo e talento.

39. I guadagni devoluti alla cassa d'ammortizzazione saranno esclusivamente consacrati all' estinzione del debito pubblico.

40. Per compensare il banco delle spese di qualunque natura, che il servizio del tesoro e la sua istallazione nel locale che dovrà occupare, potranno cagionargli, esso sarà compreso nel 1810 nel *budget* del Ministro delle finanze per una somma di duc. 20000 Noi ci riserviamo alla fine di ogni anno di determinare la somma da doversi al medesimo addire nel corso dell' anno seguente, a misura de' servigii di cui sarà incaricato pel Governo.

41. Gl' impiegati del banco saranno scelti fra gl' impiegati più abili de' due banchi attuali. Coloro che non potranno restare in impiego, otterranno una pensione che loro sarà pagata a datare dal dì 1 di gennajo 1810, con

obbligo di seguitare senza appuntamenti tutt' i lavori che si richiederanno per la liquidazione de' conti del banco, per la di loro verificazione alla Corte de' conti e per la custodia degli archivii di tutti i banchi soppressi.

42. Sarà fatto espressamente un fondo alla cassa delle rendite per lo servizio delle pensioni che saranno concedute agl' impiegati soppressi del banco di Corte.

43. Il Ministro delle finanze preparerà senza ritardo il regolamento organico del banco delle due Sicilie, e lo sottoporrà alla nostra approvazione.

44. Il nostro Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Li 18 Novembre 1810.

Regio Decreto con cui si stabilisce che una Commissione sia creata per la verifica dello Stato e conti del Banco delle due Sicilie.

Li 23 Gennaio 1812.

Regio Decreto con cui è ordinata la vendita di tutte le case di proprietà del Demanio e del Banco delle due Sicilie versandosene il prezzo riavuto nelle casse delle rispettive Amministrazioni un quarto in contanti e tre quarti in obbligazioni a scadenze.

Li 25 Aprile 1812.

Regio Decreto con cui si trasferiscono in proprietà alla Cassa di Ammortizzazione le 100 azioni assegnate alla reale Guardia col Decreto 20 Novembre 1809, facendosi così proprietaria la Cassa di tutte le 400 azioni.

Li 27 Agosto 1812.

Regio Decreto con cui è disposto che tutti i depositi giudiziarii sieno fatti nel Banco delle Due Sicilie, tenendone amministrazione la Cassa di Ammortizzazione.

Li 11 Febbraio 1813.

Regio Decreto con che è disposta una novella forma di amministrazione della dote del Banco delle Due Sicilie per parte della Cassa di Ammortizzazione.

Li 7 Aprile 1813.

Ordinanza del Reggente con cui si fissa il sistema per controllare la percezione de'dritti sulle fedi di credito e polizze di cassa e di ruota, nonchè su quelle di danaio condizionato, sulle partite, bilanci, certificati ec., che si estraggono dal Banco.

Affine che la percezione de'dritti di tariffa stabiliti sulle diverse scritture di questo Banco abbia un sistema fisso e sicuro, si è da questo Signor Reggente determinato, che da tutt'i rispettivi Impiegati che sono incaricati della suddetta percezione si debba eseguire quanto è contenuto nell'alligato foglio d'istruzioni firmato dal Segretario e dal Razionale, e vistato da esso Signor Reggente, a qual effetto si passi copia della presente ordinanza, o del suddetto foglio d'istruzioni a tutti gli Officiali ai quali spetta —Visto — Carta.

Annotazioni.

La suddetta Ordinanza è rimasta in vigore pei dritti che si esigono sulle fedi di credito e polizze di danaro condizionato, e sulle partite, bilanci, certificati ec., che si estraggono dal Banco mentre il Decreto del 20 giugno 1817 à abolito ogni dritto sulle fedi di credito e polizze che si emettono.

Per la percezione de' dritti sulle diverse scritture del Banco.

Il Razionale dovrà tenere un conto a parte ad ogni impiegato, la di cui carica porta seco percezione di dritto. A debito di questo conto, noterà in ciascuna giornata il prodotto de'dritti esatti, e vi farà discarico dei pagamenti, che per tal ramo saran fatti dagl'Impiegati stessi.

Il dare di ognuno sarà ricavato da' certificati che col presente stabilimento restano obbligati rimettere giornalmente al Razionale i seguenti impiegati destinati controlli di coloro che sono addetti alla percezione, cioè.

Il Credenziere de'Pegni dovrà rimettere i certificati dei dritti sulle cartelle de' pegni, ch' esigerà il Cassiere. Gli Ufficiali Registri delle notate fedi formeranno quelli per l' esazione de'prodotti delle polizze notate fedi, che se ne farà dal primo Notatore in fede.

L' Aiutante del Razionale, incaricato del conteggio delle fedi di credito, certificherà il dritto percepito dal fedista su quelle emesse tanto per Cassa che per Banco.

Il Libro Maggiore sarà tenuto certificare.

1. L'importo de'dritti esatti sulle polizze di danaro sciolto rilasciate da ciascun Cassiere, rilevandolo dai rispettivi introiti originali.

2. L'ammontare de' dritti sulle polizze derivanti da mandati, che rileverà da un registro che sarà obbligato tenerne quello de' suoi Aiutanti, che sarà addetto al libro dei mandati; ed affinchè con esattezza possa eseguire quest'operazione, il Libro Maggiore non dichiarerà *buone* polizze, se prima il cennato suo Aiutante non ci avrà apposto il segno — *Registrata per dritto* — Sarà cura del Razionale o di un Aiutante, ch'esso destinerà, dopo aver ricevuto l' anzidetto certificato, verificare da quali de'Cassieri siano state le menzionate polize di mandati pagate, rilevandolo dalle filze di esito, e notarlo in piè del certificato medesimo per potersi a ciascun Cassiere addebitare l'importo dei dritti esatti.

3. Certificherà finalmente il Libro Maggiore quanto abbiano importato i dritti, che esige l' aiutante del Razionale sulle polizze di danaro contenzioso , e per poterne aver conoscenza, terrà il modo che segue.

Per le polizze di tal natura, che si passano per ruota prima di farci la — *Bona* — osserverà se il dritto sia stato soddisfatto, e ne prenderà ragione in un registro che terrà all'oggetto, in cui noterà il foglio del libro, l'intestazione, e la somma della polizza.

Per quelle poi, che si pagano in confidenza dalle Casse resta vietato ai Pandettari farvi la vista , se in esse non osserveranno il segno del Libro maggiore dittante — *Registrato pel dritto* — Questo segno sarà apposto nelle polizze , dopochè il Libro maggiore ne avrà presa nota nel suddetto suo registro nel modo indicato nell' articolo precedente.

I Notatori in fede certificheranno i dritti esatti dall' Aiutante del Razionale sulle polizze, che si notano nelle Madrefedi di danaro condizionato.

Ogni Archivario e Revisore noterà in piè delle partite, bilanci, certificati, fedi, e qualsisia altra scrittura che si estrarrà dalle rispettive ufficine, l'importo del dritto che si dovrà esigere dall' Aiutante del Razionale.

Essi ne terranno un registro, che in fine d' ogni giornata metteranno d' accordo con quell' Aiutante suddetto incaricato della percezione, e quindi del totale importo dei

dritti, ne formeranno certificato per passarlo al Razionale. Gli Archivari in S. Giacomo, e nel Banco de'Poveri, non potendosi trovare in fine della giornata nella Razionalia del Banco per quest' operazione, restano abilitati di incaricarne uno de' loro Aiutanti per eseguirla nel dì che segue. Finalmente gli Archivari e Revisori in piè dell'anzidetto certificato dovranno dichiarare quanto abbiano importata in ciascuna giornata i dritti di diligenze, o perquisizioni esatti da' particolari, che l' han richieste; delle quali ne sarà portato registro da uno de' loro Aiutanti.

Finalmente saranno obbligati i Revisori certificare l'importo de' dritti esatti dall' Aiutante del Razionale sulle partite, ed altre scritture estratte da'Giornalisti, Esiti di Cassa, Squarci ec: e perchè ne possano avere tutta la conoscenza resta vietato al cennato Aiutante del Razionale di esigerne i dritti senza il segno di uno de' Revisori indicante — *Se n' è presa ragione pel dritto.*

Resta stabilito, che i dritti corrispondenti fino a cinque grana dell' antica moneta si dovranno esigere in rame con conteggiarsene l'importo da Controlli ne' loro certificati a lire a ragione di quattro centesimi per ogni grano, onde aversi il prodotto equivalente alla moneta di argento, senza esser permesso quel che finora si è praticato, cioè di ritenersi dagl'impiegati addetti alla percezione, una porzione della somma esatta per differenza di valute di rame in argento. I dritti poi maggiori di cinque grana dell'antica moneta, dovranno essere esatti a ragione di argento, cioè ogni grano per quattro centesimi e 4|10. Questo sistema avendo luogo dal 1 maggio in poi, il Razionale introiterà le polizze de' prodotti de' dritti a tutto aprile bonando agl'impiegati la differenza della moneta secondo l'antico solito.

Sarà dell' immediata risponsabilità dei Controlli ogni disguido, che la percezione de' dritti potrà soffrire per mancanza di esattezza de' certifiaati da essi rilasciati, a qual oggetto resta il Razionale autorizzato di verificare, ogni volta che lo crederà spediente, i registri, i libri delle notate fedi, de' mandati, introiti de' Cassieri, ed ogni altro libro dal quale potrà apparire la percezione suddetta.

Tutte le scritture, dopo essersene incassato il dritto, dovranno essere adempite coll' apposizione del suggello del Banco, che si tiene nella Segreteria, con apporvisi ancora il visto del Segretario, o dell'Aiutante da esso destina-

to, affine di tenersi il Libro generale di Controllo colla Razionalia, come finora si è praticato — G. Gifuni Segretario — Mascolo Razionale — Visto — Carta.

Li 7 marzo 1815.

Ordinanza del Reggente per apporsi alle Fedi di credito il numero d'ordine ch'è sull' Introito del Cassiere

Sebbene per antichissimi stabilimenti dei Banchi soppressi, e con replicate Ordinanze del Signor Reggente di questo Banco delle due Sicilie, sia stato sempre proibito ai Fedisti di scrivere e formare le fedi di credito prima che venisse ad essi presentato il Libro d'Introito dei Cassieri, ove sono notate le rispettive partite, delle quali si debbono formare le fedi in testa dei depositanti, o delle persone da essi medesimi indicate; purtuttavolta si vede continuar l'abuso di anticiparsi dai Fedisti molte volte la formazione delle fedi senz'aver presente il Libro del Cassiere, su di cui è notato il corrispondente introito. E siccome un tale abuso può produrre dei serì inconvenienti in danno del pubblico e del Banco, ed anche in pregiudizio di essi Fedisti, e dei Cassieri, così nel rinnovare questo Signor Reggente l'ordine di non potersi dai Fedisti anticipar fedi prima d'essergli stato presentato l'Introito del Cassiere, d'onde possano sicuramente rilevare in testa di chi, e per qual somma si debba formare la fede di credito; sotto pena della destituzione dell'impiego; ha determinato, affine di evitare assolutamente il cennato abuso, che ogni partita che si scrive dai Cassieri nel Libro d'introito debba essere marcata con un numero d'ordine progressivo in ciascuna fede di credito, quale progressione durerà per un intero trimestre, cominciandosi da capo la numerazione in ogni principio di trimestre, dovendo solo per questa volta aver luogo l'esecuzione della presente Ordinanza dal dì 15 del corrente mese di marzo, e terminarsi il numero d'ordine in fine del presente trimestre, per ripigliarsi da capo nel prossimo venturo trimestre, essendo obbligati i Fedisti di apporre in ciascuna fede di credito il numero d'ordine; col quale è segnata ogni rispettiva partita d'introito sul cennato libro del Cassiere; a quale oggetto si vede in testa di ogni fede apposta in istampa l'indicazione del Numero accanto alla firma del Fedista.

E per la dovuta esecuzione si è determinato di passarsi copia della presente Ordinanza ai Cassieri ed ai Fedisti, ed anche al Razionale perchè vigili all' adempimento — Firmato — Carta.

Li 9 gennaio 1816.

Regio Decreto con cui è ordinato il rilascio dei censi e rendite al di sotto di annue grana 50 lorde dovuti alla Cassa di ammortizzazione ed al Banco delle due Sicilie, come del pari le corrisponsioni enfiteutiche in natura, di una determinata qualità e quantità (n.° 247)

Li 1.° ottobre 1816.

Decreto con cui vien restituita al banco delle Due Sicilie l'amministrazione di tutti i beni di sua dotazione.

FERDINANDO IV.

PER LA GRAZIA DI DIO RE DELLE DUE SICILIE EC.

Crediamo più conducente al buon servizio del pubblico ed alla santità de' depositi del nostro banco delle Due Sicilie di restituirgli l'amministrazione de' suoi beni patrimoniali, la di cui proprietà servir dee di garantia a' depositarj; e le rendite che se ne ritraggono, esser debbono impiegate al mantenimento de' suoi ufiziali ed alle spese di sua amministrazione. In conseguenza;

Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Le disposizioni del decreto degli 11 di febbrajo 1803, colle quali fu affidata alla Cassa di ammortizzazione l'amministrazione de'beni e rendite di proprietà del banco delle Due Sicilie, sono rivocate.

2. La reggenza del banco, a contare dal dì primo di settembre di questo anno, riprenderà l'amministrazione di tutti i beni, fondi ed effetti che si trovano tuttavia esistenti, e che furono assegnati al banco per sua dotazione col decreto de'20 di novembre 1809, secondo gl'inventarj che ne furon fatti da' 3 di aprile fino a' 28 di luglio dell' anno 1813. Un particolar regolamento fisserà il modo e le forme di questa amministrazione.

3. La Cassa d' ammortizzazione, dopo di aver pagato le spese occorrenti per lo mantenimento del banco fino a

tutto agosto, passerà nello stesso tempo alla reggenza l'importo delle rendite esatte dal detto dì primo di settembre sino al giorno della consegna, tutti i boni, le obbliganze e le cambiali per residuo di prezzo delle alienazioni dei beni del banco, e l' importo di detti boni, obbliganze e cambiali incassate dal detto di primo di settembre, come ancora i valori che rimangono di quelli che le furon passati per disposizione ministeriale de' 29 di ottobre 1814, e secondo l'inventerio che ne fu formato a'17 di dicembre 1814.

3. La Cassa d' ammortizzazione nel corso di un mese formerà un bilancio generale di tutte le somme pervenute dalle rendite ed alienazioni de' beni del banco, e da'volori contenuti nel portafoglio che sieno stati esatti o trasferiti ad altri, come pure da' versamenti fatti al banco, sia pel suo mantenimento, sia per qualunque altra ragione. Questo bilancio formerà poi parte del conto generale della Cassa anzidetta.

5. A tenore de' risultati che darà il bilancio suddetto, ci riserbiamo di provvedere a' mezzi di sussistenza che forse bisogneranno per lo mantenimento del banco, ed alla quietanza scambievole di queste due amministrazioni.

6. Non ostante le suddette disposizioni, la Cassa di ammortizzazione continuerà ad essere incaricata, a tenore del nostro decreto de' 28 di maggio del corrente anno, dell' alienazione de' beni fondi del banco di qualunque natura essi sieno, e della reluizioni de' suoi capitali, trasferendo volta per volta al medesimo le inscrizioni di rendi rendita sul gran libro, che riceverà in soddisfazione de'capitali corrispondenti a'fondi suddetti.

7. Il direttore. della Cassa di ammortizzazione ed il reggente del banco delle Due Sicilie si porranno d'accordo sulla consegna di tutte le scritture, e sul ritorno degl' impiegati che dal banco passarono alla Cassa, allorchè questa s' incaricò dell' amministrazione de'beni.

8. Il nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Li 10 dicembre 1816.

Regio Decreto con che è prescritto che basti come congedo l' affissione pubblica di manifesti relativi agli affitti delle case del Banco di Napoli.

Li 12 dicembre 1816.

Riportata a pagina 3.

Li 12 dicembre 1816.

Decreto che fissa l' interesse per le somme che si prestano dal banco sopra pegni.

FERDINANDO I. ecc.

Vista la nostra decisione de' 4 dicembre corrente;
Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze;
Abbiamo *decretato* e *decretiamo* quanto siegue:
ART. 1. A contare dal primo di gennaio 1817 non sarà esatto dal banco alcun dritto sulle cartelle che si consegnano a' pegnoranti pe' pegni di qualunque natura.
2.° Dalla detta epoca in poi sarà invariabilmente e per qualunque somma che dal banco si presta sopra i pegni, fissato l' interesse alla ragione del 9 per 100.
3. Tutte le disposizioni in contrario restano rivocate.
4. Il nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Li 10 febbraio 1817.

Riportato a pagina 7.

Li 10 Febbraio 1817.

Riportato a pagina 8.

Li 26 Febbraio 1817.

Riportato a pagina 9.

Li 19 maggio 1817.

Decreto che fissa l' epoca da contar gli anni di servizio degli impiegati del Banco delle due Sicilie, per l'oggetto delle lor pensioni di ritiro.

FERDINANDO I. ecc.

Visto l' art. 3 del nostro real decreto de'3 maggio 1816, col quale fu accordato il dritto per le pensioni a'soli impiegati che ricevono soldo di regio conto, quante volte questo soldo sia stato soggetto alla ritenzione del 2 e mezzo per 100 e vi sarebbe stato soggetto, se la ritenzione fosse stata instituita anteriormente all' occupazione militare;
Considerando che colla soppressione degli antichi ban-

chi tutt' i fondi de' medesimi furono incorporati allo Stato, ed in conseguenza quel dritto medesimo che gl' impiegati degli antichi banchi rappresentano contro il Banco rappresentano ora sullo Stato;

Considerando che i soldi degl' impiegati del banco delle Due Sicilie fin dalla sua installazione si trovan soggetti alla ritenzione del 2 e mezzo per 100;

Sulla proposizione del nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro delle finanze;

Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto siegue:

Art. 1. Nella liquidazione delle pensioni cui avranno dritto, a'termini del citato nostro decreto de'3 di maggio 1816, gli attuali impiegati del banco del regno delle Due Sicilie, gli anni di servizio dovranno computarsi dall' epoca ch'essi cominciarono a percepire soldo negli antichi aboliti banchi.

2. Il nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Li 20 giugno 1817.

Real Decreto con cui è abolito il dritto di gr. 5 per ogni fede di credito, e di gr. 3 per le polizze notate fedi e mandati, che per antico regolamento il Banco usava riscuotere dai privati.

Li 28 giugno 1817.

Ordinanza con cui si prescrive formarsi da più Impiegati un solo certificato per le polizze disperse.

Avendo considerato questo Signor Reggente, che qualora si avessero voluto strettamente eseguire le disposizioni contenute nella legge de' 25 dicembre 1816 sul Registro, in quella de' 30 gennajo corrente anno, e nel decreto de' 21 aprile ultimo sul bollo, relativamente alle fedi che si estraggono da' libri del Banco, e specialmente per quelle che riguardano l' esistenza delle somme contenute nelle polizze disperse, si sarebbero obbligati i particolari a pagare più dritti tanto nel Banco, quanto nei Burò di Registro per un solo oggetto; giacchè spessissimo accade che per formarsi la fede di esistenza della somma

di una polizza dispersa, è necessario di farsi tanti certificati, quanti sono gl' impiegati presso dei quali si trovano i libri corrispondenti, d' onde il credito apparisce, locchè sarebbe stato di molta gravezza e non giusto, fece tutto presente a S. E. il Ministro delle Finanze; e quindi dietro gli ordini ricevuti a voce dal medesimo, à determinato che per non urtare alle suddette disposizioni, e non gravare il pubblico di un peso oltre il dovere nel doversi formare le accennate fedi di esistenza, tutti gli officiali ai quali spetta, e presso dei quali sono i libri corrispondenti, facciano un solo certificato, in cui si dica, ch' esaminati i libri del rispettivo carico, apparisce l' esistenza della somma, la di cui corrispondente polizza si asserisce dispersa, e non già formino per una sola polizza tanti certificati, quanti sono i libri donde il credito appare.

E per la esecuzione se ne spediscano i corrispondenti Certificati — Il Segretario Generale — Giambattista Gifuni — Visto — Il Reggente — Carta.

Li 25 agosto 1817.

Decreto che relativamente agli uffiziali del banco delle due Sicilie modifica l'obbligo imposto a' pubblici funzionarii di far registrare a loro cura le carte da essi rilasciate.

FERDINANDO I. ecc.

Veduto l' articolo 10 della nostra legge del 25 dicembre 1816 sul registro e le ipoteche, l' articolo 2 del nostro decreto del 21 aprile scorso, del pari che l'articolo 6 del decreto del 17 dello stesso mese,

Volendo sempre più favorire lo stabilimento del banco delle due Sicilie e render maggiormente libero il corso delle sue relazioni commerciali, come pure più agevole l' uso delle copie degli atti pubblici spedite anteriormente all' attivazione di detta legge;

Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze;

Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto siegue:

ART. 1. Gli uffiziali del banco delle due Sicilie sono dispensati dall' obbligazione imposta a'funzionarii pubblici di far registrare a loro cura e responsabilità gli estratti

delle partite di banco, che possono rilasciare a' richiedenti. La spedizione e consegna di detti estratti sarà fatta dagli uffiziali del banco alle parti interessate senza previo registro.

2. La esecuzione accordata, come sopra, agli uffiziali del banco non s' intende estesa al caso di spedizione e consegna di altre carte, che non fossero estratti di partite di banco.

3. Gli estratti delle partite di banco saranno soggetti alla formalità del registro solamente quando se ne dovesse far uso presso qualunque autorità amministrativa o giudiziaria, farne inserzione o menzione in alcuna scrittura pubblica; ed in tal caso la parte interessata sarà tenuta di farla adempire, ed il ricevitore di farvi apporre il *visto* dal giudice del circondario della residenza del ricevitore, ed in Napoli dal controloro del quartiere del ricevitore, colla retribuzione portata nell' art. 3 del detto decreto del 21 aprile in favore del cancelliere del medesimo, ed in Napoli da esigersi dal ricevitore giusta il decreto de' 2 del corrente mese di agosto.

4. Il ricevitore che dopo il registro di questi estratti non curasse la vidimazione del giudice o del controloro alla sua registrata, pagherà l'ammenda di ducati sei. La mancanza però di questa vidimazione renderà nulla e di niun vigore la registrazione seguita.

5. Le copie e spedizioni, i certificati, gli estratti, le fedi ed altre carte contemplate nel §. 7 dell'articolo 38 della divisata legge, rilasciate dagli uffiziali e funzionarii pubblici a tutto aprile ultimo e da sottoporsi al registro in virtù dell' articolo 6 del suddetto decreto del 17 aprile, che trovinsi tuttora sfornite di quella formalità in mano delle parti, potranno a cura delle parti stesse essere adempiute presso qualunque uffizio della formalità del registro; ed oltracciò dovranno essere munite del *visto* del giudice del circondario del recevitore, ed in Napoli del controloro del quartiere del ricevitore; salvo le pene portate nell'articolo precedente in caso d'inadempimento delle obbligazioni quivi prescritte.

6. Il nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato FERDINANDO.

Li 6 ottobre 1817.

Real Decreto per l'insequestrabilità del denaro depositato nel Banco.

Napoli 6 ottobre 1817 — Ferdinando I. per la grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie, di Gerusalemme ec, Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec.

Considerando che l'antica istituzione de' Banchi di questa Capitale da Noi definitivamente richiamata in osservanza col decreto de' 12 dicembre 1816, ha per principale oggetto la libera circolazione per tutto il Regno della carta rappresentante la moneta depositata nel Banco delle due Sicilie, tanto nella Cassa di Corte, quanto in quella dei Privati; e che la intestazione del nome di colui, che ha depositata la moneta descritta, nei libri del Banco, non è pruova che continui la stessa persona a possederne il credito per la libertà, che ha di girare la carta data fuori dal Banco ad altri, e da questi passare ad altri possessori, senza che il Banco possa averne contezza: e quindi i sequestri che si facessero ad istanza de' creditori dell'intestatario della moneta descritta ne' libri del Banco, anderebbero a danno de'legittimi possessori delle carte del Banco da essi ricevute come contante, sotto la garantia della buona fede del pubblico deposito.

Sulla proposizione dei nostri Segretarî di Stato Ministri di Grazia e Giustizia, e delle Finanze.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue.

Art. 1. Le somme depositate nel Banco delle due Sicilie non potranno essere da qualunque funzionario o da qualunque autorità giudiziaria sequestrate, anche ad istanza di parte, salve le disposizioni contenute nel nostro decreto de' 10 di febbrajo del corrente anno per le polizze o fedi di credito disperse.

2. Le fedi di credito e le polizze di Banco neppure potranno essere sequestrate, se non ne' casi e nel modo con cui può essere sequestrato il danaro contante.

3. I nostri Segretarî di Stato Ministri di Grazia e Giustizia, e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Li 27 ottobre 1817.

Regolamento per lo arrivo ed invio dei fondi pubblici.

Siffatto regolamento stimiamo inutile riportarlo, avvegnachè separato il Banco dal Tesoro non pervengono i fondi pubblici al Banco che con la medesima stregua che è tenuta per ciascun privato.

Li 26 Marzo 1818

Ordinanza del Reggente con cui s'inibisce a' Cassieri di anticipare soldi od altro agl' Impiegati.

Essendo pervenuto a notizia di questo signor Reggente, che non ostante le antecedenti ordinanze da esso fatte, e le verbali disposizioni date ai Cassieri del Banco, perchè non si arbitrassero giammai anticipar soldi, o fare altre anticipazioni a quest' impiegati, pur tuttavolta costoro domandano tali anticipazioni, ed i Cassieri si fan lecito di fargliele; è venuto a determinare, rinnovando i precedenti ordini, che resti assolutamente e definitivamente ciò proibito, sotto pena d' immediata sospensione tanto a' Cassieri che faranno l' anticipazione, quando agl' Impiegati che l' avran domandata; giacchè appunto per evitare simile abuso fu stabilito di pagarsi il mandato dei soldi non più nella fine di ciascun mese, ma per metà in ogni quindici giorni. Ed affinchè la presente ordinanza sia nota a tutti, e non possa addursi causa d' ignoranza, se ne spedisca certificato tanto al Razionale dell' Amministrazione quanto ai Segretari delle rispettive Casse di Corte e dei Particolari, perchè ne facciano le necessarie partecipazioni, e ne curino l' adempimento.— Visto — Carta — G. Gifuni Segretario Generale.

Li 6 Giugno 1818.

Sovrano Rescritto con cui si stabilisce, che le partite di Banco sieno estratte su carta bollata di grana sei.

Ministero di Stato delle Finanze, 4.° Ripartimento, n.° 251 — Signor Reggente — Con determinazione presa nel Consiglio dei 3 del corrente mese, S. M. si è degnata approvare, che le copie delle partite di Banco sieno estratte in carta bollata di grana sei invece di quelle di grana dodici. Nel Real Nome, ed in riscontro al suo rapporto degli 11 dello scorso maggio num. 72, le partecipo tale Sovrana determinazione per di lei intelligenza, ed uso di

risulta ; e la prevengo che vado a darne comunicazione al Direttore Generale del Registro e del Bollo per l'adempimento da sua parte — Napoli 6 giugno 1818.— Pel Segretario di Stato Ministro delle Finanze impedito. — F. Amati.

Li 23 Giugno 1818

Real Decreto prescrivente l' apertura della Cassa di Sconto pel 20 luglio 1818.

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DÌ DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE EC.

Visto l' articolo 7.° del Nostro Decreto de'16 dicembre 1816, riguardando l' organizzazione del Banco delle due Sicilie.

Volendo sollecitamente attivare l'operazione dello sconto delle cambiali, e di altri valori commerciali, onde animare il commercio de' nostri amatissimi sudditi.

Sulla proposizione del Nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze.

Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto segue.

1.° Il dì 20 luglio di questo anno sarà aperta una Cassa di Sconto sotto la immediata direzione e disposizione del Reggente del Banco , come opera aggiunta alla Cassa di Corte in S. Giacomo, a tenore delle istruzioni da noi approvate , e comunicate al Reggente dal nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze.

2.° L'interesse dello sconto non sarà mai maggiore del sei per cento o sia del mezzo per cento al mese calcolato per giorni ; potrà bensì diminuirsi dal Reggente del Banco per centesimi, secondo le circostanze, dietro un'autorizzazione , che riceverà dal Segretario di Stato Ministro delle Finanze, e la diminuzione sarà fatta nota alla Borsa per inserirsi ne' listini de' cambì.

3.° Per facilitare un tal negoziato, e dargli tutta quella estensione che è necesraria pel commercio de' nostri Sudditi, la Reale Tesoreria fornirà per ora un' anticipazione di un milione di ducati al Banco suddetto , e propriamente alla Cassa di Corte , riscuotendo in luogo d' interesse ogni trimestre una quota fissa di lucri da determinarsi dal Nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze.

4.° Lo stesso Segretario di Stato Ministro dalle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Istruzioni per lo sconto delle cambiali e di altri valori commerciali.

1.° In esecuzione del Real Decreto di questa istessa data nel giorno 20 luglio di questo anno sarà aperta la Cassa di Sconto del Banco delle due Sicilie, come opera aggiunta alla Cassa di Corte residente in S. Giacomo.

2.° Su i fondi che la Real Tesoreria fornirà a titolo di anticipazione alla suddetta Cassa, a tenore dell' articolo 3.° del suddetto Real Decreto, la quota de' lucri in esso indicata da pagarsi alla suddetta Real Tesoreria resta arbitrata fissamente alla ragione del 9 per 100. Il dippiù del prodotto, dedotta la suddetta prestazione e le sole spese amministrative; sarà costantemente in ogni fine di trimestre invertito in compra d'Iscrizioni sul Gran Libro, e mano mano che se ne sarà fatto l' acquisto sarà trasferito alla General Tesoreria in estinzione del fondo improntato, e minorata per conseguenza la trimestrale prestazione, finchè estinta l' anticipazione il fondo della Cassa non sia più soggetto a prestazione alcuna.

3.° Sarà per tale oggetto aperta una madrefede nella Cassa di Corte a disposizione del Reggente del Banco coi fondi, che per detta anticipazione gli verranno somministrati dalla Real Tesoreria.

4.° Le cambiali da scontarsi dovranno essere traettizie con tre firme pagabili in Napoli, ed accettate dai trattari ; o biglietti ad ordine di commercio colla stessa qualità di tre firme; nè potranno avere scadenze più lunghe di tre mesi a scorrere.

Saranno parimenti suscettibili di sconto le cambiali del Governo sulle Ricevitorie Generali di Capua , Salerno ed Avellino all' ordine de'Privati dopochè a loro cura saranno state accettate. Saranno parimente ammessi allo sconto i boni della Cassa di servizio ; e finalmente potranno essere suscettibili di sconto le rendite del G. Libro quando non rimangono a scorrere che soli tre mesi per la maturazione, ossia non potrà farsi lo sconto per lo primo semestre di maturazione al primo di luglio , che dal primo di aprile in poi, e per lo secondo semestre di maturazione nel primo di gennaio,che dal primo di ottobre in poi.

L' interesse dello sconto é stabilito a non oltre del sei per cento , o sia del mezzo per cento al mese calcolato per giorni , restando non però in arbitrio del Reggente del Banco coll' approvazione del Segretario di Stato Ministro delle Finanze il diminuirlo per centesimi a misura delle circostanze, facendosi palese alla Borsa, ed inserendosi ne' listini de' cambii.

Pei valori de'quali domanderà lo sconto la Tesoreria Generale e le altre Amministrazioni finanziere , l' interesse sarà del tre per cento o sia di un quarto per cento al mese.

Per le cambiali sulle Ricevitorie di Capua Salerno ed Avellino, che si sconteranno dai possessori, sarà calcolato lo sconto per cinque giorni di più della scadenza, e sarà fatta una ritenuta per compenso del trasporto del numerario alla Cassa del Banco di quindici centesimi , o sia grana quindici per ogni cento ducati; e per le rendite sul Gran Libro, senza distinzione di numeri, sarà calcolato lo sconto per dieci giorni di più, in conseguenza dei modi dei pagamenti de' semestri che per la multiplicità dei numeri si eseguono ordinariamente nel corso di venti giorni.

5.° Il Segretario di Stato Ministro delle Finanze nominerà una Commissione di quattro Negozianti per lo meno, i quali saranno incaricati di esaminare le cambiali ed altri valori da scontarsi , la quale trovandoli in regola commerciale buoni ed ammissibili ne darà il suo parere in iscritto in piedi dello stato, o sia borderò in cui si fa menzione nel seguente articolo , restando non solamente i Negozianti sul loro onore , ma moralmente risponsabili della regolarità e della bontà degli effetti ammessi allo sconto.

Ciascuno di essi riceverà per tale incarico una gratificazione annuale di ducati seicento pagabili o per seduta, o nelle circostanze di Pasqua e Natale, o in altro modo che dal detto nostro Ministro d'accordo colla Commissione sarà determinato.

6.° Un Agente di Cambî da destinarsi dal Reggente del Banco, e da approvarsi dal Ministro di Finanze , nel lunedì di ciascuna settimana riceverà i valori , che vorranno scontarsi , e ne formerà uno stato o sia borderò, nel quale designerà il nome dello accettante, quello della persona che domanda lo sconto , la somma da scontarsi, il giorno della scadenza , e l' ammontare dello interesse,

calcolandolo dal prossimo venerdì al giorno seguente alla scadenza inclusive ; e per le cambiali sulle Ricevitorie di Salerno , Avellino e Capua coll' addizione di altre cinque giorni , e la ritenuta per compenso di trasporto dei quindici centesimi, e per la rendita del Gran Libro coll' addizione dei dieci giorni. Rimarrà l'Agente risponsabile della verità della firma dell'accettante e del girante alla Cassa.

L' Agente sarà benanche nel dovere di consegnare per la sera dello stesso giorno siffatto stato colle corrispondenti cambiali al primo in nomina tra i Negozianti componenti la Commissione stabilita coll' articolo precedente, il quale la riunirà la mattina seguente o nel locale di S. Giacomo , o in altro luogo che crederà opportuno , onde scrutinare i valori dichiarando quelli che troveranni non ammessibibili, restituendoli nella giornata seguente coll' enunciato stato dell' Agente.

Non sarà vietato ai possessori degli effetti da scontare di procurarsi direttamente dalla Commissione dei Negozianti senza l' intelligenza dello Agente l' approvazione, rimanendo sempre obbligati dopo l' approvazione della Commissione di passare i detti effetti allo sconto per mezzo dell' Agente anzidetto, onde non nasca alcun dubbio sulla verità delle firme.

7.° Tutte le cambiali che si troveranno approvate dai Negozianti Deputati nel modo sopraindicato, saranno prima della sera del mercoledì passate dall'Agente dei Cambî alla Razionalia della Reggenza con uno stato simile a quello prescritto coll' articolo precedente , ed il Contabile trovandolo esatto per quanto riguarda la calcolazione farà sottoscrivere dal Reggente , e notare le corrispondenti polizze per la somma scontata dedottane l' interesse, e per le cambiali delle Ricevitorie di Salerno , Capua ed Avellino, e per le rendite del Gran Libro la sopradetta ritenuta; quali polizze consegnerà allo Agente la mattina del venerdì, tenendo un esatto registro di tutti i nomi di coloro, ai quali si sono scontati i valori, degli accettanti e delle somme accredenzate ; qual Registro sarà ostensibile alla Commessione dei Negozianti semprecchè lo richiederanno.

8.° Le cambiali delle quali la Tesoreria Generale o altre Amministrazioni finanziere domanderanno lo sconto, saranno rimesse direttamente con lettera del Tesoriere Generale o dei rispettivi Direttori al Reggente del Banco

con in piedi *se ne permette lo sconto*, firmate dal Ministro di Finanze, con borderò calcolato dallo stesso Agente, e ne sarà fatto lo sconto senza passare allo esame della commissione. Le poli e saranno rimesse alla Tesoreria Generale ed alle rispettive Amministrazioni per mezzo dello stesso Agente dei Cambi.

9. Verrà nominato dal Reggente istesso un Esattore delle cambiali, e dei sopradetti effetti commerciali.

All' Esattore nel giorno precedente alla rispettiva scadenza saranno gli effetti consegnati dal Razionale della Reggenza contro suo ricevo, ed egli dovrà sotto la sua responsabilità alla scadenza esigerne il pagamento dallo accettante; ed in caso di rifiuto farà, tra le ore 24 susseguenti alla scadenza, purchè non sia festa di doppio precetto, adempire al protesto per mancanza di pagamento, ai termini degli articoli 162, 262, 173 e 174 del primo Libro del Codice di Commercio provvisoriamente in vigore.

10. Nel giorno seguente a quello del protesto l' Esattore consegnerà al Contabile della Reggenza le cambiali protestate unitamente all' atto di protesto, e questi prenderà immediatamente gli ordini del Reggente per astringersi chi di dritto ai termini della legge in vigore.

11. Per le cambiali scontate per conto delle Amministrazioni finanziere, l' Esattore, fatto eseguire nel modo anzidetto l' atto di protesto per mancanza di pagamento, le presenterà alle Amministrazioni, cui sonosi scontate, e ne esigerà prontamente il pagamento.

12. Tanto i negozianti componenti la Commissione quanto lo Agente dei Cambi addetto allo sconto, nel caso di fallimento dell' accettante, saranno nel dovere di renderne avvertito immediatamente il Reggente, onde possa lo stesso far eseguire il protesto, ed istituire la sua azione ai termini dell' art. 163 del detto primo Libro del citato Codice.

13. Le somme che introiterà l' Esattore saranno passate con polizze al Contabile, il quale verificatene l' esattezza le farà introitare nella madrefede indicata nell'articolo 3., e discaricherà l' esattore delle corrispondenti cambiali al medesimo consegnate; come pure gli saranno discaricate quelle che avrà riconsegnate al Contabile stesso protestate nel caso preveduto dal precedente art. 9.

Il premio dell' esattore, in cui ogni spesa è compresa verrà fissato dal Reggente, ed approvato dal Ministro

delle Finanze, e provvisoriamente sarà calcolato a carlini quattro per ogni mille ducati di esazione.

14. L' Agente dei Cambi destinato non potrà esigere altro dritto su i valori che si scontano sotto qualsivoglia titolo, oltre quello di grana 50 per ogni ducati mille, che verrà pagato da colui al quali si sono scontatì i valori. La Cassa di Sconto pagherà all' Agente anzidetto per ogni ducati mille di effetti scontati grana venti, senza che possa pretendere altro , non ostante qualunque uso di commercio e stabilimento in contrario.

Per le cambiali ed altri effetti che saranno scontati per conto della Tesoreria Generale gli saranno dalla Tesoreria pagate grana venti per ogni mille ducati, e dalla Cassa grana cinque.

15. In fine di ogni settimana il Reggente del Banco rimetterà uno stato o sia bilancio sommario della Cassa al Ministero delle Finanze in doppia spedizione secondo il modello che dal detto Ministero gli sarà rimesso.

Delle due spedizioni una sarà conservata nel Ministero e l' altra sarà rimessa al Tesoriere Generale per conservarla, e per farvi quelle osservazioni, che crederà conducenti per la sicurezza del capitale somministrato dalla Tesoreria.

16. Le istruzioni per lo sconto delle cambiali approvate in data dei 26 febbraio 1817 son rivocate per tutto ciò che non corrisponde alle presenti

Belvedere 23 giugno 1818.

Annotazioni.

Col successivo regolamento del 2 aprile 1839 le presenti istruzioni trovansi modificate.

Li 6 Luglio 1818.

Decreto con cui vien fissato l'interesse su' pegni che si fanno nella Cassa de'privati del banco delle due Sicilie.

FERDINANDO I. ecc.

Essendo stata nostra intenzione sin dal primo giorno che, cessata l' occupazione militare, rientrammo nel possesso de' nostri domini di quà del Faro, di ripristinare tutte le opere di pubblica utilità nello stato in cui le lasciammo alla nostra partenza nell' anno 1806, per quanto le infelici circostanze de' tempi lo permettessero; e considerando che l'opera de'pegni con interesse, che si faceva da'ban-

chi di questa capitale, sia la più utile per tutti i ceti dei nostri amatissimi sudditi, e diretta specialmente a frenare l' eccessive usure del denaro;

Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze;

Abbiamo risoluto di decretare ; e decretiamo quanto siegue.

Art. 1. L' interesse de' pegni che si faranno nella Cassa de' privati del banco delle Due Sicilie di oro , argento e gioie, a datare dal 1° del venturo mese di agosto del corrente anno sarà ridotto alla ragione del 6 per 100 l'anno, calcolato a rata di giorni, in vece del 9 per 100 che attualmente si sta esigendo.

2. Per tutti i pegni che si troveranno fatti fino al suddetto giorno, l' interesse sarà calcolato alla ragione del 9 per 100 l' anno, come per lo passato, fino a che non sieno dispegnati, rinnovati o venduti.

3. Quando un comodo ed adatto locale sarà apprestato per ripristinarsi l' opera de' pegni di ferro, rame, pannine, telerie, stoffe di seta e simili; la manutenzione e le spese di amministrazione essendo di gran lunga maggiori di quelle per i pegni di gioie, di oro e di argento, l' interesse di questa nuova opera sarà calcolato al 9 per 100.

4. Il nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Li 24 Agosto 1818.

Ordinanza Ministeriale che permette pignorarsi presso la Cassa dello Sconto gli Estratti d'iscrizione sul G. Libro, ed i Certificati di rendite delle due Amministrazioni Napolitane.

Il Segretario di Stato Ministro delle Finanze volendo rendere suscettibili di pignorazione , come tutti gli oggetti preziosi, gli Estratti d' Iscrizioni sul Gran Libro del Debito pubblico , ed i Certificati di rendite delle due Amministrazioni Napolitane , da eseguirsi detta pegnorazione nella Cassa di Sconto come opera aggiunta alla medesima, ordina quanto segue.

1.° Gli Estratti d' Iscrizioni suddette, per i quali non si sarà mai rilasciato duplicato , da giustificarsi a cura del pegnorante , ed i Certificati delle due Amministrazioni , potranno essere pignorati nella Cassa di Sconto per lo termine non più lungo di mesi tre.

2.° Sarà in libertà del possessore tanto degli Estratti che de' Certificati delle Amministrazioni di domandare sulle medesime la somma di cui possono aver bisogno, purchè non ecceda quel che si pratica nel Banco de'privati, cioè la proporzione tra la somma richiesta, ed i pegni dei metalli preziosi e gemme; ed a togliersi ogni quistione sul valore corrente di dette Iscrizioni e Certificati, potrà essere domandata la somma fino alla concorrenza di ducati 60 per ogni ducati 5 di rendita.

3.° L'interesse sopra tali pegni sarà quell'istesso ch'esige il detto Banco de' privati per i metalli preziosi e le gemme, come sopra, cioè del sei per cento l' anno per rata di giorni.

4.° Le operazioni necessarie per l'esecuzione de'pegni saranno fatte dall'Agente della Cassa signor D. Pietro Ciannelli, il quale non potrà esigere altro dritto, se non quello che riscuote dai particolari per lo sconto delle cambiali.

5.° Nell'atto della pegnorazione sarà formata una cartella a tallone contenente le indicazioni precise delle carte pegnorate, segnate in amendue le parti dal pignorante, il quale ne riterrà una per sua cautela, e l' altra, ossia il tallone, rimarrà in potere della Cassa per notarvisi l' estinzione nell' atto del dispegno.

7.° Se però elasso il termine de'tre mesi non avrà l' interessato curato di eseguirne la spignorazione, potrà la Cassa in forza di una dichiarazione del pignorante, che verrà espressa in detta cartella, procedere qnal sua procuratrice alla vendita o intestazione in di lei beneficio della rendita pignorata, ritenendo dal prodotto in capitale di esso la sorte principale, l' interesse e le spese, e restitueudo il dippiù quando sarà richiesto dal proprietario.

Napoli li 24 agosto 1818—Il Segretario di Stato Ministro delle Finanze—Firmato—De Medici.

Li 24 Agosto 1818.

Regolamento per eseguirsi l'ordinanza ministeriale di questo dì che permette alla Cassa di Sconto di poter pignorare gli Estratti d' Iscrizione intestati sul G. Libro del debito pubblico a' particolari proprietarii, non che i Certificati di rendite delle due Amministrazioni Napolitane.

1. Quante volte un particolare intestatario di una iscrizione qualunque sul G. Libro del debito pubblico (purchè non l' abbia immobilizzata per cauzione o per altra causa)

voglia pignorarla nella Cassa di Sconto, dovrà richiedere al Direttore generale del G. Libro , e da costui subito rilasciarglisi un certificato in carta d'officio, senza la necessità nè di bollo, nè di registro, da cui venga contestato quanto dalle scritture di quella dipendenza si rileva sull' assunto, e precisamente che per siffatta iscrizione non ne sia stato mai rilasciato il duplicato estratto, nel qual caso gli sarà negato un tal certificato.

2. Appena che dal Direttore del G. Libro sarà stato rilasciato il certificato suddetto , dovrà dagl' Impiegati di quella dipendenza sotto la loro più stretta risponsabilità prendersi minutamente ragione sulle scritture di loro carico di siffatta circostanza, per impedirsi in ogni tempo, e finchè questo notamento non venga cancellato , come in appresso si dirà , di rilasciarsi duplicato de' dinotati estratti, di che rimarranno essi garanti.

3. Colui che avrà ottenuto il suddetto certificato lo presenterà insieme coll'estratto d'iscrizione di cui è intestatario all' Agente della Cassa di Sconto , al quale dimanderà di volernè pignorare l'importo nel modo istesso come il Banco de' privati riceve in pegno i metalli preziosi e le gemme , cioè coll' interesse del sei per cento l' anno per rata di giorni.

4. L'Agente della Cassa ricevuta tal richiesta conteggerà la valuta della suddetta iscrizione al prezzo non maggiore di ducati 60, per ogni ducati 5 di rendita, e sarà in libertà del proprietario di domandare il pagamento contro il suddivisato pegno o del risultato intiero della somma conteggiata come sopra, o di altra minor quantità, di che ne sarà dall'Agente suddetto fatta menzione in dorso del suo borderò di conteggio.

5. Il disposto nell'articolo precedente è comune anche ai certificati di rendita delle due Amministrazioni Napolitane ; de' quali però siccome sono intestati a favore del portatore , non avranno perciò bisogno del certificato prescritto nell' articolo 1., o di altro documento qualunque , e soltanto rimarrà a cura e risponsabilità dell' Agente della Cassa di assicurarsi della loro veracità, affine di evitarsi la ricezione forse di alcuno di essi falso.

6. Il pegno per la somma indicata nell'articolo 4. e coll' interesse suddetto del sei per cento l' anno per rata di giorni, non potrà eccedere la durata di tre mesi ; e per cautela tanto della Cassa , quanto dei pignoranti sarà a

costoro rilasciata una cartella a tallone eguale al modello quì annesso, segnata in ambedue le parti da' suddetti pignoranti, e che indichi tutte le circostanze necessarie per dinotare la qualità della carta pignorata.

7. Una delle parti di detta cartella sarà ritenuta dal pignorante, e l'altra rimarrà presso la Cassa per avvalersene o a notarci il dispegno allorquando sarà effettuito, oppure a farne uso quante volte elasso il termine di tre mesi non si presentassero a spignorarlo, per ottenere in beneficio di detta Cassa l'intestazione o la vendita della rendita pignorata, o così rifarsi la medesima delle somme anticipate, dell'interesse e delle spese; conservando il dippiù, se ne avanzi, per restituirsi a chi si appartiene quando sarà richiesto.

8. Per l'esecuzione del prescritto nell'articolo precedente dovrà il pegnorante dichiarare in detta cartella, e prestare il suo fermo consenso, che laddove si facesse il caso suddetto dell'elasso de'tre mesi, possa la Cassa qual sua procuratrice procedere senz'altra formalità alla vendita o intestazione espressata delle carte pignorate.

9. Se però l'interessato sarà esatto a ritirare nei termini di rigore la carta pignorata di sua proprietà dietro corrispondente pagamento della sorte principale ed interesse, in tal caso gli sarà dato dalla Cassa la debita quietanza in piè della parte della cartella di pegno rimasta presso detto interessato, per potersene costui avvalere a presentarla alla Direzione del G. Libro, e così far cancellare in quella Dipendenza il notamento preso in forza dell'articolo 2., cioè di non potersi rilasciare duplicato degli estratti d'iscrizione pignorata.

10. L'importo dell'interesse del pegno dovrà dalla Cassa esser esatto nell'atto del dispegno, o al termine di tre mesi, quando per mancanza di esso si procederà alla vendita o intestazione delle carte pignorate, e giammai potrà pretendersene ritenuta alcuna dal pagamento della pignorazione.

11. Per far sì che durante il termine di rigore pei pegni degli estratti d'iscrizione, o de'certificati di rendita delle due Amministrazioni Napolitane, possa il proprietario di tali carte riscuotere il semestre dell'annualità pignorata, sia direttamente dalla Direzione del G. Libro, sia dalle suddette Amministrazioni, qualora venisse contemporaneamente a maturare tal semestre rimane stabilito, che l'in-

testatario delle iscrizioni debba in questo caso al momento che egli ne chiede il pegno provvedersi dalla suddetta Direzione di un borderò corrispondente a detto semestre , prescritto nelle istruzioni approvate da S. M. in data de' 3 corrente agosto per lo sconto dalle rendite, e che il proprietario de' certificati ritenga presso di se il copone che dalle suddette Amministrazioni suol consegnarsi per la riscossione delle annualità, mediante le quali carte rimane autorizzato il pignorante alla esazione dei termini di pagamento delle annualità.

12. Siccome i Luoghi pii, ed Corpi morali sono per legge inabilitati a poter alienare le loro proprietà , così rimangono essi esclusi dal beneficio della pegnorazione degli estratti d' iscrizione appartenenti ai medesimi.

13. L'Agente della Cassa non potrà per la sua opera necessaria di siffatti pegni, giusta il prescritto nell' articolo 4., esigere altro dritto intieramente a carico dei particolari, se non quello stesso che riscuote da'medesimi particolari per lo sconto degli effetti commerciabili , senza che la Cassa sia tenuta per la sua parte di niente corrispondere al detto Agente.

14. Per la vendita poi degli estratti d'iscrizione o de'certificati di rendita , che non venissero spignorati nel termine di rigore, l' Agente suddetto esigerà a carico intieramente del proprietario di tali carte quell'istesso dritto, che suole per costume della piazza pagarsi generalmente in questi casi, senza che la Cassa debba essere assoggettata a spesa veruna

Napoli li 24 agosto 1818.

Il Segretario di Stato Ministro delle Finanze
Firmato — D. Medici.

Annotazioni.

Siffatte disposizioni come pure i moduli di registro opportuni sono state modificate dalle posteriori leggi del 1838 e successive.

Li 12 Ottobre 1818.

Decreto sulle cautele da praticarsi , ove le polizze o le fedi di credito date in pagamento al banco delle Due Sicilie contengano pregiudizievoli espressioni.

Ferdinando I. ecc.

Visto il rapporto del reggente del banco delle Due Sicilie, col quale ha dimandato far notificare le proteste e

riserve ne' pagamenti a favore del banco, in cui vi fossero dell'espressioni pregiudizievoli nelle loro girate, da un usciere del banco medesimo; con valere però come se fossero notificate da un usciere di autorità giudiziaria;

Sulla proposizione de' nostri Segretari di Stato Ministri di grazia e giustizia, e delle finanze;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue.

Art. 1. Il reggente del banco delle Due Sicilie, allorchè conoscerà che nelle polizze de' pagamenti che si fanno in favore di detto banco, o nelle girate delle fedi di credito, vi sieno dell'espressioni pregiudizievoli agl'interessi o dritti del banco, è facoltato ad apporre il *citra praejudicium* con quelle riserve o proteste che crederà convenienti, onde rimangano illesi i dritti e le ragioni del banco.

2. Le proteste e riserve di sopra mentovate potranno notificarsi alle parti interessate da uno degli uscieri del banco delle Due Sicilie; e l'atto d'intimazione fatto dall'usciere suddetto sarà registrato prima di passarsi la polizza, o fede, al banco.

3. Le dette riserve, proteste ed atti di uscieri avranno lo stesso vigore, come se fossero fatte avanti qualunque autorità giudiziaria ed intimate per mezzo di usciere della medesima; da valere in giudizio e da potersi apporre anche a terzi interessati.

4. I nostri Segretari di Stato Ministri di grazia e giustizia, e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Li 30 Giugno 1818.

Real Decreto per l'istallazione di un Agente Contabile nel Banco.

Belvedere 30 giugno 1818.— Ferdinando I. per la grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie ec. ec.

Sulla proposizione del nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro delle Finanze.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Vi sarà nel Banco delle due Sicilie un Agente Contabile incaricato di tener ragione di tutti gl'introiti ed esiti del medesimo.

Nominiamo a tal impiego D. Giovanni Amatrice attual Coadiutore del Razionale di detto Banco. Egli sarà il depositario dello Stato discusso, e di tutte le superiori determinazioni relative agl' introiti ed esiti, e sarà tenuto di rendere annualmente il conto materiale alla Gran Corte de' Conti, dalla quale verrà discusso a norma del nostro decreto de' 2 di febbraio ultimo, e delle istruzioni al medesimo annesse.

Tutti i mandati di esito di qualunque natura essi sieno, e le altre carte contabili relative tanto all' introito che all' esito, dovranno oltre la firma del Reggente, avere anche la firma dell'Agente. Ciò non lo esonererà di essere risponsabile della regolarità dell' introito e dell' esito.

Il Reggente del Banco delle due Sicilie proporrà all' approvazione del Ministro Segretario di Stato delle Finanze un regolamento, che definisca le ulteriori attribuzioni dell' Agente Contabile, e le formalità sotto le quali gli esiti dovranno essere documentati e disposti

Qualunque pagamento si facesse dal Banco senza le formalità stabilite col presente decreto, e da stabilirsi col Regolamento, di cui è parola nell' articolo precedente, sarà considerato come nullo in riguardo alla Contabilità del Banco, e rester a carico dell'Agente che lo avrà fatto.

Per un tale incarico a D. Giovanni Amatrice sarà aumentato il soldo, che attualmente percepisce in ducati sessanta mensuali come Coadiutore del Razionale del Banco, a ducati settantadue al mese, e di più gli accordiamo un indennità di ducati dieci mensuali per spese di scrittoio.

Il suddetto signor Amatrice sarà obbligato fornire una cauzione in iscrizioni sul Gran Libro del Debito pubblico di ducati seimila di capitale, il di cui premio sarà compreso nell' accennato aumento di ducati dodici al mese da noi concessagli coll' articolo precedente.

Il Nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro delle Finanze è incaricato delle esecuzione del presente decreto.

Firmato FERDINANDO.

Annotazioni.

Al presente Decreto fa seguito il regolamento opportuno 5 gennaio 1819

Li 12 Settembre 1818.

Ministeriale delle Finanze del 12 settembre 1818 — 1.° Rip. 2.° car. n. 2288, con cui si ordina che gl' Intendenti debbano rimettere al Banco i fogli di firma de' Notai certificatori.

Signor Reggente — Sono stato informato dal Tesoriere Generale del di lei avviso, onde evitarsi il vidimato delle Camere Notariali richiesti da' Ricevitori Distrettuali pel pagamento delle polizze ai Pensionisti dello Stato, ed avendolo approvato, la prevengo di aver incaricato gl'Intendenti delle Province, di rimettere in cotesta Reggenza le firme di tutt' i Notai Certificatori in tanti fogli separati, col segno de' loro rispettivi Tabellionati, da essi Intendenti certificati; continuando così a rimettere le altre firme de' Notai Certificatori che potranno in seguito esser eletti: — Pel Segretario di Stato Ministro delle Finanze impedito — F. Amati.

Li 22 Ottobre 1819.

Ordinanza con cui si prescrive, che le polizze autenticate dai Notar certificatori delle provincie debbansi ammettere al Banco senza il visto della Camera Notariale.

Avendo S. E. il Ministro delle Finanze con sua ministeriale dei 19 andante approvate le disposizioni date da questo Signor Reggente di far ammettere, e liberamente passare in Banco le polizze che pervengano dai diversi Ricevitori delle province colle sole firme dei Notai Certificatori, sebbene non appartengano ai Pensionisti dello Stato, lo stesso signor Reggente ha determinato, che presentandosi tali polizze, o che pervengano dai Ricevitori suddetti, e da qualunque altro particolare, purchè siano trovate in regola, si ammettino e si passino dai medesimi Pandettarii colle sole suddette firme dei Notai Certificatori, senza esservi bisogno della vidimazione delle Camere Notariali. E per la esecuzione se ne spediscano i corrispondenti certificati. — Visto — Carta.

Li 5 Gennaio 1819.

Regolamento per le attribuzioni e gli obblighi del Razionale degli Apodissarii, dello Agente Contabile e loro rispettivi Impiegati, approvato del Ministro delle Finanze il 5 gennaio 1819.

Il Razionale del Banco ha finora cumulato nella sua carica la contabilità del patrimonio del Banco, e quella dei suoi depositarì, quindi le istruzioni per la Razionalia dell' Amministrazione de'Banchi, comprese nelrego -lamen

to organico di essi, questo doppio oggetto riguardano. Il decreto però de' 30 giugno 1818, istituendo un' Agenzia Contabile, ne ha divise le attribuzioni. All' Agente Contabile, il qual' essendo risponsabile del conto materiale dev' essere il depositario dello stato discusso, e di tutte le superiori determinazioni relative agl' introiti ed esiti, si appartiene la contabilità patrimoniale. Resta al Razionale quella degli apodissari. A definir dunque, secondo il prescritto coll' articolo 4 del precitato real decreto, la attrianzioni dell' Agente, e le formalità sotto le quali gli esiti dovranno esser disposti, a documentati, e per determinarsi benanche i doveri del Razionale degli apodissarì nonchè di tutti gl' impiegati di questo due officine, resta stabilito il presente

REGOLAMENTO

TITOLO I.

Doveri del Razionale degli Apodissarii e suoe impiegati.

Capitolo Primo.

Attribuzioni del Razionale

Art. 1. — Essendo il Banco diviso in due Casse, una cioè pel ramo di Corte, e l' altra per quella de' Privati, vi saranno presso il razionale altrettante scritture, onde conoscersi il negoziato, ed ogni altra circostanza di ciascuua Cassa.

Art. 2. — Le scritture stabili nel precedente articolo saranno bilanciate a semestre, onde trovarsi d' accordo il loro risultato con quello che si avrà dai libri delle Revisioni delle rispettive Casse.

Art. 3. — Per la formazione delle scritture enunciate ne' precedenti articoli, dovranno i Razionali delle Casse passare a quello del Banco indispensabilmente in fine di ogni giornata lo stato di situazione di ciascun Cassiere dimostrante i movimenti del negoziato; come altresì lo stato de' pegni, dispegni, ed utili percepiti. L' esattezza di questi stati sarà sotto la più stretta risponsabilità dei Razionali delle Casse.

Art. 4. — Il Razionale del Banco interverrà nelle ve-

rifiche delle Casse, che saran fatte dalla Reggenza, e nell' inventario de' pegni. Egli dovrà verificare.

1.° Se le reste di debito de'Cassieri, formate da'rispettivi Libri maggiori, siano d' accordo con quelle risolute dalla sua scrittura.

2.° Se tutti i valori presentati da ciascun Cassiere, formino il discarico della sua rèsta di debito.

3.° Finalmente formerà il processo verbale della verifica, di cui rimarrà sempre risponsabile.

Per l' inventario poi

1.° Si accerterà che la resta de' pegni esistente offerta dalla sua scrittura, sia uniforme a quella formata dal Credenziere e Custode de' pegni.

2.° Annoterà tutti i pegni esistenti, e ne sottoscriverà i cartellini. L' ammontare dei pegui annotati dovrà corrispondere alla resta già stabilita come sopra.

3.° Formerà il corrìspondente verbale d' inventario, che presenterà alla Reggenza per conoscerne il risultato.

Art. 5 — Allorchè saran posti in vendita i pegni, il Razionale del Banco ad oggetto di prenderne scrittura riceverà dal Razionale della Cassa.

1.° Il verbale della consegna de' pegni dal Custode al Credenziere.

2.° Lo stato di quei pegni, che saran venduti, portante il nome del pignorante, la data, la somma del pegno, il giorno della vendita, l' interesse a favore del Banco, e l' avvanzo, o perdita che potrà risultarsi.

3.° Il verbale di restituzione dell' Orefice al Custode di quei pegni che invenduti ritorneranno in Guàrdaroba.

4.° Le cartelle de' pegni venduti, allorchè saranno esibite da' proprietarì, nelle quali dovranno esservi i corrispondenti conteggi dimostranti l' avvanzo che dovrà pagarsi, per potersene spedire il pagamento.

Art. 6. — Tutte le volte che il Razionale del Banco crederà necessario eseguire qualche verifica nelle scritture delle Casse, lo proporrà al Reggente, e ricevutane l' approvazione lo eseguirà coll' intelligenza de' rispettivi Presidenti.

Art. 7. — Di tutte le opere che potranno essere aggiunte alle Casse, dovrà il Razionale del Banco tenerne scrittura a parte, secondo le istruzioni che saran date dal Ministro di Finanze.

Art: 8: — Il Razionale del Banco passerà all' Agente

Contabile suo certificato vidimato dal Reggente, di tutt'i movimenti che potranno accadere in aumento o minorazione del conto delle polizze emesse a vuoto dal già Banco di Corte, le quali sono a carico del patrimonio del Banco. Questo conto dovrà trovarsi sempre d'accordo fra le scritture del Razionale e dell' Agente.

Capitolo Secondo.

Doveri degl' Impiegati.

Art. 9. — Vi sarà un Libro maggiore col carico della scrittura, che portar dovrà sempre in corrente e bilanciarla ogni semestre.

Art. 10. — Un aiutante del Libro maggiore per tutto ciò che potrà riguardare la scrittura suddetta.

Art. 11. — Un impiegato col carico della formazione de' giornali e della spedizione di tutte le polizze.

Art. 12. — Vi saranno finalmente quattro soprannumerari ad elezione del Razionale, per impiegarli in tutti quei travagli che crederà necessarii.

Art. 13. — Il Razionale sarà risponsabile dell' esattezza de' lavori di sua officina, e specialmente che tutto sia sempre al corrente. Egli interverrà nelle sessioni di Reggenza per proporre ciò che potrà riguardare la sua carica.

TITOLO II.

Attribuioni dell'Agente Contabile e suoi impiegati.

Capitolo Primo.

Doveri dell' Agente.

Art. 14. — Sarà l' Agente risponsabile di tutta la contabilità patrimoniale del Banco, sulla quale, cessando al momento di sua istallazione ogni ingerenza del Razionale, dovrà riceversi da questi le madrefedi, il portafoglio, le iscrizioni sul Gran Libro, i titoli contro i debitori del Banco, ed ogni altra scrittura appartenente all' Amministrazione. Di tutto ciò ne sarà formato verbale vistato dal Reggente, di cui una spedizione rimarrà al Razionale ed un' altra all' Agente.

Art. 15. — Prenderà ragioni di tutti gl' introiti ed esiti

determinati nello stato discusso , di cui gli sarà passata copia conforme vidimata dal Reggente , che presenterà poi nella reddizione del suo conto materiale. Nello stesso modo gli saran comunicate non meno le determinazioni della Reggenza, che le disposizioni ministeriali, le quali autorizzeranno gli esiti non compresi nello stato discusso, e gli aumenti o inversioni de' suoi articoli. Tutte le altre scritture appartenenti all' Amministrazione saranno originalmente presso l' Agente.

Art. 16. — Interverrà nelle sessioni di Reggenza per informarla di quanto potrà occorrere particolarmente sullo stato de' debitori , de' quali sarà obbligato tenere esatto conto.

Art. 17. — A carico dell' Agente sarà la redazione degli aggiusti di rate , che potranno occorrere , la liquidazione de' Fornitori, o Amministratori, per proporre il risultato alla discussione della Reggenza , come altresì la corrispondenza che dovrà tenersi fra questa ed i suoi Agenti.

Art. 18. — Tutte le polizze d'introito ed esito dell'Amministrazione Generale de' Banchi saran firmate dal Reggente e dall' Agente Contabile. Ogni polizza che potrà trovarsi passata senza le indicate due firme , rimarrà a carico di quegl' impiegati delle Casse che l' avranno passata, e fuori di ogni risponsabilità dell' Agente.

Art. 19. — Sarà risponsabile l' agente dell' incasso di tutti gl' introiti compresi nello stato discusso , pe' quali dovrà sempre procurare l' esecuzione de' contratti fissati dalla Reggenza. Non avrà alcuna risponsabililità pe'debitori litigiosi o insolvibili , nè per quelli che compresi nello Stato discusso si rendessero tali nel corso dell' esercizio , per questi ultimi cesserà però la responsabilità dell' Agente , dopochè ne avrà fatto rapporto alla Reggenza e provocate le convenienti disposizioni.

Art. 20. — Niun esito potrà eseguirsi dall' Agente, che non sia portato nello stato discusso, o che ne ecceda gli articoli , a meno che non sia autorizzato con particolari disposizioni del Ministro delle Finanze.

Art. 21. — Tutti i pagamenti dell' Amministrazione dovranno esser fatti in polizze, tranne le piccole spese imprevedute, che potranno eseguirsi in contanti.

Art. 22. — Ogni pagamento dovrà essere dall' Agente appoggiato nel conto con ordinativi del Reggente, e quic-

tanze delle parti prendenti, che per i pagamenti in polizze saran rilasciate in carta senza bollo, e non soggette ad alcuna legalità. Per i pagamenti poi in contanti maggiori di un ducato, le quietanze saranno autentiche, e per quelli minori di tal somma non sarà prodotta alcuna quietanza. Saranno riputate valevoli quietanze pe' pagamenti de' soldi ed altri averi degl' Impiegati gli stati di distribuzione emarginati dai medesimi, e vistati dai rispettivi Razionali. i quali restano autorizzati emarginare le partite de' serventi analfabeti. Le mancanze di firme negli stati suddetti saranno a carico de' Razionali delle Casse.

Art. 23. — Sarà l' Agente risponsabile delle condizioni, che verranno apposte negli ordinativi de' pagamenti ai termini dell' art. XIX. §. III. del decreto de' 2 febbrajo 1818, o ne' mandati degli averi degl' impiegati e della loro esecuzione; a qual' effetto egli ne' mandati suddetti dovrà descriverle di suo proprio pugno, tenerne registro, e toglierle con sua firma.

Art. 24. — Tutte le volte che l' Agente crederà verificare i documenti o le scritture che gli saran rimesse dalla Cassa di Corte o da quella de' Privati, dovranno mostrarglisi i libri e le scritture originali, dirigendosi ai signori Presidenti per gli ordini a chi si conviene.

Art. 25. — Nel caso di legittimo impedimento, o di ottenuta licenza, nominerà l' Agente uno fra gl' Impiegati che lo rimpiazzi nelle sue funzioni, ed approvatane la nomina dal Reggente, andranno a carico dell' Agente tutte le operazioni del suo sostituto.

Capitolo secondo.

Doveri degl' Impiegati.

Art. 26. — Vi sarà un Ufficiale di carico per l' introito, che nella qualità di primo Libro maggiore, oltre il carico del proprio libro, dovrà.

I. Dirigere tutta la scrittura del suo ramo sotto la dipendenza dell' Agente.

II. Invigilare che tutte le operazioni contabili sieno in regola ed al corrente.

III. Badare che tutti gl' introiti sian notati nel registro degli articoli dello stato discusso, di cui sarà fatta in se-

guito menzione, ed in accerto noterà in ciascuna polizza d'introito il foglio in che sarà stata registrata, e vi apporrà la sua firma.

IV. In ogni fine di mese, pria di pagarsi i soldi presenterà lo stato della scrittura all' Agente.

V. Formerà per la fine di aprile di ogni anno la parte d' introito del conto morale da darsi dalla Reggenza, e del materiale da darsi dall' Agente. In questo travaglio si avvalerà di tutti gl' impiegati dell' Officina.

Art. 27. Quattro Uffiziali di prima classe saranno addetti uno pel libro maggiore della proprietà, e gli altri tre pe' libri maggiori del conto corrente. Essi saran tenuti

I. Di portare sempre al corrente le rispettive scritture.

II. Di formare non più tardi del 15 maggio di ogni anno le liste di carico per gli esattori, secondo gli affitti stabiliti dalla Reggenza, i quali potranno anche esser fissati con semplici partite del banco.

III. Di bilanciare i loro libri per la fine di gennaio di ciascun anno.

IV. Di eseguire tutto ciò che coerentemente a'loro impieghi verrà disposto dall'Agente Contabile.

Art. 28. L' Uffiziale di carico, ed i quattro Uffiziali di prima classe avranno ciascuno un aiutante coll' obbligo di eseguire tutti i travagli, che potranno riguardare non meno la scrittura, che la contabilità in generale.

Art. 29. Due uffiziali di seconda classe saranno incaricati, uno del giornale di proprietà, e l' altro di quello d' introito del conto corrente. Essi metteranno in registro ogni giorno tutti gl' introiti ed esiti senza mai permettersi attrasso.

Art. 30. Presso l' uffiziale di carico dell' introito vi saranno due commessi e quattro soprannumerari, che dovran portare.

I. Il conto corrente coi ricevitori.

II. Il registro degli affitti.

III. Quello degli affari contenziosi.

IV. Il conto aperto degli articoli d' introito, per conoscersi sempre in che stato sia la percezione di ciascuno di essi.

V. Il registro di corrispondenza cogli Agenti dell' Amministrazione, e tutt' altro che potrà occorrere.

Art. 31. Vi sarà un ufficiale di carico per l' esito, che ne dirigerà la scrittura, ed adempirà tutti gli altri obbli-

ghi corrispondenti al suo ramo nello stesso modo, che trovasi stabilito all' art. 26 per quello d' introito.

Art. 33. Due ufficiali di seconda classe saranno addetti uno per aiutante dell' ufficiale di carico, e l' altro per la formazione dei giornali. I loro doveri saranno eguali a quelli descritti negli articoli 28 e 29.

Art. 33. — Due commessi avranno il carico, il primo della spedizione di tutte le polizze, e dei mandati degli averi degl' impiegati, con tenere esatto registro delle delegazioni che verranno ordinate dal Reggente o da' Tribunali; ed il secondo del registro co' conti aperti di tutti gli articoli di esito per discaricarvi le somme che si esiteranno, e conoscere se siavi capienza.

Art. 34. Finalmente saranno addetti all' Agenzia Contabile quattro soprannumerarii per impiegarli in tutti i lavori straordinarii che potranno occorrere.

TITOLO III.

Documenti che dovranno appoggiare gl' introiti.

Capitolo Primo.

Introito.

Art. 35. Per l' esazione delle case essendovi un Esattore a partito forzoso, l' Agente documenterà l' esazione·

I. Collo stato de' pagamenti mensili stabiliti tra la Reggenza e l' Esattore.

II. Co' borderò de' versamenti dell' Esattore, i quali dovranno aver un numero progressivo, e la vidimazione del Reggente. Una doppia spedizione di questi borderò sarà dall' Agente rilasciata all' Esattore, che dovrà presentarla in discarico del suo conto.

Art. 36. Gl' introiti di rendite de' capitali a mutuo, o vendite di annue entrate dovranno essere uniformi alle partite comprese nello stato discusso; e qualora sian date ad esigere a partito forzoso saran documentati come nell' Articolo precedente.

Art. 37. Qualunque esazione non portata nello stato discusso, ed esclusa dal partito forzoso, sarà documentata con ordinanza del Reggente, che ne indicherà la pervenienza.

Art. 38. I prodotti de' fondi rustici verranno giustifi-

cati co' conti degli Amministratori nelle province, i quali ancorchè siano Agenti demaniali dovranno documentarli

Per L' Introito

I. Co' titoli di affitti stabiliti con approvazione della Reggenza.

II. Per i fondi in demanio co' verbali de' Sindaci delle rispettive comuni attestanti la qualità, e quantità, dei generi raccolti.

III. Per le vendite de' generi cogli atti di subaste.

Per gli Esiti

I. Le contribuzioni dirette cogli avvertimenti e quietanze de' Percettori.

II. Le spese con ordinativi, od approvazioni della Reggenza, e quietanze legali delle parti prendenti.

Art. 39. L' interesse de' pegni, fino a che non verrà altrimenti risoluto dal Ministro di Finanze, sarà documentato con uno stato dimostrativo mensile, formato dal Razionale della Cassa de' Privati, e vistato dal Presidente della medesima, portante per ogni dispegno, il nome del proprietario, la data in cui fu fatto il pegno, la somma, il giorno del dispegno, e l' interesse. Qualunque errore di liquidazione sull' interesse o di altro conteggio, sarà a carico del Razionale della Cassa e non mai dell' Agente Contabile.

Art. 40. I proventi delle scritture che si estraggono dalle Casse, ed i dritti sulle polizze di danaro contenzioso avranno in appoggio gli stati, che i Razionali delle Casse medesime dovranno in fine di ogni giornata estrarre dai registri che saranno obbligati tenere presso loro. Tali stati certificati veri dai cennati Razionali, e vidimati da' rispettivi Presidenti, offriranno la carica, il nome di ognuno che avrà incassato dritti e le somme. L'Agente ne procurerà il versamento ogni 15 giorni, ed in mancanza ne farà rapporto al Reggente. Nel caso di malversazione di coloro che avranno esatto i dritti, non dovrà esservi alcuna risponsabilità dell' Agente, ma dietro il suo rapporto il Banco sperimenterà i suoi dritti con il malversatore.

Art. 41. La rendita delle iscrizioni sul Gran Libro sarà provata cogli Estratti delle Iscrizioni medesime.

Capitolo Secondo

Esito.

Art. 42. Gli esiti fissi determinati nello stato discusso saranno eseguiti in vista degli stati, che l'Agente presenterà al Reggente, e che saranno da questo ordinanzati.

Art. 43. Le gratificazioni pe'spogli avranno in appoggio i certificati de' Razionali delle rispettive Casse di essersi eseguiti.

Art. 44. Le gratificazioni di Pasqua e Natale, e le altre nel corso dell' anno, saranno pagate in vista di ordinanze del Reggente, che determineranno le somme a a pagarsi a ciascuno individuo.

Art. 45. Le riparazioni e rifazioni alle Case, ed i lavori pel mantenimento de' locali delle Casse saran documentati.

I.° Colle petizioni degl' inquilini in carta senza bollo, o per gli affitti nuovi co' rapporti del Verificatore.

II.° Colla descrizione del Verificatore degli accomodi occorrenti, dietro incarico de' Deputati delle Case.

III.° Coll'apprezzo degli Architetti, ove le note ascendano a più di ducati dieci, e del Verificatore qualora importino meno di tal somma, giusta il disposto con ministeriale dei 15 aprile 1818.

IV.° Pel mantenimento del locale delle Casse, i rispettivi Razionali ne presenteranno le dimande, vistate da' Presidenti, al Reggente, ed in vista del di lui ordine gli accomodi saranno eseguiti ed apprezzati come sopra.

Art. 46. Per le spese giudiziarie dovranno i pagamenti esser preceduti dalle note de' Patrocinatori, vidimate dal Governatore legale, ed in mancanza di esso da un'Avvocato destinato dal Reggente. Potrà benanche il Reggente disporre de' pagamenti a favore de' Patrocinatori, per impiegarli nelle spese e darne conto, i compensi agli Avvocati e patrocinatori saran determinati dal Reggente.

Art. 47. Pe' dritti di percezione saran prodotte le quietanze dell' Esattore vidimate dall' Agente ed ordinanzate dal Reggente. A' Ricevitori del Registro e Bollo, che amministrano in provincia i beni del Banco, saranno bonati i dritti fissati da' regolamenti di quell' Amministrazione, e le loro quietanze saranno ammesse nel conto.

Art. 48. Per le spese di libri, penne, ed altri oggetti

di scrittoio per le Casse e Reggenza, od accomodi de' libri, saranno valevoli documenti.

I. Le domande degl' Impiegati vistate da' rispettivi Razionali dopo verificatone il bisogno, e per la Reggenza dal Segretario Generale, o dall' Agente per le proprie Officine.

II. L' ordine di esecuzione del Reggente ai fornitori.

III. Gli atti di ricezione di coloro, che avran vidimate le dimande.

Le note de' fornitori corredate delle giustificazioni suddette e liquidate dall' Agente, secondo i prezzi fissati nei contratti, nelle ordinanze del Reggente, o con suoi particolari ordini.

Art. 49. Per le stampe potranno occorrere, non meno per le Casse che per la Reggenza, saranno presentate nel conto.

I. Le domande de' rispettivi Razionali o Segretarii, che conterranno i modelli delle stampe da eseguirsi.

II. I permessi del Reggente per stamparsi.

III. Gli atti di ricezione di coloro, che ne avran date le petizioni, rilasciati in piè di una delle copie stampate.

IV. Le note dello stampatore apprezzate da' periti dal Reggente incaricati. Potrà non di meno il Reggente, ove lo crederà regolare, fissare egli i prezzi senza il parere de' periti.

Art. 50. Le spese di olio pe' lumi in tempo di notte, o nelle giornate poco luminose, saranno giustificate.

I. Dalle dichiarazioni degl' Impiegati, che se ne saran serviti, contenente la giornata, il numero de' lumi, e le ore che saranno stati accesi.

II. Dalla nota che in fine del mese presenterà colui, che avrà somministrato i lumi, accompagnata dalle dichiarazioni suddette, e vidimate da' rispettivi Razionali.

III. Dalla liquidazione, che l' Agente farà dell' importo de' lumi consegnati, regolandolo coi prezzi dal Reggente determinati.

Art. 51. Le spese per le fedi di credito avranno in appoggio.

I. Le domande del Segretario Generale per l' acquisto della carta.

II. I permessi del Reggente.

III. I certificati di ricezione rilasciati a favore del Fornitore dal Segretario, colla distinzione della quantità oc-

corrente per ciascuna Cassa, e di quella di scarto da servire per uso delle officine.

IV. Le domande dello stesso Segretario per la quantità di fedi di credito da stamparsi per ciascuna Cassa secondo il bisogno.

V. Gli ordini del Reggente allo stampatore per tirarsi e bollarsi le fedi di credito.

VI. L'atto di ricezione dell' Ufficiale soprastante alla stampa, specificante il numero delle fedi stampate e bollate per ciascuna Cassa.

VII. Le note de' fornitori e stampatori giustificate cogl' indicati documenti, e liquidate dall' Agente, secondo i prezzi fissati ne' contratti, o nelle ordinanze del Reggente.

Art. 52. Le spese per ridursi a volumi le polizze ritirate da ciascuna Cassa avranno in documento.

I. Il certificato mensile del Revisore, vistato dal Razionale, dell' intero numero delle polizze da ridursi in volumi distinguendo il numero di ciascuna giornata.

II. Gli ordini del Reggente per eseguirsi il lavoro.

III. La nota del ligatore, nella quale sarà specificato il numero delle polizze di ogni volume, col certificato di esecuzione del Revisore, vidimato dal Razionale.

IV. La liquidazione dell' Agente, secondo i prezzi dal Reggente stabiliti.

Art. 53. Le indennità di cauzioni saran pagate in seguito di uno stato formato dal Razionale del Banco, portante gl' impiegati che han dritto ad averle, le loro cariche, l' importo delle cauzioni, e l' epoca in cui l'avran date. Il Segretario Generale dichiarerà in margine dello stato medesimo il giorno in cui gl' impiegati saranno stati promossi alle cariche, e l' epoca che avran cessato di esercitarle, per dovere contemporaneamente cessare il godimento delle indennità. I rispettivi Presidenti lo vidimeranno. In caso di morte degl' impiegati, tanto il soldo che l' indennità di cauzione cederà a lor favore per l'intero mese che sarà cominciato, dovendo il successore principiare a goderne dal mese seguente.

Art. 54. Gli esiti per la trascrizione delle polizze nei giornali verran giustificati.

I. Dallo stato, che l' Esito di Cassa formerà infine di ciascun mese di tutte le polizze ritirate, vidimato da Razionale della Cassa.

II. Dalle petizioni di pagamento de' soprannumerarii che l' avran trascritte, nelle quali vi sará il certificato del Revisore di essersi a tutto adempito, e consegnate le filze in Revisione.

III. Dal certificato del rispettivo Razionale del numero delle polizze con gire lunghe e delle carte occupate dalle medesime.

IV. Dalla liquidazione dell' Agente della somma a pagarsi, regolata a prezzi dal Reggente stabiliti.

Art. 55. Occorrendo sacchi, laccetti, ed altri utensili per le Casse, le spese avranno in giustificazione.

I. Le dimande de' Cassieri vidimate da' rispettivi Razionali.

II. Gli ordinativi del Reggente a colui che dovrà fornirli.

III. Gli atti di ricezione de' Cassieri medesimi.

IV. Le note di coloro che l' avran somministrati, accompagnate da'documenti suddetti, ed ordinanzate di pagamento dal Reggente.

Art. 56. Le gratificazioni per l'inventario saran pagate in vista di certificato del Razionale della Cassa, vidimato dal Presidente, attestante di essersi di tutto punto terminato.

Art. 57. L' onorario al Rettore, e le spese di mantenimento della cappella nell' atrio della Cassa de' Privati, saranno in fine del mese soddisfatte in vista di certificato di quel Razionale, vistato dal Presidente, attestante la di lui esistenza, e l' adempimento del suo ministero nella cappella.

Art. 58. Le spese imprevedute avranno in documento i soli ordinativi del Reggente, e quietanze delle parti prendenti. Esse potranno eseguirsi in polizze o contanti, secondochè negli ordinativi medesimi verrà disposto. Per le spese in contanti sarà dal Reggente destinato un impiegato, al quale verrà passata con ordine del Reggente medesimo quella somma ch' egli crederà necessaria per eseguirle. L' impiegato esaurita che l'avrà, presenterà il suo conto giustificato cogli ordinativi suddetti, e colle quietanze regolate nel modo stabilito nell' art. 22.

Art. 59. Tutte le volte che l' Agente incontrerà dubbio sulle domande, o altri pezzi giustificati stabiliti nei precedenti articoli, presenterà le sue osservazioni al Reggente, e si conformerà alle di lui determinazioni.

Art. 60. In fine di ciascun mese l'Agente formerà lo stato degli esiti di ogni natura nel medesimo eseguiti, e lo presenterà al Reggente per spedirlo per l'approvazione al Ministro di Finanze, ai termini dell'art. 10 del Regolamento del 26 febbraio 1817.

Art. 61. Il presente regolamento sarà dato alla stampa, e formerà parte del Regolamento generale del Banco, per essere a conoscenza di tutti gl'impiegati che devono aver parte nell'esecuzione. L'Agente esattamente lo eseguirà, dovendo nel conto ch'è obbligato rendere in fine di ciascun anno, secondochè vien disposto coll'art. 2 del decreto dei 30 giugno 1817, documentare gl'introiti ed esiti, non altrimenti che nel modo quì determinato. Napoli dalla Reggenza del Banco li 2 dicembre 1818. Visto da me Reggente del Banco — Giuseppe Carta.

Napoli 5 gennaio 1819 — Approvato — Il Segretario di Stato Ministro delle Finanze — De Medici.

Li 18 maro 1819.

Ordinanza del Reggente, con cui si prescrive che nel passaggio delle polizze per ruota i Pandettarii esaminino e verifichino tutte le condizioni apposte sulle medesime, serbando la loro attenzione per la verità e legalità sulle firme degli ultimi giratarii.

Siccome nelle istruzioni pe' notai Pandettarii del Banco nell'art. 1 trovavasi imposto loro l'obbligo di dover esaminare nel passaggio delle polizze per ruota tutte le girate, rilevando se le condizioni apposte in esse erano state esattamente adempite, e se vi fossero le firme dei giranti e de' giratarii colle autentiche richieste ne' diversi casi; così cresciuta ora la fiducia sulle carte di banco, ed avendo le medesime circolazione non solo in questa capitale, ma in tutto il Regno benanche, spesso accadeva che tornando poi per realizzarsi al Banco con molte gire e firme, specialmente de' negozianti di diversi luoghi del regno, e non essendo tali firme note a' pandettarii, venivano arrestate nel loro libero corso, pretendendosi dai medesimi che tutte le firme anzidette dovessero essere riconosciute e legalizzate, onde non venissero essi a restar risponsabili della verità delle medesime in forza del disposto colle suddette istruzioni. Or avendo considerato questo sig. Reggente, che quando si avesse voluto stare strettamente alle parole delle istruzioni, ed eseguirsi in conseguenza ciò che da' Pandettarii si richiedeva, andava a formarsi un discredito alle carte bancali almeno nella

loro circolazione pel regno, giacchè vedendosi spesso rifiutate dal Banco per mancanza di legalizzazione delle diverse firme ognuno si sarebbe negato a riceverle, con suo rapporto in data de' 13 andante fece tutto presente a S. E. il Ministro delle Finanze, e rassegnò che per allontanare il discredito delle carte bancali, e non arrestare il loro libero commercio anche nel regno, poteva compiacersi dichiarare per punto generale che i Pandettari i del Banco debbano esser tenuti ad esaminare, nel passaggio delle polizze per ruota, se siano adempite le condizioni apposte nelle girate qualora ve ne siano; ma non debbano essere risponsabili di tutte le firme de' giranti, dovendo solo conoscere ed osservare se sian vere e legali le firme degli ultimi giratarii che riscuotono il danaro dal Banco, i quali restan garantie risponsabili delle firme precedenti. In vista di tal rapporto adunque essendo venuto il prelodato Ministro delle Finanze con sua ministeriale della data di jeri ad approvare la proposizione fatta da esso Signor Reggente, e modificando il suddetto articolo delle istruzioni, a dichiarare che i Pandettarii son tenuti ad esaminare e verificare le condizioni delle girate, e che sono solo obbligati ad osservare e conoscere se siano vere e legali le firme degli ultimi giratarii che riscuotono il denaro dal Banco, restando questi garanti e risponsabili delle firme precedenti; il detto sig. Reggente ha determinato di farsi all' oggetto la presente ordinanza relativa a quanto di sopra trovasi espresso, dichiarando ancora che i Pandettarii suddetti sono benanche dispensati dal verificare le firme di Ragioni cantanti, (a) dovendo i suddetti ultimi giratarii egualmente di tali firme come delle altre precedenti, restar garanti e risponsabili. A qual oggetto se ne spediscano i corrispondenti certificati, e se ne faccia notamento nelle originali istruzioni che si conservano nel Segretariato Generale — G. Gifuni Segretario Generale — Visto — Carta.

Li 10 *luglio* 1819.

Ordinanza del Reggente, con cui si stabilisce il sistema per la consegna e vendita de' pegni di oggetti preziosi.

Informato questo signor Reggente, che attualmente nella vendita de' pegni hanno luogo diverse irregolarità, e che contro le buone regole e contro l' antico sistema

(a) Ragione cantante voce d' uso antica per indicare Ditta Comiale o Bancaria.

de'Banchi trovansi introdotti degli abusi che possono esser causa di gravi disguidi, giusta l'alligato rapporto fattone dall' orefice revisore de'pegni, confermando gli antichi stabilimenti riguardanti la vendita de' pegni , è venuto a risolvere quando segue.

1. La consegna de' pegni che vanno a calare alla vendita, la quale attualmente si fa dal guardaroba agl'incantatori contro la buona regola , ed antico sistema dei Banchi , dovrà farsi da oggi innanzi dagli orefici apprezzatori nel seguente modo, cioè. Stabilita col consenso del Razionale della cassa e di concerto col medesimo , la giornata nella quale debbono calare i pegni alla vendita, nella stessa giornata alla prim' ora della mattina il guardaroba unito col credenziere dovrà consegnare agli orefici apprezzatori un numero discreto di pegni, che potrebb' essere di 24 e fino a 30 e non più, e ritirare da' medesimi la ricevuta sul libro delle vendite. Gli orefici, dopo aversi riveduti e pesati di nuovo i rispettivi pegni, e riconosciuti in regola, cioè che gli oggetti siano i medesimi, e della stessa qualità e peso che essi àn pegnorati , dovranno essi medesimi consegnarli agl' incantatori di loro fiducia, e de' quali essi sono risponsabili; ripartendone quattro o cinque per ognuno , affinchè la roba sia più sicura , e tutti abbiano il tempo di bene incantarla , e procurare il maggior utile de' padroni.

2. Siccome nell' eseguirsi la vendita in giornate addette alla pignorazione ed al dispegno, spesso accade che terminando troppo tardi tali operazioni, tardi ancora vanno a calare nella strada degli Orefici gl'impiegati che devono assistere alla detta vendita, ed allora non essendovi più concorso di compratori, gl' incantatori dicono che non trovano più *poste*, e si libera il pegno molte volte per somma minore di quella che potrebbe aversene se vi fossero i compratori , locchè forma un danno a'particolari padroni de' pegni ; così resta risoluto , che nelle giornate che saranno destinate per la vendita si disbrighi , e si termini un poco più per tempo del solito la pegnorazione , affinchè gl' impiegati addetti ad assistere alla detta vendita possano calare ad ora competente , secondo la stagione , nella strada degli Orefici , onde sotto gli occhi loro gl' incantatori abbiano tempo di ricevere le *poste, e stringere i prezzi*, e gli orefici abbiano tutto il tempo di esaminare se i pegni incantati sono ar-

rivati al prezzo giusto , e se effettivamente non vi sono più *poste* per farli liberare.

3. Finalmente allorchè i pegni si crede di potere più avanzare , è che non devono liberarsi nella stessa giornata per non essere arrivati al giusto prezzo , non dovranno mai lasciarsi in potere degli stessi incantatori; ma tali pegni dovranno ritirarsi dalle di costoro mani, e conservarsi da quell' orefice istesso che l' aveva già ricevuti dal guardaroba , per riconsegnarsi come sopra agl' incantatori in un altro giorno di vendita. E dovrà inoltre badarsi, che tutta l'operazione della vendita de' pegni sia disbrigata prima delle 24 ore , affinchè i particolari avventori che voglion comprare non si ritirino, ed in danno degl' interessi de' padroni de' pegni , non restino i soli complottanti ad imporre sul prezzo degli oggetti che si vendono..

Quindi per la esecuzione à determinato il suddetto signor Reggente, che se ne spedisca certificato alla Cassa de' privati — Visto — Carta — G. Gifuni Segretario generale..

Li 20 novembre 1819.

Ministeriale delle Finanze con cui si partecipa di essersi dal Comando Supremo di Guerra ordinato , che ciascun Corpo starionato in Napoli debba rimettere al Banco il foglio di firma del suo delegato o Quartier mastro certificato dal Consiglio di Amministrazione e legalizzato dal Commessario di Guerra.

Signore — Il Comando Supremo di Guerra , cui scrissi analogamente alla proposizione da lei fattami con rapporto dei 20 ottobre ultimo , ha già dato gli ordini perchè ciascun Consiglio di Amministrazione dei Corpi stazionati nel Governo di Napoli rimetta subito a lei per mezzo dell' Intendente Generale dell' Esercito un foglio portante la firma dei suoi rappresentanti , ossiano delegati ad esigere le somme liberate dalla Tesoreria Generale, la quale certificata da tutti i membri del Consiglio d' Amministrazione ed indi legalizzata dal Commessario di Guerra incaricato della tenuta dei ruoli , possa servire ai Pandettarii di cotesto Banco per le operazioni che li riguardano.

Lo stesso Comando Supremo ha prescritto eziandio , che tale foglio fornito delle anzidette formalità sia rinnovato , e trasmessole ogni qualvolta verrà cambiato il Quartier mastro o altro rappresentante di un Corpo.

Ella si serva di restarne intesa per suo governo — Pel Segretario di Stato Ministro delle Finanze impedito— F. Amati.

Li 29 Novembre 1819.

Real Decreto per la destinazione dell' edificio del soppresso Banco de' Poveri ad Archivio Generale dei Banchi, e per addire ad uso della pignorazione delle pannine e metalli ec la parte dei locali del già Banco Pietà, che rimane sgombera dalla scrittura di alcuni soppressi Banchi.

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE EC.

Visto l' articolo 3. del nostro decreto de'6 luglio 1818, col quale ci riservammo di ripristinare l' opera de' pegni di ferro, rame, pannine, telerie, stoffe di seta ed altro subitochè fosse pronto un comodo ed adatto locale da destinarsi a tale uso.

Veduta la nostra Sovrana risoluzione de' 5 aprile del corrente anno, colla quale approvammo il progetto rassegnatoci dal Reggente del Banco di riunirsi nel locale del soppresso Banco de' Poveri l' Archivio generale di tutt' i Banchi soppressi, non che quello del Banco delle due Sicilie e del Banco di S. Giacomo; e ciò non solo pe' grandi vantaggi che risultano dalla riunione in un locale solo di tutte le scritture de' Banchi, ma per rendere ancora sgombra quella parte del locale del Banco della Pietà, che ora viene occupata da tali carte, per addirla in seguito all' opera de' pegni di ferro, rame, telerie, pannine, stoffe di seta, ed altro.

Veduto l' altro rapporto del Reggente del dì 25 del passato mese di ottobre, con cui si rinnova il progetto dell' Archivio suddetto, e dell' opera de' pegni di sopra espressa.

Sulla proposizione del nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro delle Finanze.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1.

Il locale del sopresso Banco de' Poveri è interamente destinato ad uso dell' Archivio Generale di tutt' i Banchi,

tanto soppressi, che di quelli attualmente esistenti; come anche di qualche altro Banco, che in appresso venga a ripristinarsi.

ART. 2.

In conseguenza dell' articolo precedente quella porzione del suddetto locale, che ora è addetta in supplemento dell' Archivio generale del Regno verrà sgombrata, e sarà data in vece a questo Archivio una porzione della contigua casa detta Cuomo.

ART. 3.

Similmente tutti coloro che attualmente godono abitazione nel locale suddetto a qualunque titolo dovranno uscirne nel dì 4 maggio dell' entrante anno 1820, ed ove sia loro dovuto, per dritto legalmente riconosciuto, compenso, in luogo dell' abitazione che lasciano, sarà data a'medesimi un' equivalente abitazione in altre case appartenenti al Banco, o in altro modo che si crederà conveniente.

ART. 4.

Rimasto sgombro il locale mentovato, si mettera subito mano per adattarlo ad uso dell' Archivio mentovato, assegnandosi colle convenienti distinzioni una porzione a ciascun Banco, avendosi riguardo a' Banchi attualmente esistenti, pe' quali si deve assegnare uno spazio atto a contenere non solo le carte che ora vi sono, ma benanche le successive.

ART. 5.

Passate in detto Archivio generale de'Banchi le carte di alcuni soppressi Banchi, che ora sono nel Banco della Pietà, il locale che queste occupavano verrà subito adattato all' opera de' pegni di sopra espressi.

ART. 6.

La somma di duc. 2165 arbitrata preventivamente per adattare il locale del Banco de' Poveri ad uso dell' Archivio generale de' Banchi, e per adattare ad uso de' pegni la parte accennata del locale del Banco della Pietà, come

pure per adattare quella parte della casa Cuomo, che viene assegnata all' Archivio generale del Regno, sarà prelevata dagli utili della Cassa di sconto per la somma di ducati 19150, cioè ducati 11230, che avanzano da'ducati 35230 ammessi nello stato discusso di questo anno, ed altri ducati 7920 dagli utili di detta Cassa nell' anno venturo, ed i rimanenti ducati 2500, quei medesimi che nello stato discusso del Ministero degli Affari Interni sono ammessi per gli accomodi necessarii nella casa Cuomo.

ART. 7.

Appena sarà resa adatta la parte del locale del Banco della Pietà addetta all' opera de' pegni, il Reggente del Banco farà subito ripristinare l' opera medesima, ammettendo i pegni di ferro, rame, telerie, mussoline, pannine, e stoffe di seta, però in pezze soltanto, sieno sane o dimezzate.

ART. 8.

Per tali pegni sarà riscosso il 6 per 100 a rata di giorni, in considerazione delle gravi spese, cui l' economia dell' amministrazione di questa specie di pegni è soggetta (1).

ART. 9.

Il nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro delle Finanze è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Li 19 Gennaio 1820.

MINISTERIALE DELLE FINANZE, con cui si prescrive che i Magistrati istruttori debbansi portare nel Banco ad eseguire le comparazioni de' caratteri.

Signor Reggente — Ad oggetto di conciliarsi per quanto è possibile le disposizioni della legge, ed il riguardo che per la loro qualità richieggono le carte bancali, nel caso che queste debbano essere esibite in giudizio, d'accordo con S. E. il Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia si è fatta la seguente distinzione, cioè delle

(1) Col Sovrano Rescritto del 18 marzo 1839, l'interesse sui pegni di pannine, telerie, mussoline e stoffe di seta fu ribassato al quattro per cento.

carte bancali attaccate di falso, e di quelle che servono per la comparazione dei caratteri — In quanto alle carte bancali attaccate di falso deve assolutamente eseguirsi il prescritto dalla legge , che debbano cioè essere esibite in giudizio a semplice richiesta del Giudice incaricato della istruzione del processo , giacchè formano il corpo del reato, e la base della procedura. In questo caso nel Banco in luogo della carta rimessa al Magistrato ne rimarrà una copia collazionata e sottoscritta, come è stabilito dalle leggi di procedura. Questa copia equivale all' originale. — Per quanto concerne poi le carte bancali , che servono per comparazione dei caratteri , rimane stabilito, che per la comparazione dei caratteri il Giudice incaricato della istruzione del processo debba conferirsi coi periti nel Banco. In tal caso però la esibizione di queste carte deve sempre eseguirsi , allorchè i Giudici le richiederanno o per loro bisogno, o per la spedizione di un mandato contro il prevenuto , o per l' interrogatorio del medesimo, o finalmente per la contradizione tra le parti — La prevengo quindi di tutto ciò , signor Reggente , per sua intelligenza e regola , e di riscontro al di lei rapporto della della data dei 12 ottobre dello scorso anno — Il Segretario di Stato Ministro delle Finanze — De' Medici.

Li 23 Febbraio 1820.

Ordinanza del Reggente, onde far subito pagare i proprietarii delle reste de' pegni venduti.

Avend' osservato questo signor Reggente , che ordinariamente si ritarda il versamento del prodotto di quei pegni , che non dispegnati si espongono a vendita , e che dopo seguito il versamento occorre altro tempo per mettere in regola la scrittura , e che intanto i proprietari vengono a reclamare gli avanzi risultati sul pegno venduto , detrattone la sorte e l' interesse dovuti al Banco ; e volendo lo stessò signor Reggente agevolare alla meglio quei particolari , che reiteratamente premurano il pagamento delle reste risultate su i di loro pegni venduti , per accorrere il più delle volte ai proprii bisogni, senza aspettare che segua il versamento , e si adempia a tutto altro occorre farsi, inteso il Razionale degli apodissarii , à risoluto , che quante volte non sia stato eseguito il ver-

samento del prodotto di quei pegni venduti, e che da'rispettivi proprietarii di essi se ne dimanda la resta risultata, sia autorizzato il Razionale suddetto a prevalersi della resta esistente nella madrefede di tale ramo per fare i pagamenti a chi convenga, per indi ripianarla con i versamenti corrispondenti che anderanno a farsi.

Intanto ad oggetto di mettere il Razionale degli apodissarii nello stato di poter pagare a' proprietarii le rispettive reste, à risoluto altresì lo stesso sig. Reggente, che seguita la vendita de' pegni debba il Razionale della Cassa de' privati formare, e rimettere al più presto possibile, e senza il menomo ritardo, lo stato de' pegni venduti a norma del solito, facendo risultare le reste a pagarsi.

Della presente ordinanza ne sarà fatta partecipazione ad entrambi i Razionali suddetti per la esecuzione della parte che a ciascuno riguarda — Il Segretario Generale— G. Gifuni — Visto il Reggente del Banco delle due Sicilie — Cavalier Gregorio Letizia..

Li 3 *Maggio* 1820.

Ministeriale delle finanze, con cui è stabilito, che agl' impiegati soggetti a cauzione diasi un semestre di premio, purchè pria di tal periodo non trovisi appurata la scrittura

Il Consiglio Generale nella votazione del bilancio 1868 deliberava non darsi pei novelli chiamati premio sulla cauzione.

Li 13 *Maggio* 1820.

Sovrano Rescritto, con cui si approvano le istruzioni per l' opera de' pegni di pannine, telerie, metalli rozzi ec.

Signor Reggente — S. M., cui ho rassegnato il di lei rapporto della data degli 8 corrente, nel Consiglio de' 9 si è degnata di approvare le annesse Istruzioni per la nuova Officina della pignorazione prossima ad istallarsi nell' antico locale del Banco della Pietà.

Nel Real Nome quindi le rimetto per lo adempimento di risulta le dette istruzioni, autorizzandola a far inserire nel giornale delle due Sicilie una particolare ordinanza di cotesta Reggenza, con la quale saran fatti noti al pubblico i principali oggetti, e l' andamento in generale della nuova officina della pignorazione — De'Medici.

ISTRUZIONI PER LE OPERE DE' PEGNI DI TELERIE, MUSSOLINE, METALLI ROZZI ECC.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. Nel locale dell'abolito Banco della Pietà, ora Cassa de' particolari sarà aperta la nuova opera della pignorazione del ferro, rame, ed altri metalli a verghe o lavorati, e delle pezze sieno sane sieno dimezzate di ogni specie di telerie, mussoline, pannine, stoffe e balle di seta, merletti così di seta che di filo, e dippiù de' galloni di oro o di argento. I pegni potranno farsi della somma di carlini dieci in sopra.

La valutazione sopra ogni pegno sarà fatta pel valore da potersi ritrarre in piazza in ogni circostanza di vendita, senza tenersi affatto conto della manifattura per gli oggetti lavorati.

Art. 2. Sopra ogni pegno sarà pagato al Banco l'interesse del sei per cento calcolato per rata di giorni, relativamente al danaro prestato, nel modo e forma che si pratica pei pegni delle materie preziose.

Art. 3. I pegni non potranno farsi per la durata più lunga di mesi sei, elassi i quali dovranno dispegnarsi. Qualora il pignorante in fine del termine accordato volesse rinnovare il pegno, e dall' apprezzatore sarà riconosciuto sotto la sua risponsabilità di esserci la stessa capienza pel valore, potrà farlo, pagando l'interesse decorso; e questa operazione dovrà eseguirsi come se fosse un nuovo pegno, come anche praticasi pei pegni delle materie preziose a'termini dell'articolo 3 del regolamento approvato da S. M. per l'opera de' pegni suddetti.

Art. 4. Il servizio di questa pignorazione sarà ripartito in due officine: la prima è destinata pei pegni delle pezze di telerie, mussoline, pannine, stoffe e balle di seta, merletti e galloni; l'altra per quelli di ferro o di rame, ed altro metallo in verghe o lavorato.

Art. 5. Vi saranno nelle due officine i seguenti impiegati:

Un Custode che veglierà all' uffizio della pignorazione delle telerie, mussoline ec.

Un vice Custode che baderà a quello della pignorazione del ferro, del rame ec.

All'immediazione di questi due uffiziali saranno addetti due aiutanti e quattro soprannumerarî.

Uu Credenziere, il quale avrà un aiutante e quattro soprannumerarì.

Un Liquidatore degl' interessi.

Un Cassiere che terrà presso di se uno squarcio di Cassa e due sopranumerarî.

Due Apprezzatori, uno addetto all' Officina dei pegni di telerie, pannine ec., ed uno a quella de'pegni di ferro, di rame ec.

Altri due Apprezzatori straordinarî.

Quattro facchini, due per officina.

Art. 6. Quelli tra sopraddetti impiegati, che dovranno prestare le cauzioni secondo vien prescritto ne' titoli seguenti, la daranno colla immobilizzazione di ducati cinque di rendita iscritta sul G. L. del debito pubblico per ogni ducati cento di cauzione ai termini del Real Decreto del giorno 20 luglio 1818. Un particolare regolamento amministrativo fisserà gli averi de'suddetti uffiziali. I loro carichi sono dettagliati negli articoli seguenti.

TITOLO II.

Del Custode e vice Custode.

Art. 7. Il Custode e vice Custode, quali capi delle due officine devono rispondere de' pegni dal momento in cui entrano nelle rispettive guardarobe sino a che ne sortono, e devono essere altresì risponsabili delle operazioni de' loro subordinati nelle rispettive officine. Essi perciò avran dritto di essere intesi, sempreché trattisi di provvedere le cariche de' loro dipendenti.

Art. 8. I pegni saranno presentati al Custode od al vice Custode dall' estimatore, dopochè saranno stati registrati nel libro del Credenziere, unitamente con tre cartelle rilasciate dal Credenziere, la prima senza firma, la seconda firmata dal Credenziere e dall' estimatore, e la terza stampata sottoscritta dal solo Credenziere. Il Custode o il vice Custode legherà la prima cartella al pegno, sottoscriverà le altre due, e le consegnerà al pignorante per portarle al Cassiere.

Art. 9. Sarà cura del Custode, o del vice Custode di

far riporre e conservare i pegni ne' luoghi preparati a tal uopo, badando che quelli di piccolo volume sieno posti in armadì chiusi per evitarsi ogni sottrazione. Nelle stanze ove si conservano i pegni non sarà permesso l'ingresso ad alcuno, oltre i soli officiali della pignorazione.

Art. 10. Il Custode ed il vice Custode avranno tre libri per ognuno; nel primo saranno descritti i pegni coll' indicazione del foglio del libro del Credenziere, del nome e cognome del pignorante, e della somma prestata ; nel secondo saranno descritti i dispegni a misura che si faranno e colle stesse indicazioni; nel terzo si descriveranno i pegni che rimangono esistenti in ogni giorno col titolo di *reste.* Ciascuno de'tre registri sarà chiuso giorno per giorno coll' ammontare totale dei numeri e delle somme.

Art. 11. Il Custode ed il vice Custode sottoscriveranno in ogni giorno il certificato delle reste della propria officina, sottoscritto dal Credenziere e dal Cassiere.

Art. 12. In ogni giorno il Custode ed il vice Custode faranno pure ciascuno per la sua officina l' inventario de' pegni del giorno precedente, ricavandoli dal libro de' pegni del Credenziere.

Art. 13. Allorchè saranno richiesti del dispegno, il Custode od il vice Custode verificheranno se il Cassiere abbia dichiarato sulla cartella di avere ricevuto il danaro prestato o l' interesse, in seguito della calcolazione del liquidatore riveduta dal Razionale; e se il Credenziere ne abbia fatto il discarico sul suo libro colla designazione degli oggetti pignorati. In seguito potranno restituire il pegno al proprietario.

Art. 14. Allorchè si dovrà procedere alla vendita dei pegni scaduti, il Custode od il vice Custode ciascuno per le sua officina, appronteranno quelli che troveranno descritti nella nota del Credenziere, prendendone notizia in un libro privato, denominato libro di vendita, che conserveranno per servir loro di regolamento.

Art. 15. Essi assisteranno alle vendite (1) per discaricare ne' rispettivi libri i pegni che si venderanno, e per

(1) Il Custode de' pegni di pannine, seterie e telerie è discaricato dall' obbligo di assistere alla vendita, essendosi nel 1827 stabilita un' officina per la vendita di tali pegni, come dal verbale del 7 aprile detto anno (N. 33).

pigliarsi quelli che resteranno invenduti, i quali saranno riposti nel luogo, ove pria eran situati nella guardaroba.

Art. 16. Essi riscuoteranno il prodotto della vendita (1) sotto la loro responsabilità, e lo verseranno con polizza vistata dal Credenziere e dal Razionale della Cassa alla Reggenza, locchè formerà il loro discarico.

Art. 17. Il Custode darà la cauzione in ducati 1000. Il vice Custode la darà in ducati 600.

TITOLO III.

Del Credenziere.

Art. 18. Il Credenziere, come controllo fiscale delle officine de' pegni, ha la direzione di tutte le operazioni di dette officine e ne sorveglia la scrittura. È egli responsabile delle operazioni del suo aiutante.

Art. 10. Nel farsi ogni pegno, il Credenziere farà scrivere sul suo libro maggiore il nome e cognome del pignorante, la qualità, misura e peso del pegno rispettivamente, e la somma che si presta scritta in lettere ed in abbaco, Formerà poi tre cartelle, una stampata, e due manoscritte, in ciascuna delle quali sarà espressa in lettere la giornata del pegno, la lettera del libro in cui questo si è descritto, il numero d' ordine ed il foglio di un tale libro, il nome e cognome del pignorante, e la somma prestata; i numeri e le somme saranno scritte in lettere ed in abbaco. Di queste cartelle la prima, cioè la stampata, sarà firmata dal Credenziere: delle altre due, una non conterrà alcuna firma, l' altra sarà firmata dal Credenziere e dall' Apprezzatore. Le tre cartelle saranno consegnate a quest' ultimo, il quale l' esibirà al Custode od al vice Custode, come si è detto nell' articolo 8.

Art. 20. Il libro maggiore sarà fatto in doppio, affinchè il Custode possa su di uno di essi fare il suo inventario, del quale si è parlato nell'articolo 12. Questo libro conterrà dalla parte sinistra di ogni pagina le indicazioni spiegate nell' articolo precedente; la parte destra della pagina rimarrà per discarico del dispegno o della vendita.

Ogni giornata sarà chiusa sul libro coll' ammontare del-

(1) Il prodotto della vendita de' pegni di pannine, telerie e soterie si esige e si versa dal Cassiere della vendita, che da una cauzione di ducati 500.

le somme, e del numero de' pegni del giorno; e sarà sottoscritta dal Credenziere e dall' Estimatore.

Art. 21. Chi vorrà fare un dispegno, dovrà presentare la cartella all' uffiziale liquidatore degl'interessi. Costui, eseguita che avrà la liquidazione per rata di giorni, calcolandone l' interesse dal giorno in cui è seguito il pegno inclusivamente sino al giorno precedente a quello del dispegno, apporrà dietro della cartella medesima l' ammontare dell' interesse decorso.

Il Razionale della Cassa verificherà l' interesse già liquidato, ed indi restituirà al proprietario la cartella, da chi poi soddisfatto l' importo della sorte e dell' interesse al Cassiere, sarà esibita al Credenziere.

Il Credenziere dopo di avere verificato sulla cartella il seguito pagamento delle sorte e dell' interesse presso del Cassiere, farà discaricare sul libro maggiore il pegno alla parte destra della pagina: e lo assicurerà sulla cartella, che consegnerà al Custode o al Vice-Custode.

Art. 22. Il Credenziere ed il suo aiutante terranno inoltre tre libri in tutto uniformi a quelli che porterà il Custode od il Vice-Custode, siccome si è detto all' art. 10.

Art. 23. Sottoscriverà il certificato indicato nell'art. 11 dopo di averlo verificato su i suoi libri.

Art. 24. Il Credenziere ha il dovere di formare il notamento de' pegni, che per la scadenza del termine debbono esser posti in vendita, ricavandolo dal suo libro maggiore. Terrà un altro libro; sul quale in ogni pagina della parte sinistra scriverà uno per uno i pegni da vendersi, lasciando l' altra pagina in bianco (1).

Art. 25. La vendita de' pegni di telerie, pannine ec. sarà eseguita nel cortile del Banco una volta della Pietà, oggi Cassa de' privati: quella de' pegni di ferro e di rame si farà nel cortile del locale della pignorazione.

Art. 26. Assisteranno alla vendita il Razionale ed il Segretario della Cassa, il Custode ed il Vice-Custode, ciascuno per la sua officina, il Credenziere (2) e l' Apprezzatore.

(1) Pei pegni di pannine, seterie e telerie il libro della vendita è affidato ad un aiutante del Credenziere, che ne fa le veci dando una cauzione di ducati 300.

(2) Essendosi nel 1827 istallata un' officina di vendita pei pegni di pannine, telerie e seterie, il Custode ed il Credenziere non assistono più alla vendita, come raccogliesi anche dal verbale del 7 aprile 1827.

Godranno essi del dritto dell'uno per cento in vece del due stabilito nel regolamento per l' opera della pignorazione di oro e di argento, in considerazione di non esserci bisogno dell' incantatore, e del locale fuori del Banco per la vendita.

Art. 27. Aperto l' incanto sul valore del pegno, che fisserà l' Apprezzatore, l' oggetto sarà liberato al maggiore offerente. Terminata così l' operazione, il Credenziere scriverà nel libro delle vendite indicato nell'art. 24 alla pagina rimasta in bianco, la qualità, ed il peso di ciascuno oggetto, il nome dell' aggiudicatario, il prezzo ricavato dalla vendita, e la giornata in cui questa si è eseguita, il tutto in lettere ed in abbaco.

Art. 28. Dopo di aver fatta questa descrizione, il Credenziere passerà il libro delle vendite al liquidatore. Costui calcolerà l' interesse dovuto sopra ciascun pegno, e la sua calcolazione sarà riveduta dal Razionale della Cassa. Indi restituendosi il libro al Credenziere, questi formerà un quadro dimostrativo distinto in sei colonne, cioè 1. Descrizione del pegno, 2. Sorte prestata al medesimo, 3. Interesse, 4. Dritto dell' uno per 100, 5. Avanzo, 6. in fine vi sarà la somma totale. Questo stato sarà inviato dal Credenziere al Razionale della Reggenza.

Art. 29. Allorchè il proprietario della cosa venduta verrà a riscuotere il danaro sopravanzato colla esibizione della cartella, il Credenziere scriverà sulla medesima tutte le accennate indicazioni, dietro il riscontro fattone anche sul registro del Razionale della Cassa, e poi invierà la cartella al Razionale della Reggenza per la spedizione della polizza del pagamento.

Art. 30. Quante volte accade, che il proprietario di un pegno che ne avesse dispersa la cartella, vorrà dispegnare, o ritirare l'avanzo della vendita del pegno, dovrà ottenere dal Governo della Cassa l' ordine per riceversi la sicurtà. Il Credenziere a vista di quest'ordine estrarrà sul ricorso della parte la partita del pegno dal libro maggiore. Sarà in seguito presa la sicurtà, dopo di che il Reggente ordinerà di farsi il dispegno o la restituzione dell' avanzo. Questa ordinanza unita alla partita estratta si conserverà in luogo della cartella per discarico della guardaroba.

Art. 31. Il Credenziere dovrà dare cauzione per la somma di ducati 300.

TITOLO IV.

Del Cassiere.

Art. 32. Perchè il pignorante possa riscuotere la somma stabilita sul pegno, saranno a lui consegnate le due cartelle giusta l'articolo 8; queste due cartelle saranno dalla parte presentate al Cassiere. Costui dopo di averle verificate firmerà la cartella stampata , e la consegnerà al pignorante insieme col danaro del pegno : riterrà l' altra cartella manoscritta per suo discarico, tirandovi sopra una linea in segno del pagamento già fatto.

Art. 33. Quando poi gli sarà presentata la cartella pel dispegno, il Cassiere ne riscuoterà l' equivalente tanto in rapporto alla sorte , quanto all' interesse , badando che sulle somme dell' uno e dell' altro articolo non vi sia alcuna viziatura, e che l' interesse sia stato riveduto dal Razionale. Scriverà sulla cartella la quietanza del danaro riscosso, e la manderà al Credenziere per le altre operazioni necessarie al dispegno.

Art. 34. Il Cassiere terrà tre registri, in uno de'quali noterà i pegni, nell'altro i dispegni, e nel terzo l'interesse della giornata: in fine di ciascuna giornata tirerà la collettiva per verificare se il risultato corrisponda co' libri del Custode e del Credenziere.

Art. 35. Egli farà almeno ogni otto giorni il versamento alla Reggenza del danaro, che perverrà dall'interesse dei pegni, con polizza vistata dal Credenziere e dal Razionale della Cassa. Riterrà presso di se, ed a disposizione della Reggenza tutto l'altro danaro appartenente alla sorte dei pegni.

Art. 36. Le operazioni de' subalterni del Cassiere correranno tutte per suo conto e carico.

Art. 37. Egli darà cauzione per la somma di ducati 300.

TITOLO V.

Degli Apprezzatori.

Art. 38. Ciascuno degli Apprezzatori per la materia di cui è perito , non potrà arbitrarsi di dare agli oggetti che saranno presentati alla pignorazione al di là di due

terzi del loro valore, eccetto le robe di lana, sulle quali potrà darsi la metà del valore, in considerazione del deterioramento che possono soffrire simili oggetti.

Art. 39. In caso di vendita tuttociò che mancherà dal prodotto per lo rimborso dell' intera sorte ed interessi, anderà a carico dell' Apprezzatore, il quale dovrà rimborsarne il Banco.

Art. 40. Nel farsi i pegni il proprietario esibirà l' oggetto all'Apprezzatore rispettivo. Questi lo valuterà e peserà, o misurerà secondo le circostanze, e poi detterà al libro maggiore del Credenziere il nome e cognome del pignorante, la somma che crederà potersi mutuare, ed in seguito la quantità e la qualità della roba colla più distinta precisione.

Art. 41. L' Apprezzatore firmerà una delle tre cartelle, che gli sarà data dal Credenziere, e propriamente la manoscritta che rimaner dee al Cassiere; porterà poi al Custode, o al Vice-Custode, secondo la qualita del pegno, il pegno e le tre cartelle.

Art. 42. Finita la pignorazione l' Apprezzatore firmerà sul libro maggiore ciascuna giornata.

Art. 43. L' Apprezzatore interverrà nelle vendite per fissarsi il prezzo, sul quale dee aprirsi l'incanto per ciascuno de' pegni da vendersi; per conseguenza non potrà liberarsi il pegno, se non per quel prezzo che l'estimatore avrà dato al pegno, o per quel dippiù che avvanzerà all' asta, e non trovandosi oblatori, rimarrà a lui per lo prezzo fissato.

Art. 44. Ognuno degli Apprezzatori dovrà dare cauzione.

Quello pei pegni de' panni, telerie ec. la darà in ducati 1000.

Quello pei pegni di ferro, rame ec. in ducati 200.

Vi saranno inoltre due Apprezzator. straordinarî senza soldo, i quali suppliranno gli ordinarî ne' casi d' impedimento, e saranno tenuti a dar ugual cauzione.

Le presenti istruzioni sono state approvate da S. M. nel Consiglio dei 9 di questo — Napoli 13 maggio 1820— Il segretario di Stato Ministro delle Finanze — Firmato — De Medici.

NOTA

L'ordinamento suddetto è applicabile anche alla nuova forma di cartelle, meno per alcune formalità che non han più ragione di essere.

Li 17 luglio 1824.

DELIBERAZIONE DELLA REGGENZA, *ad oggetto di dare libero corso a qualche polizza o fede di credito creduta dispersa, non ostante la non esibizione del certificato di esistenza dato fuori dagli Officiali del Banco.*

Propostosi nel Consiglio di Reggenza, che spesso accade che disperdendosi una polizza, o fede di credito, se ne chiede da' particolari il certificato di esistenza, per indi ritirare il danaro dal Banco con una cauzione a tenore delle ministeriali istruzioni; ma in seguito, rinvenendosi la polizza che si è asserita dispersa, allorchè il possessore l' esibisce al Banco per essergli cambiata in contanti, gl' Impiegati delle Casse vi si negano, qualora insieme colla cennata polizza non si esibisca il certificato d' esistenza della somma che da essi si trova dato fuori; e siccome o il detto certificato si è disperso, o trovasi in potere di altri che non è il possessore della polizza, così spesso si dà motivo a' reclami di coloro che all' esibire la carta di Banco legalmente adempita hanno dritto a pretenderne la soddisfazione.

LA REGGENZA

Considerando che non è difficile di disperdersi dal particolare, cui vien consegnato il certificato della esistenza della somma corrispondente alla polizza asserita dispersa, egualmente comg si disperse la polizza medesima.

Considerando che alcuno per dispettere un'altro, o per altri fini secondarî, potrebbe asserire di aver dispersa una polizza, che in realtà ad esso non appartiene; e conservandosi o lacerando il certificanto d'esistenza, allorchè poi il possessore della polizza viene a riscuotere il danaro, non può ottenerne la soddisfazione, perchè si trova dato fuori dagl' Impiegati del Banco il certificato di esistenza, ch'esso in niun modo può esibire, perchè in potere d'altri si trova, e forse sarà stato anche lacerato ed annullato.

Considerando che con tal mezzo si può eludere anche la legge organica del Banco, colla quale mentre sia ordi-

nato che il danaro al Banco non è sequestrabile , si potrebbe far trovare ligata una somma qualunque che ad alcuno appartenga come possessore della polizza, col semplice mezzo di asserirsi da chi volesse sequestrare il danaro altrui di essersi dispersa quella tal polizza, e tenersi presso di se il certificato di esistenza ; in modo che venendo al Banco il possessore della polizza ad esigerne l'importo, gli venisse negato il pagamento.

Considerando che la carta di Banco legalmente adempita, o che venga a passarsi per ruota, o che si passi in confidenza alla Cassa con firma al piede cognita al Cassiere, non deve incontrare veruno impedimento , altrimenti si offenderebbe la pubblica fede , e verrebbe a diminuirsi la fiducia verso il Banco; e quindi trovandosi in regola , se ne deve al momento soddisfare l'importo all'esibitore.

Considerando finalmente che gl' Impiegati del Banco coll' aver dato fuori il certificato della esistenza della somma corrispondente alla polizza o fede di credito che si è asserita dispersa, in nulla si sono resi risponsabili , giacchè con quel certificato altro essi non fanno, se non che assicurare che fino a quel giorno in cui danno fuori il detto certificato , la polizza o fede di credito che si dice dispersa , non è stata ancora esibita e passata in Banco ; ed in conseguenza esibendosi in seguito una tal polizza, quando si trovi in regola, non può impedirsene il pagamento, pel sòlo motivo che si trova dato fuori un certificato di esistenza , di cui non vi è ragione di domandare la esibizione pe' motivi di sopra espressi.

Dietro tali considerazioni, è venuta quindi la Reggenza a dichiarare e stabilire per punto generale, che presentandosi dal possessore una polizza o fede di credito , che prima si è asserita dispersa, e per la quale si trova dato fuori dagl' Impiegati del Banco il solito certificato d' esistenza, ancorchè questo non venga esibito dal cennato possessore della carta bancale , allorchè la medesima si trova in regola , non debba neppure per un momento impedirsene il pagamento.

Li 31 *Agosto 1822.*

Verbale di reggenza che regola il sistema delle promozioni.

Considerando ec.

La Reggenza ha determinato :

1. Che gl' inassistenti nel caso di promozione non debbano aver dritto al passaggio secondo la loro graduazione , ma restando essi nel grado in cui si trovano , debbono esser preferiti negli ascensi quelli che sono assistenti e li seguono in graduazione ; affinchè da ciò avvertiti gl' inassistenti , vengano in seguito ad adempiere a' loro doveri per meritare il passaggio in altra promozione, e continuando a non assistere saranno cassati dal rollo , non essendo giusto che coloro i quali non intendono affatto di adempire ai loro doveri , debbano essere di ostacolo alla promozione di altri che travagliano con zelo ed esattezza. E ciò s' intende anche per coloro che non assistendo personalmente si fanno supplire da altri nel loro impiego.

2. Che ciascun impiegato , qualunque sia il suo impiego di graduazione, debba prestar servizio in quella carica ed officina ove la Reggenza lo crederà più opportuno per l' andamento di quest'Amministrazione, e per lo disbrigo e miglior servizio del Banco e del Pubblico, secondo il sentimento de' signori Presidenti e de' Capi di Officio delle rispettive Casse, senza che alcuno possa negarsi ad esercitare quell'impiego che o in proprietà, o per permuta gli sarà destinato , giacchè la destinazione all' impiego deve dar dritto solamente al soldo ed all' antichità di servizio, e non già alla carica che può esser destinata a misura del bisogno e secondo la circostanza del servizio: e ciò s' intenda anche pei soprannumerarii ed alunni, ni, i quali nelle promozioni saranno considerati non secondo la graduazione , ma a misura della loro assistenza e de' loro meriti particolari nel servizio.

3. Che ad ovviare gl' inconvenienti che possono derivare dall' attrasso dell' appuramento della scrittura , e dall' attrasso di scritturazione nell'Esito di cassa e ne'Giornali (fermo restando il disposto coi suddetti articoli 5 , 6 e 7 dell' ordinanza dei 22 dell' antipassato mese di giugno) il soldo degl' impiegati nella Revisione debba pagarsi dietro certificato del Razionale della cassa, che assicuri la giornaliera assistenza de' medesimi, e che la revisione della scrittura vada in corrente ; e lo stesso debba praticarsi per tutti gl' impiegati nell'Esito di cassa, nel di cui certificato dovrà assicurarsi di esser stata scrittu-

rata l'ultima giornata del mese precedente, di cui si paga il soldo.

Pei Giornalisti poi dovrà pagarsi il soldo dietro certificato del Revisore e del Razionale. che assicurino di essere in corrente e regolarmente scritturati i rispettivi Giornali.

Quindi è venuta la Reggenza a fare il regolare passaggio, ed a destinare gl' impiegati a coprire tutte le cariche ed impieghi a tenore del nuovo stato di situazione, giusta l'alligato notamento.

Da decorrere il presente movimento dal 1. dell'entrante mese di settembre in avanti.

Li 16 *Giugno* 1823.

Notificazione inserita nel Giornale officiale per la pignorazione delle monete straniere, e delle verghe di oro e di argento, con l' interesse dell' uno per cento all' anno.

1. È permesso ad ogni particolare di esibire al Banco delle verghe di oro e di argento, come anche delle monete forestiere per pegnorarle.

2. L' interesse sopra tal sorta di pegni sarà calcolato alla ragione dell' uno per 100 l' anno (1) , che ricade a grana 25 per 100 calcolato per tre mesi, alla qual' epoca è fissata la durata del pegno , salvo a potersi rinnovare.

3. Prima di esibirsi le suddette materie di oro e di argento al Banco, dovranno le verghe esser saggiate (2) e valutate dalla Zecca per l' importo del fino che contengono, e le monete dovranno essere valutate a peso in conformità della tariffa stabilita con l' ordinanza di S. E. il Ministro di Finanze Cavaliere de Medici in data de' 10 aprile 1818, rilasciandosi a tal uopo dalla Direzione della Zecca il corrispondente certificato.

4. In vista di detto certificato, sarà fatto il pegno dall' orefice apprezzatore colla deduzione dell' uno per 100 per sicurezza dell'importo dell' interesse alla ragione suddetta ; interesse che sarà pagato al dispegno.

Il pegno di verghe o monete sarà ricevuto in guarda-

(1) Per ordine ministeriale del 26 giugno 1826 l' interesse fu elevato al quattro per cento.

(2) Per le verghe di oro e di argento raffinate , è parola anche nella ministeriale del 12 luglio 1823.

roba dopó essere stato scritto nel libro del Credenziere colle solite formalità, come si pratica per tutti gli altri pegni, consegnandosene la cartella al pegnorante; non dovendovi essere altra differenza tra i pegni delle suddette materie di oro e di argento in verghe o di monete forestiere, ed i pegni di altri oggetti preziosi, che la sola durata del tempo ridotta a tre mesi, e la ragione dell'interesse da calcolarsi come sopra, sull' importo che vien determinato dal certificato della Zecca, e che forma la base del valore del pegno.

5. Qualora dopo l'elasso di tre mesi, il pegno non sarà dispegnato, o rinnovato, saranno le dette materie di oro e d'argento e monete forestiere passate alla Regia Zecca per coniarsene monete di regno; la differenza dell'uno, dedotto l' interesse che sarà scorso sin al dì dell' invio delle monete alla Zecca, sarà conservata al pegnorante.

6. Per intelligenza del Pubblico si farà inserire nel Giornale la presente ordinanza dietro l' autorizzazione di S. E. il Ministro delle Finanze — Il Reggente del Banco — Firmato — Prospero de Rosa.

Li 23 *Agosto* 1824

Real Decreto per stabilirsi nel locale dell'abolito Banco dello Spirito Santo una Cassa soccorsale al Banco di Corte, anche coll'opera della pignorazione delle materie di oro e di argento.

Ferdinando I. ec.

Allorchè col Nostro decreto de' 12 dicembre 1816 volemmo dare una organizzazione definitiva ai Banchi di questa Capitale, formandone due sotto l'unica denominazione di Banco delle Due Sicilie, uno cioè pel servizio della Regia Corte, della Tesoreria Generale e di altre Amministrazioni finanziere, e l' altro pel servizio de'Particolari, sulle basi di un piano che di Nostro ordine fu formato da una Deputazione di Creditori Apodissari, che Noi approvammo in dicembre 1805, e che poi per la guerra sopravvenuta non si potè mettere in esecuzione, stabilimmo che al più presto che sarebbe stato possibile, si sarebbe aperta un'altra Cassa nel locale dell'antico Banco di S. Eligio, riserbandoci di aprirne ancora delle altre, qualora l' affluenza de' depositi e le circostanze del commercio lo avrebbero richiesto.

Ora con molta soddisfazione del Nostro Real Animo ab-

biamo veduto pienamente risorgere il credito pubblico verso questa antica ed utilissima istituzione, che trovavasi annientata, a motivo delle gravi novità avvenute per tale Stabilimento in tempo della occupazione militare.

Abbiamo nel tempo stesso osservato, che l'affollamento del negoziato è tale nel Banco di Corte situato nel locale delle Finanze in S. Giacomo, che per quanto sia l'attività ed il numero degl' Impiegati, deve sempre sperimentarsi un ritardo nel servizio e nelle operazioni della scrittura del Banco medesimo.

Volendo quindi facilitare il servizio, e ripartire in altro locale il negoziato del ramo di Corte; e considerando che sebbene col cennato decreto de'12 dicembre 1816 fu detto, che sarebbe stata aperta un' altra Cassa in seguito nel locale di S. Eligio pel servizio de' particolari, pure pel maggior comodo delle diverse Amministrazioni finanziere e de' particolari medesimi, è necessario per ora che la nuova Cassa sia una Cassa ausiliaria del Banco di Corte, e si apra nel sito più centrale di questa Capitale.

Visto il rapporto del Nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato delle Finanze.

Udito il Nostro Consiglio di Stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Nel locale dell'antico Banco dello Spirito Santo, e propriamente in quella parte dell'edifizio che fu assegnata alla così detta Amministrazione del Demanio, come di proprietà di detto Banco, giusta la transazione fatta con quel Conservatorio in forza del decreto de'9 gennaio 1812, ed istrumento che fu ordinato stipularsene con ministeriale degli 8 settembre 1819, e che attualmente si occupa dall' Amministrazione del Registro e Bollo, sarà aperta un' altra Cassa, che sarà soccorsale del Banco di Corte stabilito nel locale delle Finanze in S. Giacomo. L'apertura di detta Cassa avrà luogo subito dopo il passaggio della suddetta Amministrazione del Registro e Bollo nel nuovo locale destinato per la medesima in S. Giacomo.

Art. 2. Pel maggior comodo delle diverse Amministrazioni finanziere, la cennata nuova Cassa stabilita nel locale dello Spirito Santo, far particolarmente il servizio del Corpo Municipale, dell'Intendenza di Napoli, dell' Amministrazione de' Lotti, dell' Amministrazione delle Poste, di

quella del Registro e Bollo, e di altre Amministrazioni di opere pubbliche e di pii Stabilimenti, che vorranno avvalersene, e che si stimerà opportuno secondo le circostanze di farli negoziare nella seconda Cassa di Corte allo Spirito Santo. Sarà anche in libertà di tutti i particolari di potersene servire, depositandovi il loro danaro, e disponendone con girate, e con notate fedi, egualmente come trovasi stabilito e si pratica nel Banco di Corte in S. Giacomo.

Art. 3. La nuova Cassa dello Spirito Santo, come soccorsale della Cassa di Corte, è autorizzata ad emettere le sue fedi di credito nella stessa forma di quelle che attualmente si emettono dalla detta Cassa di Corte.

Art. 4. La suddetta nuova Cassa, egualmente come la Cassa di Corte in S. Giacomo, avrà due conti separati, uno di argento e l'altro di rame, apponendo nell' epigrafe delle fedi e nel bollo delle polizze le parole *Argento*, *Rame*, in tutto come sta ordinato per la cennata Cassa di Corte col decreto de' 12 dicembre 1816, e solo per distinguere le fedi e le polizze di una Cassa dall' altra, vi sarà apposta sullo scudo delle fedi di credito l' indicazione seguente: *Spirito Santo seconda Cassa di Corte*; e la stessa indicazione si farà con un bollo nelle polizze notate fedi.

Art. 5. Riceverà le polizze e fedi di credito, così della Cassa di Corte in S. Giacomo, come della Cassa de'Privati sotto la responsabilità de'Cassieri e de' Pandettarii, coll'obbligo di farne il dovuto riscontro nello stesso modo e forma, come ora si sta praticando tra le due Casse di Corte e de' Privati, secondo trovasi stabilito coll' art. 5 del decreto de' 12 dicembre 1816.

Art. 6. A fine di facilitare semprepiù il commercio, ed accorrere ai bisogni della popolazione, essendo di molto cresciuta l'opera della pegnorazione di oggetti preziosi, che si fa nel Banco de' privati stabilito nel locale della Pietà, e grande essendo colà l' affollamento degli avventori; nella suddetta nuova Cassa si farà anche l' opera de' pegni sopra materie soltanto di oro e di argento manifatturato, nel modo istesso che si esegue nel locale anzidetto della Pietà, e potrà anche pegnorare delle verghe di oro e di argento, come ancora le monete forestiere, per la pegnorazione delle quali si osserverà ciò che sta determinato colla notificazione del Reggente del Banco de'31 maggio 1823; approvata dal nostro Ministro delle Finanze.

Art. 7. La suddetta pegnorazione sarà un' opera aggiunta alla Cassa di Corte, del pari che lo è il negoziato dello Sconto.

Art. 8. I regolamenti e disposizioni generali fatte col decreto de'12 dicembre 1816 relativamente alla corrispondenza e riscontrata tra 'l Banco di Corte e quello de' Privati, sono comuni alla nuova Cassa soccorsale del Banco di Corte : restando anche essa sotto la dipendenza, direzione, ed amministrazione della Reggenza del Banco.

Art. 9. Un particolare regolamento sottoscritto dal nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze darà la norma alle operazioni di questa nuova Cassa.

Art. 10. Tutte le altre disposizioni e regolamenti relativi al modo dell'amministrazione del Banco delle due Sicilie e delle sue dipendenti officine, divise nelle due Casse di Corte e de' particolari, contenute tanto nel citato decreto dei 12 dicembre 1816 e suo regolamento organico, che in tutti gli altri all'oggetto emanati, e che non si oppongono al presente decreto ; rimangono nel loro pieno vigore, e saranno da oggi innanzi osservate per questa Cassa soccorsale del Banco di Corte.

Art. 11. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto — Firmato Ferdinando.

Li 15 settembre 1824.

Istruzioni per l' orefice revisore dei pegni di oggetti preziosi, che si fanno tanto nella Cassa dei Particolari nel locale della Pietà, quanto nella Cassa Ausiliaria del Banco di Corte.

1. L' orefice revisore dovrà immancabilmente nell' orario stabilito del Banco portarsi ogni mattina tanto nel guardaroba dei pegni della Cassa dei particolari, quanto in quello dello Spirito Santo, allorchè sarà aperta, e dovrà rivedere uno per uno tutti i pegni di oggetti preziosi, che nel giorno precedente sono stati fatti dagli orefici apprezzatori delle rispettive Casse, verificandone il peso, la qualità, e la somma assegnatavi dagli orefici apprezzatori, ed apponendo la sua firma a ciascuna partita che troverà scritta sul libro dell' impegnata.

2. Nel caso d' infermità, o di altro necessario impedimento, potrà sostituire un altro orefice a fare la suddetta revisione dei pegni, formando suo biglietto di sosti-

tuzione : dovendo esso rispondere della persona che sostituisce , e le operazioni di detta persona saranno per gl' interessi del Banco considerate come fatte da lui stesso.

3. Qualora l' orefice revisore non curi, dopo le 24 ore, personalmente . od in caso d' impedimento, per mezzo di un suo sostituto , di rivedere i pegni fatti nella giornata precedente, ne resterà risponsabile solidalmente cogli orefici apprezzatori , non ostante che non abbia riveduti i pegni e firmate le partite su' libri per lo spazio del tempo stabilito colle presenti istruzioni.

4. Ritrovando l' orefice revisore deficienza in qualche pegno , è obbligato notare l' importo della deficienza in margine della partita del pegno deficiente, e dovrà subito darne parte al signor Reggente , o al Presidente della Cassa ; segnando l'importo della deficienza ed il nome dell'apprezzatore che à fatto il pegno , per prendersi all'oggetto quegli espedienti , che al momento saranno creduti opportuni.

5. Nel caso poi che si rinvenisse deficienza sopra alcun pegno , non avvertita dal Revisore, che ne à firmata la partita senza verun notamento in margine. per tale deficienza dovranno esser tenuti ed obbligati *in solidum* tanto l' orefice apprezzatore quanto il revisore. Ove però si trovi in qualche partita una deficienza maggiore di quella marcata dall' orefice revisore , sarà il medesimo tenuto solamente per quel maggiore valore, che avrà dato al pegno nell' atto della revisione.

6. L' orefice revisore è obbligato in ogni anno di fare l' inventario generale de' pegni esistenti , tanto nella Cassa dei particolari, quanto in quella dello Spirito Santo secondo il solito sistema.

7. La vendita dei pegni sarà eseguita dagli orefici apprezzatori , e da uno di essi , a norma delle disposizioni che trovansi date all' oggetto dalla Reggenza del Banco attualmente in osservanza , e che potranno esser date in avvenire dalla Reggenza medesima a misura delle circostante pel migliore andamento del servizio. Venduto che sarà il pegno, secondo il sistema in vigore, cessa ogni risponsabilità dell' orefice revisore , che non sarà ad altro tenuto. Qualora però nella vendita si trovi deficienza anche sulla somma , per la quale il pegno è stato tassato e riveduto dall' orefice revisore , non potrà eseguirsene la vendita, e farsene la liberazione senza l' intelligenza del

suddetto orefice revisore; il quale ne sarà avvisato dal Governatore che vi assiste, o da chi fa le sue veci.

8. E finalmente dovrà l'orefice revisore prestarsi a qualunque altra istruzione od ordine, che dal signor Reggente o dalla Reggenza del Banco relativamente alla sua carica potrà essergli dato. E per l'esercizio della carica dovrà l' orefice revisore dare per ora una cauzione di ducati 4000, che sarà elevata a 6000 allorchè sarà aperta la Cassa dello Spirito Santo, dovendo la detta cauzione valere per se, e per la persona che nelle occasioni potrà essere da esso nominata.

Per la cauzione sarà osservato quanto si pratica per gli altri impiegati del Banco, che sono obbligati a prestarla.

Le presenti istruzioni saranno aggiunte alle istruzioni contenute nel regolamento organico del Banco delle due Sicilie, e precisamente a quella parte, che risguarda le istruzioni per gli orefici apprezzatori, le quali restano nel loro pieno vigore in quanto non si oppongono alle istruzioni presenti per l' orefice revisore. Approvato — Napoli 15 settembre 1824.

Li 4 Dicembre 1824.

Sovrano Rescritto con cui si stabilisce che le cauzioni de' Pandettarii debbano mantenersi per due altri anni dopo usciti di carica, ed indi supplire con altro obbligo.

Signore — Nel Consiglio ordinario di Stato de' 30 novembre scorso ho rassegnato a S. M. il di lei rapporto de' 13 settembre ultimo num. 495, col quale in proposito di reclamo di D. Giuseppe M. Tizzano Pandettario del Banco giubilito, ha Ella domandato delle disposizioni di regola, in riguardo al disvincolo ed al premio sulla cauzione de' Pandettarii usciti di carica.

Nel detto Consiglio ordinario di Stato la M. S., uniformemente al parere all' uopo da lei estrinsecato, si è degnata dichiarare per regola generale, che la cauzione de' Pandettarii del Banco, dopo usciti dal loro uffizio, debba continuare a rimanere immobilizzata per un altro biennio a maggior garentia degl' interessi del Banco stesso; corrispondendosi frattanto ai medesimi la solita indennità di premio sulla cauzione pel tempo suddetto. Che elasso il biennio sia svincolata la cauzione, con che però debbano i Pandettarii o i loro eredi obbligarsi con pub-

blico atto di stare avanti a qualunque risponsabilità, cui potesse il Banco esser chiamato, relativamente alle polizze passate per uffizio degli stessi Pandettarii, i quali in ipoteca di questa loro obbligazione daranno o i proprii beni se ne abbiano, o il patrimonio notariale del già Pandettario quando ancora esista, o in mancanza di ogni altra cosa, i protocolli e la scheda notariale.

Nel Real Nome le partecipo, signor Reggente, queste Sovrane determinazioni per sua intelligenza, ed adempimento di risulta — Firm. Caropreso.

Li 4 luglio 1826.

Notificazione *pubblicata nel Giornale officiale con cui fu aumentato al quattro per cento l' anno l' interesse sui pegni di monete straniere, e di verghe di oro e di argento.*

In conseguenza di quanto fu partecipato al Pubblico con notificazione de' 31 maggio 1823, resta ora confermato il permesso ad ogni particolare di esibire al Banco delle verghe di oro e di argento, come anche delle monete forestiere per pegnorarle. Siccome l' interesse sopra tal sorta di pegni deve variare a misura che variano le circostanze della piazza; così da oggi innanzi sopra detti pegni sarà esatto l' interesse alla ragione del quattro per cento l' anno, calcolato per giorni.

La durata del pegno resta, come prima, fissata all'epoca di tre mesi; salvo a potersi rinnovare.

Qualora i pegni di tal sorta, che si trovano attualmente esistenti, venendo a scadere, si volessero rinnovare, se ne permetterà la rinnovazione, ma si esigerà su de'medesimi il suddetto interesse del quattro per cento dal giorno della rinnovazione in avanti.

Per le formalità da osservarsi, cioè di doversi le verghe saggiare e valutare dalla Zecca per l'importo del fino che contengono, e le monete essere valutate a peso in conformità della tariffa stabilita con ordinanza di S. E. il Ministro delle Finanze Cavaliere de Medici de' 10 aprile 1818, e di doversi dall' Amministrazione della Zecca, prima di esibirsi il pegno al Banco, rilasciare all'oggetto un corrispondente certificato, che formar deve la base del valore del pegno; resta confermato quanto si contiene nella suddetta notificazione de' 31 maggio 1823 — Il Reggente del Banco — Firmato — Prospero de Rosa — Ap-

provato — Napoli 28 giugno 1826 — Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze — De Medici.

Li 30 dicembre 1826.

Ministeriale delle Finanze, con cui il Ministro si riserba autorizzare che gli Ufficiali della Polizia giudiziaria possansi recare al Banco per verificare qualche oggetto rubato, o che lo stesso oggetto sia da qualche Impiegato del Banco presentato alla G. C. Criminale in caso di richiesta.

Signore — Potendo talvolta verificarsi che degli oggetti furtivi rattrovinsi pegnorati al Banco, e che per lo andamento necessario della giustizia faccia di mestieri procedersi alla ricognizione dei medesimi; da questa Real Segreteria, d' accordo con quella di Grazia e Giustizia, si è adottato all' oggetto il seguente provvedimento.

Allorchè un oggetto pegnorato nel Banco venga qualificato con querela come furtivo, gli Uffiziali della Polizia giudiziaria incaricati d' istruirne la processura potranno al bisogno recarsi nella ufficina della pegnorazione per verificare ed osservare il pegno suddetto.

Laddove poi per gli atti da farsi nella Gran Corte Criminale facesse d' uopo tenersi presente gli stessi oggetti, da un ufficiale del Banco verranno recati alla Gran Corte, ed indi restituiti per mezzo dell' impiegato stesso all'Amministrazione cessato il bisogno. Nell'uno e nell'altro caso però il Banco dovrà attendere la preventiva autorizzazione di questo Ministero di Stato, che gli verrà impartita in seguito della corrispondente partecipazione da riceversi dalla Reale Segreteria di Grazia e Giustizia.

Le partecipo adunque tutto ciò per sua intelligenza e regolamento — Firm. Caropreso.

Li 7 aprile 1827.

Verbale di Reggenza con cui si stabilisce il modo del riscatto de' pegni di telerie e pannine scaduti e consegnati all'Officina della vendita, o della rinnovazione e minorazione de' medesimi.

Essendosi ultimamente istallata nella Cassa dei particolari una Officina per la vendita dei pegni di pannine, telerie, seterie ec. in conformità di quanto fu progettato da questa Reggenza collo stato discusso approvato da

S. M. per l' esercizio del corrente anno ; ed essendo stati diggià dal Custode passati alla detta Officina diversi pegni scaduti per esporsi alla vendita , dimodochè è venuta ad esserne discaricata la Guardaroba , e descritti i suddetti pegni a carico del Cassiere delle vendite, è sorto il dubbio , se venendo a farsi dei dispegni, delle rinnovazioni o minorazioni dei pegni che sono già passati o che anderanno a passarsi nella suddetta Officina destinata per la vendita , debbansi queste operazioni eseguire dal Cassiere delle vendite , ovvero dal Custode de'pegni.

E la Reggenza avendo discusso l' affare , ed inteso benanche il signor Razionale della medesima , ed il signor Razionale della Cassa de' particolari , sebbene ha considerato che la suddetta nuova Officina è stata istallata unicamente per facilitare la vendita dei pegni, che trovavasi molto attrassata e necessariamente dovea andare semprepiù in attrasso qualora doveasi continuare ad eseguire per mezzo degl' impiegati della Guardaroba , giacchè se questi voleano accudire alla vendita era necessità di sospendersi la pegnorazione , e se voleasi pegnorare dovea attrassarsi la vendita ; e che quindi tanto le operazioni di dispegno , quanto di rinnovazione o minorazione dei pegni, sono assolutamente estranee dagli obblighi che à il Cassiere delle vendite ; pure affine di facilitare le operazioni della Guardaroba , e riflettendo che il dispegno in certo modo può considerarsi equivalente alla vendita , giacchè nell' uno o nell' altro caso il Cassiere delle vendite in discarico dei pegni ricevuti dalla Guardaroba introita e versa al Banco il danaro dal medesimo prestato e l' interesse decorso sul pegno ; ha determinato, che quante volte dai proprietarii si vogliano dispegnare dei pegni , che dalla Guardaroba si trovano passati all'officina della vendita , l' operazione del dispegno si esegua dal Cassiere delle vendite su i libri della sua officina.

Trattandosi però di rinnovazione o minorazione che volesse farsi dei suddetti pegni passati nell' officina della vendita , la Reggenza à considerato, che siccome per rinnovarsi o minorarsi un pegno deve necessariamente farsi un nuovo apprezzo , ed una nuova pegnorazione , così questa operazione per ogni riguardo non può nè deve eseguirsi nell' officina destinata a vendere i pegni scaduti , e non già a farne e conservarli come nella guardaroba ; e quindi à determinato che in tal caso il partico-

lare che vuol rinnovare il suo pegno dovrà presentare un giorno prima la cartella al Custode dei pegni, il quale nel giorno seguente avrà cura per mezzo di un suo aiutante di far ritirare dall' officina della vendita il pegno che si vuol rinnovare, facendosene il corrispondente discarico su i libri di detta officina, e ne farà seguire la nuova pegnorazione , precedenti tutte le solite formalità a tenore delle istruzioni per quest' opera , egualmente come si pratica pei pegni di oggetti preziosi.

Delle sudette operazioni si darà conoscenza alla Reggenza nelle reste giornaliere — La Reggenza — Cav. de Rosa Reggente — Il Barone Ciccarelli Presidente — Andrea de Magistris Presidente — G. Gifuni Segretario Generale.

Li 14 maggio 1827.

Ordinanza del Reggente *con cui si stabilisce il metodo del riscatto de'pegni consegnati all'Officina di vendita.*

Dopo quanto fu determinato col verbale de' 7 del passato aprile relativamente ai pegni , che dopo essere stati consegnati al Cassiere delle vendite per esporsi all'incanto , venissero a dispegnarsi ; essendo surto qualche dubbio sul modo da eseguirsi tali dispegni , questo signor Reggente visto il verbale sudetto , e

Considerando , che allorquando i pegni si passano al Cassiere delle vendite vengono legalmente discaricati sui libri del Guardaroba e del Credenziere , e descrivendosi su' libri del cennato Cassiere, vengono ad essere caricati a debito del medesimo — Considerando , che con questa operazione il Guardaroba resta interamente esonerato dell' importo de' pegni che ha consegnati , e rimanendo i medesimi estinti su' suoi libri , prendono esistenza ne' libri del Cassiere delle vendite ; spiegando perciò il sudetto verbale relativamente ai dispegni da farsi al Cassiere delle vendite , à determinato quanto siegue.

Venendo a dispegnarsi qualche pegno già passato nella Cassa per vendersi , affine di semplificare le operazioni , ed evitare tortuosi giri di scrittura , il Cassiere delle vendite ritirando l' importo della sorte e dell' interesse , discaricherà il dispegno su' suoi libri , e verserà le somme ritirate alla Reggenza , in diminuzione di quel debito che gli venne costituito allorchè dal Guardaroba gli furon passati i pegni da vendersi ; e la puntatura delle

cartelle di tali dispegni sarà eseguita su gli stessi libri del Cassiere delle vendite, ne' quali trovansi eseguiti i dispegni.

E per la esecuzione si dia copia della presente ordinanza al sig. Razionale della Reggenza, ed alla Cassa de' Particolari — Firmato — G. Gifuni Segretario Generale — Visto da me Reggente del Banco — De Rosa.

Li 13 luglio 1831.

***Sovrano Rescritto** sul modo da ammettersi le cauzioni degli Impiegati in beni fondi o con biglietti di negozianti.*

Signori — Ho rassegnato a S. M. i varii di lei rapporti, l'ultimo dei quali della data dei 29 di marzo ultimo, che trattano di quegl' Impiegati di cotesto Banco, i quali nella impossibilità di fornire le loro cauzioni in rendite iscritte sul Gran Libro, le han rese alcuni in biglietti di tenuta di pubblici negozianti, altri in beni fondi, altri in fine che nulla han somministrato ancora offrono parimente di darle o in biglietti di tenuta o in beni fondi. E la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato dei 30 del decorso mese di giugno per le considerazioni da lei estrinsecate all' oggetto, si è degnata permettere che le cauzioni di cui è parola si diano in beni fondi, da esaminarsi dal Governo del Banco e dallo Agente del Contenzioso; dichiarando altresì che a prudenza di lei, signor Reggente, e coll'approvazione di questa Real Segreteria, possano ammettersi ancora le cauzioni in biglietti di deposito di pubblici negozianti di primo ordine, con che sia obbligato il Governo del Banco di prendere in ogni quattro mesi diligenti notizie dalla Camera di Commercio, e dai Deputati della Cassa di Sconto sopra la fortuna e la opinione de' bigliettanti, onde esigersi la surroga di altra cauzione sul menomo dubbio possa cadere sulla solvibilità di coloro, i quali han dato fuori i loro biglietti di deposito ai Contabili del Banco.

Nel Real Nome le partecipo quindi, signor Reggente, cosiffatta Sovrana determinazione per sua intelligenza ed adempimento di risultamento, prevenendola di averne con questa data fatta analoga comunicazione al Procurator Generale del Re presso la G. C. dei Conti ed allo Agente del Contenzioso della Tesoreria Generale — Napoli 13 luglio 1831 — Firmato — D' Andrea.

Li 13 luglio 1831.

Real Rescritto con cui si stabilisce per anni dieci la ipoteca su' fondi de' Pandettarii, ed il vincolo sul patrimonio o sulla scheda notariale.

Signore — Per Reale Rescritto de' 4 dicembre 1824 venne stabilito che le cauzioni de'Pandettarii dei Banchi, dopo di essere costoro usciti di carica, avessero dovute rimanere vincolate per un altro biennio, durante il quale si sarebbe corrisposto ai medesimi la solita indennità, con che però elassi i detti due anni, i Pandettarii o i loro eredi avrebbero dovuto obbligarsi con pubblico atto di stare avanti a qualunque risponsabilità cui potesse essere il Banco chiamato relativamente alle polizze passate per officio dai sudetti Pandettarii, dando per ipoteca di questa loro obbligazione o i proprii beni avendone, o il patrimonio notariale del già Pandettario, quando ancora fosse esistito, o in mancanza d' ogni altra cosa i protocolli e la scheda notariale.

Non trovandosi in cosiffatta determinazione Sovrana stabilito il termine per lo quale l' obbligazione dei Pandettarii o dei loro eredi nel modo suindicato avesse dovuto aver rigore dopo rese libere le cauzioni fornite, Ella con rapporto dei 26 giugno dello scorso anno, n. 399, fu di avviso potersi fissare la durata dell' azione in discorso a trenta anni. Su tale proposizione, questa Real Segreteria avendo consultata la Commissione dei Presidenti della Gran Corte dei Conti, la medesima à osservato di sembrarle alquanto lungo il proposto termine, essendo troppo il pretendere che un Pandettario, o i di lui eredi per temute frodi od errori tengano vincolati i loro beni per trent'anni dopo un biennio da che il Pandettario cessò di essere in carica: che la possibilità dell' esercizio di un' azione non deve portare come conseguenza il vincolo de'beni di colui che n' è l' oggetto per tutto il tempo che l'azione istessa può esercitarsi: che anche i Conservatori d'Ipoteche ànno una risponsabilità verso il pubblico per le mancanze che possono scovrirsi d' avere essi commesse nel loro impiego a danno del medesimo, ma la loro cauzione non dura che dieci anni dal dì in cui sono usciti di carica ai termini della legge de'21 giugno 1819, articolo 80, §. 2: che un simile espediente adottandosi pei Pandettarii del Banco, col finire della cauzione dopo di un tal tempo, non ces-

serebbe l'azione ed il regresso che il Banco potrebbe avere, mentre continuerebbe ad esercitarsi pel tempo prescritto dalla legge e ad ottenersene l' effetto colla sola limitazione, che il giudicato, il quale ne sarebbe la conseguenza , non potrebbe eseguirsi se non sui beni che in tal tempo il condannato si troverebbe di avere. Per tali considerazioni la Commissione è stata di avviso , uniformemente al parere del Procuratore Generale , di essere giusto stabilirsi che la cauzione ordinata dal Real Rescritto in principio mentovato a carico dei Pandettarii del Banco e dei loro eredi , si estenda a soli anni dieci dal dì in cui i medesimi sono usciti di carica o trapassati.

Avendo rassegnato a S. M. cosiffatto parere della Commissione dei Presidenti, la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato dei 30 dello scorso mese di giugno si è degnata approvarlo.

Nel Real Nome glielo partecipo quindi, signor Reggente, per sua intelligenza, e per lo convenevole uso di risultamento — Napoli 13 luglio 1831—Firmato—D'Andrea.

Li 5 Gennaio 1832.

La Reggenza del Banco approva il rapporto del Razionele Agente Contabile pel quale la cauzione del capo d'Esito non può sciogliersi che dopo appurata la scrittura.

Li 12 febbraio 1832.

Real Decreto per riceversi dalla Cassa di Sconto de' valori garentiti da depositi di gioie fatti nel Banco.

Ferdinando II.

Volendo noi accrescere il movimento de' fondi della Cassa di Sconto , ed animare in un tempo il commercio delle gioie , onde far godere ai nostri amatissimi sudditi de'vantaggi che ne derivano, conciliando il conseguimento di queste vedute con la sicurezza dello esatto rimborso de' fondi stessi alle scadenze determinate ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Dal dì 1.° di aprile del corrente anno nella Cassa di Sconto potranno riceversi de' valori garentiti da depositi di gioie fatti nel Banco delle due Sicilie.

Art. 2. Sono escluse dalle disposizioni dell'articolo precedente le perle e le pietre preziose colorite.

Art. 3. Lo sconto de'valori, ed i depositi delle gioie dovranno eseguirsi secondo le norme fissate nel regolamento annesso al presente decreto, il quale rimane da Noi approvato.

Art. 4. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

REGOLAMENTO

Intorno al modo di effettuirsi lo sconto de' valori nella Cassa di Sconto contro depositi di gioie.

Art. 1. Le cambiali o i boni, che si dovranno scontare con depositi di gioie (1) dovranno essere non maggiori di ducati mille, saran formati secondo le regole commerciali della scadenza non più lunga di tre mesi, e potranno esser muniti della sola firma di colui, che fa il deposito; salvo quando non fosse di piena soddisfazione de'Deputati della Cassa, di munirsi di firma di qualche negoziante, o di altro proprietario conosciuto, e che goda opinione di onestà e di agiatezza.

Art. 2. Non potranno essere negoziati alla Cassa, che dopo di essersi fatto il deposito delle gioie nel Banco dei Privati, il di cui valore dovrà essere tre quinti maggiore della cambiale o del bono, giusta la stima degli apprezzatori.

Art. 3. Gli oggetti di gioie dovranno sempre valutarsi almeno da tre Orefici apprezzatori ordiuari del Banco della Pietà, i quali dovranno esser concordi e non discrepanti tra loro nel fissare il valore; e qualora saranno da' medesimi stimati di contenere tre quinti di più del valore della cambiale o bono da scontarsi alla Cassa di Sconto, ne verrà fatto il deposito colla redazione di un verbale in quattro simili esemplari, in cui sarà colla massima precisione di-

(1) Le gioie possonsi pignorare nella Cassa de' Privati per una somma non maggiore di ducati cento, giusta il Sovrano Rescritto del 25 settembre 1835, ed aumentata a duc. 500 o L. 2125 per deliberazione del Consiglio Amministrativo del dì 8 aprile 1864.

notata la specie, il peso ed il valore dell' oggetto depositato, giusta il modello unito al presente regolamento.

Art. 4. Gli Orefici apprezzatori per l' incarico dell' apprezzo degli oggetti suindicati dovranno aumentare le rispettive cauzioni di altri duc. 500. Essi rimarrano strettamente risponsabili della valuta del pegno anche coll'arresto della di loro persona. Questa condizione s' intende espressamente accettata da essi colla firma che oppongono al verbale.

Art. 5. Fatto il deposito delle gioie ne'modi soliti ordinati da' regolamenti per la pegnorazione, il Presidente del Banco invierà al Reggente , come Direttore della Cassa di Sconto uno degli esemplari del verbale redatto, onde potersi eseguire lo sconto della cambiale o del bono.

Art. 6. L' interesse sul valore della cambiale o del bono sarà del sei per cento calcolato a rata di giorni.

Art. 7. I Deputati della Cassa di Sconto e l'Agente dei cambii assumeranno per questa specie di cambiali o boni gli stessi obblighi e risponsabilità che hanno per tutti gli altri valori commerciali, che nella Cassa medesima vengono ad esser negoziati.

Art. 8. Scorso il termine de'mesi tre fissato nella cambiale o nel bono sarà permesso di potersi rinnovare lo sconto per un altro trimestre collo stesso deposito di gioie , presentandosi alla Cassa altra cambiale o bono del valore della prima.

Art. 9. Non pagandosi la seconda cambiale o bono alla scadenza, la Cassa procederà al protesto contro il sottoscrittore , secondo le leggi commerciali , ed agirà per le vie giudiziarie , onde astringerlo alla soddisfazione così della somma pagata dalla Cassa, che degl' interessi e spese tutte giudiziarie, e nel tempo istesso metterà anche in vendita le gioie depositate.

Se il prodotto sarà sufficiente a ripianare la Cassa di ogni suo avere allora si desisterà dal procedere per le vie giudiziarie ; in caso opposto non si lascerà di continuare il giudizio contro del proprietario, e sottoscrittore della cambiale o del bono , e si agirà anche contro gli apprezzatori pel ricupero della deficienza , rimanendo tutti costoro solidalmente tenuti , e risponsabili in faccia alla Cassa di Sconto per ogni danno ed interesse.

Art. 10. La vendita delle gioie sarà eseguita nella piazza degli Orefici a pubblico incanto , e con le stesse

formalità, che si praticano per la vendita degli oggetti preziosi.

Per le spese occorrenti nell'incanto, pel dritto degl'incantatori, e per l'assistenza degl' Impiegati, si riterrà il dritto dell'uno per cento sul valore ricavato dall'incanto.

Art. 11. Gl' Impiegati della Cassa di Sconto godranno per quest' oggetto gli stessi dritti loro accordati sopra tutti gli altri effetti commerciali scontati da' particolari.

Art. 12. Per quelle cambiali o boni, che saranno rinnovati per altri tre mesi collo stesso deposito di gioie fatto giusta l'articolo 8, gl' Impiegati addetti alla Cassa di Sconto e l'Agente de' Cambii non percepiranno dritto veruno.

Sarà prelevato dagli utili della Cassa di Sconto un dritto del due e mezzo da pagarsi per ogni somma di ducati mille di oggetti depositati, il quale verrà proporzionatamente ripartito dal Reggente del Banco a due Orefici apprezzatori, ed agli altri Impiegati, che sono particolarmente incaricati della esecuzione di tali depositi.

Art. 14. Per potersi dar principio allo sconto de'valori contro depositi di gioie con le norme di sopra stabilite, è autorizzato il Reggente del Banco Direttore della Cassa di Sconto, a prelevare da'fondi della Cassa suddetta la somma di ducati centomila per ora, per impiegarla al detto negoziato.

Non potrà oltrepassare tal somma, senza una particolare autorizzazione del nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze.

Art. 15. Le istruzioni emanate così per l'Officina della pegnorazione che per la Cassa di Sconto, rimangono per quest' oggetto in pieno vigore, in quanto non si oppongono la presente regolamento.

Li 8 marzo 1832.

Per l'ammissione di depositi in monete d' oro.

Ferdinando II. ec.

Veduto il decreto de' 12 dicembre 1816 risguardante l' organizzazione del Banco delle due Sicilie, col quale è stabilito di farsi i depositi in monete di argento e di rame.

Volendo estendere i depositi alle monete di oro.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze ;

Udito il Nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

ARTICOLO UNICO.

Il Banco delle due Sicilie dalla pubblicazione del presente decreto , riceverà i depositi delle monete di oro al peso legale , colle norme stabilite nel regolamento da noi approvato , annesso al presente decreto.

REGOLAMENTO

ART. 1. Il Banco delle due Sicilie riceverà i depositi in moneta di oro del Regno al peso legale, di cui terrà un conto apodissario a parte.

ART. 2. Le fedi di credito ed il bollo delle polizze porteranno nell' epigrafe la denominazione delle specie delle monete depositate colle parole— *Oro antico* — se il deposito verrà fatto in monete coniate prima della nuova legge monetaria de' 20 aprile 1818 — *Oro nuovo* — se il deposito sia in monete coniate in forza della legge suddetta. Ciascuna fede o polizza sarà soddisfatta nella specie di monete di oro che rappresenterà.

NOTA

Per la legge monetaria italiana — Decreto 24 Agosto 1862 — la moneta d'oro è la moneta tipo, per forma che la deliberazione del 16 Decembre 1862 il Consiglio Amministrativo deliberava che i conti oro ed argento venissero unificati

Li 13 marzo 1833.

Con Sovrano Rescritto è permesso che dalla Cassa di Sconto si faccia anticipazione di un' annate di stipendio agl' impiegati che la richieggono , all' interesse del 5 per 100.

Li 21 settembre 1833.

MINISTERIALE EELLE FINANZE con cui si prescrive di non darsi corso alle polizze degli Stabilimenti di Beneficenza senza la firma di tutti gli Amministratori.

Signore — S. E. il Ministro Segretario di Stato degli affari Interni ha diretto a questa Real Segreteria sotto la data de' 18 del corrente il seguente uffizio.

» Sovente si permettono gli Amministratori de' Conser-
» vatorii e Ritiri della Capitale di spedire al Banco le
» polizze di pagamento con una sola firma , mentre per
» la dovuta regolarità fa d' uopo , che le medesime sie-
» no firmate da tutt' i Componenti l'Amministrazione. Ad
» oggetto di evitare siffatti inconvenienti, io prego V. E.
» a dar le disposizioni opportune , onde ne' Banchi non
» si dia corso alle polizze senza la firma di tutt'i rispet-
» tivi Amministratori de' cennati Stabilimenti ». Ed io lo
partecipo a lei , signor Reggente , per intelligenza , ed
analoghe disposizioni di risulta da sua parte — Il Mini-
stro Segretario di Stato — D' Andrea.

Li 25 ottobre 1834.

Con Sovrano Rescritto è ordinato che il dritto di car-
lini cinque spettante al Banco su di ogni polizza accusa-
ta di falso, richiesta dai Magistrati, sia anticipato dall' am-
ministrazione del Registro e Bollo.

Li 25 settembre 1835.

Con Sovrano Rescritto si dà facoltà di farsi pegni di
gioje senza garentia di cambiali per la somma di duc. 100
o L. 425.

La Deliberazione del Consiglio Amministrativo del dì 8
Aprile 1864 porta tal somma a duc. 500 o L. 2125.

Li 10 ottobre 1838.

ISTRUZIONI *per l'Archivio generale de'Banchi istallato nell' edifi-
cio dell'antico Banco de'Poveri per effetto del Real Decreto dei
29 novembre 1819.*

1° L' Archivio Generale , ch'è uno Stabilimento dipen-
dente dal Banco della Pietà ora Cassa de' Privati , sarà
preseduto da un Governatore prescelto tra i più anziani.

2° Il Governatore avrà la corrispondenza col Presiden-
te del Banco dei Privati , conferirà col medesimo per
tutto ciò che potrà riguardare l' andamento del servizio
e la disciplina degl' Impiegati.

3° Potrà anche direttamente mettersi in corrisponden-
za col Reggente del Banco per ciò che riguarda opere a
farsi in quel locale ; e circa alla ricezione della scrittu-
ra delle Casse di Corte potrà egualmente mettersi in cor-
rispondenza col Presidente del Banco di Corte.

4º Sorveglierà sull' esazione de' dritti delle diligenze, de' certificati e delle partite che verranno colà ad estrarsi, ed avvertirà alla esatta esecuzione della tariffa stabilita pei dritti suddetti, acciò non vi sia niente di arbitrario.

5º L' incasso de' dritti si farà da un Aiutante della Razionalia della Cassa de' Privati specialmente addetto nello Archivio Generale, il quale in ogni quindicina ne farà versamento alla Cassa de' Privati, da cui unitamente agli altri dritti che si esigeranno per simile oggetto saranno versati con polizza alla Reggenza (1).

6º Tutti gl' Impiegati, cominciando dall'Archivario Aiutante della Razionalia e servienti, dipenderanno dagli ordini del Governatore.

7º Il medesimo procurerà ogni giorno di andar visitando il locale per vedere se sia la scrittura coi rispettivi volumi nell' ordine già disposto, ed in quella regola e pulitezza che si conviene.

8º Il Governatore sorveglierà in modo particolare che non entrino persone estranee nell' interno delle stanze dell'Archivio, e qualora alcuno volesse osservare qualche partita o togliersi qualche dubbio, coll'ordine del Governatore verrà estratto il volume rispettivo nella stanza di udienza, ed in presenza di uno de' primi Impiegati sarà fatto osservare alla parte, dopo di che verrà rimesso al suo luogo.

9º Il Governatore destinerà un turno fra gl' Impiegati per attendere prima dell' ora del servizio alla spazzatura dell' interno dell' Archivio, ed ogni qual volta si dovrà spazzare e pulire ne' pavimenti, ne' scaffali, nelle finestre, nelle travature e volte, sarà ciò fatto eseguire dai facchini dello Archivio con l' assistenza e vigilanza di quell' Impiegato che verrà, come si è detto, destinato all' oggetto.

10º L' Archivio sarà aperto in tutti i giorni in cui si terrà Banco seguendo il calendario del Banco stesso; il Governatore vigilerà che la durata del servizio giornaliero sia di ore sei, come quello del Banco, cioè dalle otto fino alle due pomeridiane.

(1) In luogo dell'Aiutante della Razionalia, i dritti esigonsi dall'Archivario Generale, come risulta da determinazione del 19 febbraio 1839.

11° I facchini ed i giovani alunni non potranno entrare nell' interno dell' Archivio senza il permesso del Governatore, ed in sua assenza, dell' Archivario, e sempre dovranno essere accompagnati da uno degli aiutanti dell' Archivario — Visto — Il Reggente — De Rosa.

Approvato a' termini della Ministeriale de'26 settembre 1838 n. 2111.

Li 2 aprile 1839.

REGOLAMENTO

PER LO SERVIZIO DELLA CASSA DI SCONTO

TITOLO I.

Disposizioni preliminari.

Art. 1. La Cassa di Sconto, istituita col Real Decreto dei 23 giugno 1818 per lo bene e prosperità del commercio, e per vieppiù animare ed incoraggiare le industrie nazionali, continuerà ad essere, qual'opera aggiunta del Banco di Corte, sotto la immediata direzione del Reggente del Banco.

Art. 2. Le operazioni della Cassa riguardano principalmente:

§. I. Lo sconto.

1. delle cambiali e de' boni commerciali esigibili non al di là di tre mesi:

2. di tutti quei valori, qualunque siasi la lorò scadenza, che pervengono, previa l' autorizzazione del Ministro delle Finanze, dalla Tesoreria Generale:

3. delle cambiali garentite da un deposito di gioie ai termini dei particolari regolamenti in proposito.

§. II. L' anticipazione dei soldi agl' impiegati di conto Regio, similmente ai termini di speciali regolamenti su l' oggetto.

§. III. L' anticipazione benanco del semestre corrente di rendita rappresentata da *Cuponi* rilasciati dalle due Amministrazioni Napolitane, parimente ai termini della ministeriale dei 17 aprile 1833, relativa all' altra dei 2 dicembre 1818. Oltre all' interesse, la Cassa riterrà quel dritto che dovrà bonificare al tempo dell' esazione alle

uddette due Amministrazioni, ed alle medesime spettant e.

§. IV. La pignorazione degli estratti e certificati di rendita sul Gran Libro, e dei certificati della Real Tesoreria e parimente dei semestri, ugualmente a termini de regolamenti proprii sulla materia.

Art. 3. La ragione dell'interesse, secondo le istruzioni dei 23 giugno 1818 Sovranamente approvate, sarà per ciascuna delle indicate operazioni regolata secondo che verrà proposta a misura delle circostanze dal Reggente Direttore, ed approvata dal Ministro delle Finanze. In tutt' i casi non potrà eccedere quella del sei per cento all'anno calcolata per giorni ai termini delle istruzioni mentovate.

Gl' interessi che attualmente si esigono a ragione del due per cento per gli sconti delta Tesoreria Generale potranno variare secondo le circostanze in vista delle disposizioni, che potrà dare il Ministro delle Finanze a proposizione del Reggente Direttore, senza poter mai eccedere il tre per cento, secondo l'enunciato articolo quarto delle istruzioni del 1818.

Le variazioni che potranno aver luogo intorno alla tassa di tali interessi e per ciascuna delle indicate operazioni, saranno dallo stesso Reggente Direttore manifestate alla Camera Consultiva di Commercio ed alla Borsa.

Art. 4. I valori da ammettersi allo sconto, secondo che sta prescritto nei numeri 1, 2 e 3 della prima parte dell'art. 2., e secondo le norme che in appresso verranno indicate, saranno esaminati, in quanto alla loro forma, ed alla bontà e solvibilità delle firme, e regole commerciali, da quattro almeno della Commissione dei sei Deputati, che il Ministro delle Finanze prepone con *Sovrana approvazione* alla Cassa di Sconto, sceglieudoli fra i primarii commercianti stabiliti in Napoli. Ed i Componenti di questa Commissione, nella quale per deliberare dovranno intervenire non meno di quattro, ne saranno moralmente e solidalmente responsabili, e tenuti sul loro onore, probità e coscienza.

L' esercizio delle funzioni di ciascuno di essi sarà per la durata di sei anni, cangiandosene uno in ogni anno, salvo il caso di conferma.

Dai Deputati suddetti in numero non minore di quattro, e dal Reggente del Banco, da cui col titolo di Direttore saranno preseduti, si comporrà il Consiglio dello Sconto.

A ciascuno de' suddetti Deputati, e per ciascuna seduta ordinaria, di cui il Segretario Generale compilerà verbale di presenza, sarà corrisposto a titolo di semplice onorificenza un gettone di presenza del valore di carlini venti, che sarà realizzato in fine di ogni mese.

Art. 5. Il Consiglio suddetto dello Sconto si riunirà per lo esame e scrutinio de' valori da negoziarsi colla Cassa per lo meno due volte la settimana. Le due sedute rodinarie saranno ne' giorni di martedì e venerdì. Avvenendo che in questi giorni ricorresse una festa civile o religiosa, le sedute saranno fissate per altro giorno, dandosene, come anche per le sedute straordinarie, preventivo avviso al pubblico. L'importo però degli effetti scontati sarà pagato in giornata, o tutto al più nell'indomani della loro ammissione.

Art. 6. I valori ammessi allo sconto verranno colle formalità, che quindi a poco saranno espresse, conservati in una solida cassa di ferro a due diverse serrature, delle cui chiavi una sarà ritenuta dal Tesoriere, l' altra dal Controloro.

Art. 7. Il Segretario Generale della Reggenza del Banco sarà, come lo è al presente, il Segretario della Cassa, e ne controllerà la scrittura cogli obblighi, attribuzioni ed emolumenti, che in appresso saranno indicati.

Art. 8. Parimente il Razionale della medesima Reggenza destinato già col prefato Real Decreto pel Contabile della detta Cassa, ne sarà da ora in poi il Razionale, con quegli obblighi, attribuzioni ed emolumenti, che del pari quì appresso saranno spiegati.

Art. 9. Per la esazione delle somme che la Cassa dovrà riscuotere vi sarà un Tesoriere, gli obblighi, le attribuzioni e gli emolumenti del quale saranno egualmente in prosieguo specificati.

Art. 10. Gli Agenti de' cambii eserciteranno periodicamente le loro funzioni presso la Cassa nel modo e colle condizioni che verranno a suo luogo dichiarate.

TITOLO II.

Del Direttore della Cassa di Sconto.

Art. 11. Il Reggente del Banco Direttore della Cassa di Sconto interverrà e presederà in tale qualità nel Consi-

glio dello Sconto: dirigerà ed ordinerà tuttociò che si conviene pel buon andamento del servizio, ai termini non meno del presente Regolamento, che di tutte le altre disposizioni generali e particolari che possono riguardarla: avrà una ispezione superiore sulle diverse ufficine della Cassa: corrisponderà direttamente col Ministro delle Finanze, e conferirà collo stesso qualora il bisogno lo esiga: corrisponderà ugualmente colle altre Autorità e Magistrature: ordinanzerà su ciascun borderò de'diversi valori ammessi allo sconto la spedizione dei rispettivi pagamenti, come di tutti gli altri che per qualsivoglia causa debbono eseguirsi dalla Cassa, e ne firmerà le corrispondenti polizze: disporrà del pari d' introitarsi nella madrefede della medesima tutte le polizze che alla stessa vengono direttamente: girerà ciascuno degli effetti negoziati colla Cassa, per farsene la riscossione alla loro scadenza dal Tesoriere: si farà esibire ogni mattina dal Tesoriere il borderò delle esazioni che si verificano in giornata: disporrà che le cambiali non esatte si passino all' Uffiziale pubblico per levarne i debiti protesti a norma della legge: interverrà nella stipula dei contratti: destinerà i patrocinatori per le procedure analoghe contro i debitori delle cambiali non soddisfatte alla scadenza: presederà nelle sessioni degli affari contenziosi, inteso il Governatore avvocato, ove lo creda: darà le provvidenze opportune, e presederà benanche nelle verifiche dei valori sistenti in portafoglio, o presso la Cassa, che si eseguiranno con frequenza ed a suo talento, e non mai in intervallo maggiore di quaranta giorni: le quali verifiche debbono essere sempre inopinate, e senza che l'operazione della verifica possa esser mai discontinuata. Il Reggente avrà sempre la facoltà di obbligare il Tesoriere a far *Cassa netta*.

Art. 12. Il Reggente Direttore per tutte le attribuzioni che lo riguardano ne resta moralmente risponsabile.

TITOLO III.

De' Deputati.

Art. 13. Conformemente alla prima parte dell'art. 2.° gli effetti da ammettersi allo sconto dovranno essere cambiali traettizie, biglietti all' ordine, ed ogni altra carta

commerciale riconosciuta tale dalle leggi vigenti ; e le une e le altre munite per lo meno di tre firme, due delle quali dovranno indispensabilmente appartenere a persone abitualmente addette al commercio, e che siano riputate in piazza per solide e solvibili, e ciò a pieno giudizio e soddisfazione di essi Deputati; e la terza di un'altra persona a prudenza dei Deputati, ed a misura dell' ammontare dell'effetto, e della maggiore o minore validità delle altre due firme.

Art. 14. Potranno bensì essere ammessi a negoziazione dei valori che nelle tre firme abbiano la firma di un sol commerciante, purchè questi a pieno giudizio di essi Deputati sia solido e di un rango proporzionato alla somma dell'effetto che viene a scontarsi, avendo anche riguardo alle altre due firme che l' accompagnano. In tal caso il numero dei Deputati che intervengono nell'atto non deve essere minore di cinque , e l' atto dovrà meritare l' approvazione del Reggente da intendersi semplicemente come permissiva. Per le cambiali traettizie per gli effetti provvegnenti dall'estero, e che ordinariamente contengono tre firme, potranno queste ammettersi in concorso di una quarta firma di persona conosciuta, e che dipenda da colui che viene a negoziare l' effetto alla Cassa ; il tutto a pieno giudizio e risponsabilità dei Deputati, nel modo ed ai termini dell' art. 4° del presente Regolamento.

È accordata al Reggente Direttore la facoltà, da usarne coll' intervento della intera Deputazione , di fare ammettere allo sconto i valori di scadenza maggiore di tre mesi , purchè non oltrepassino il quarto mese , che sogliono talvolta venir dall'estero, i quali sebbene di firme di prima considerazione , pur nondimeno per le regole generali non potrebbero ammettersi a sconto.

In tutt' i casi il fido da accordarsi individualmente e non cumulativamente a quei tra i negozianti compresi nella classe di eccezione dalla Camera Consultiva di Commercio, non potrà eccedere la somma di ducati centomila, secondo fu dichiarato colla ministeriale de' 4 di marzo 1835, 1° ripartimento , 2° carico, num. 448 , e colle clausole e riserve in essa espresse.

Presentandosi bensì allo sconto cambiali traettizie di firma delle prime Case di commercio di Europa per somme superiori ai ducati centomila, in tal caso, qualora si creda da tutti i sei Deputati, e vi concorra il voto ade-

sivo del Reggente e del Presidente del Banco di Corte, e sian quindi tutti di unanime avviso, si formerà all'uopo verbale motivato che originalmente sarà trasmesso con rapporto del Reggente al Ministro delle Finanze, provocandosi il suo superior permesso all' operazione.

Art. 15. Ciascuno degli effetti ammessi allo sconto dovrà essere cifrato da uno dei Deputati; ed il borderò nel quale vengono descritti dovrà essere firmato da tutti quei Deputati, che ne hanno deliberata l' ammissione con ripetere in lettere il suo importo totale.

TITOLO IV.

Del Segretario Generale, e della parte che prende nelle scritture della Cassa.

Art. 16. Il Segretario della Reggenza del Banco nella qualità di Segretario della Cassa di Sconto sarà all' immediazione del Reggente Direttore: interverrà nel Consiglio dello sconto e nelle sessioni che si terranno per gli affari della Cassa medesima: sarà di suo carico e cura non solo la corrispondenza, ma benanche la compilazione dei processi verbali, appuntamenti, ordinanze, ed altro che possa riguardare gli affari della Cassa medesima: regolerà l' andamento interno della sua ufficina: parteciperà a chi conviene, con darne copia da lui firmata, tutti gli ordini e disposizioni emesse dal Reggente; ed invigilerà sull' esatta osservanza delle leggi, regolamenti ed istruzioni in vigore; e laddove il bisogno lo esiga provocherà dal Reggente Direttore le opportune provvidenze: controllerà o verificherà le diverse operazioni di qualunque natura esse sieno della Cassa; e proseguirà a tenere nella sua ufficina i corrispondenti libri e registri all' incontro: sottoscriverà dopo averne presa ragione i borderò ordinanzati dal Reggente Direttore degli effetti negoziati colla Cassa, con firmarne altresì le polizze di pagamento: riscuoterà nelle epoche designate i borderò dei versamenti dal farsi dal Tesoriere, e riconosciuta che ne avrà col confronto dei suoi libri e registri la regolarità, li sottoporrà rivestiti della sua firma alla decretazione del Reggente Direttore per quindi passarli in Contabilità: munirà della sua firma tutte le polizze di pagamento dirette alla Cassa e le presenterà a quella del Reg-

gente Direttore: farà destinare per gli effetti non soddisfatti e caduti in protesto i patrocinatori per astringere i debitori in giudizio, e farà partecipare dal Reggente Direttore ai Deputati della Cassa i nomi de' sottoscrittori delle cambiali cadute in sofferenza, acciocchè non ammettano la loro firma in avvenire, tenendone un apposito registro.

Lo stesso Segretario Generale verificherà, riscontrandolo coi suoi libri e registri, lo stato della situazione giornaliera della Cassa, che il Razionale è tenuto di formare per rimetterlo al Reggente Direttore, ed interverrà nelle verifiche degli effetti sistenti in portafoglio, distendendone e sottoscrivendone il corrispondente verbale.

Art. 17. Attaccato al Segretario Generale continuerà ad esservi un' Incaricato degli affari contenziosi della Cassa; ed egli sotto questo rapporto dipenderà dagli ordini del Reggente Direttore, e conferirà all' oggetto direttamente collo stesso e col Governatore Avvocato, ed occorrendo anche coi Deputati.

Art. 18. Lo stesso Segretario Generale dovrà prescegliere gli impiegati per la Segreteria della Cassa di Sconto tra gli individui del Banco di sua fiducia, e sempre colla intesa e preventiva autorizzazione del Reggente Direttore.

Art. 19. Al medesimo Segretario Generale per se e per gli aiutanti impiegati nella sua ufficina saranno corrisposte grana 4 per ogni duc. 1000 sopra tutte le somme, che la Cassa eroga per le negoziazioni dei diversi effetti che colla medesima si eseguono. Questo compenso è indipendente dall' assegnamento fisso di mensuali duc. 20 che gravita a peso del Tesoriere, come si dirà all' articolo 42.

Art. 20. Il Segretario Generale infine è moralmente risponsabile per tutti gli obblighi, doveri ed attribuzioni della sua carica; val dire per omissioni e commissioni, come per dritto.

TITOLO V.

Del Razionale della Cassa.

Art. 21. Il Razionale della Reggenza del Banco, qual Contabile materiale della Cassa di Sconto, ne controllerà

tutte le operazioni, con essere tenuto a darne al Consiglio di Tesoreria il conto annuale; qual conto verrà esaminato, e discusso coll' intervento dell'Agente del Contenzioso, e di due Razionali della Gran Corte dei Conti, che verranne prescelti tanto dallo stesso Magistrato, quanto dal Controloro Generale di detta Tesoreria. Ciò non pertanto nel Consiglio di Tesoreria il Ministro delle Finanze potrà destinare altri aggiunti, da sceglierli fra i Magistrati della Gran Corte dei Conti o altrove. Il Razionale, nel modo stesso sinora praticato, continuerà a portarne la scrittura a stile doppio, e ciò tanto per quello che concerne il conto capitale, che l' altro dei profitti e spese della Cassa; ed in conseguenza seguiterà a tenere tutti quei libri e registri in oggi esistenti.

Egli al pari del Segretario Generale sarà alla immediazione del Reggente Direttore; conferirà direttamente collo stesso, interverrà al bisogno nel Consiglio dello Sconto e nelle sessioni che possono aver luogo per gli affari della Cassa: riterrà presso di se le madrefedi in testa della Cassa sì del conto capitale, come del conto degli utili: nè spedirà le corrispondenti polizze di pagamento da sottoscriversi dal Reggente, e da lui preventivamente presa ragione, restando risponsabile della regolarità delle stesse: conserverà tutti gli effetti e titoli di crediti appartenenti alla Cassa, non esclusi gli estratti di rendita ed i certificati delle due Amministrazioni Napolitane: riconoscerà se i borderò dei diversi effetti scontati e negoziati colla Cassa sieno corredati di tutte quelle formalità dalle leggi e regolamenti prescritte, e verificherà accertando colla sua firma la esattezza del calcolo degl' interessi già formato dall'Agente dei cambi: spedirà, dopo essere stato così ordinanzato dal Reggente Direttore, tutte le polizze di pagamento, sia per causa di sconti, e di altre negoziazioni fatte colla Cassa, sia per qualsivoglia altra causa; e sottoscritte da lui le passerà per essere verificate e vistate al Segretario Generale, per quindi essere da quest' ultimo sottoposte alla firma del Reggente Direttore.

Il medesimo Razionale riscontrerà parimente se i borderò di versamento del Tesoriere, non che le polizze in essi contenute sieno in regola, e trovandoli tali darà loro il corso analogo, e disponendo ciascuna delle suddette polizze per accreditarsi nelle rispettive madrefedi della

Cassa, lo passerà al Segretario Generale, perchè dopo averle verificate ne prendesse ragione, e munite della di lui firma le sottomettesse a quella del Reggente Direttore; ed in quanto agli effetti non soddisfatti e caduti in protesto, passerà questi dietro ricevo a quel Patrocinatore che il suddetto Reggente Direttore avrà destinato. Sarà ugualmente sua cura di dar conoscenza ai Deputati della Cassa dei nomi dei soscrittori delle cambiali cadute in sofferenza, come si è detto nell' art. 16.

Inoltre lo stesso Razionale dovrà formare lo stato della situazione giornaliera della Cassa, e passarlo al Segretario Generale per verificarsi dal medesimo, ed indi rimetterlo al Reggente Direttore: nelle verifiche degli effetti in portafoglio egli dovrà intervenire, con compilarne il bilancio, e sottoscrivere non meno questo che il corrispondente verbale di verifica.

Ed in fine come Capo della sua officina ne regolerà il servizio e l' andamento, ed invigilerà sull' esatta osservanza delle leggi, regolamenti, disposizioni ed istruzioni che la riguardano, restandone strettamente risponsabile.

Art. 22. Per le pignorazioni degli estratti e certificati di rendita sul Gran Libro, e per lo sconto dei cuponi e dei semestri di rendita sarà proseguito il medesimo andamento e sistema che sinora è stato praticato, ed ai termini dei regolamenti sull' oggetto superiormente approvati.

Art. 23. Le disposizioni contenute nell'articolo 18 sotto il titolo del Segretario Generale sono applicabili anche al Razionale.

Art. 24. Al medesimo Razionale per se e per gli aiutanti impiegati nella sua officina saranno corrisposte grana sei per ogni ducati mille sopra tutte le somme, che la Cassa eroga per le negoziazioni dei diversi effetti che colla medesima si eseguono. Questo compenso è indipendente dall'assegnamento fisso di mensuali ducati venti che gravita a peso del Tesoriere, come si dirà all'art. 42.

Art. 25. Il Razionale finalmente è risponsabile materialmente per tutti gli obblighi, doveri ed attribuzioni della sua carica, ed all' uopo darà una cauzione in rendita iscritta sul Gran Libro nella somma di annui ducati duecento. Per premio di tal cauzione, per gasti di scrittoio, e tutt' altro rimane accordato, a dippiù de' compensi di cui è parola nel presente regolamento, una indennità di ducati sedici al mese.

TITOLO VI.

Del Tesoriere.

Art. 26. Tutti i valori che saranno ammessi allo sconto verranno passati per mezzo dell' Agente de' cambii al Tesoriere, il quale riscontrati che li avrà coll' annotazione già fattane ne' borderò che li contengono, specialmente per ciò che riguarda la somma, le firme, le gire e la scadenza ; ed assicuratosi inoltre che sieno rivestiti del bollo proporzionale corrispondente, della cifra di uno dei Deputati , e del visto del suddetto Agente , ne accerterà la loro regolarità con sottoscriverne, accusandone la ricezione, il borderò.

De'risultati derivanti dalla inesattezza di siffatto riscontro ed assicurazioni il Tesoriere sarà sempre risponsabile.

Art. 27. I borderò mentovati nell' articolo precedente adempiti non meno di tutte le altre formalità proprie dei Deputati e dell' Agente de' cambii, che del visto del Controllo presso il Tesoriere , ed ordinanzati dal Reggente Direttore, serviranno di documento al Razionale ed al Segretario Generale pel controllo della scrittura generale , per la validità e regolarità de' valori ammessi, e per la spedizione delle corrispondenti polizze di pagamento.

Art. 28. Nella giornata medesima dell' ammissione dei suddetti valori, gli stessi valori , preventivamente assortiti per ordine delle loro date di esigibilità , saranno dal Tesoriere e dal Controloro presso il medesimo riscontrati, in quanto alla sola somma, colle scritture del detto Controloro , e verranno quindi senza discontinuazione rinchiusi in una solida cassa di ferro, di cui una chiave resterà presso il Tesoriere , e l' altra presso il detto Controloro.

Art. 29. Nello stesso modo saranno in ogni giorno estratti dall'anzidetta cassa ossia portafoglio, tutti quei valori che scadono l' indomani ; e laddove i giorni che a questo succedono fossero dì festivi, in tal caso dovranno pure nello stesso giorno estrarsi tutti quegli altri valori scadibili ne' consecutivi dì festivi, ed in quello non festivo che immediatamente li segue.

Art. 30. Questi valori nell' atto della loro estrazione , dopochè ne avrà preso conto il nominato Controloro nelle sue scritture , saranno consegnati al Tesoriere sotto la

sola più stretta risponsabilità sua, rimanendo a suo carico il farglisi girare dal Reggente Direttore, o da chi a questi piacerà nominare, per indi a tempo opportuno, ed a tutto suo rischio e pericolo effettuarne la esazione ai termini, e secondo le prescrizioni delle nostre leggi di eccezione per gli affari commerciali.

Art. 31. In fine della giornata il Tesoriere dovrà dimostrare al Controloro l'esazione, che avrà fatta de' valori consegnatili, consistente in polizze direttamente pagate alla Cassa, resta in madrefede, e valori non soddisfatti, dopo di che si riceverà gli altri valori scadibili il giorno seguente.

Art. 32. Col medesimo metodo e colle stesse formalità indicate nell' articolo precedente, saranno estratti dal suddetto portafoglio specialmente quei valori per dazii doganali, che si volessero estinguere prima del loro maturo, e dee soddisfarsene l'importo con polizze di banco girate alla Cassa.

Queste stesse polizze saranno dal Tesoriere versate lo stesso giorno con borderò a parte, indicante le scadenze alle quali i pagamenti si appartengono. Lo stesso Tesoriere per tali effetti estinti anticipatamente ne rilascerà certificato alle parti vistato dal Reggente Direttore della Cassa da servire per uso della Gran Dogana.

Art. 33. Il Tesoriere ricevuti che avrà i valori, ne curerà a suo rischio e risponsabilità la esazione; e qualora vi saranno de' valori non soddisfatti ne' giorni di scadenza, questi, presane prima ragione dal Controloro, verranno dal medesimo Tesoriere passati la mattina vegnente non più tardi delle nove all'Uffiziale pubblico per i debiti protesti da farsi, restando a di lui cura di farseli restituire unitamente agli atti di protesto al più tardi nella mattina del dì susseguente a quello in cui gli vengono consegnati.

Il Tesoriere fra le ventiquattro ore del giorno dopo alle scadenze, verserà ne' modi e forme che appresso saranno spiegate, il prodotto della esazione con polizza a saldo della somma descritta nel borderò, ed indicherà del pari la somma de' valori caduti in protesto, che ha l'obbligo di restituire alla Cassa insieme ai corrispondenti atti di protesto.

Trattandosi di un suo interesse, e restando egli sempre risponsabile non meno dell' importo del valore non sod-

disfatto , che della regolarità per l' adempimento di tali atti di protesto e riprotesto, il Tesoriere avrà il dritto , salva l' approvazione semplicemente permissiva del Reggente Direttore, di scegliere l' Uffiziale pubblico che per un tale disimpegno occorre.

Art. 34. Indipendentemente dal ricevo , che deve riscuotere dall' Uffiziale pubblico, cui vengono consegnati i valori per adempirli di protesti , lo stesso Tesoriere dee far figurare i medesimi , descrivendone tutti i nomi di quelli che a qualunque titolo vi sieno intervenuti in un registro particolare , e con far figurare altresì il pagamento che di poi se ne ricevesse con un versamento a parte, riportandosi al borderò nel quale figurava la mancanza del pagamento.

Art. 35. Oltre i valori di cui si è parlato nell'articolo precedente, che il Tesoriere dovrà esigere nelle rispettive scadenze , sarà tenuto ancora esigere l' importo dei dispegni , delle rendite sul Gran Libro , sulla Tesoreria Generale, e quelle delle Amministrazioni Napolitane coi loro corrispondenti interessi.

Questa esazione seguirà in vista della liquidazione che sulle cartelle sarà fatta e firmata dal Razionale. Le polizze esatte per sorte ed interesse saranno sul punto medesimo versate in Contabilità con borderò sottoscritto dal Tesoriere e dal Controloro , in vista del quale il Razionale colle solite formalità rilascerà alle parti gli effetti pignorati.

Art. 36. I versamenti, di cui si è parlato negli articoli 32 e 33 , dovranno eseguirsi con borderò in triplice spedizione ; l' una per passarsi e restare in Contabilità , l' altra all' ufficina del Segretario Generale , e la terza munita della firma de' Capi di queste due ufficine per conservarsi per suo discarico dal Tesoriere stesso.

Questo borderò dovrà contenere nella parte del debito la enunciazione de' singoli valori scaduti nella giornata , colla distinta di quelli , il di cui pagamento è a carico de' semplici particolari, e quelli a carico della Tesoreria, osservando in margine di ciascun valore se sia stato soddisfatto o in polizze , o in contante , ovvero protestato.

Nella parte dell'avere enuncierà gli effetti che si versano in discarico , compresi in essi quei valori non riscossi, e d' altronde non pregiudicati, non che le somme non esatte e dovute dalla Tesoreria Generale.

Le polizze di pagamento, che saranno dirette alla Cassa, dovranno identicamente comprendersi ne'suddetti borderò di versamenti: il Tesoriere però sarà sempre tenuto per la loro veracità e regolarità, non che per le gire che esse contengono qualora sieno pregiudizievoli alla Cassa.

Art. 37. I principii, le regole e le formalità indicate nel presente Regolamento saranno comuni, per quanto però potranno adattarsi, a tutti quei titoli e valori che per qualunque causa potranno esser consegnati al Tesoriere per procurarne la riscossione del loro importo.

Art. 38. Il Tesoriere riscuoterà altresì l'importo di quei valori protestati di cui n'è stato discaricato, unitamente agl'interessi che liquiderà, ed alle spese che gli saranno indicate da'rispettivi patrocinatori nelle loro specifiche.

I valori esatti unitamente alle specifiche de'patrocinatori saranno con separati rapporti, diretti da esso Tesoriere al Reggente Direttore, versati al Razionale; in vista de'quali, se le cambiali esistono ancora presso il medesimo Razionale, saranno da questi restituiti alle parti. Laddove poi tali valori esistessero presso de'rispettivi patrocinatori, il Razionale, in vista del preventivo versamento che ne avrà ricevuto, li richiamerà da' medesimi per farli consegnare alle parti.

Art. 39. Qualora ne venga richiesto, il Tesoriere non potrà rifiutarsi di far rilevare nella quietanza posta a tergo dello effetto il nome della persona che lo estingue; in tal caso però egli potrà dimandare che il pagamento fosse eseguito con polizza di banco, esprimendone la causa nella girata.

Art. 40. Per lo intervallo che intercede tra il giorno della scadenza del valore, e quello in cui a'termini dell'art. 33 deve effettuirsene il versamento, il Tesoriere non è tenuto a corrispondere interessi.

In ordine poi a' valori che si passano al Notaio per protestarsi, sarà serbato il disposto coll'ordinanza de'10 luglio 1834 (1).

(1) L'ordinanza emessa sul rapporto del Razionale della Cassa del 21 maggio 1834 è concepita ne' seguenti termini:

» A dì 10 luglio 1834 — Visto il presente rapporto, e discussi i motivi contenuti sull'altro rapporto del signor Bonucci, resta stabilito, che il signor Razionale della Cassa si riceva ne' versamenti

Art. 41. Il Tesoriere è obbligato a rendere una cauzione, la quale sarà fissata secondo il bisogno a proposizione del Reggente Direttore dal Ministro delle Finanze. In ogni caso non potrà mai essere minore di ducati quattordicimila, metà in rendita iscritta sul Gran Libro, e metà in beni fondi nella Provincia di Napoli o di Terra di Lavoro, da liquidarsi dalla Commissione dei Presidenti della Gran Corte dei Conti. Questa cauzione dovrà rispondere delle persone tanto del Tesoriere quanto di tutti gli Agenti e Commessi ch' egli adopererà a sua scelta.

Egli godrà per tale cauzione di ducati quattordicimila una indennità in ragione del due per cento all' anno.

Art. 42. Per totale ed intero compenso di esso Tesoriere sotto qualsivoglia natura e rapporto, e per emolumenti e soldi d' impiegati e servienti che a sua scelta potrà esso Tesoriere adoperare, riceverà egli un dritto di grana trenta per ogni migliaio di ducati sopra tutti i valori a carico dei particolari che la Cassa sconterà, ed un dritto di gr. 10 sui valori a carico delle Real Tesoreria, e sopra tutte le somme che pervengono per conto di sorte dalla spignorazione d' iscrizioni e certificati del Gran Libro e della Tesoreria, come pure su tutte le somme che incasserà per i cuponi e semestri di rendite scontati dalla Cassa. Dall' ammontare del drttto del Tesoriere come sopra stabilito saranno ritenuti nelle liquidazioni da farsene mensualmente, mensuali duc. 60 in rimborso dei pagamenti che la Cassa avrà fatti, cioè di 20 ducati al mese per compenso del Controloro, e di mensili duc. 40 per le officine della Segreteria e della Contabilità della Cassa stessa.

Art. 43. Avuto riguardo al peso fisso di mensuali ducati 60 come sopra, ed agl' impiegati e servienti che potrà il Tesoriere mantenere, alla sua opera personale, ed alla sua risponsabilità rimane stabilita come *minimum* degli emolumenti mensuali fissati nell' art. 42, la somma di duc. 240, e per essi netta di duc. 60 come sopra la somma di mensuali duc. 180; di maniera che, qualora nelle liquidazioni mensuali gli emolumenti non giungono

le polizze nascenti da cambiali esatte da esso Bonucci col rilascio di due giorni d' interessi, e laddove tra i due giorni ve ne intervenga uno di festa, resti abilitato fino a tre giorni di rilascio e non oltre — Il Reggente — De Rosa ».

ai duc. 240, sarà alla liquidazione mensuale aggiunto un supplemento, sicchè il dritto arrivi al *minimum* di mensuali duc. 240 come sopra.

È rivocata la disposizione ministeriale de' 22 giugno 1831 da S. M. approvata; per la quale gli emolumenti agli Agenti dello Sconto non avrebbero dovuto eccedere duc. 470 il mese, rimanendo da oggi innanzi stabilito, come limite degli emolumenti di essi, 1.° la somma di duc. 560 mensuali pel Tesoriere, lordi de' duc. 60 mensuali, e delle spese di cui è discorso nell' art. 42: 2.° la somma di mensuali duc. 220 pel compenso che gli articoli 19 e 24 stabiliscono pel Segretario e suoi Aiutanti, e pel Razionale e suoi Aiutanti. Laddove poi l' esperienza di tre mesi consecutivi mostri che gli emolumenti eccedessero le proporzioni enunciate, saranno adottati provvedimenti convenienti.

Art. 44. Oltre tutte le obbligazioni sopra espresse, il Tesoriere, a simiglianza di quanto è prescritto pel Razionale, potrà al bisogno intervenire nel Consiglio dello Sconto e nelle sessioni che possono aver luogo per gli affari della Cassa.

Per tutti gli obblighi, doveri, ed attribuzioni riguardanti il Tesoriere, ne resta egli realmente, ossia materialmente risponsabile.

TITOLO VII.

Del Controllo presso il Tesoriere.

Art. 45. Tutti i valori che saranno ammessi allo sconto verranno dal Controllo trascritti in un registro denominato *valori immessi in portafoglio*, e ne visterà il borderò che li contengono, onde potersi dal Razionale spedire i corrispondenti pagamenti.

Art. 46. In fine della giornata il Tesoriere esibirà al Controllo tutt' i valori ammessi, e fattone il confronto col registro indicato nell' articolo precedente verranno rinchiusi nella Cassa; di cui il Controllo ne conserverà una chiave.

Art. 47. Dalla stessa Cassa in ogni giorno saranno estratti quei valori che scadono l'indomani; e qualora i giorni che a questo succedono fossero dì festivi, in tal caso dovranno pure nello stesso giorno estrarsi tutti quegli

altri valori scadibili nei sussecutivi dì festivi, ed in quello non festivo che immediatamente li segue, e consegnarsi dal Controllo al Tesoriere previo suo ricevo in un' altro registro denominato *valori estratti dal portafoglio*, per curarne sotto la sua risponsabilità la esazione. Una tal consegna però avrà effetto dopo sarà stata dal Tesoriere giustificata la esazione de' valori scaduti nella giornata, la quale consister deve in polizze girate alla Cassa, resta in madrefede, ed in valori non soddisfatti alla scadenza.

Art. 48. Egualmente saranno estratti dal portafoglio tutti quei valori che si volesseso estinguere prima della loro scadenza. Una tale estrazione si farà in vista delle polizze girate alla Cassa, e corrispondenti alle cambiali che si vogliono estinguere, e ne sarà del pari presa ragione dal Controllo nel suo registro indicato nell' articolo precedente.

Art. 49. Tutte le somme che il Tesoriere incasserà, sia per sorte, che per interessi, provvenienti da dispegni delle rendite sul Gran Libro, sulla Tesoreria Generale, e delle Amministrazioni Napolitane, dovranno esser versate nello stesso giorno con borderò sottoscritto da esso Tesoriere e dal Controllo.

Art. 50. Al medesimo Controllo sarà corrisposto a carico del Tesoriere il compenso di mensili duc. 20, siccome si è stabilito nell' art. 42; oltre ad altri duc. 4 mensuali che saranno precapiti dagli utili stabiliti negli articoli 9 e 24.

Il Controllo in guarentigia delle sue operazioni avrà il dovere di rendere la cauzione di duc. 200 di rendita iscritta sul Gran Libro, e per premio di tale cauzione, per gasti di scrittoio, commessi e tutto altro gli rimane accordato al dippiù de' compensi sopra espressi l' indennità di duc. 18 al mese.

TITOLO VIII.

Degli Agenti de' Cambii.

Art. 51. Ciascuno degli Agenti de' campi e trasferimenti, somministrata che avrà la cauzione di cui appresso sarà parlato, potrà conformemente all' art. 10, trattare per la durata di tre mesi, e per turno le diverse negoziazioni della Cassa.

L'ordine del giro tra loro sarà regolato secondo quello delle date in cui avranno fatto conoscere di aver fornite le rispettive cauzioni esclusivamente a favore della Cassa.

Il Pubblico mercè l'avviso preventivo, che il Reggente Direttore periodicamente darà alla Borsa, resterà avvertito del nome dell'Agente di servizio, e lo stesso preventivo avviso sarà anche dato alla Tesoreria Generale.

Art. 52. In conseguenza dell'articolo precedente, l'Agente de' cambii di servizio riceverà tutti quei valori, che alle parti interessate piacerà passargli, onde ottenere la somma dello sconto. Egli riuniti che li avrà, li presenterà ne' giorni di seduta al Consiglio di Sconto perchè ne abbia luogo la discussione.

Non resta però impedito alle parti di presentare direttamente, e senza il mezzo dell'Agente al Consiglio di Sconto i valori che intendono scontare.

Art. 53. In tutti i valori di cui è stata deliberata l'ammissione, non esclusi quelli esibiti dalle parti al Consiglio, l'Agente suddetto dovrà apporre il suo visto.

Per effetto di questo solo visto, lo stesso Agente resta di pieno dritto garante e materialmente risponsabile per la verità della firma degli accettanti, non che di quelle dei penultimi e degli ultimi giranti, e di coloro che prestano l'Avallo, rimanendo anche garante e risponsabile, e nello stesso modo, della verità della firma di uno o più de' garanti intermedii, qualora così si richiedesse dai Deputati; in simili casi però egli dovrà specificatamente enunciare nel suo visto questa ampliazione di sua garentia e risponsabilità.

Parimente per effetto del suo visto, il medesimo Agente resta risponsabile e garante, nella stessa maniera di sopra indicata, di tutte le irregolarità che possono esistere, sì nel testo, ossia nel corpo delle cambiali o altri effetti, che nelle gire ed Avalli di essi, come ancora di tutte quelle nascenti dalla mancanza assoluta o dalla insufficienza del bollo proporzionale, di cui deggiono esser munite.

Art. 54. I valori così ammessi cifrati da uno dei Deputati ai termini dell'art. 15, e completati del visto come sopra, saranno dal medesimo Agente riportati in uno stato, altrimenti detto borderò, specificando principalmen-

te in esso per ciascun valore il nome dello scribente, dell' accettante, dell'ultimo girante che ne ha richiesto lo sconto, la data di sua formazione, e l' altra del maturo, la somma che rappresenta ragguagliata alla moneta di corso nel nostro Regno, apponendo nel fronte l' ammontare degl' interessi a ritenersi calcolati per numero di giorni dal dì in cui se ne effettuisce la negoziazione sino a quello della scadenza inclusivamente per i due termini, ed a quella ragione che sarà superiormente fissata; in linea poi di osservazione annoterà in margine dello stesso borderò i nomi di tutti quegli altri che a qualunque titolo siano concorsi o indicati nel valore, non che ogni altra qualsisia circostanza che dal medesimo valore apparisse.

Art. 55. Questo borderò in tal guisa redatto, datato e soscritto dal medesimo Agente de' cambii, e sottoscritto benanco da quei Deputati che hanno deliberata l' ammissione de' valori descrittivi, e riconosciuta in lettere di carattere di uno de' suddetti Deputati la somma totale di essi, sarà di unita a' valori stessi passato dal ridetto Agente al Tesoriere della Cassa, per quindi eseguitosene da costui il dovuto riscontro secondo i termini dell' art. 26, e ritenendo i valori presso di sè, passare il borderò dal medesimo sottoscritto al Razionale della Cassa per le corrispondenti operazioni di risulta.

Di questo borderò il medesimo Agente de'cambii dovrà formarne una simile copia sottoscritta solamente da lui, per passarla all' Ufficina del Segretario Generale da servire per le operazioni, che quivi debbono aver luogo.

Art. 56. Per lo sconto de' cuponi del semestre di rendita rilasciati dalle due Amministrazioni Napolitane e dalla Direzione del debito pubblico, l'Agente dei cambii dovrà similmente formarne il corrispondente borderò. In esso egli riporterà il nome di colui che ne dimandò lo sconto, la enunciazione dettagliata dei cuponi, l'ammontare dell' interesse calcolato per giorni inclusivamente, ed il dritto spettante all' Amministrazione da ritenersi anticipatamente dalla Cassa: questo borderò da lui sottoscritto sarà passato insieme ai cuponi al Razionale della Cassa per le ulteriori operazioni di risulta.

Art. 57. Per la pignorazione degli estratti di rendita inscritta sul Gran Libro, l'Agente de'cambii, in vista non

meno dell'estratto da pignorarsi, che del certificato della Direzione del debito pubblico di essersi adempite le formalità prescritte in proposito, ne formerà il corrispondente borderò da lui datato e sottoscritto.

In esso egli riporterà il nome dell' intestatario dell' estratto, l'ammontare della rendita, la elevazione di essa in capitale secondo il prezzo corrente fissato in Borsa, la somma corrispondente a' tre quarti di questo capitale, giusta il Real Rescritto de' 26 giugno 1822 e quella per la quale si è richiesto farsi la pignorazione.

Art. 58. Il borderò mentovato nell' articolo precedente insieme all' estratto di rendita ed al certificato della Direzione del Debito pubblico, sarà passato in Contabilità, ed ivi formata la così detta cartella, dovrà venire questa firmata dal medesimo Agente dei cambii, e dalla parte interessata.

Art. 59. Per la pignorazione de' certificati di rendita delle due Amministrazioni Napolitane l' Agente de'cambii formerà similmente il corrispondente borderò da lui datato e sottoscritto, ed oltre le enunciazioni riguardanti la somma della rendita, quella della valutazione in capitale, l' altra corrispondente ai tre quarti di questa valutazione, e l' altra ancora per la quale debba aver luogo il pegno, dovrà specificare nel detto borderò il numero e la somma di ciascun certificato, come anche il nome e la elezione di domicilio in Napoli della persona che ne ha dimandato la pignorazione.

Art. 60. Questi certificati di unita alla loro matrice, ai cuponi per la esazione semestrale della rendita rilasciati dalle rispettive Amministrazioni, ed al borderò nel precedente articolo espresso, saranno esibiti dall' Agente suddetto in unione della parte interessata al Razionale della Cassa, e fatto da quest' ultimo in di loro presenza un semplice riscontro de' numeri delle matrici con quelli de'certificati stessi, sì le une che gli altri saranno, come anche i loro corrispondenti cuponi senza alcuna remora rinchiusi in un plico da suggellarsi a cera colla impronta della cifra dell' Agente de' cambii, e da questo e dalla parte pignorante firmato, dovendosi da questi due ultimi sottoscrivere la cartella del pegno che all' oggetto verrà firmata dal Razionale della Cassa.

In questa cartella oltre la elezione di domicilio in Napoli che il pegnorante sarà tenuto di fare, dovrà espres-

samente pattuirsi, ch' esso pignorante non comparendo per l'apertura e dissuggellazione del plico nel giorno designato nella citazione fattagli nel suddetto domicilio eletto da un Usciere della Reggenza del Banco, possa in tal caso la Cassa liberamente devenire a tali atti col solo intervento e presenza del Regio Giudice della residenza della Cassa, che a quest'oggetto in seguito di un rapporto del Razionale della Cassa contestante la non comparsa, sarà con semplice ufficio del suo Reggente Direttore invitato.

Questa formalità sarà sufficiente per tutti i casi di non comparsa, non esclusi quelli per assenza, per morte, o per qualsivoglia altro positivo impedimento.

Le spese tutte che occorrono dovranno cedere a carico del pignorante: esse però saranno anticipate dall' Agente de' cambii.

Art. 61. L'agente de' cambii, come nelle cambiali, dovrà similmente apporre in compruova della di loro identità il suo visto ne'cuponi che si ammettono allo sconto, come pure negli estratti delle iscrizioni di rendite, e nei certificati che si rilasciano dalla Direzione del Gran Libro, come anche nei certificati di rendita delle due Amministrazioni Napolitane, e nei cuponi che debbono accompagnarli; ed in generale in tutte le altre carte e titoli che dalle parti potranno essere presentate; e per effetto del suddetto suo semplice visto, resta egli di pieno dritto garante e risponsabile della di loro verità ed integrità. E resta egualmente di pieno dritto garante e risponsabile in forza della semplice sua soscrizione dei borderó della verità della firma dell' intestatario degli estratti di rendita, e di quella di coloro che vengono a pignorare tali estratti, o i certificati di rendita, o pure a scontare i cuponi, garentendone benanche sotto la di lui esclusiva risponsabilità la di loro facoltà e capacità, per poter devenire liberamente a tali atti.

Art. 62. È dell' obbligo di quell'Agente de' cambii, pel di cui mezzo sonosi eseguite le pignorazioni, di vendere al prezzo fissato in Borsa gli estratti ed i certificati di rendita, laddove spirato il termine pattuito, non venissero dalle parti ritirati; ed il loro prodotto netto di spese dovrà essere da lui versato nella Cassa non più tardi del secondo giorno dal dì, che dal Razionale della medesima gli saranno stati tali valori consegnati.

Art. 63. Nel caso di doversi devenire alla vendita dei certificati di rendita, perlocchè occorre di aprirsi in presenza della parte pignorante il plico in cui sono stati rinchiusi, sarà dell' obbligo dell' Agente de' cambii che ha funzionato nella pignorazione di fare intervenire a questa apertura e dissuggellazione la parte pignorante, ed in mancanza di comparsa è tenuto ad adempiere a quanto a sua cura e spesa è prescritto in fine dell' art. 60.

Art. 64. Le polizze di pagamento per le negoziazioni fatte colla Cassa, sì per sconto, che per pignorazioni, dovranno essere ritirate dall' Agente dei cambii per consegnarle alle parti interessate, dovendone egli però o persona da lui espressamente autorizzata in iscritto rilasciar ricevo al Razionale della Cassa.

Art. 65. L' Agente de' cambii anche dopo finito il suo periodo di servizio è nel dovere di sollecitamente avvertire il Reggente Direttore delle fallenze legalmente pronunziate di quelli individui, che a qualunque titolo sieno intervenuti negli effetti negoziati colla Cassa nel tempo del suo periodo di servizio, e ne sarà strettamente risponsabile.

Art. 66. Per la tenuta del registro da servire per norma e regola dei Deputati, e per l' assistenza alla formazione del borderò e sue copie, lo stesso Agente dei cambii è obbligato durante il tempo del suo servizio di corrispondere in ogni mese metà de' ducati venticinque, assegnati per compenso mensile a colui che dal Reggente Direttore ne sarà incaricato, cedendo l' altra metà a carico della Cassa.

Art. 67. Per tutte le operazioni, sia per mediazione di sconti degli effetti commerciali e de' cuponi di rendita, sia per pignorazione degli estratti e certificati di rendita, e per la loro vendita, l'Agente de'cambii non dovrà percepire dalla Cassa alcun dritto o emolumento.

Gli è lecito però di esigere dall' altra parte per le operazioni di sconto il dritto, tutto in esso compreso, di grana cinquanta sul primo migliaio di ducati di valori negoziati, e di grana trenta sulle migliaia ulteriori:

Per i pegni degli estratti d'iscrizioni di rendita sino a ducati mille grana cinquanta, e per quelli che eccedono i ducati mille grana quaranta a migliaio:

Per i pegni di certificati delle due Amministrazioni Napolitane fino a ducati mille grana trenta, e per quelli

eccedenti questa somma di ducati mille grana venticinque a migliaio :

E per le vendite de' suddetti estratti e certificati di rendita riscuoterà quelli stessi dritti soliti a percepirsi per tali vendite.

Art. 68. Per vieppiù assicurare la esecuzione e lo esatto adempimento di ciascuno degli obblighi, e di ciascuna delle risponsabilità prescritte col presente Regolamento a carico dell' Agente de' cambii, lo stesso oltre della sommissione del suo arresto personale cui s' intende assoggettato colla semplice accettazione del presente Regolamento, ed oltre ancora della cauzione di annui ducati cinquecento di rendita iscritta sul Gran Libro da lui prestata per lo esercizio delle funzioni, dovrà somministrarne un' altra dell' annua rendita di ducati mille di simil natura per garentia esclusiva della Cassa, con doverne eseguire la corrispondente immobilizzazione.

Art. 69. Rientrando ne' diversi obblighi dell' Agente quello specialmente di dovere, per effetto della risponsabilità da lui assunta colla semplice sua soscrizione ai borderò, e del visto da lui apposto alle diverse carte, titoli e scritture mentovate ne' due precedenti articoli 53 e 61, ed a' termini di questi articoli stessi, indennizzare la Cassa per tutte le vie di dritto, e con privilegio sulla detta cauzione, di tutti quei danni che potesse la medesima risentire, derivanti e dipendenti dalla non verità delle firme o dalle altre circostanze espresse negli anzidetti due articoli e da lui in tal modo assicurate e garentite ; così avvenendo che l'ammontare di quei valori, pei quali o in occasione dei quali venissero, sia in linea civile, sia in linea correzionale o criminale, promosse quistioni di tal genere, superasse detto ammontare il valor capitale, secondo il prezzo in quella epoca corrente in Borsa, di due quinti della suindicata cauzione, ossia di ducati quattrocento della suddetta rendita di annui ducati mille da lui a questo titolo immobilizzata, dovrà egli in tale ipotesi, e per tutta una siffatta eccedenza, somministrare in seguito dell'avviso che amministrativamente ne riceverà ed in pendenza delle intestazioni de'giudizii, altra simigliante cauzione, con farne eseguire la corrispondente immobilizzazione, in guisa che restino sempre ed in tutti i casi liberi, intatti ed indeminuiti i rimanenti ducati seicento dell'anzidetta cauzione di ducati mille.

Mancando il medesimo Agente allo esatto e pronto adempimento di questo obbligo, saranno dal Direttore della Cassa presi quegli espedienti che egli meglio giudicherà al proposito.

Art. 70. La disposizione contenuta nell'antecedente articolo, riguardante il supplemento di cauzione nei casi nel medesimo contemplati, essendo per se stessa un semplice temperamento, ed una misura di pura tolleranza e di equità, basata sulla presunzione della verità e regolarità delle cose, così cessando in forza dei giudicati cotesta presunzione, e venendo coi medesimi giudicati dichiarato il contrario, dovrà in tal caso il detto Agente rimborsare prontamente la Cassa in ciascuna specie ogni suo avere in sorte interessi e spese, al che vi sarà astretto anche per effetto dell' art. 68 del presente col suo arresto personale, indipendentemente dal dritto privilegiato sulla cauzione da lui prestata.

Art. 71. In ogni controversia o contestazione, ed in tutti i giudizii, in cui verranno promosse ed elevate quistioni intorno alla non verità e non regolarità delle cose assicurate e garentite dal detto Agente, e per le quali egli in conformità de' due succennati articoli 53 e 61 è risponsabile, il medesimo sarà tenuto d' intervenire in causa, ed assumere in concorso della Cassa, se a questa ultima così piaccia, il peso della lite; ed a questo oggetto gli sarà per parte della medesima denunziata la quistione promossa; e sarà inoltre nello stesso tempo e col medesimo atto citato per sentirsi condannare di rifare, in caso di soccombenza, la Cassa di tutti i danni in sorte interessi e spese, anche col di lui arresto personale, e sempre non escluso il dritto privilegiato della medesima sulla di lui cauzione.

Art. 72. Verificandosi per un motivo o circostanza qualunque la vendita di una parte della suddetta cauzione dei ducati mille come sopra, e non venendo questa subito reintegrata e portata al suo pieno, resta nella facoltà del Direttore della Cassa e secondo la sua prudenza d' interdire al detto Agente l' esercizio delle sue funzioni verso la medesima: potrà riprendere un tale esercizio tosto che avrà compiutamente adempito a questa obbligazione.

In tutti i casi in cui occorresse doversi devenire alla vendita di tutta o parte della rendita immobilizzata per

guarentia e cautela della Cassa , la medesima dovrà aver luogo in forza di una disposizione ministeriale provocata dal Direttore di essa Cassa.

Art. 73. Finita la sua gestione a richiesta dell'Agente potrà essere liberata la suddetta cauzione per tutta quella quantità che eccede l' importo degli effetti negoziati per mezzo suo , compresi i pegni d' iscrizioni e di certificati di rendita non ancora estinti.

Benvero non potrà l' Agente essere nuovamente ammesso alle negoziazioni della Cassa se prima non avrà di nuovo immobilizzata la suddetta rendita di ducati mille.

Art. 74. Gli Agenti incaricati delle negoziazioni della Cassa di Sconto non potranno volontariamente cessare dall' esercizio di tali funzioni, se non tre mesi dopo che ne avran fatta la formale dichiarazione al Reggente. In caso di loro volontario inadempimento sarà dalla Cassa adoperato altro Agente per non arretrare il corso delle negoziazioni della Cassa, e le operazioni di questo Agente s' intenderanno guarentite dalla cauzione dell' inadempiente.

Mei casi poi di legittimo impedimento riconosciuto dal Reggente Direttore potran farsi supplire da altri Agenti a loro scelta e coll' approvazione dello stesso Reggente; e delle operazioni di costoro saranno essi risponsabili per risponderne colle loro cauzioni. Nè saranno d'ora innanzi ricevute le cauzioni senza che si sottopongano alle condizioni nel presente articolo stabitite.

TITOLO IX.

Art. 75. In caso di legittimo impedimento del Segretario Generale , del Razionale , del Tesoriere e del Controllo presso il Tesoriere, gli stessi dovranno rispettivamente nominare , coll'autorizzazione del Reggente Direttore , un loro aiutante che li rimpiazzerà, restando essi risponsabili delle operazioni dei medesimi.

Art. 76. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento non potranno essere modificate , cangiate ed innovate , sia per punto di massima , sia pei casi particolari all' occorrenza , a beneplacito del Ministro delle Finanze ogni qual volta lo crede conveniente , inteso il Reggente Direttore.

Art. 77. Tutte le precedenti disposizioni Sovrane o Mi-

nisteriali, alle quali non si è portata col presente Regolamento espressa alterazione o rivoca, restano in pieno vigore.

Art. 78. Il Reggente del Banco è incaricato di trasmetter copia del presente Regolamento a tutti coloro cui riguarda e dei quali è menzione; e dal momento della consegna della copia, ciascuno sarà sotto la sua responsabilità obbligato all'esatta osservanza di esso.

Napoli li 31 marzo 1839.

Il Ministro Segret.° di Stato delle Finanze
Firmato — D' Andrea.

Annotazioni.

A siffatto regolamento sono seguite diverse e particolari modificazioni — Con Ministeriale del 24 maggio 1839, che segue, venne riformato l'intero art. 61 — Quindi col decreto 14 gennaio 1864 art. 9. venne creata una nuova Commissione di Sconto composta di 24 deputati da formare 4 Commissioni ciascuna di sei individui per turno. Siffatto sistema venuto all'applicazione non offrì buoni risultamenti, avvegnacchè essendo riversabile la responsabilità e diversi i criterii nell' ammissione degli effetti, riusciva difficile potersi ottenere una ordinata e regolare amministrazione di quello importantissimo ramo di servizio del Banco.

Fu allora che il Consiglio Generale promosse ed ottenne dal Governo il R. Decreto del 29 aprile 1866 col quale il numero dei Deputati per la Sede Centrale fu ridotto ad otto, con due supplenti da rimpiazzare i mancanti per dimissione o morte, e quello per le Succursali a sei.

Il Decreto però del dì 11 agosto 1866 con gli articoli 22, 23 e 24 apportando ulteriori modifiche, ha regolato con opportune norme la formazione e l' andamento delle Commissioni di Sconto.

Oltre l' ammissione degli effetti a forma del suddetto Regolamento del 1839 il Banco pel Decreto 14 gennaio 1863 art. 2 è autorizzato alla pegnorazione o anticipazione su depositi di titoli di prestito ai Comuni, Province, e Stabilimenti pubblici con le forme volute dal suddetto articolo, di azioni ed obbligazioni di imprese industriali — di ordini in derrate — di Warrauss o certificati di deposito di merci di magazzini generali.

È autorizzato pure per l' art. 25 (Decreto 11 agosto 1866) ad anticipare su pagherò a due firme di persone ammesse al fido nei limiti stabiliti dalla Commissione di Sconto.

Per quanto riguardi il Tesoriere della Cassa di Sconto e lo Agente dei Cambii le opportune modifiche risultano pel primo dal deliberato del Consiglio Generale del dì 8 Decembre 1864, e pel secondo dal Decreto 20 giugno 1867.

Li 24 maggio 1839.

Ministeriale con cui si riforma l'art. 61 del regolamento del 2 aprile 1839.

Signore — In seguito delle osservazioni e delle notizie contenute nel suo rapporto de' 23 aprile N.º 452, ed in vista di quanto ha riferito il Direttore Generale del Gran Libro relativamente alle modificazioni, di cui è sembrato suscettivo l'art.º 61 del regolamento testè emanato pel servizio della Cassa di Sconto, approvo le suggerite modificazioni, per effetto delle quali il mentovato art.º 61 sarà d'oggi innanzi eseguito secondo che leggesi nel quì unito foglio da me segnato.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze — D'Andrea.

Napoli 24 maggio 1839.

Art. 61. L'Agente de' cambii nello sconto de' cuponi, e nella pignorazione degli estratti di rendita iscritta sul Gran Libro, e de' certificati di rendita delle due Amministrazioni Napolitane, dovrà per i primi, come praticasi per le cambiali ed altri effetti commerciali, apporre in dorso di ciascuno di essi il suo visto; per i secondi, ossia per gli estratti di rendita, dovrà apporre parimente il suo visto sopra i certificati a questi relativi, che all'oggetto vengono rilasciati dalla Direzione del suddetto Gran Libro, e ne' quali sono comprese tutte le enunciative ed indicazioni contenute negli estratti medesimi; e per gli ultimi dovrà sottoscrivere il plico ove tali certificati di rendita unitamente alle loro matrici e corrispondenti cuponi vengono chiusi e suggellati, nel modo e nelle forme spiegate nell'articolo precedente.

Ed inoltre lo stesso Agente de' Cambii resta tenuto ed obbligato di apporre egualmente il suo visto a tutti quei titoli, scritture e documenti, che possono essere necessarii ed occorrere per le operazioni in parola, e che possono per quest' oggetto dalle parti interessate presentarsi.

Per effetto della semplice apposizione di tal visto resta il detto Agente di pieno diritto risponsabile e garante, e

per tutti i loro effetti della veracità e regolarità de' suddetti cuponi di certificati rilasciati, come sopra, dalla Direzione generale del Gran Libro, non che degli estratti a cui essi si riferiscono de' certificati di rendita e delle loro matrici coi corrispondenti cuponi; ed in generale di tutte le altre scritture, come dianzi si è detto, che in occasione delle operazioni di sopra mentovate, o che vi hanno rapporto possono essere esibite e presentate.

In forza poi della di lui sola e semplice soscrizione de'borderò riguardanti le pignorazioni, e delle corrispondenti cartelle a tallone, il medesimo Agente resta del pari tenuto ed obbligato di pieno dritto della verità delle firma degl' intestatarii, degli estratti di rendita, e delle firme benanche di coloro che vengono a pignorare tali estratti o i certificati di rendite, o scontare i cuponi, estendendosi siffatta sua risponsabilità, senza alcuna limitazione, anche per quello che riflette la piena facoltà e capacità di tutti i sunnominati individui per poter liberamente devenire a simiglianti operazioni, sien di pegno sotto le condizioni prescritte ne' regolamenti sulla mateteria, sien di sconto, sien di qualsivoglia altra specie e natura.

Napoli 24 maggio 1839.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze — D'Andrea.

Li 7 febbraio 1840.

Verbale di Reggenza sul discarico delle polizze.

Intesi gli opportuni rapporti la Reggenza, non à trovato regolare la pratica sinora usata per lo discarico delle polizze, e quindi in conformità del rapporto del sig. Razionale Agente Contabile à determinato:

1. Che gl' Impiegati addetti alla scritturazione dei libri di notate fedi stieno ai stretti termini dell'art. 10 del Regolamento per la loro carica.

2. Che i Cassieri debbano da oggi innanti separare le polizze notate dalle fedi di credito e polisini per Cassa, formandone dei distinti fascetti.

3. Che uno dei soprannumerarii sinora addetto pel discarico si occupi nell' Officina della Notata fede ad ordinare tali polizze secondo la foliazione, in modo che cia-

scun Libro abbia il fascetto contenente le sole polizze che deve discaricare.

4. Ed onde questa disposizione abbia il suo pieno vigore, si comunichi alla Cassa di Corte, non che alla Cassa dei Privati ed alla Succursale per semplice intelligenza.

Li 22 Decembre 1840,

VERBALE con cui si stabilisce di non darsi esecuzione alla pagata *del Pandettario Montefusco per lo accredito a Manzilli* di *ducati 543.94 già disposti a favore di diversi interessati dello Stralcio dell' abolito arrendamento de' Sali di Otranto e Basilicata.*

D. Domenico Manzilli Deputato dello Stralcio dell'abolito arrendamento de' Sali d' Otranto e Basilicata, à esibito alla Cassa di Corte un mandato da lui sottoscritto, mercè il quale ha preteso ritirare dal Banco duc. 543.94 già disposti con precedente mandato de' 25 agosto 1815 dal Deputato di allora a favore di n.° 185 oonsegnatarii dello Stralcio medesimo.

Il Pandettario signor Montefusco à apposto la formola *in credito* al mandato, ma l' Archivio Generale dei Banchi à incontrato dubbio a certificare l'esistenza della somma, per cui il signor Manzilli con apposito ricorso diretto a questo signor Barone Reggente à chiesto darsi le analoghe disposizioni per l' accredito della somma a suo favore.

Interpellato l' Archivio Generale a riferire sul ricorso, questi con rapporto de' 16 dello scorso mese à osservato di non potersi accogliere la dimanda del signor Manzilli, poichè il Deputato dello Stralcio con la consegna del mandato sulla Ruota del Banco si era spogliato di ogni dritto sulle somme disposte, rivestendone gli assegnatarii e per essi il Banco, ch' era divenuto loro debitore; à soggiunto non potersi dire per simiglianza di caso, che l' intestatario di una polizza sebbene ad altri girata possa ritirare il danaro col *cassa per me*, imperocchè in questa ipotesi non essendosi verificata la consegna al giratario, non si ravvisa che un progetto, un desiderio, una volontà seguìta indi da pentimento o miglior consiglio, mentre ove la polizza fosse stata passata al giratario, sicuramente non potrebbe il girante ripigliarsi il danaro depositato, ed equivalendo nella specie il mandato alla polizza consegna-

ta, non era più nelle facoltà del Deputato riprendersi le somme già disposte a favore dei terzi.

Comunicate al Pandettario Montefusco le osservazioni dell' Archivario Generale, questi con rapporto del 27 dello stesso mese di novembre ha cercato sostenere l'*incredito* da lui apposto al mandato, ricorrendo agli articoli 1809 e 1816 delle LL. CC. relativi al deposito, ed agli articoli 1856, 1863, e 1875 delle medesime leggi, che trattano del mandato; à manifestato che un mandato bancale comprenda il solo incarico diretto al depositario di eseguire i pagamenti alle persone in esso indicate, *salvo il dritto al mandante di poterlo modificare o rivocare fino al momento della esecuzione*; e che il passaggio di proprietà non si effettua con la consegna del mandato, poichè la consegna trasmette le sole facoltà ad investire gli altri del dritto del mandante, e non è operativa che dopo la esecuzione dataci dal mandatario.

A giustificare poi l' *in-credito* apposto al mandato esibito dal Deputato Manzilli senza l' espresso consenso degli assegnatarii stabilisce per principio, che lo accredito delle somme su i libri del Banco in testa degli assegnatarii non è altro che la *presa ragione* degl' incarichi ricevuti dal mandante; ma non toglie a costui la facoltà che gli vien dalla legge di poter ritirare la somma rivocando quella procura che non ancora è stata eseguita; e soggiunge che questo principio sia tanto vero, che nelle polizze si ammette il *cassa per me* non ostante che sui libri siasi egualmente messo il danaro a disposizione dei giratarii con la *notata in fede*.

Su di tutto ciò essendosi interrogato il signor Razionale Agente Contabile, questi dopo lo esame degli enunciati rapporti si è pienamente uniformato all' avviso dell' Archivario Generale.

In tale stato di cose si è proposto l' affare in Reggenza, tanto per adottare il convenevole provvedimento nella specie, quanto per evitare che in simili casi non preveduti tassativamente dai Regolamenti, si rinnovi lo sconcio ora avvenuto di essere tra loro discordi gli uffiziali del Banco, mentre per lo retto andamento del servizio del pubblico, e per la fiducia che deve ispirare tale istituzione, uniformi e concordi debbono essere le massime regolatrici delle diverse sue operazioni.

Si è considerato

Che alla dimanda del signor Manzilli si oppone non solo lo spirito, ma la lettera precisa dell' intera Sez. III. del Cap. II. Tit. III. delle LL. CC., a cui strettamente sono uniformi i Regolamenti del Banco superiormente approvati ed in osservanza. Di fatti l'art. 1809 in termini chiari dispone, che il depositario non deve restituire la cosa depositata se non a colui che gliel' ha affidata, o a colui in nome del quale si è fatto il deposito, o *alla persona indicata* per riceverlo. Da ciò sorge che il depositario ha sempre l' obbligo alla restituzione del deposito, ma non sempre a favore del deponente, essendo la particella *o* preceduta dall'altra *se non* prettamente disgiuntiva.

Che alla legge è uniforme il sistema del Banco, poichè alla giornata avviene che dagli squarci delle Casse apparisce esser taluno deponente di una somma, ciò non per tanto essendosi del danaro da lui depositato e per sua volontà formata una carta bancale a favore di altro individuo, che ne diviene intestatario, cessa nel Banco depositario ogni obbligazione a favore dell' effettivo deponente, pel di cui fatto sorge in lui quella di soddisfare il valsente di quella carta all' intestatario, cui si appartiene;

Che le teorie sul mandato sviluppate dal Pandettario Montefusco confermano luminosamente la verità del niun dritto nel signor Manzilli di ritirare dal Banco le somme dal Deputato suo antecessore disposte a favore de'consegnatarii dello Stralcio dell' antico arrendamento de' Sali d' Otranto e Basilicata; ed in vero l' art. 1861 delle LL. CC. impone al mandatario lo stretto dovere di non poter fare cos'alcuna oltre ciò ch' è contenuto nel suo mandato: se dunque il Deputato dello Stralcio nel 1815 ha indicato nel mandato al depositario le persone da lui destinate a ricevere le somme depositate; se il Banco depositario e mandatario insieme à eseguito il mandato con essersi dichiarato debitore su' suoi libri di coloro, cui le somme eransi destinate, non compete al deponente alcun dritto sulle somme depositate, dappoichè coloro, cui appartengono per volontà dello stesso deponente, sono i soli che possono legalmente ed utilmente dimandarle;

Che non v' à dubbio di potere il mandante per l' art. 1876 delle LL. CC. rivocare quando vuole il mandato, e bene à detto il signor Montefusco fino al momento della esecuzione; ma non à poi egli esattamente definito per

momento di esecuzione l' epoca , in cui la persona alla quale spetta la somma si presenti a realizzarla , mentre pel Banco l' esecuzione del mandato è perfetta non appena che si aprono su' suoi libri i rispettivi crediti a favore delle persone indicate dal mandante ;

Che niuna analogia nella specie si ravvisa con le carte bancali , nelle quali mercè la formola *cassa per me* il deponente à dritto di annullare la destinaziona già da lui fatta del denaro depositato , mentre tale formola si appone nella carta dallo stesso deponente prima di passarsi effettivamente nelle mani del destinatario ;

Che parimente non si mette in dubbio che il Deputato dello Stralcio aveva il pieno dritto di annullare il mandato con la consueta formola *cassa per me* prima che il Banco avesse eseguito il mandato , accreditando a' diversi individui da lui indicati le rispettive somme loro attribuite ; come all' opposto nel momento attuale , in cui il mandato trovasi del tutto eseguito, non è lecito al Banco senza manifesta violazione delle leggi e della buona fede disporre del deposito , senza il consenso ed intervento di coloro, cui unicamente si appartiene negli stretti termini del mandato già consumato ;

La Reggenza quindi per siffatte considerazioni delibera di non darsi esecuzione alla pagata del Pandettario Montefusco apposta in piè del mandato di accredito esibito dal sig. Manzilli ; e per ovviare in casi simili a qualche svista, in cui potesse incorrersi , sarà la presente determinazione comunicata a tutte le Casse del Banco, ed al sig. Razionale Agente Contabile , onde sia recata a conoscenza di tutti gl' impiegati cui spetta , dandovi la possibile pubblicità.

Li 20 gennaio 1841.

Rinnovazione dei pegni di rendita.

Art. 1. Chiunque voglia rinnovare il pegno di sue iscrizioni sul Gran Libro, o di rendita perpetua sulla Tesoreria Generale, o di Certificati delle Amministrazioni Napolitane , ne presenterà dimanda in carta libera al signor Direttore della Cassa, il quale la rimetterà all'Agente dei Cambî di servizio per conoscere il prezzo corrente in Borsa all' epoca , in cui la rinnovazione vuolsi eseguire , e la somma , che a quel prezzo , dedotto il quarto , può darsi sul pegno, come attualmente l'Agente pratica ne'borderò delle pignorazioni.

Art. 2. La dimanda col certificato dell'Agente de'Cambi sarà presentata al Razionale della Cassa, il quale formerà sulla cartella del pegno da rinnovarsi il calcolo degl' interessi a pagarsi, e dalla rata del capitale a restituirsi qualora il prezzo attuale sia minore di quello che correva allorchè la pignorazione ebbe luogo.

Art. 3. Liquidata così la somma a pagarsi per la rata del capitale a minorarsi e per l'interesse, la parte richiedente presenterà al Tesoriere della Cassa la cartella sulla quale ne sarà stata fatta la liquidazione, e questi esigendosi le polizze corrispondenti alle somme dal Razionale in essa fissate, ne rilascerà rapporto al signor Direttore generale nella stessa guisa che attualmente si pratica pei dispegni, acchiudendoli le polizze del pagamento, e distinguendo la sorte e l' interesse.

Art. 4. Il rapporto del Tesoriere colle acchiuse polizze sarà dal signor Direttore Generale rimesso al Controllo della Cassa per prenderne ragione, e costui dopo avere ciò adempito rimetterà in Contabilità il rapporto e le polizze.

Art. 5. Il Razionale della Cassa in vista del certificato, di cui si è fatto parola nell' articolo 2°, formerà coll' Estratto della iscrizione, che gli fu depositato allorchè seguì la prima pignorazione, un novello pegno per la somma certificata dall'Agente corrispondente al prezzo corrente.

La polizza di questo nuovo pegno sarà pagabile allo intestatario della iscrizione, e per esso alla Cassa di Sconto in estinzione del pegno precedentemente fatto.

Art. 6. La polizza, di cui si è parlato nel precedente articolo, dopo le consuete formalità sarà notata in fede. Dessa di unita alla rata di capitale già pagata, come si è detto ne' precedenti articoli, nel caso di esser minorato il prezzo della iscrizione, opererà il dispegno dell' originario pegno.

Art. 7. L' antica cartella sarà dal Razionale della Cassa coll' atto del seguito dispegno passata al Controllo della medesima. La nuova cartella sarà consegnata al proprietario.

Art. 8. Le cartelle ritirate, come nel precedente articolo, saranno da tempo in tempo bruciate; facendosene processo verbale, come si usa per le fedi di credito.

Art. 9. Se il prezzo delle Iscrizioni sarà lo stesso che correa all' epoca della prima pignorazione, il proprietario non sarà tenuto a pagare cosa alcuna per minorazione del pegno, ammenochè non volesse per proprio comodo

diminuirlo ; circostanza che dovrà esprimere nella dimanda prescritta coll'articolo 1°, ed in tal caso le operazioni saranno le stesse già stabilite nell' articolo 2° e seguenti. Nei casi di considerevole aumento del prezzo delle Iscrizioni , rimane riserbato al signor Direttore della Cassa il permettere, quando lo giudicherà conveniente, che il pegno possa essere aumentato per quella somma che sarà capiente al prezzo corrente , secondo il certificato dell'Agente de' cambî

In questo caso, usate tutte le formalità stabilite nei precedenti articoli , saranno dell' importo del nuovo pegno formate due polizze, una corrispondente all' antico pegno da rinnovarsi pagabile allo intestatario del pegno medesimo e per esso alla Cassa di Sconto, e l'altra allo istesso intestatario pel dippiù che il pegno si aumenta.

Art. 10. I Certificati della Direzione generale del Gran Libro, e quelli del Regio Scrivano di Razione pei pegni di rendita sulla general Tesoreria saranno alligati ai novelli pegni , fermo rimanendo il vincolo della inalienabilità, sino a che non ne seguirà definitivamente il dispegno.

Art. 11. Ciò che si è finora fissato pei pegni delle rendite iscritte sul Gran Libro, sarà comune anche per quelli de' Certificati delle due Amministrazioni Napolitane, colla sola diversità che i plichi suggellati a fuoco nei quali i certificati si conservano, dovranno aprirsi in presenza di coloro , che li sottoscrissero nell' atto della primitiva pegnorazione, e quindi per la formazione del nuovo pegno, saranno i Certificati medesimi chiusi e suggellati in novelli plichi , descrivendone la somma che corrisponderà alla nuova pegnorazione.

Art. 12. Alla scadenza de' semestri delle rendite d'Iscrizioni sul Gran Libro pignorate , se il proprietario vorrà farne la esazione, ne presenterà dimanda al signor Direttore generale della Cassa, il quale autorizzerà il Razionale della medesima a far presentare l' estratto da un impiegato della sua Officina alla Direzione Generale del Gran Libro per farlo bollare, ed appena ciò seguito , lo restituirà, al Razionale medesimo per rimetterlo al suo posto. Di questa operazione sarà presa ragione dal Controllo della Cassa. Lo stesso si praticherà pei pegni di rendita in Certificati sulla Tesoreria Generale. Durante il tempo in cui gli Estratti del Gran Libro , o i Certificati della general Tesoreria pegnorati rimarranno fuori della Cassa per l'in-

dicato oggetto, il proprietario dovrà lasciare presso il Razionale della Cassa in deposito la cartella del pegno, per ripigliarsela ritornato l' Estratto od i Certificati, notandosi nella cartella medesima e nel suo tallone che è presso la Cassa essersi pagato il semestre. Se però la rendita sarà in forte minorazione di prezzo, rimarrà nel prudente arbitrio del signor Direttore della Cassa il permettere la esazione della rendita maturata.

Art. 13. Quest' abilitazione non sarà applicabile ai pegni de' Certificati delle due Amministrazioni Napolitane, poichè per distaccarsi dai medesimi i cuponi della rendita si dovrebbero dissuggellare i plichi, e poi risuggellarsi seguito il distacco, ciocchè produr potrebbe qualche inconveniente.

Art. 14. Tutte le altre leggi e regolamenti, che riguardano le pignorazioni de' cennati valori, rimarranno in osservanza per tutto ciò che non si oppone alle presenti istruzioni.

Il Direttore Generale Reggente de'Banchi—Barone Francesco Ciccarelli.

Li 18 giugno 1842.

MINISTERIALE DELLE FINANZE, *per estendere da dieci a trent' anni la guarentia per le polizze disperse.*

Signor Reggente — Affin di assicurare viemaggiormente gl' interessi del Banco in fatto dei pagamenti, che si eseguono nei casi di dispersione di polizze, Ella in un rapporto dei 6 ottobre 1841, n.° 1112, proponea

1.° Di estendersi da dieci a trent' anni la cauzione che si presta da coloro che ritirano il danaro delle fedi disperse;

2° Di adottarsi la procedura degli articoli 58, 64, 74, 75 77 e 78 della legge dei 20 dicembre 1826 sul contenzioso dei dazii indiretti, ove nel caso che convenga pagare ai giratarii l' importo delle fedi, che malamente gl'intestatarii avean dette disperse, il Banco dovesse sperimentare gli effetti di siffatta garantia e ripetere il pagamento.

Or l' Agente del Contenzioso che questo Real Ministero à interrogato su di ciò, à in quanto alla prima parte manifestato, che non incontra alcuna difficoltà, anzi trova pienamente legale l'idea di estendersi da dieci a trent' anni la cauzione, perocchè trattasi di un contratto,

cui il dritto comune accorda un' azione prescrittibile col solo elasso di trent'anni.

Non così circa la seconda parte, poichè sembra all'Agente del Contenzioso che il Foro, e la procedura eccezionale conceduta alle quistioni doganali per la sola necessità di dare alla esazione de'dazii la celerità e la speditezza indispensabile al loro scopo,mal si applicherebbero ad un'azione civile di debito e credito di puro interesse patrimoniale del Banco. E troppo grave eccezione alla legge comune sarebbe, come l'Agente del Contenzioso osserva, il voler adattare la giurisdizione e le forme straordinarie delle cause in cui non può di altro disputarsi, che della spettanza o dell' ammontare dei dazii, a quei giudizii che spesso includer possono importanti quistioni di dritto civile.

In fine l' Agente del Contenzioso osserva, che tanto meno gli pare che si dovesse accordare siffatta cauzione, quanto meno bisogno se ne scorge, subito che finora niun caso di simil fatta è avvenuto. Ora in riscontro al rapporto di cui è cenno, la incarico, che ritenendo le osservazioni dell' Agente del Contenzioso, ella si faccia a provocare i provvedimenti superiori per la parte nella quale conviene l'Agente del Contenzioso, cioè relativamente all' estensione del tempo in cui durar deve la cauzione.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze — Firmato — Ferri.

Li 20 Settembre 1843.

Sulla responsabilità de' Deputati della Cassa di Sconto.

Signore — In seguito delle Sovrane risoluzioni date dal Re N. S. nel Consiglio ordinario di Stato de' 27 luglio relativamente alla Cassa di Sconto, le quali risoluzioni io le comunicava con Rescritto de' 29 dello stesso mese N. 2131, è stato l' affare per ordine di S. M. novellamente esaminato tanto in rapporto della risponsabilità de' Deputati, quanto in rapporto di facilitazioni maggiori da accordarsi..

Il Re N. S. con risoluzione Sovrana data nell'ordinario Consiglio di Stato de' 15 del corrente, si è servito ordinare, che la risponsabilità indicata nel Rescritto non è quella che produce la solidarietà dell' obbligo che si contrae, o lo stare a fronte della perdita che per eventualità o per altra disgrazia possa derivare alla Cassa, ma

bensì la risponsabilità morale, cioè quella che risulta dall' inadempimento di ciò che per legge dovea farsi o per aver trascurato di eseguire quanto i regolamenti prescrivono.

Ha approvato ancora la M. S., che lo sconto delle cambiali non sia limitato a' soli negozianti godenti il fido di dogana. Inoltre S. M. vuole che quando i Deputati vorranno godere dello sconto nel proprio nome, oltre a due altre firme di negozianti accreditati, deve esservi l' annuenza di tutta la Commissione, e nella discussione non deve esser presente il Deputato che dimanda lo sconto.

Nel Real Nome le comunico tali sovrane risoluzioni per sua intelligenza e per lo adempimento nella parte che la riguarda.

Napoli 20 settembre 1843 — Ferri.

Caserta 18 maggio 1857.

Real Decreto d'istallazione della Sede del Banco in Bari.

Visto l' articolo 9.° del Real Decreto del 12 dicembre 1816, con cui provvedendo alla diffinitiva organizzazione del Banco delle due Sicilie ci riserbammo di aprire delle altre Casse qualora l' affluenza del numerario, e i progressi del commercio lo avessero richiesto.

Attesochè la prosperità sempre crescente dell' Agricoltura e della industria, il progressivo aumento delle transazioni commerciali e la grande affluenza del numerario nel nostro Reame richieggono l' aumento per ora di un'altra Cassa del Banco delle due Sicilie nel centro del commercio delle Puglie.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze.

Udito il nostro Consiglio Ordinario di Stato.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il Banco delle Due Sicilie è aumentato di un' altra Cassa di Corte da stabilirsi nella Città di Bari.

Art. 2. La direzione del suo andamento e la disciplina degl'Impiegati saranno affidate ad un probo e distinto benestante che prenderà il nome di Presidente. Egli dipenderà dal Reggente del Banco ed avrà in aiuto tre Governatori uno scelto dal ceto dei proprietarii l' altro degli Avvocati ed il terzo fra più accreditati Negozianti. I me-

desimi saranno da noi nominati sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze.

Art. 3. Questa nuova Cassa a similitudine di quelle stabilite in Napoli resta autorizzata a ricevere qualsiasi somma di danaro in argento o rame sia per conto dei particolari che della General Tesoreria e di ogni pubblica Amministrazione, rilasciando agl' immittenti, dei valori fiduciarii denominati fedi di credito o polizze di cui ciascuno può disporre con girate o con notate fedi.

Art. 4. Le medesime, come quelle che si emettono dalle dette Casse stabilite in Napoli saranno ricevute per contante effettivo da tutt' i Ricevitori e Cassieri del Regno, sia in soddisfazione di dazii o di contribuzioni qualunque, che per esser convertite in numerario, a quale oggetto anche le Casse di Napoli sono autorizzate a ricevere le fedi o polizze della Cassa di Bari, nè questa può rifiutarsi di convertire in numerario quelle delle Casse di Napoli sempre però sotto la responsabilità dei Cassieri e dei Pandettarii.

Art. 5. Istallata che sarà in Bari la Cassa di Corte i Ricevitori gli Esattori ed ogni Contabile dello Stato colà residente non potran più fare alcun esito, nè alcun versamento in numerario, sibbene dovranno pagare con polizze stabilendo all' uopo presso detta Cassa le corrispondenti madrefedi.

Art. 6. Come pure i Ricevitori Generali di Lecce e Capitanata ed i Ricevitori Distrettuali residenti in dette Province, ed in quella di Bari, nonchè il Ricevitore del Tavoliere di Puglia si asterranno di spedire del numerario in Napoli, dovendolo far pervenire alla Cassa di Corte in Bari ed invieranno invece una polizza di quel Banco alla General Tesoreria alla Cassa di Ammortizzazione o ad altra dipendenza cui spetta.

Art. 7. Onde animare maggiormente il commercio, e le industrie per lo vantaggio dei nostri amatissimi sudditi c riserbiamo di stabilire in detta Cassa le opere della peginorazione di oggetti preziosi e dello sconto delle cambiali a misura del cumulo del numerario e dello incremento del negoziato bancario. Ogni altro impiego di danaro è da noi espressamente vietato.

Art. 8. Per attivare il servizio della nuova Cassa di Corte sarà staccato dal personale del Banco delle Due Sicilie a prudenza del Consiglio di Reggenza un competente

numero di uffiziali graduati e Soprannumerari, che ci riserbiamo poi di aumentare a seconda il bisogno e delle opere che vi saranno aggiunte.

Art. 9. Un particolare Regolamento approvato dal nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze stabilirà tanto il modo da praticarsi per la pronta ed esatta riscontrata delle polizze che vicendevolmente si scambieranno fra la Cassa di Bari e quelle di Napoli quando i doveri e le attribuzioni di taluni funzionarii del Banco per la parte di servizio non preveduta dai vigenti regolamenti che saranno eziandio comuni alla nuova Cassa.

Art. 10. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato FERDINANDO.

Li 9 ottobre 1857.

Decreto che approva il regolamento della Sede di Bari.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Rimangono da Noi approvati gli annessi due Regolamenti pel servizio della Cassa di Corte del Banco delle Due Sicilie in Bari, e pel servizio della Cassa di Sconto presso la medesima istituita.

Art. 2. Il Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Gaeta 9 ottobre 1857.

Firmato — FERDINANDO.

REGOLAMENTO

CAPITOLO PRIMO.

Doveri ed attribuzioni del Presidente.

Art. 1. Il servizio interno della nuova Cassa di Corte in Bari sarà diretto da un probo e distinto proprietario col titolo di Presidente. Egli godrà l' onorario di mensili ducati cinquanta, come gli altri suoi colleghi in Napoli.

Art. 2. Avrà in suo ajuto tre Governatori, uno ordinario, che supplirà il Presidente nei casi di assenza o d'impedimento, e gli altri due soprannumerarî, il primo godrà l'onorario di ducati venticinque al mese. Le loro attribuzioni e facoltà sono determinate dal Regolamento organico del Governo dei Banchi approvato col Sovrano Rescritto de' 26 febbrajo 1817.

Art. 3. Onde non ritardare il servizio delle Amministrazioni, o de' pubblici Stabilimenti per gli esiti ed introiti che occorrono farsi per Banco, il Presidente è autorizzato a tenere corrispondenza con qualsiasi autorità della provincia per oggetti risguardanti soltanto riconoscenze di firme, richieste di partite di polizze attaccate di falso, perizie e liberazione di denaro, per fedi di credito e polizze disperse. Per queste ultime prima di eseguire il pagamento, ne farà inteso il Direttore generale Reggente.

Art. 4. Per le richieste poi che se gli faranno dai particolari per liberazione di danaro di fedi di credito o polizze disperse, dopo gli atti preparatorî, ricevuta che avrà la cauzione, ed i consensi di tutti gl' interessati, non potrà ordinarne la liberazione, se non con l'approvazione del Direttore generale Reggente, che devesi alligare in copia agli atti da conservarsi nel volume in luogo della fede di credito, o polizza smarrita.

Art. 5. Occorrendo per qualsivoglia circostanza, sia di andamento sia di miglioramento di servizio, provocare delle Ministeriali disposizioni, il Presidente della Cassa di Bari non può, che per l'organo del Direttore generale Reggente, provocarle, stante a questo è riservata la corrispondenza col Ministero, e con le principali Autorità del Regno.

Art. 6. In ogni caso di giubilazione o di destituzione d'impiegati, il Presidente dovrà co' Governatori discutere ed esaminare l'affare, ed indi con ragionato verbale manifestarne il risultato al Direttore generale Reggente, il quale emetterà i diffinitivi provvedimenti.

Art. 7. Vi saraano nella Cassa di Bari dieci Alunni senza soldo nominati dal Direttore generale Reggente sulla proposta che ne farà il Governatore della Cassa. Tal numero a prudenza del Direttore generale Reggente potrà in seguito estendersi a venti, qualora il bisogno lo richiegga.

Gli alunni non godranno soldo, ma avranno un di-

screto compenso per le trascrizioni delle fedi di credito e polizze sui giornali.

Art. 8. I soldi, le indennità, gli averi per la trascrizione delle polizze, e le spese minute ed impreviste per la Cassa di Bari, saranno, sempre con l' anticipazione di giorni quindici, pagate a titolo di abbuonconto dallo Agente Contabile del Banco, al Razionale della Cassa di Bari, il quale presenterà tali polizze al visto del Presidente, per accreditarle sulla madrefede, che dovrà all' oggetto tenere aperta, con la seguente intestazione: *Il Razionale ed appoderato della nostra Cassa di Corte.* Da tal madrefede non può egli prelevare alcuna somma senza l' ordinativo del Presidente, il quale in conferma dovrà apporre il suo visto alle polizze, che senza di quest' approvazione, non si possono notare.

Art. 9. Gli ordinativi del Presidente pei soldi agl' Impiegati, e per le indennità di cauzione non possono mai eccedere le somme fisse e determinate nello Stato discusso, che verrà appositamente a lui comunicata. Potrà non pertanto tener sequestrati i soldi agli Impiegati, sia per altra colpa, e dello ammontare di tali soldi potrà anche disporre un competente compenso a colui che avrà rimpiazzato il manchevole, purchè ne sia stato autorizzato dal Direttore generale Reggente.

Art. 10. Il Presidente resta autorizzato a rimpiazzare il Direttore generale Reggente per la firma degli ordinativi del compenso a darsi agli alunni che trascrivono le fedi di credito e polizze sui giornali, secondo la liquidazione che ne farà il Razionale, ai termini dello articolo 54 delle Istruzioni de' 5 gennajo 1819, e per gli ordinativi di tutte le spese minute che potranno farsi dall' usciere del Governo o dal custode del locale, il quale ne avrà poi il rimborso dal Razionale appoderato in vista della nota approvata ed ordinanzata dal Presidente.

Art. 11. Egli è dal pari autorizzato a rimpiazzare il Direttore generale Reggente, in tutti quei contratti, che per la economia del Banco stimerà dover fare, come sarebbe, il contratto per la formazione de' volumi delle polizze originali, per gli accomodi de' libri, somministrazione della carta, inchiostro, penne ec. Tali contratti debbono sempre essere approvati dal Direttore generale Reggente.

Art. 12. Lo stesso Presidente è anche autorizzato alle seguenti cose:

1. A tutte le disposizioni urgenti ed indispensabili, che non possonsi prevedere, salvo a farne contemporaneamente rapporto al Direttore generale Reggente;

2. Agli ordinativi per ridurre a volume le polizze e fedi di credito sul certificato in ogni mese firmato dal Revisore, e vistato dal Razionale, il quale dovrà poi liquidare ciò che spetta al ligatore secondo i prezzi stabiliti;

3. Agli ordinativi per fare stampare gli stati di resta, le note de' riscontri, ed altro, come anche per far somministrare i libri, la carta, l'inchiostro ec., sulle richieste de' rispettivi Impiegati, vistate dal Razionale che ne assicura il bisogno.

4. Agli ordinativi sulle richieste de' Cassieri per sacchi, laccetti, ed altro che loro occorre, vistate però dal Razionale per assicurarne il bisogno;

5. Agli ordinativi per accomodi del locale, ed utensili, per le officine, sulle domande che ne avanzerà il Razionale.

Le note di tali accomodi ed utensili debbono essere apprezzate dall'Architetto provinciale, qualora ascendono a somma maggiore di ducati dieci, ed ove trattisi di minor somma, possono invece dell'Architetto essere apprezzate da un impiegato del Banco autorizzato appositamente dal Direttore generale Reggente sulla proposizione del Presidente, purchè abbia una opportuna conoscenza di tali lavori.

CAPITOLO SECONDO

Doveri ed attribuzioni del Razionale.

Art. 13. I documenti espressi nel precedente articolo saranno tutti rimessi dal Razionale allo Agente Contabile del Banco, il quale trovandoli in regola, e compilati in conformità del Regolamento de' 5 gennajo 1819 li presenterà al Direttore generale Reggente, che disporrà i corrispondenti pagamenti. Le polizze saranno dallo Agente Contabile rimesse al Razionale della Cassa di Corte, in Bari, il quale avrà cura di fargli pervenire le quietanze munite di suo visto.

Ove poi i documenti non si trovino in regola, lo Agente Contabile li respingerà con le sue osservazioni, e dopo le analoghe regolarizzazioni si eseguirà il pagamento.

Art. 14. Il Razionale della Cassa di Corte in Bari nella

sua qualità di appoderato per lo pagamento de' soldi, indennità, gratificazioni e spese minute, è tenuto a dar conto delle somme, che gli si anticipano a titolo di abbuonconto, in conseguenza in ogni tre mesi rimetterà allo Agente contabile un conto giustificato da validi documenti, che saranno i seguenti:

Pe' soldi, lo stato emarginato da tutti gl' Impiegati, ed ordinanzato dal Presidente coi certificati de' rispettivi capi di uffizio, contestante lo esatto adempimento de' doveri di ognuno;

Per le gratificazioni ed indennità di cauzioni, un simile stato emarginato dalle parti prendenti, ed ordinanzato dal Presidente;

Per le spese minute giornaliere, le note di colui che le avrà fatte, ordinanzate dal Presidente, e la copia della polizza pagatagli, assicurando di aver ricevuto l'originale, e quanto altro occorrerà ai termini del mentovato regolamento de' 5 gennajo 1819.

Art. 15. Tanto il conto, che i documenti saranno firmati in ogni pagina dal Razionale, poichè dessi debbono figurare presso la Gran Corte de' Conti, in discarico dello Agente Contabile, il quale avrà il regresso, in caso di significa, verso il detto Razionale, ed all' oggetto dare questi una cauzione di ducati mille, che dovrà risponderà tanto per sè, che pel suo ajutante, ed ogni altro sostituto, che verrà da lui prescelto, con l' approvazione del Presidente, nel caso di sua infermità, o di qualunque altro impedimento.

Art. 16. Il Razionale della Cassa di Corte in Bari dovrà immancabilmente in ogni corso di posta far pervenire la posizione delle Casse al Direttore generale Reggente, che deve tenerne esatta scrittura, come si pratica per le Casse di Corte e de' Privati, esistenti in Napoli.

Art. 17. Dovrà eziandio riceversi le casse di numerario, che per mezzo del procaccio si spediscono al Banco dai Ricevitori generali e Distrettuali, esaminarne lo stato esterno, e farne poi seguire in sua presenza la verifica e numerazione dal Cassiere con l'assistenza dei rispettivi Procuratori ai termini del Regolamento del 27 ottobre 1817 e delle successive prescrizioni emesse.

CAPITOLO TERZO

Stampa e consegna delle fedi di credito.

Art. 18. Lo scudo delle fedi di credito, che si emetteranno dalla nuova cassa di Bari, avrà la solita leggenda — *Il Banco delle due Sicilie tiene creditore D. . . . . in duc. . . . . . . dei quali potrà disporre colla restituzione della presente firmata.*

Per la semplice distinzione della Cassa e della qualità della moneta sotto la firma del Cassiere, vi saranno impresse le seguenti voci — *Cassa di Corte in Bari argento* o *rame* — e così egualmente sul bollo delle polizze notate fedi.

Art. 19. La stampa di dette fedi si farà in Napoli sotto la sorveglianza del Segretario generale, ma il Razionale della Cassa di Corte in Bari dovrà sempre tenerne una soddisfacente provvista, facendo delle anticipate richieste al Direttore generale Reggente, per l' organo del Presidente.

In vista di tali richieste, nelle quali dovrà indicarsi il numero delle fedi, il Direttore generale Reggente, ne ordinerà la spedizione in una o più volte successive, ed il Segretario generale ne curerà l' adempimento, badando soprattutto, che vadano molto ben condizionate in una cassa di legno all' uopo costruita per non farle nè macchiare nè maltrattare. Una chiave di essa si riterrà dal Segretario generale ed un' altra dal Presidente della Cassa di Bari. La cassa sarà per mezzo del procaccio spedita in Bari, ma in caso di pressante bisogno, le fedi si potranno anche spedire per la posta, formando di esse dei pacchi ben aggiustati, e convenientemente suggellati con cera lacca.

Giunta la cassa in Bari il Presidente farà immediatamente numerare le fedi dal Razionale, per accusarne ricevo al Segretario generale.

Tale ricevo sarà ritirato dal Presidente, che lo rimetterà col primo corso di posta al Direttore generale Reggente per lo discarico del Segretario generale. Questi l'unirà alle richieste, per formarne un volume, che terrà per giustificazione di quelle partite che verranno segnate sul libro d' immessione e consegna delle fedi di credito, senza la sottoscrizione del Razionale.

CAPITOLO QUARTO

Metodo per la riscontrata.

Art. 20. Dovendo le Casse in Napoli realizzare le fedi di credito, e le polizze emesse dalla Cassa di Bari, o viceversa, è destinata ad eseguire la riscontrata la sola Cassa di Corte in S. Giacomo, con quella di Bari.

Art. 21. Il Cassiere Maggiore di S. Giacomo terrà particolare registro de' valori in argento della Cassa di Bari, indicando la somma , la data , il nome dell' intestatario , quello dell' ultimo girante, e quello dello esibitore notato al piede. Tale registro sarà cifrato infine della giornata dal Cassiere Maggiore , il quale lo passerà al Razionale per far copiare con lo stesso ordine, e con le stesse categorie il notamento delle polizze prese nella giornata.

Il Cassiere del Conto in rame farà altrettanto per le polizze di simil metallo.

Art. 22. Ove la Cassa di Corte in Napoli fosse creditrice di quella di Bari , il Cassiere Maggiore in Napoli avrà l' obbligo di rimettere al suo collega in Bari le polizze di quella Cassa di unita alle fedi di resto in un piego ben suggellato. Tali polizze nel giorno della partenza della posta saranno con l' intervento del Razionale e del Segretario presso del Presidente confrontate di buon' ora col registro della Cassa Maggiore , e col notamento esistente in Razionalia , ed ove qualche indicazione sia erronea , si rettificherà dal Razionale la partita del libro formandosi altra copia del notamento. Tanto il libro che il notamento saranno cifrati dal Cassiere Maggiore , dal Razionale e dal Segretario.

Il Cassiere Maggiore in presenza di essi chiuderà in un plico ben suggellato i riscontri, la fede di resto, ed il notamento con lo indrizzo al suo collega in Bari.

Lo stesso verrà parimenti praticato dal Cassiere del rame per le polizze di tal metallo.

Ambo i pieghi saranno dal Segretario avvolti in altra carta, formandone un sol piego con lo indirizzo alla Cassa di Corte in Bari, e vi apporrà il suggello del Banco. Tal piego si dovrà dal Segretario consegnare alla posta tre ore prima della partenza, e si esigerà ricevo secondo che sarà combinato di accordo tra il Banco e l' Amministrazione generale delle Poste.

Art. 23. Il Segretario dovrà tenere soltanto conto del numero delle polizze e del loro ammontare che si saranno spedite a Bari, per informarne il Presidente. Ciò non esclude che il Presidente o qualunque Governatore debba vigilare per la esattezza e regolarità di tale spedizione, per cui assistendovi alcuno di essi apporrà il visto al libro ed al notamento.

Art. 24. Giunto il piego a Bari il Direttore della Posta curerà di farlo subito pervenire al Presidente ed al suo Segretario, da chi si verificherà pria lo stato dei suggelli, e dopo ne farà ricevo. Essendovi alterazione, ne farà espressa menzione nel ricevo, per tutte le conseguenze, che potranno derivarne. La prima fascia sarà particolarmente aperta dal Presidente o dal Segretario in presenza del Razionale. La seconda che avvolge le fedi di credito e polizze di riscontrata, non sarà aperta che dal rispettivo Cassiere, in presenza del Razionale e del Segretario, i quali assisteranno al confronto del notamento con le polizze. Il detto notamento dopo di essere stato cifrato dal Cassiere sarà conservato dal Razionale, ed il suo ammontare sarà controposto a' riscontri delle Casse di Napoli esistenti presso di quel Cassiere, dal quale secondo la differenza che ne risulterà sarà aumentata o diminuita la fede di resto.

Art. 25. Con la partenza della posta i Cassieri in Bari rimetteranno con le formalità di sopra stabilite, a' loro colleghi in Napoli le fedi di resto di argento e di rame con le polizze delle Casse di Napoli ivi realizzate di unita a' notamenti. Qui giunto il piego, il Segretario del Presidente verificherà lo stato de' suggelli facendone menzione nel ricevo ed aprirà il piego in presenza del Razionale, ivi rinverrà i due pieghi diretti al Cassiere Maggiore ed al Cassiere del rame, e li passerà loro per aprirli e verificarli in presenza tanto del Razionale che del Segretario, se vadano in regola le fedi di resto.

Indi nel primo giorno della partenza di posta detti Cassieri col Razionale e Segretario prepareranno di buon'ora i rispettivi pieghi con le fedi di resto, i riscontri ed i notamenti per formarne un solo, e farsene dal Segretario la consegna alla Posta come nell' art. 21.

Art. 26. Qualora poi la Cassa di Corte in Bari divenisse creditrice di quella di Napoli, dovrà questa emettere la fede di resto a favore della prima, e si praticheranno e-

gualmente le stesse formalità prescritte negli articoli precedenti.

Art. 27. Siccome per effetto della riscontrata delle polizze difficilmente i conti possonsi pareggiare fra la Cassa di Corte in Bari, e quella di Napoli, così avvenendo il caso che siavi un considerevole sbilancio, il Direttore generale Reggente del Banco resta facoltato a procurare i mezzi per far restituire il numerario alla Cassa creditrice, sia con delle operazioni commerciali, sia col trasporto dello effettivo per mezzo del procaccio, secondo che crederà egli più sicuro ed economico.

Art. 28. Sia pe' pieghi della riscontrata, sia per tutti gli altri pieghi di corrispondenza, che inviansi *al Direttore Generale Reggente del Banco*, *al Banco delle Due Sicilie*, *ed alla Cassa di Corte in Napoli*, non dovrà pagarsi alcun dritto di Posta, come anche vi sarà franchigia per tutt' i pieghi di uffizio, che si spediranno con l' indirizzo *al Presidente della Cassa di Corte in Bari*, *od alla detta Cassa di Corte.*

Art. 29. Tutte le altre disposizioni racchiuse nel Regolamento del Banco delle Due Sicilie, non che le ministeriali e le ordinanze, che non si oppongono a quanto di sopra è stabilito, rimangono nel loro pieno vigore, e saranno applicabili anche allo andamento del servizio della Cassa di Corte in Bari.

L' Approvo — Firmato — FERDINANDO.

Annotazione

A siffatto regolamento parziale son avvenute quelle modifiche che erano di conseguenza della generale organizzazione dell' Istituto avvenuta coi Decreti 27 aprile e seguenti — Per gli stessi l' Amministrazione di quella Sede è confidata ad un Direttore a nomina governativa ed ad un Ispettore nominato dal Consiglio di Amministrazione — Dichiarata Sede dipendente da quella Centrale di Napoli, la sua organizzazione i suoi dritti e privilegii sono pareggiati alla Sede Centrale — Ha quindi una rappresentanza nel Consiglio Generale di due Delegati eletti dal Consiglio Provinciale due dal Comunale e due dalla Camera di Commercio — Un Consiglio Amministrativo locale — Una Commissione di Sconto.

La riscontrata o conto corrente è regolato con le norme segnate nel succitato regolamento — La franchigia assegnata con l' art. 28 non è più goduta al Banco che dichiarato Stabilimento pubblico e non governativo è soggetto a tutte le tasse ed oneri imposti dallo Stato.

APPENDICE AL REGOLAMENTO

DEL 2 APRILE 1839, PER LO SERVIZIO DELLA CASSA DI SCONTO IN BARI.

Art. 1. La Cassa dello Sconto da stabilirsi in Bari per effetto del Real Decreto del 18 maggio 1857, sarà una dipendenza della Cassa di Napoli, ov' è l'Amministrazione Centrale affidata alle cure del Direttore generale Reggente del Banco delle due Sicilie.

Art. 2. Lo andamento del servizio della Cassa di Sconto in Bari sarà ivi regolato e diretto dal Presidente della Cassa di Corte, il quale dipenderà dal Direttore generale Reggente, a' termini dell' articolo 2. dell' enunciato Real Decreto.

Art. 3. Le operazioni della medesima consisteranno nello sconto delle cambiali traettizie, de' boni della Cassa di servizio e degli altri valori della Tesoreria generale, dei boni ed altri effetti commerciali esigibili, non al di là di tre mesi, secondo le regole stabilite nel Regolamento approvato ai 2 aprile 1839 per la Cassa di Sconto in Napoli.

Art. 4. Lo esame dei valori da ammettersi allo sconto in quanto alla loro forma, ed alla bontà e solvibilità delle firme, e regole commerciali, apparterrà ad un Consiglio composto dal Presidente del Banco, dal Vice Presidente della Camera consultiva di Commercio, e da quattro negozianti da cambiarsi uno in ogni anno. Quattro componenti del Consiglio possono deliberare.

Art. 5. Quel componente che cifrerà gli effetti ammessi allo sconto, avrà cura di segnare su un libretto particolare il nome del Negoziante al quale siasi avuto maggior fiducia nell' ammissione delle cambiali, onde lo Agente de' Cambii abbia una sicura norma per aprire i corrispondenti conti nel registro dei fidi, che serve di guida al Consiglio.

Art. 6. Al solo Presidente è attribuita la corrispondenza officiale col Direttore generale Reggente, avvalendosi dell' opera del Segretario della Cassa di Corte, e dei suoi impiegati; il numero dei quali verrà convenientemente aumentato.

Art. 7. Lo stesso Presidente ha pure la facoltà di ordinare al Razionale il pagamento:

1. Dei valori ammessi allo sconto.

II. Del gettone di ducati due spettante a ciascun Componente del Consiglio, quando abbia prestato la sua presenza , secondochè si rileverà in ogni fine di mese dai verbali d' intervento, formati in ogni seduta dal Segretario della Cassa e vistati dal Governatore Negoziante.

III. Il compenso mensile , ovvero il dritto spettante all' Esattore, secondo la liquidazione formata dal Razionale.

IV. Le spese dei protesti fatte dall' ufficiale pubblico, e trovate in regola dal Controllo.

V. Le spese ordinarie pei giudizî debitamente autorizzati.

VI. Ed ogni altro esito fisso e determinato o superiormente approvato.

Art. 8. Nel giorno precedente alla scadenza dei valori, il Presidente avrà cura di farne la gira allo Esattore per la debita riscossione , e nel giorno seguente si farà esibire borderò di versamento della esazione fatta ; come anche assistito dal Governatore Controllo e dal Razionale procederà, quando crede, alla verifica dei valori esistenti in portafoglio fra di un termine non mai al di là di tre mesi.

Art. 9. Il Presidente in ogni corso di Posta rimetter al Direttore generale Reggente una copia del borderò de valori ammessi allo Sconto, ed in ogni metà e fine di mese gli spedirà lo stato di situazione tanto del Capitale , che degli utili, con la distinta dei singoli valori caduti in protesto , ed al termine di ciascun quadrimestre vi unirà il versamento degli utili, dedotti gli esiti fatti.

Art. 10. La scrittura di Controllo sarà affidata al Governatore Negoziante, il quale godrà l' onorario di mensuali ducati venticinque, e ducati dieci al mese per gasti. Egli avrà gli stessi obblighi addossati al Segretario Generale col titolo IV del Regolamento del 1839, a quale oggetto, per la tenuta dei corrispondenti registri e libri , nonchè per la compilazione dei rapporti richiesti dal Presidente, si avvalerà del Segretario e dei suoi impiegati , ai quali con la intelligenza del Presidente distribuirà mensilmente il compenso delle grana quattro per ogni ducati mille sopra tutte le somme che la Cassa eroga , per le negoziazioni dei diversi effetti , che con la medesima si eseguono.

Art. 11. Il Governatore Controllo osserverà gelosamente il registro dei fidi , e vigilerà per la sua esattezza e

regolarità. Controllerà e verificherà le diverse operazioni di qualunque natura esse sieno, e rivedrà anche le calcolazioni degli interessi.

Sottoscriverà dopo di averne presa ragione i borderò degli effetti negoziati con la Cassa, debitamente ordinanzati, e firmerà le polizze di pagamento, in compruova della esattezza delle calcolazioni e della regolarità dei documenti.

Art. 12. Ogni mattina si farà esibire dallo Esattore il versamento del giorno precedente; ne verificherà l' ammontare, e lo presenterà al Presidente, il quale disporrà passarsi al Razionale, e munirà di sua firma ogni polizza di pagamento diretto alla Cassa, sottoscrivendo i borderò.

Art. 13. Terrà conto degli effetti non soddisfatti, e rimessi ai Patrocinatori per renderne informato il Consiglio, onde non ammettano la firma di quei sottoscrittori di cambiali, che non han curato di estinguerle.

Art. 14. Il Razionale della Cassa di Corte aumenterà a ducati tremila la sua cauzione, e sarà il Razionale della Cassa di Sconto, venendo coadjudivato da un corrispondente numero d' Impiegati. Egli su tale cauzione percepirà la corrispondente indennità del 3 per cento, ed inoltre il compenso di grana 6 per ogni mille ducati sopra tutte le somme, che la Cassa eroga per le negoziazioni dei diversi effetti, che con la medesima si eseguono; quale compenso si dovrà ripartire in mese coi suoi ajutanti con l' autorizzazione del Presidente.

Art. 15. Il Razionale registrerà gli sconti delle cambiali, tenendone esatta scrittura a stile doppio, in modo che dia i più soddisfacenti risultati, tanto per lo capitale, che pei profitti, e darà il suo conto materiale al Consiglio della Tesoreria Generale. Questo conto formerà appendice di quello che darà il Razionale in capo della Cassa di Sconto di Napoli, senza che la responsabilità dell' uno aggravi l' altro, essendo ciascuno di essi tenuto a dar conto per la propria gestione.

Art. 16. Il Razionale in Bari, come Controllo immediato dell' Esattore, terrà una delle chiavi del portafoglio, o della Cassa, nella quale debbonsi immediatamente racchiudere i valori ammessi allo sconto. L'altra chiave rimarrà affidata all' Esattore, che tiene principalmente in consegna detti valori; ma non potrà estrarne alcuno senza il concorso del Razionale. Estraendosene per esigenza an-

ticipata a richiesta dei debitori, il Razionale dovrà informarne il Presidente, il quale si farà esibire i valori per apporvi le gire e per obbligare l'Esattore a farne il versamento pel dì seguente. Insomma il Razionale adempirà a quanto altro nel titolo VII del Regolamento del 2 aprile 1839 è prescritto pel Controllo presso il Tesoriere, senza però aver dritto al compenso stabilito dall'art. 50.

Art. 17. Sarà portato nella sua officina il libro delle scadenze degli effetti negoziati con la Cassa per conoscere se in ciascuna giornata siasi dall'Esattore realizzato il carico effettivo delle cambiali che scadono. Come anche terrà registro di tutti gli effetti protestati, con la notizia del patrocinatore incaricato del giudizio, e vi discaricherà i pagamenti, che faranno i debitori per mezzo dell'Esattore, e quindi ne passerà avviso al Patrocinatore.

Art. 18. Terrà presso di se la madrefede del capitale intestato alla Cassa, e spedirà le corrispondenti polizze in vista de' Borderò degli sconti, qualora il tutto sia in regola tanto per la esattezza del calcolo degl' interessi, quanto per gli adempimenti che vi occorrono.

Similmente terrà una madrefede separata risguardante gli utili sulla quale eseguirà tutti gli esiti ordinanzati dal Presidente in corrispondenza degli articoli 7, 8 e 9 del presente Regolamento.

Art. 19. Passerà le cambiali e protesti al patrocinatore destinato, con ritirarne ricevo in piè delle cambiali, qualora trovasi in Bari. Se si troverà in Trani, gli atti con la cambiale si spediranno per mezzo della Posta con piego assicurato, per quindi ritrarne ricevo in piè della copia della cambiale, dovendosi tal copia rimettere al Consiglio di Tesoreria in appoggio del Conto. Avrà eziandio cura di farne altra copia per notizia della Segreteria, che dovrà informarne il Direttore Generale Reggente, e darne avviso al Patrocinatore con ufficio del Presidente. Apporrà le debite disposizioni alle polizze d' introito di sorta e degli utili per accreditarle sulle rispettive madrefedi, qualora sieno in regola, e senza gira pregiudizievole alla Cassa, e le passerà al Governatore Controllo. Questi le munirà di sua firma, per indi vistarsi dal Presidente, ed eseguirsi l' introito nelle madrefedi.

Art. 20. Il conto di cui si è fatto menzione nell' art. 15 sarà giustificato da analoghi documenti, e per l'organo del Presidente, sarà in ogni fine di marzo rimesso al

Direttore Generale Reggente del Banco, il quale lo passerà al Razionale della Cassa di Sconto in Napoli, per aggregarlo al suo conto, dopo di averne verificato i risultati, per ciò che emerge dalla sua scrittura.

Art. 21. Saran validi documenti per la giustificazione degli introiti nella madrefede di proprietà, i borderò di versamento dell' Esattore, ed i parziali rapporti, coi quali accompagnar deve le polizze pagate dai debitori; quali borderò giustificheranno anche il discarico delle cambiali protestate nel corso dell'anno, quante volte siavi l'ordine del Presidente, per la loro spedizione al Patrocinatore, ed il ricevo dello stesso, come si è detto nell' art. 19.

Art. 22. Le reste che per cambiali protestate risulteranno ad esigersi, saranno documentate con certificato del Governatore Controllo, vistato dal Governatore Avvocato, con cui verranno contestati i giudizii in corso, e le altre ragioni della inesazione delle reste.

Art. 23. In fine di ogni anno il Presidente assistito dal Governatore Controllo farà la contata di Cassa, e dei valori che esisteranno presso dell'Esattore, si distenderà dal Razionale e dal Segretario un verbale di verifica, che munito del visto del Presidente, sarà presentato in giustificazione delle reste, che figureranno nel conto. La esistenza in Portafoglio ed in madrefede verrà documentata da un certificato dell' Uffiziale addetto al Giornale della Cassa di Sconto, vistato dal Razionale e dal Governatore Controllo.

Art. 24. I borderò degli sconti sottoscritti dall' Agente dei Cambii col visto del Consiglio ed ordinanze del Presidente, giustificheranno gli esiti fatti.

Art. 25. L' Esattore della Cassa sarà obbligato a dare una cauzione di ducati cinquemila, la quale risponderà tanto del fatto proprio che dei suoi aiutanti e Commessi. Su tale cauzione non percepirà alcuna indennità, ma godrà del dritto di grana trenta per ogni migliajo di ducati su tutti i valori a carico dei particolari, che realizzerà, senza nulla corrispondere alle officine della Segreteria e Contabilità della Cassa, non essendo applicabili per l' Esattore della Cassa di Bari le disposizioni racchiuse negli articoli 42 e 43 dell' enunciato Regolamento del 1839.

Tale dritto è compensativo di ogni sua opera, e della spesa che potrà erogare per la tenuta della scrittura e pei *Commessi* e facchini che adoprerà con la intelligenza

del signor Presidente, dovendogliene passare nota prima di adibirli.

Art. 26. Gli obblighi dell'Esattore sono definiti dal Regolamento del 2 aprile 1839 sotto il titolo del Tesoriere, ed ai medesimi l'Esattore si dovrà pienamente uniformare.

Art. 27. In caso di congedo, o di fisico impedimento, il Presidente sarà rimpiazzato nella firma e nelle sue attribuzioni dal primo Governatore, come per gli affari del Banco.

Il Governatore Controllo da altro Governatore. Il Razionale dal suo primo Ajutante sotto la responsabilità dello stesso Razionale; e lo Esattore da un soggetto di sua scelta, purchè siavi concorsa l'approvazione del Presidente; in difetto il Segretario ne assumerà provvisoriamente il carico, ed in ambo i casi gli esercenti saranno sempre a rischio e responsabilità del titolare. Elassi quindici giorni dal provvisorio rimpiazzo, il Presidente ne informerà il Direttore generale Reggente, il quale ne farà rapporto a S. E. il Ministro delle Finanze per le superiori definitive risoluzioni.

Art. 28. Il più abile ed intelligente fra i Regii Sensali di Commercio, residente in Bari, che dar possa una corrispondente cauzione in rendita iscritta al Gran Libro, assumerà l'ufficio di Regio Agente de'Cambii. Egli apporrà la sua cifra a tutte le cambiali e biglietti ad ordine, che saranno ammessi allo Sconto, e mercè tale cifra, resta responsabile della verità della firma degli accettanti, non che di quelle dei penultimi e degli ultimi giranti, e di coloro che prestano l'avallo, rimanendo anche garante e responsabile della identità delle persone, e della loro capacità di contrattare, come pure sarà responsabile di tutte le irregolarità intrinseche ed estrinseche, che possano esistere sì nel testo che nel corso dei valori ammessi allo sconto.

Art. 29. Il Regolamento della Cassa dello Sconto del 2 aprile 1839, e le Ministeriali ed Ordinanze, che non si oppongono alle presenti disposizioni, rimangono nel loro pieno vigore e saranno applicabili per l'andamento del servizio della Cassa di Sconto in Bari.

L' approvo — Firmato — FERDINANDO.

Annotazione

Sulla organizzazione del servizio direttivo dello Sconto i decreti 27 aprile 1863, 14 gennaio 1864 e 11 agosto 1866 provveggono con appositi articoli.

Li 3 Febbraio 1858.

Real Decreto per la pegnorazione delle merci in Dogana, e per lo Sconto di cambiali a cinque mesi di scadenze.

Intenti noi sempre a promuovere la prosperità del commercio e a diffondere le ricchezze del Regno a vantaggio de' Nostri amatissimi sudditi ;

Volendo a tal fine accrescere vie più il movimento dei fondi della dote propria della Real Cassa di Sconto , ed estendere le funzioni dei suoi capitali in una larga proporzione a favore del commercio e delle industrie nazionali , facilitando le attuali operazioni della Cassa anzidetta , ed aggiungendovene delle altre di grande utilità e di non lieve importanza alla crescente prosperità economica del Reame ;

Veduto l' art. 7 del Real Decreto de'12 dicembre 1816 col quale ci riserbammo di estendere le operazioni della Cassa di Sconto alle anticipazioni di danaro sulle mercanzie esistenti in Dogana , per animare sempre più il commercio ed estenderne i fondi ; non che l' art. 6. del Decreto de' 23 agosto 1824 , i Reali de' 29 novembre 1819 e de' 12 febbraio 1832 , e il Regolamento della Cassa di Sconto de' 31 marzo 1839 da Noi approvato ;

Veduto inoltre l' articolo 11 del predetto Reale Decreto dei 12 dicembre 1816 , e la necessità di stabilire diffinitivamente le norme per eseguirsi presso il Banco delle Due Sicilie l' opera della pegnorazione delle monete estere di argento e delle verghe di simile metallo ;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze ,

Udito il Nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue :

Art. 1. La Real Cassa di Sconto è autorizzata a fare ai negozianti a determinate scadenze prestiti di somme garentiti dal valore delle mercanzie depositate nei loro magazzini nella Gran Dogana di Napoli, le quali verranno costituite a titolo di pegno a favore della Cassa , me-

diante apposito verbale amministrativo e senza che sieno amosse dai magazzini di deposito.

Art. 2. Nel caso della vendita delle mercanzie pegnorate, sul prodotto sarà prima pagato alla Gran Dogana il dazio ed ogni altra tassa liquidata nello estratto della scrittura a matrice del Deposito, ed il di più sarà versato in pagamento alla Real Cassa di Sconto, il credito della quale, dopo quello della Dogana, è sopra qualunque altro privilegiato fino alla concorrenza delle somme prestate e di ogni altro accessorio delle stesse.

Art. 3. Saranno ammessi alla Cassa di Sconto boni o biglietti ad ordine sottoscritti da un Commerciante, o da qualunque altra persona, che col solo fatto della sua sottoscrizione dovrà intendersi di avere assunta una obbligazione commerciale, purchè sieno garentiti in determinate proporzioni da un valore di mercanzie già sdaziate e poste in circolazione, per le quali sarà stabilito un deposito speciale di dipendenza della Cassa anzidetta.

Art. 4. Le cambiali a tre firme che si ammettono allo sconto ai termini del Regolamento dei 31 marzo 1839 potranno avere la scadenza di cinque mesi, con facoltà al Reggente del Banco Direttore della Cassa di Sconto di permettere la dilazione fino ai sei mesi.

Art. 5. L'annesso Regolamento da Noi approvato e che fa parte del presente Decreto, stabilisce le condizioni e le norme per la esecuzione di ciascuna delle operazioni indicate negli articoli precedenti.

Art. 6. Sarà pure eseguita secondo le norme prescritte col predetto Regolamento, annesso al presente Decreto, l' opera approvata col Real Decreto de' 12 Dicembre 1816 della pegnorazione delle monete estere di argento e delle verghe di simil metallo presso il Banco delle Due Sicilie.

Art. 7. Il Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Gaeta 3 febbraio 1858.

Firmato, FERDINANDO

Noi non riportiamo di questo regolamento che i titoli 3° e 4°, riferendosi i due primi titoli al modo di pegnorazione delle merci in dogana; servizio che o per

essere stato male appreso dal ceto dei negozianti o per altre cagioni non ebbe alcuna vita e fu smesso dopo pochissimo tempo, senza essersi fatta quasi nessuna pegnorazione.

REGOLAMENTO.

TITOLO III.

Sulla scadenza di cambiali e di altri effetti

Art. 61. Le cambiali traettizie, i biglietti ad ordine, e gli altri effetti commerciali ammissibili allo sconto a' termini del Regolamento de' 31 marzo 1839, potranno avere una scadenza maggiore di tre mesi, da non eccedere però un semestre, occorrendo l' adesione del Direttore generale Reggente per ammettersi le cambiali e gli altri effetti di una scadenza oltre al quinto mese sino al sesto.

Art. 62. Per le cambiali, i biglietti ad ordine, e gli altri effetti della scadenza di tre mesi, continuerà a riscuotersi l' interesse nella proporzione attualmente stabilita del quattro per cento.

Ove la scadenza sia al di là di un trimestre, e non oltre il quarto mese, si riscuoterà l' interesse del 4 1/2 per cento.

Per le cambiali ed effetti della scadenza a cinque mesi si riscuoterà l' interesse del 5 per cento, che sarà aumentato al 5 1/2 per cento qualora si ammetta la scadenza di un semestre.

TITOLO IV.

Pegnorazione di verghe e monete estere di argento

Art. 63. Nel Banco delle Due Sicilie, e precisamente nella 2.ª Cassa di Corte allo Spirito Santo, sarà permesso di pignorare le monete estere di argento, di antico e di novello conio, come pure le verghe di simil metallo, in seguito di richiesta in iscritto che la parte ne farà al Presidente della Cassa.

Art. 64. Nella dimanda dovrà indicarsi il domicilio della parte, il nome del padre, la professione ed il mestie-

re , non che il numero e la qualità delle monete o delle verghe , il loro valore, ed ogni altra particolarità che vi abbia rapporto. Il Presidente con sua decretazione la passerà al Razionale pel corso regolare , e per prenderne nota in apposito registro.

Art. 65. Niuno di tali pegni potrà eccedere la somma di ducati diecimila, e verranno essi annotati del pari che gli altri pegni sul libro del credenziere e riposti in cassettini di legno dove l' esibitore scriverà il suo nome. Questi pegni verranno conservati nel guardaroba in una cassa a due chiavi , una delle quali sarà affidata al revisore de' pegni , ed un' altra al custode.

Art. 66. Le monete di argento straniere saranno valutate a peso come ogni oggetto di simil metallo , ed a giudizio dello estimatore e del revisore si pagherà ai pegnoranti una somma prudenziale da non eccedere i quattro quinti del valore corrente. Tanto il revisore che lo estimatore dovranno poi firmare i corrispondenti cartellini.

Art. 67. Laddove l' interessato non sia contento della seguita valutazione, sarà inviato alla Regia Zecca accompagnato da un ajutante del guardaroba che custodirà le monete che s' intenderanno pegnorare. Ivi qualora le monete si trovino comprese nelle tavole annesse alle Ordinanze del dì 8 maggio 1818 e 2 ottobre 1822 , si verificheranno , e dopo pesate si assegnerà alle stesse il valore effettivo che avranno ai termini di quelle Ordinanze. Fatto ciò , si rilascerà un certificato in duplice spedizione sottoscritto dal verificatore , dal campione e dal contabile del Tesoro, e vistato dal Controloro; delle quali spedizioni una sarà consegnata all'ajutante del guardaroba unitamente alle monete esibite , e l' altra sarà rimessa riservatamente al Razionale della Cassa , che la conserverà presso di se per la dovuta sorveglianza sull' andamento del servizio. Questo certificato servirà di norma allo estimatore ed al revisore per la valutazione delle monete di cui soltanto quattro quinti l' apprezzatore potrà far pagare all' esibitore del pegno.

Art. 68. Ove poi le monete non si vedranno comprese in quelle tavole, il proprietario dovrà farle fondere a sue spese e rischio nella piazza o nella Zecca stessa , ad oggetto che quest' ultima possa sul massello o masselli che si avranno , far praticare i saggi di uso, che pur saran-

no pagati dal proprietario , ed indi rilasciare i prescritti certificati, nei quali saranno indicati il peso grezzo e fino delle materie , non che il loro valore a norma dell' Ordinanza del 1818, onde possa proporzionarsi il pagamento de' quattro quinti detti di sopra.

Art. 69. I masselli dovranno sempre essere accompagnati dal certificato dei saggiatori della zecca, e portare impresse su di una delle loro superficie la cifra di detti saggiatori , non che i millesimi di puro che contengono. Nè i mentovati soggiatori ometteranno di far giungere riservatamente un doppio di tali certificati al Razionale del Banco, onde in vista di essi e de' contrassegni marchiati su i masselli possa permettersi il pegno per soli quattro quinti del risultato del valore riportato nel certificato , com' è detto nel precedente articolo.

Art. 70. Non venendo bene riconosciuti i contrassegni perchè forse non chiaramente impressi , ed in caso di qualunque altro dubbio che sorger potesse all' orefice o al revisore sul fino de' masselli , potranno i medesimi unitamente allo interessato recarsi presso lo Ispettore dei saggi della Zecca, per richiedere in loro presenza un novello saggio ed una nuova impressione de' segni; il tutto a spesa dello interessato.

Art. 71. La cartella che per tali pegni si rilascerà alla parte , ed il cartellino pel Cassiere , saranno vistati dal Razionale della Cassa , il quale prenderà particolare ingerenza in siffatto servigio.

Art. 72. All' epoca del dispegno il cassiere della pegnorazione ritirerà la somma mutuata con l'interesse del tre per cento l' anno calcolato per giorni , ed il custode consegnerà il pegno all' interessato quando il Razionale avrà riveduta la calcolazione degl' interessi, ed avrà posto il suo visto alla cartella.

Art. 73. Qualora dopo l'elasso di sei mesi il pegno non sarà riscattato o rinnovato , l' orefice venditore assistito dal credenziere recherà all'Amministrazione Generale delle monete le verghe o le monete di argento , ed ottenutone il solito mandato lo realizzerà dopo i 45 giorni nella 1.ª Cassa di Corte, e farà immediato versamento dello importo di esso come si pratica per tutti gli altri pegni.

Art. 74. Questi pegni figureranno come tutti gli altri nella resta giornaliera , che formerà il credenziere ; ma il Razionale della 2.ª Cassa di Corte ogni qual volta vi

sarà aumento o diminuzione di siffatta specie di pegni, ne farà specifica menzione in dorso, secondo la posizione del registro, che all' uopo porterà nella sua officina.

Art. 75. Il Presidente ogni qual volta procederà alla verifica delle casse, terrà di mira anche questo ramo di pegnorazione, e ne farà particolare menzione nei verbali di verifica.

Li 15 Settembre 1859.

Real Decreto pel mutuo scambio delle polizze ed effetti tra i Banchi di Napoli e di Sicilia.

Nell' intento di rendere più rapide e più frequenti le transazioni industriali e commerciali tra l' una e l' altra parte de' Nostri Reali Dominii di quà e di là del Faro, con un bene inteso sistema di mutua fiducia, e quindi di libera circolazione e permutazione in contanti dei valori, che da' Banchi e dalle Casse di Corte in essi istituite rispettivamente si emettono; non che di mutuo sconto delle cambiali delle rispettive Casse di Sconto.

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Sicilia presso la Nostra Real Persona, non che del Nostro Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato delle Finanze;

Udito il Nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Dal 1.° gennaio 1860 in poi tutte le Casse di Corte dell' una e dell' altra parte dei Nostri Reali Dominii di quà e di là del Faro saranno autorizzate a permutare in altri valori, a ricevere in pagamento, ed a cambiare in contante, a seconda delle richieste, le fedi di credito, e le così dette polizze di Banco, che loro verranno esibite, qualunque sia la Cassa, che le abbia emesse.

Tutti gli Amministratori, Ricevitori, Percettori, e Cassieri di qualsiasi pubblica Amministrazione, così del ramo finanziero, che civile, avranno il dovere di ricevere le polizze, e fedi di credito delle dette Casse in pagamento pel concorrente valore di quanto sia loro per avventura dovuto a qualunque titolo, come tributi, estagli, canoni, multe ec.

Ove mai constasse di trovarsi nelle loro Casse del contante oltre i bisogni ordinarî dell' Amministrazione dalla

quale dipendono, il suddetto dovere si estende al cambiamento puro e semplice degli anzidetti valori in contante.

La estinzione o permutazione di valori, e delle polizze di rame non potrà farsi che in moneta o valori di rame.

Art. 2. Le fedi di credito, e le polizze per essere ricevute o cambiate, sia dai Cassieri delle Casse di Corte, che da quei delle pubbliche Amministrazioni , dovranno essere libere e senza condizione alcuna.

Qualora in dette fedi o polizze, che si presentano alle Casse di Corte sienvi apposte delle condizioni , deggiono seco loro portarne lo adempimento a soddisfazione , giudizio e responsabilità esclusiva de' Notai Pandettarii delle Casse.

Art. 3. Per estendere maggiormente a vantaggio del Commercio le operazioni delle Casse di Sconto di Napoli e Bari, sono autorizzate le dette Casse a ricevere e scontare le cambiali esigibili in Napoli e Bari , secondo le norme stabilite in apposito Regolamento.

Art. 4. È accordata al Reggente dei Banchi in questa parte de'Reali Dominii, al Direttore Presidente del Banco di Sicilia, al Presidente della Cassa di Corte di Messina, non che al Presidente della Cassa di Corte di Bari , la franchigia postale , non che quella della Telegrafia Elettrica, tanto fra di loro, quanto con tutte le Autorità, con le quali occorrerà, che si mettano in corrispondenza, ma però esclusivamente per lo adempimento di quanto è stato disposto nel presente Decreto , e nel correlativo Regolamento, e per ciò che riguarda la Telegrafia Elettrica pei casi di grave urgenza.

Art. 5. L' annesso Regolamento riguardante le operazioni a praticarsi fra le Casse di Corte e le Casse di Sconto dei Nostri Dominî di quà e di là del Faro, per lo cambio delle fedi di credito, e polizze, e per lo sconto delle cambiali, ed altri effetti di commercio, di cui sopra è parola, è da Noi approvato.

Art. 6. Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Sicilia presso la Nostra Real Persona, il Nostro Direttore del Real Ministero e Segreteria di Stato delle Finanze, ed il Nostro Luogotenente Generale nei Reali Dominii al di là del Faro sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Portici 15 settembre 1859.

Firmato — FRANCESCO.

Annotazione

Per l' avvenuta insurrezione Siciliana del 1860 fu sospeso lo scambio, e quindi rianimato con Decreto Dittatoriale del 16 settembre 1860. Fu però nuovamente sospesa con deliberazione del Consiglio Amministrativo di Napoli del 3 marzo 1865, sanzionata da deliberato del Consiglio Generale del 7 stesso mese, in vista di avere lo scambio assunto gravi proporzioni, salvo a riattivarsi sia, con la fusione dei due Banchi, sia con speciali regolamenti diretti a prevenire qualunque disquilibrio, con l' attuale regolamento facili ad avvenire, a cagione di non potersi manodurre le riserve metalliche esistenti nelle due Sedi di Napoli e Sicilia.

REGOLAMENTO.

DEL MUTUO CAMBIO DELLE FEDI DI CREDITO.
E POLIZZE DI BANCO.

Art. 1. Le fedi di credito o polizze, che si presentano pel mutuo cambio, autorizzato dal Decreto di pari data, deggiono esser munite di firma di persona ben conosciuta, che meriti anche la fiducia dei Cassieri rispettivi, dovendone essi unicamente rispondere in ogni caso di contestazione, non altrimenti che un pubblico Notaio risponde della verità dell' ultima firma posta ad una polizza, che viene realizzata con giro di Ruota in quel Banco dov' ebbe origine, poichè la firma soltanto della parte prendente dev' essere munita di autentica, secondo è prescritto dall' art. 157 del Regolamento pei Banchi di Sicilia da Noi approvato a' 26 agosto 1854, e dalla ordinanza del Reggente del Banco delle Due Sicilie del 18 marzo 1819 pei Banchi di Napoli.

Art. 2. Dovendo tutte le Casse di Corte dell' una, e l' altra parte de' Nostri Reali Dominii di quà, e di là del Faro mutualmente realizzare in contanti, o permutare in altri valori delle Casse stesse, è trascelto a centro di verifica e Controllazione l' ufficio della Reggenza del Banco Regio di Napoli, sotto la speciale sorveglianza del suo Direttore Generale.

Art. 3. È istituita all'uopo presso il suddetto officio la carica di un Ispettore di Contabilità, e presso la Cassa di Corte in S. Giacomo un Cassiere addetto esclusivamente alle operazioni, che occorreranno per lo servizio della permutazione, e realizzazione dei valori autorizzato col Sovrano Decreto di oggi stesso.

Art. 4. I Cassieri delle Casse di Corte di Napoli sia del conto argento, che di rame, dovranno rimettere coi sistemi in vigore al Cassiere della riscontrata i valori tanto della Cassa di Bari, che delle Casse dei Reali Dominii Insulari loro esibiti.

Art. 5. Questo Cassiere sarà coadiuvato da due ufiziali denominati squarci di Cassa, uno cioè per l'argento, e l'altro per conto rame, e da tre aiutanti, uno dei quali sarà addetto al registro delle polizze da spedirsi in Palermo, un altro per Messina, ed il terzo per Bari. Ciascuno di questi aiutanti terrà due registri, uno cioè per le polizze di argento, e l'altro per quelle di rame. Ogni registro indicherà la somma, la data, il nome dello intestatario, e dell'ultimo giratario, e dello esibitore notato al piede. Questi registri saran cifrati infine della giornata dal Cassiere, il quale li passerà all'Ispettore per far copiare con lo stesso ordine, e con le stesse categorie il notamento delle polizze.

Art. 6. Codesto servizio comincerà ad attuarsi dalla Cassa di Corte in Napoli, il cui Cassiere della riscontrata avrà l'obbligo di rimettere al Cassiere di argento in Palermo le polizze di quella Cassa in un piego ben suggellato. Tali polizze nel giorno della partenza della posta, o dei piroscafi postali saranno con l'intervento dell'Ispettore, e del Segretario presso del Presidente confrontate di buon'ora col registro del Cassiere, e col notamento esistente nella Officina dello Ispettore; ed ove qualche indicazione sia erronea si rettificherà la partita del libro, formandosi altra copia del notamento. Tanto il libro, che il notamento saranno cifrati dal Cassiere, dallo Ispettore e dal Segretario il quale immediatamente chiuderà in un plico ben suggellato i riscontri, la fede di resto, quando vi sarà, ed il notamento con lo indirizzo al Cassiere di Argento in Palermo.

Lo stesso verrà praticato per le polizze di rame, ed ambo i pieghi saranno avvolti in altra carta, formandone un sol piego coll'indirizzo *alla Cassa di Corte in Palermo*, e vi si apporrà il suggello del Banco. Tal piego si dovrà dal Segretario consegnare alla posta tre ore prima della partenza, e ne esigerà ricevo.

Art. 7. Il Segretario dovrà tenere soltanto conto del numero delle polizze, e del loro ammontare, che si saranno spedite a Palermo, per informarne il Presidente. Ciò

non esclude, che il Presidente, o qualunque Governatore debba invigilare per la esattezza, e regolarità di tale spedizione, per cui assistendovi alcuno di essi, apporrà il visto al libro; ed al notamento.

Art. 8. Tostochè giungerà a Palermo un piego allo indirizzo del Cassiere di Argento di quella Cassa di Corte, ne sarà all' istante avvertito a cura, e sotto la responsabilità di quell' Amministratore Generale delle Poste, o di chi ne fa le veci, il suddetto Cassiere, il quale dovrà immediatamente portarsi colà a ritirarlo per farne, e rilasciarne la corrispondente ricevuta.

Ove avvenisse, che il piego offrisse delle alterazioni, ne farà espressa menzione nella ricevuta, locchè fatto, un Ufiziale dell'Amministrazione delle Poste da destinarsi istantaneamente dal Capo del Servizio di quel giorno, accompagnerà il Cassiere sino all' Ufizio della Presidenza della Cassa di Corte. Giunti colà la prima fascia del piego sarà aperta dal Segretario in presenza del Razionale.

La seconda che avvolge le fedi di credito, e polizze di riscontrata, non sarà aperta, che dal rispettivo Cassiere di Argento e Rame in presenza del Razionale, e del Segretario i quali assisteranno al confronto del notamento con le polizze. Il detto notamento dopo di essere stato cifrato dal Cassiere, cui riguarda, sarà conservato dal Razionale, ed il suo ammontare sarà controposto a' riscontri delle Casse di Napoli esistenti presso di quel Cassiere, dal quale sarà formata una fede di credito in testa al Cassiere di riscontri, ove siavi eccesso.

Delle anzidette cennate operazioni, ne sarà disteso processo verbale, che sarà pur sottoscritto dall' Ufiziale postale. Se avvenisse, che il Cassiere fosse impedito, dovrà egli deputare un impiegato di sua fiducia, e sotto la sua responsabilità per rappresentarlo nello adempimento delle suddette operazioni.

Art. 9. Con la prima partenza di posta, o di piroscafo postale i Cassieri in Palermo, rimetteranno con le formalità di sopra stabilite, al Cassiere de' riscontri in Napoli, le fedi di resto di Argento e di Rame colle polizze delle Casse di Napoli ivi realizzate, di unita a'notamenti compilati nel modo prescritto nell'art. 4.° Qui giunto il piego, e ritirato dall' Ufizio postale con le forme prescritte nel precedente articolo dal Cassiere della riscontrata il Segretario del Presidente verificherà lo stato dei suggelli, fa-

cendone menzione nel ricevo, ed aprirà il piego in presenza dell' Ispettore, ivi rinverrà i due pieghi diretti al Cassiere di riscontri, e glieli passerà per aprirsi, e verificare in presenza tanto dell' Ispettore, che del Segretario, se vadano in regola le fedi di resto.

Indi nel primo giorno della partenza di posta, o di piroscafo postale, il Cassiere dei riscontri con l' Ispettore, e Segretario preparerà di buon' ora i corrispondenti pieghi con le fedi di resto, i notamenti, e le polizze realizzate per formarne un solo, e farsene dal Segretario la consegna alla posta, come nell' art. 6.°

Art. 10. Quanto di sopra è detto per la riscontrata delle polizze colla Cassa di Corte in Palermo, sarà applicabile per le Casse di Corte di Messina e di Bari, dove saranno praticate le stesse formalità prescritte negli articoli precedenti.

Della spedizione del numerario.

Art. 11. Siccome il mutuo cambio delle polizze farà sempre risultare creditrice quella Cassa dove sperimentasi maggiore affluenza di esiti, così il Direttore Generale Reggente del Banco delle due Sicilie resta incaricato di mantenere un giusto, ed avveduto equilibrio di numerario fra le Casse di Corte di Napoli, e di Sicilia, onde impedire dei considerevoli sbilanci, ed a prevenirli resterà a sua prudenza di fare delle operazioni di commercio, o di richiamare l' effettivo da Palermo, facendolo trasportare sui piroscafi a spese della Real Tesoreria di Sicilia.

Art. 12. Nelle occorrenze egli ne farà la richiesta al Tesoriere Generale in Sicilia, per provvedere alla spesa, ed al Direttore Presidente del Banco di Palermo, per la spedizione del numerario, a quale oggetto i Cassieri tanto di Napoli, che di Palermo restano facoltati a nominare dei procuratori per farsi rappresentare nella spedizione, o ricezione del numerario.

Art. 13. La numerazione del danaro da spedirsi da Palermo dovrà praticarsi in presenza del Presidente, o del Governatore di servizio, e del Razionale, o del suo aiutante, e potrà assistervi anche il procuratore del Cassiere di Napoli, che dovrà farne introito.

Questa numerazione però in quanto all' esattezza degl' invii non discaricherà da alcuna responsabilità il Cas-

siere, che spedisce il danaro, attesocchè la numerazione ha luogo per dare al Banco una guarentia morale, e non per ottenere una guarentia precisa degli errori, che possansi commettere.

Art. 14. Il danaro assortito per specie sarà posto in sacchi ben ligati, ed alla estremità della legatura il Cassiere dovrà apporvi un particolare suggello, e ciascun sacco dovrà pesarsi, per indicare su di un cartellino il peso, la somma, e la specie delle monete.

Art. 15. Detti sacchi dovranno essere posti in casse di una conveniente solidità, le quali verranno legate con corde, le di cui estremità saran munite di suggelli del Banco, e del Cassiere che li spedisce, non che del suggello del procuratore del Cassiere, che deve riceverli, se vi sarà presente. Per guarentire i suggelli dagli accidenti, che possano essere occasionati nel trasporto delle casse sarà apposta su di essi una piastra di latta inchiodata nei quattro angoli, e sulla medesima sarà scritto il numero d' ordine, che si darà a ciascuna Cassa.

Art. 16. Per ogni invio sarà formato un processo verbale firmato da tutte le persone, che avranno officialmente assistito alla numerazione del danaro, qual verbale dovrà enunciare il peso, e la somma di ciascuna cassa, e di ciascun sacco, non che la natura delle monete. Questo processo verbale sarà redatto in tre esemplari, e vi saranno impressi al piede gli stessi suggelli apposti alle casse. Uno di questi esemplari rimarrà presso il Cassiere, l' altro sarà esibito con le casse sul bordo del Piroscafo al Pilota, che riterrà le casse col verbale, ed il terzo sarà inviato in Napoli al Direttore Generale Reggente munito del ricevo del Pilota, per rimetterlo al Presidente del Banco, cui si spedisce il numerario.

Art. 17. Le casse di numerario saranno trasportate a bordo, mercè l' opera dei proprii facchini atti a tal servizio, e verranno scortati non meno dall' Aiutante del Razionale del Banco, che dal procuratore del Cassiere, cui si spedisce il danaro, se vi sarà presente. Dal momento, che le casse saranno state consegnate al Pilota, questi, e per esso l'Amministrazione del piroscafo Postale rimarrà responsabile del peso di ciascuna di esse dello stato delle corde, che le avranno avvolte, e della integrità dei suggelli.

Quanto è stato preveduto e disposto negli articoli 11,

12, 13, 14, 15, 16, 17 sarà nel modo stesso praticato ogni qualvolta lo sbilancio del numerario di cui si è parlato nell'art. 11 avvenga nella Cassa di Corte di Palermo, ed in questo caso le spese saranno fornite dalla Cassa di Corte di Napoli.

Delle pratiche a serbarsi nello arrivo del numerario.

Art. 18. Giunto il piroscafo a Napoli il pilota farà bentosto avvisare il Presidente del Banco, il quale per far disbarcare le casse di danaro, e trasportarle al Banco spedirà immediatamente sul piroscafo l'Ispettore, con un sufficiente numero di facchini, ed il procuratore del Cassiere di Palermo, se trovasi al Banco. I medesimi verificheranno a bordo lo stato esterno delle casse, il peso, e la integrità dei suggelli.

Eseguite tali operazioni e non sorgendo alcun dubbio, l'Ispettore rilascerà ricevo delle casse in piedi del secondo esemplare rimasto presso il pilota. Lungo il cammino per terra le casse verranno accompagnate dal detto Ispettore, e dal procuratore, i quali si occuperanno di far subito passare le casse per la Dogana, invitando gli Agenti dei Dazî Indiretti a vistarle nel Banco, a quale oggetto il Ministro delle Finanze darà i corrispondenti ordini a quel Direttore Generale.

Art. 19. Allo arrivo del numerario al Banco l'Ispettore inviterà il Cassiere, che deve ricevere la somma, ed il detto procuratore, se pur siavi, alla rimozione dei suggelli, ed all'apertura delle casse; per indi far pesare i sacchi, riconoscere i suggelli, e numerare le monete.

Art. 20. Qualora sorgesse a bordo qualche dubbio sulla integrità dei suggelli, e sullo stato delle casse, oppure il peso non corrispondesse a quello enunciato nel processo verbale d'invio, l'Ispettore inviterà il pilota a scortare seco lui le casse lungo il cammino per terra, per assistere nel Banco all'aperture delle medesime, ed alle ulteriori operazioni di verifica. In caso di rifiuto l'Ispettore nel riceversi le casse farà le convenienti proteste in piè del verbale.

Art. 21. Appena giunto al Banco informerà dei suoi dubbii il Presidente ed il Governatore di servizio, il quale farà conservare le casse, e farà chiamare il pilota ad esser presente all'apertura delle casse nel seguente giorno di negoziato Bancario.

Art. 22. Allora il Presidente, ed il Governatore di servizio farà procedere all' apertura delle Casse, dietro un esame fatto in contraddittorio dal procuratore del Cassiere e dal pilota del piroscafo, se sieno presenti, e dall'Ispettore. Costoro formeranno le loro dichiarazioni sullo stato delle casse, e dei suggelli, dopo di che il presidente disporrà la verifica del numerario, ossia la contata del danaro, e lo stesso praticherà in assenza del pilota, e del procuratore, onde il servizio non rimanga paralizzato.

Art. 23. Il Contatore del Cassiere incaricato della ricezione del danaro non potrà che numerare un sacco per volta, e sempre dopo averne riconosciuto il suggello, ed assicurato il peso nel modo indicato nell' art. 10. Se in un sacco si troverà qualche mancanza, dopo essere state due volte numerate le monete, che vi si contengono, può pesarsi un' altra volta, ed allora il procuratore del Cassiere, od il Pilota se trovinsi presenti, verificheranno essi stessi il conto delle monete, e riconosceranno se vi esista mancanza.

Art. 24. Dopo essersi verificate le somme, si formerà un processo verbale in tre esemplari, se mai ci sarà luogo, delle mancanze che si troveranno. Desso offrirà in dettaglio la natura delle monete mancanti, il sacco e le casse nelle quali si sarà rinvenuta la mancanza. Un esemplare resterà nella Segreteria del Banco, ove si esegue la verifica, un altro sarà rimesso al Direttore Generale Reggente, ed il terzo al Presidente da cui dipende il Cassiere, che ha spedito le somme, e se il Pilota del Piroscafo sarà presente si formerà di detto verbale una quarta spedizione, che gli sarà consegnata.

Art. 25. Le monete riconosciute false saranno tagliate all' istante ritenendone un pezzo lo Ispettore, e l' altro il Procuratore del Cassiere. In mancanza di lui, il pezzo sarà spedito al Presidente da cui dipende il Cassiere, che le ha rimesse. Il valore di tali monete figurerà nel verbale di mancanza; come anche figureranno le monete visibilmente tosate, che ai termini del Sovrano Rescritto del 12 febbraio 1853, n. 486, debbonsi tagliare, e così sfregiate saranno consegnate al procuratore del Cassiere.

Art. 26. Nel caso il Pilota del piroscafo, od il procuratore del Cassiere si rifiutassero di segnare il processo verbale della riconosciuta mancanza, il Procuratore, od il Governatore li solleciterà a manifestare in iscritto i mo-

tivi del rifiuto, ed ove a ciò si negassero, ne sarà fatta menzione nel processo verbale.

Art. 27. Sia che le somme rimesse si trovino esatte, sia che vi si trovi mancanza, il Cassiere che le riceve formerà dell'effettivo ammontare una fede di credito in testa del suo collega, nella quale dovrà enunciarsi la data del verbale d'invio.

La medesima verrà dall'Ispettore consegnata al Presidente della Cassa di Corte in Napoli, il quale avrà cura di farla pervenire col primo corso di piroscafo al Direttore Presidente in Palermo, ove da colà sia partito il danaro. Quest'ultimo disporrà, che il Razionale la passi al Cassiere ritirando il verbale d'invio, che dovrà servire per la giustificazione della spesa a sopportarsi dalla Generale Tesoreria per tal servizio.

La fede di credito, munita di firma, come ogni altro valore, figurerà tra le polizze di riscontrata.

Art. 28. Le formalità prescritte dall'art. 18 in poi per lo arrivo ed entrata del numerario spedito da Palermo in Napoli saranno applicabili ai casi, ne' quali fosse per avvenire il contrario, cioè che da Napoli dovesse spedirsi il numerario in Palermo, in questi casi le incumbenze dell'Ispettore saranno disimpegnate dal Razionale.

Art. 29. Le spese per la fornitura delle casse di legno, dei sacchi di tela, le quali dovranno respingersi immediatamente dopo la verifica, e la ricezione del numerario, saranno per le casse di Corte di Sicilia apprestate da quella Tesoreria, e per quella di Napoli dalla Reggenza dei Banchi. A questo effetto ciascuna Cassa si fornirà con anticipazione di una conveniente provvista dell'uno e l'altro articolo.

Art. 30. Nel caso il Direttore Presidente del Banco Regio di Sicilia, credesse di esservi in Messina un eccedente cumulo di monete, potrà dopo averne avvertito convenientemente il Reggente de' Banchi di Napoli, e fino alla concorrenza del rimborso che le Casse di Sicilia devono a quelle di Napoli, commettere al Presidente in Messina l'invio del numerario in Napoli, che avrà luogo nel modo di sopra indicato, e per conto della Cassa di Palermo, che ne sarà sempre la responsabile, è però sottinteso, che le richieste del Reggente de' Banchi come Centro e Controllo delle operazioni di permutazione, e di Sconto, debbono essere puntualmente eseguite.

Effetti di Commercio che si scontano in Napoli per esigersi in Palermo, Messina, Bari e viceversa.

Art, 31. Le cambiali estere, o traettizie per esser presentate allo sconto debbono essere munite di copia firmata dall' ultimo girante, e le cambiali di piazza debbono essere firmate di seconda.

Art. 32. Questi valori sebbene privi di accettazione debbono essere rivestiti almeno di due firme di solidi, ed accreditati negozianti della piazza, e purchè siavi un tempo non minore di un mese per la scadenza, saranno ammessi allo sconto dietro lo esame, e la discussione, che ne farà il Consiglio dei Deputati ai termini dei Regolamenti.

Art. 33. Lo Agente dei Cambì presso la Cassa di Sconto di Napoli formerà il corrispondente borderò dei valori pagabili in Palermo, od in Messina, nel modo e forma prescritto dall' articolo 55 del Regolamento del 31 marzo 1839 relativo al servizio della Cassa di Sconto in Napoli, ma separato, e distinto dagli altri valori, e la presenterà al Tesoriere, ed al suo Controllo con due copie da lui sottoscritte di unita ai valori.

Lo Agente dei Cambì in Palermo, o quello di Messina praticherà lo stesso pei valori ammessi colà presentando al Tesoriere Esattore, ed al Razionale l' originale borderò con le due copie di valori.

Art. 34. Il Tesoriere, ed il suo Controllo in Napoli, fatto il confronto delle prime e seconde di cambio, e gli originali con le copie, accuseranno in piè del borderò originale la ricezione delle seconde cambiali di piazza, e delle copie di quelle estere. Le prime cambiali, e gli originali delle traettizie, saranno debitamente girate all' Esattore di quella Cassa, che deve riscuoterne l' ammontare, ed in tal modo adempite con una copia del borderò saranno consegnate al Segretario Generale, od al suo ajutante incaricato della spedizione dei pieghi alla Posta, il quale ne accuserà ricevo in piè del borderò originale, che sarà poi ordinanzato dal Direttore Generale Reggente per la formazione delle polizze di pagamento agli ultimi giranti.

Art. 35. Il Segretario Generale od il suo ajutante spedirà la detta copia di borderò coi valori originali al Presidente della Cassa di Corte in Palermo, od in Messina,

il quale li passerà al Razionale come controllo all' Esattore per farli accettare dai Negozianti, cui sono gravati, ed in tal modo adempiti, saranno consegnati al Tesoriere Esattore, che di unita al Razionale Controllo ne rilascerà ricevo in piedi della detta copia di borderò, che sarà immediatamente passata al Segretario.

Art. 36. Il medesimo farà eseguire altra copia del borderò trascrivendovi il ricevo dei valori, e da lui sottoscritto invierà per l' organo del Presidente al Direttore Generale Reggente, per farlo certo dell' accettazione dei valori.

In caso di rifiuto di accettazione, il Razionale avrà cura di far levare il corrispondente protesto da un pubblico uffiziale, e lo passerà al Segretario unitamente al valore, ed alla copia del borderò.

Art. 37. Se tutt'i valori riportati in detta copia di borderò non sieno stati accettati, il Segretario per l' organo del Presidente li respingerà a Napoli con la stessa copia, e coi protesti per potersi convenientemente agire.

Se parte dei valori non sieno stati accettati, farà eseguire la copia disposta nel precedente articolo, e vi farà trascrivere il ricevo del Tesoriere Esattore per quegli accettati, notandovi gli altri, che respingerà a Napoli, perchè non accettati.

Art. 38. Per tutte le cambiali, che si consegnano al Tesoriere Esattore di Palermo, o di Messina, esigibili in Napoli, il Segretario Controllo aprirà sulla scrittura un conto a debito di lui, ed a credito del Tesoriere di Napoli per notarvi tutte le cambiali, che consegna al primo, ed i pagamenti che si fanno all'altro, e ne prenderà conto nel libro di scadenze. Similmente per le cambiali esigibili in Bari, ne darà credito all'Esattore in Bari, al che adempito la copia del borderò accettata dal Tesoriere Esattore sarà passata al Razionale, il quale farà lo stesso sulla scrittura.

Art. 39. All' epoca della scadenza il Tesoriere Esattore riscuoterà a suo rischio, e responsabilità l' importo delle cambiali, quale importo sarà presentato in polizze al Segretario Controllo col solito borderò in triplo esemplare; uno di essi sarà ritenuto dal detto Segretario, l' altro dal Razionale, per prenderne scrittura in suo discarico, ed il terzo, anzicchè ritenersi dal Tesoriere Esattore, verrà spedito per l' organo del Presidente, di unita alle polizze al

Tesoriere di Napoli, se trattasi di cambiali scontate in Napoli, ed allo Esattore in Bari, se il versamento risguarda cambiali colà scontate.

Questo borderò di unita alla polizza sarà chiuso in un piego raccomandato, e diretto al Direttore Generale Reggente, il quale avrà cura di spedire il piego al suo destino.

Il Tesoriere della Cassa di Sconto di Napoli appena ricevuta la polizza col borderò formerà tre simili borderò di versamento alla Cassa di Napoli, respingendo munito di suo ricevo per discarico del Tesoriere esattore lo stesso borderò, colle seconde di cambio di piazza, e colle copie delle traettizie, che presso di lui esistevano.

Lo stesso praticherà lo esattore di Bari pe' versamenti di suo carico, rimettendo per organo del Presidente tali documenti al Direttore Generale Reggente, il quale farà pervenirli a Palermo, od a Messina, cui spettano.

Art. 40. Ammenochè qualche cambiale non si estinguesse coll' anticipazione, è sempre à presumersi, che per causa della distanza, giunga col ritardo di più giorni il pagamento delle cambiali al Tesoriere di Napoli, quindi costui per le cambiali, che si debbono esigere a Palermo, od a Messina, noterà in osservazione, che si attendano i fondi.

Art. 41. Dato il caso, che qualche cambiale non venisse soddisfatta in scadenza, il Tesoriere Esattore di Palermo, o di Messina, ne farà levare il protesto ai termini di legge, e col conto di ritorno la respingerà per l' organo del Presidente al Tesoriere in Napoli, od allo Esattore in Bari, nel modo indicato nell' art. 38. Allora il Direttore Generale Reggente, od il Presidente in Bari disporranno di agirsi immediatamente contro i sottoscrittori della cambiale, e dalla Madrefede degli utili rimborseranno il Tesoriere Esattore di Palermo, o di Messina della spesa dell' atto, e gli respingeranno eziandio il borderò colle seconde di cambio.

Art. 42. Per la esazione di tali cambiali lo Esattore percepirà il solito dritto di grana trenta a migliaio di ducati dalla Cassa di Sconto della dimora del negoziante, ed il Tesoriere o l' Esattore che riceve il versamento si farà pagare grana 10 a migliaio dalla Cassa, cui serve, per suo compenso sulle somme, che verserà.

Art. 43. Queste prescrizioni sono comuni anche alle cambiali, che scontate a Palermo, od a Messina vengonsi ad esigere in Napoli, od a Bari, ovvero che scontate a

Bari debbansi esigere a Palermo, ed a Messina, se non che le cambiali scontate a Bari, e pagabili a Palermo, od a Messina e viceversa, e di rimborso de' versamenti a praticarsi fra le dette Casse di Sconto debbono assolutamente pervenire nell'amministrazione centrale di Napoli, dalla quale si faranno spedire per il loro destino, non potendo affatto essere in diretta corrispondenza il Presidente di Bari con quei di Sicilia.

Art. 44. Rimangono nel loro pieno vigore pertutto ciò, che non si oppone a quanto di sopra è detto, tanto i regolamenti delle Casse di Sconto di Napoli e Bari del 31 marzo 1839, 9 ottobre 1857, e 22 maggio 1858, quanto il Regolamento delle Casse di Sconto di Palermo e di Messina del 27 dicembre 1858.

Disposizioni Generali

Art. 45. Onde il presente Regolamento venga con unità di principì, e con sistema uniforme, e costante adottato in tutte le Casse al di là, e al di quà del Faro, il Direttore Generale Reggente del Banco delle due Sicilie resta specialmente delegato a curarne l'osservanza, a reprimere gli abusi, che possano introdursi, ed a rimuovere gl' inciampi, che si frappongono alla speditezza del servizio, e laddove questi avvengano nell' altra parte dei Reali Domini a proporre al Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Sicilia le corrispondenti misure di repressione, che saranno istantaneamente eseguite, rendendone informato il Ministro Segretario di Stato delle Finanze.

Art. 46. Aggregato al Segretariato Generale del Banco vi sarà l' officina dell' Ispettore addetto alla sorveglianza del servizio della riscontrata e delle cambiali da esigersi fuori Napoli. Questo Ispettore sarà alla immediazione del Segretario Generale, da cui dipenderà, ed avrà l' obbligo di trovarsi sempre pronto a partire per Palermo, Messina, o Bari, quando il Direttore Generale Reggente crederà affidargli delle commissioni per aggiustare de' conteggi, e dileguare a voce dei dubbi, per il celere andamento del servizio. Ciò per altro si farà di accordo coi rispettivi Presidenti, o Governatori, cui il Direttore Generale Reggente farà pervenire i suoi uffizi.

Portici 15 settembre 1859.

L' approvo
Firmato — FRANCESCO.

Decreto relativo allo stabilimento di Casse di Corte e Casse di sconto nelle città di Reggio e di Chieti.

Napoli, 11 Febbrajo 1860.

Intenti sempre a promuovere lo sviluppo delle transazioni commerciali, dell' agricoltura e dell' industria:

Veduto l' articolo 9 del real decreto de' 12 di dicembre 1816, con cui provvedendo alla diffinitiva organizzazione del Banco delle Due Sicilie ci riserbammo di aprire delle altre Casse di Corte, qualora l' affluenza del numerario, i bisogni della circolazione, ed i progressi del commercio lo avessero richiesto;

Veduti i vantaggi di cui già fruisce gran parte del commercio delle Puglie per effetto della istituzione già approvata con decreto de' 18 maggio 1857 non solo di una Cassa di Corte del Banco delle Due Sicilie, ma ancora di una Cassa di sconto nella città di Bari, e dell' opera della pegnorazione degli oggetti preziosi;

E volendo ora estendere gli stessi beneficii a' nostri amatissimi sudditi delle Calabrie e degli Abruzzi;

Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato delle finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Il Banco delle Due Sicilie è aumentato di due altre Casse di Corte, da stabilirsi una in Reggio, e l' altra in Chieti. Alle medesime saranno aggiunte una Cassa di sconto, e l' opera della pegnorazione degli oggetti preziosi.

2. Istallata che sarà in Reggio la Cassa di Corte, i Ricevitori generali di Reggio, di Cosenza e di Catanzaro faranno i loro versamenti in numerario per conto della Tesoreria generale o della Cassa di ammortizzazione, inviando alle rispettive dipendenze fedi di credito di quella Cassa; e lo stesso praticheranno i ricevitori generali di Teramo, di Aquila e di Chieti, tosto che sarà in Chieti installata la Cassa di Corte.

3. Le disposizioni contenute nel real decreto de' 18 di maggio 1857, non che i regolamenti sovranamente approvati a' 9 di ottobre dello stesso anno, ed a'22 di maggio 1853 per le attribuzioni de' principali impiegati, per la riscontrata delle polizze, e per lo servizio della Cassa

di sconto in Bari, sono dichiarate applicabili alle Casse di Reggio e di Chieti.

4. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato — FRANCESCO.

Li 2 giugno 1860.

Con Ministeriale delle Finanze è approvato il seguente regolamento per la pignorazione delle mercanzie.

OPERA AGGIUNTA ALLA CASSA DI SCONTO

Regolamento per le pratiche da serbarsi nella pignorazione di mercanzie.

Art. 1. Chiunque voglia pignorare gran quantità di mercanzie, dovrà indicarne la specie in apposita dimanda diretta al Direttore Generale Reggente del Banco e della Cassa di Sconto, manifestando il proprio domicilio.

La indicazione della specie serve per la destinazione de' Periti, che deggiono esaminare il genere e darvi la valuta.

Il domicilio per avvisare il proprietario in caso della vendita del genere, qualora il Capo dell'Officina creda di farne seguire lo avviso.

Art. 2. I generi grezzi o manifatturati ammessibili alla pegnorazione sono i seguenti.

Acciaio grezzo — Asfalto — Bande stagnate — Bronzo grezzo o vecchio — Cacao — Caffè — Cannella — Cassia linea—Cera vergine — Cocciniglia—Coralli grezzi o lavorati — Cotone in stoppa e filato — Cuoie pelose secche, conce, salate secche, e colorate o verniciate — Denti di elefante — Droghe — Ferro nuovo o filato — Filato di lino o di canape bianco — Garofani — Indaco — Lamiere di ferro —Lana grezza lucida, e lavata — Legni stranieri, ossia il roseo, il mogano, il palassandro l' acero, e l' ebano — Lino pettinato — Litargirio — Liquirizia — Minerali non combustibili — Nanhin delle Indie — Ossa di balena segate — Ottone grezzo, filato od in foglie — Pelli colorate verniciate — Pepe — Pimento — Piombo in pani, o lavorato in pallini, in piancc, o vecchio — Rame in pani in piancc, o vecchio — Sete grezze — Stagno in pani,

ed in verghe — Tartaruga grezza — Tè — Tessuti di lana oi ogni specie di colori — Tessuti di cotone, di lino , di danape di qualunque sorta bianchi — Vacchette conce — Velluto di cotone liscio o rigato di un colore — Vitelli conci — Vitelli colorati o verniciati — Trinco in pani od in foglie — Zuccheri grezzi o raffinati.

Art. 3. Non si faranno pegni per somma minore di duc. 100 o L. 425 nè maggiore di duc. 6,000 o L. 25,500 e gli oggetti non potranno rimanere in guardaroba per un tempo maggiore di sei mesi.

Art. 4. L'officina sarà diretta e sorvegliata dal più anziano dei Governatori del Banco , il quale avrà il titolo di Vice Presidente. Per la compilazione dei rapporti , e dei verbali di pegnorazione, per la verifica delle scritture, e dei conteggi , e per quant' altro potrà occorrere nello andamento del servizio , sarà egli assistito da un Segretario Contabile.

Art. 5. Tutti gl'impiegati addetti a questa officina verranno sottoposti agli ordini del Vice-Presidente , il quale dipenderà dal Direttore Generale Reggente e lo informerà dei movimenti diurni dell' Officina stessa.

Art. 6. Nel farsi il pegno il Segretario Contabile formerà un verbale in doppio, in cui saranno dinotate , la specie, le particolari marche, e numeri, il peso e la misura, ed il valore degli oggetti pegnorati. Un esemplare si consegnerà al Razionale della Cassa di Sconto per mezzo dell' interessato; e l'altro gli sarà spedito direttamente per formare la corrispondente polizza di pagamento , da cui riterrà il dritto spettante ai Periti.

Detta polizza dopo di averne presa scrittura anche il Controllo della Cassa sarà consegnata con un esemplare alla parte, ritenendo l'altro il Razionale, che servir deve per giustificazione della seguita consegna della polizza al pegnorante.

Art. 7. Le mercanzie dovranno valutarsi da due Periti, i quali vi assegneranno la valuta secondo i prezzi correnti in piazza, e di tale valuta il proprietario del pegno riceverà soli due terzi se trattasi di generi non soggetti al capriccio della moda, e riceverà la sola metà pei generi di moda, come sarebbero i tessuti misti di vario colore, o a disegno rilevato, ec. ec.

Art. 9. I Periti daranno una cauzione di annui ducati cento di rendita iscritta al Gran Libro , e sul valore no-

minale di ducati 2000 riceveranno dalla Cassa il premio del 3 per cento l' anno.

Per loro compenso poi ogni pignorante rilascerà il mezzo per cento su quello che riceve, ed il Razionale della Cassa ne farà la ritenzione come in seguito sarà detto.

Art. 9. Dessi rimarranno strettamente risponsabili della valuta data alla mercanzia anche con lo arresto della loro persona, e questa condizione s' intenderà espressamente accettata con la firma che apporranno al verbale.

Art. 10. La conservazione delle mercanzie pegnorate sarà affidata ad un Custode prescelto fra i più onesti impiegati del Banco, il quale avrà degli aiutanti di sua fiducia, ed un determinato numero d' inservienti del cui fatto sarà responsabile.

Egli farà piazzarle giorno per giorno con esatto ordine in appositi magazzini; baderà che un genere non venga dall' altro maltrattato o degradato, ed avrà cura che ciascuna, specie di mercanzia sia riposta in casse od altrimenti condizionata e contrassegnata da marche visibili dai numeri della fabbrica, e quindi allacciata da corde ben forti ovvero avvolta in robusta tela.

Art. 11. Il Custode prenderà registro delle mercanzie che gli si affidano, indicando il nome del pignorante, la qualità, la quantità, peso o misura della mercanzia, con le marche e numeri da cui à contrassegnata, e la valuta datavi. Nel caso di riscatto, o di spegnorazione, ne segnerà il giorno in margine della partita, e riterrà per suo discarico il verbale quietanzato dal Razionale della Cassa, vistato dal Segretario Generale Controllo, che gli sarà passato dal Credenziere.

Art. 13. Il Credenziere come Controllo del Custode terrà anch' egli scrittura dei pegni nel modo di sopra descritto, obbligando gli estimatori ad indicarne i più esatti ragguagli, ed in caso di riscatto riceverà dal Segretario Contabile il verbale di pegnorazione debitamente quietanzato, per prenderne registro al margine della partita, ed indi passarla al Custode.

Art. 13. Il Credenziere formerà ogni giorno dalla sua scrittura lo stato di situazione del Guardaroba per numero di pegni e valore di essi, e lo farà sottoscrivere al Custode. Indi lo passerà al Segretario Contabile, il quale ne spedirà copia al Direttore Generale Reggente, ed un'altra al Razionale della Cassa di Sconto.

Art. 14. Elasso il termine fissato dall'articolo 3° il pegnorante sarà nell' obbligo di ritirare il pegno restituendo il verbale al Razionale della Cassa e pagherà in polizza la sorte e gl' interessi.

Il Razionale rilascerà quietanza in dorso del verbale e ne prenderà scrittura il Controllo della Cassa, il quale restituirà il verbale alla parte per esibirlo al Segretario Contabile dell' officina ed al Credenziere. Questi ne prenderanno anche scrittura segnandosi in margine del verbale, e lo passeranno al Custode per rilasciare il genere al pegnorante.

Art. 15. Ove il pegnorante sia a ciò inabilitato potrà avanzare dimanda per la rinnovazione e minorazione del pegno, sottoponendo il genere ad un nuovo apprezzo. Alla dimanda alligherà il verbale di pignoramento, ed il Direttore Generale Reggente, ove creda annuire, destinerà i Periti apprezzatori, i quali dovranno essere diversi da quelli che han fatto il primitivo apprezzo, qualora ve ne sieno più nominati.

Art. 16. Dal Segretario Contabile presente i Periti apprezzatori sarà compilato un novello verbale in doppio, e questo di unita alla dimanda ed al precedente verbale sarà passato al Razionale della Cassa di Sconto, il quale esigerà dal pegnorante gl' interessi con la quota della sorte, di cui si parlerà nel seguente articolo, e ne farà ricevo in dorso del precedente verbale.

Questo verbale con la dimanda sarà respinto all' Officina della pegnorazione delle mercanzie, ed opererà il dispegno, di cui dovrà prendersi scrittura presso di tutte le Officine secondo è detto negli articoli 11 e 12, intendendosi soddisfatto il resto.

Art. 17. In dorso della detta dimanda il Segretario Contabile trascriverà la copia del verbale con tutti gli adempimenti, e la passerà al Razionale della Cassa di Sconto per le operazioni della sua Officina.

Art. 18. La quota della sorte a restituirsi sarà del decimo, se gli apprezzatori valuteranno il genere a dippiù dei nove decimi del precedente apprezzo.

Ove la valuta sia minore il pegnorante pagherà quanto manca a completare la sorte di cui è debitore.

Art. 19. Il Razionale della Cassa di Sconto in vista del pagamento di tal differenza, degl'interessi, del dritto spettante ai Periti e del nuovo verbale spedirà la polizza dello

ammontare del pegno a favore del pegnorante, e per esso alla Cassa di Sconto onde completare la somma che manca pel seguito dispegno.

Qualora il Direttore Generale Reggente non credesse alla minorazione del pegno, le mercanzie saranno vendute a pubblico incanto nel locale istesso dell'Officina in linea economica ed amministrativa come praticasi pei pegni fatti nella Cassa de' Privati, ed il Custode col più graduato fra gli estimatori sosterranno l' uffizio dei Cassieri.

Art. 21. Essi non permetteranno che le merci sieno altrove trasportate, se non quando ne avranno ritiralo il prezzo dall' aggiudicatario, poichè in seguito di tale adempimento l' aggiudicazione s' intenderà valida e perfetta. Del prodotto della vendita si formerà madrefede in testa loro, per notarvisi tre polizze a favore della Cassa di Sconto l' una in restituzione della somma prestata al proprietario del genere venduto, lorda del dritto del mezzo per cento; l' altra per gl' interessi decorsi, e l' ultima per la residuale somma da tenersi a disposizione del proprietario. Sarà pure ritenuto il dritto del due per cento sul prodotto della vendita, che rimarrà in madrefede per ripartirlo secondo il sistema in vigore.

Art. 22. Se il prodotto non sarà sufficiente a ripianare la Cassa vi suppliranno gli Apprezzatori, e qualora non vi adempiranno la Cassa stessa si rivalerà della mancanza sulla loro cauzione; nel qual caso gli apprezzatori, rimarranno sospesi di esercizio, ed ove il dare neppure resti saldato si agirà contro di essi per le vie giudiziarie.

Art. 23. L' interesse sulle somme che si prestano dalla Cassa su tali pegni sarà del tre e mezzo per cento l'anno calcolato per rata di giorni, salvo ad aumentarsi o diminuirsi sulla proposta che potrà farne il Direttore Generale Reggente, come pure lo elenco delle mercanzie in principio riportato potrà in seguito estendersi, o limitarsi secondo che sarà richiesto dalle circostanze della Cassa di Sconto, e dalle condizioni delle industrie e del commercio.

Annotazioni

L' interesse fu elevato al 6 per 100 con ministeriale del 6 settembre 1860.

Siffatta officina di pegnorazione, prima stabilita in locale al Largo del Castello trovasi traslocata oggi nella Sede del Banco Pietà per deliberazione del Consiglio Amministrativo.

Li 9 settembre 1860.

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta.

Art. 1. Il debito pubblico dello Stato napolitano è riconosciuto.

2. I pubblici Banchi continueranno i loro pagamenti a cassa aperta.

3. La Cassa di sconto continuerà gli affari da essa dipendenti ne' modi conformi alle leggi ed a' regolamenti preesistenti.

Il Dittatore
G. GARIBALDI.

Li 16 settembre 1860.

IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Decreta.

Art. 1. È ristabilita la perfetta reciprocanza pel libero e mutuo cambio delle polizze e fedi di credito tra le Casse del Banco di Palermo e di Messina e quelle delle provincie continentali, non che per le reciproche operazioni delle Casse di sconto di quà e di là del Faro.

Il Ministro pel Dipartimento delle finanze è incaricato della esecuzione.

Il Dittatore
G. GARIBALDI.

INDICE

—

FINE DELLA 1.ª PARTE.